



PROVINCIA DI AREZZO

PIANO FAUNISTICO VENATORIO PROVINCIALE 2006-2010 PARTE I



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

Il coordinamento generale del piano e delle consultazioni è stato di Gabriele Chianucci. La redazione del piano è di Luca Mattioli, che ha coordinato il contributo dell'Ufficio Caccia della Provincia: Maria Pia Agnelli, Fabio Carini, Alberto Cassai, Carlo Lovari, Laura Maggi, Edo Martinelli, Stefano Mattioli, Barbara Occhini, Piero Pedone, Luciano Peruzzi, Fabio Polvani.



1 INTRODUZIONE

1.1. PREMESSA

La L. 11 febbraio 1992 n. 157, all'art. 1 dispone che "il prelievo venatorio è ammesso purché non contrasti con le esigenze della conservazione della fauna e non arrechi danno alle attività agricole". Tali finalità sono perseguite attraverso la pianificazione faunistico-venatoria, estesa a tutto il territorio Agro-silvo-pastorale ed attuata attraverso la destinazione differenziata del territorio (art. 10).

Lo strumento della pianificazione è il Piano faunistico venatorio predisposto dalla Provincia.

La funzione della Regione nella Pianificazione faunistico venatoria consiste nel coordinamento dei Piani faunistici provinciali, nonché attraverso l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inadempienza delle province o di mancato rispetto dei criteri e contenuti relativi alla redazione dei piani medesimi.

La Regione Toscana ha adempiuto a tale funzione attraverso l'approvazione del proprio Piano faunistico venatorio regionale con Del. C.R. 13 luglio 2001, n. 144 "Piano faunistico venatorio 2001-2005".

La scadenza del piano faunistico venatorio regionale è fissata nel 31 dicembre 2005.

Con il piano regionale scadono conseguentemente anche i singoli piani faunistici provinciali e quindi il 31/12/2005 scadono anche le autorizzazioni relative agli istituti faunistico venatori (Aziende faunistico e agri-turistico venatorie, Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale), ai sensi dell'art. 63, comma 9 della L.R. 3/94.

1.2. CONTENUTI DEL PFVP

1.2.1. Contenuti del PFVP ex art. 10 L. 157/92

I contenuti del PFVP sono indicati all'articolo 10, comma 7 e 8 della L.157/92 e dal corrispondente articolo 8 della L.R. n. 3/94.

Sono così riassumibili:

- 1) articolazione del territorio in comprensori omogenei e proposte di delimitazione degli Ambiti territoriali di caccia (ATC);
- 2) individuazione degli istituti e delle aree destinate alla protezione della fauna selvatica la cui estensione complessiva non deve risultare inferiore al 20 % e superiore al 30 % della superficie agro-forestale (SAF), e più precisamente:
 - a) localizzazione ed estensione delle Zone di Ripopolamento e Cattura (Z.R.C.) di cui all'art. 16 della L.R. 3/94;
 - b) localizzazione ed estensione delle Oasi di Protezione di cui all'art. 15 e delle Zone di Protezione lungo le rotte di migrazione di cui all'art. 14 della L.R. 3/94;
 - c) localizzazione ed estensione dei centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale di cui all'art. 17 della L.R. 3/94;



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

d) localizzazione ed estensione delle aree protette istituite ai sensi della L.394/91 e L.R. 49/95.

Il PFVP contiene inoltre l'indicazione dell'estensione e possibilmente della localizzazione delle altre superfici poste in divieto di caccia e computate nella percentuale di SAF destinata alla protezione della fauna, ovvero:

- e) Foreste demaniali;
- f) Aree di rispetto intorno ai valichi montani individuati dalla Regione Toscana con Del. C.R. n. 419/95;
- g) Fondi chiusi;

3) Individuazione degli istituti destinati a gestione privata, la cui estensione non può risultare superiore al 15 % della SAF, e più precisamente:

- h) localizzazione ed estensione delle Aziende faunistico venatorie di cui all'art. 20 della L.R. 3/94, con indicazione dei casi in cui è possibile la trasformazione in aziende agri-turistico venatorie ai sensi dell'art. 63 della stessa legge;
- i) localizzazione ed estensione delle aziende agri-turistico venatorie di cui all'art. 21 della L.R. 3/94;
- j) localizzazione ed estensione dei Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale di cui all'art. 18 della L.R. 3/94;

4) Individuazione della localizzazione ed estensione delle aree destinate all'addestramento, all'allenamento ed alle gare cinofile, di cui all'articolo 24 della L.R. 3/94, suddivise in aree in cui l'allenamento si svolge su fauna selvatica naturale senza sparo, e aree in cui l'allenamento è effettuato su fauna selvatica di allevamento con possibilità di sparo. L'estensione di tali superfici non può superare complessivamente il 2 % della SAF, mentre le aree di addestramento con sparo non possono superare lo 0,5 %;

5) Anche se non espressamente indicato all'art. 8, non vi è dubbio che il PFVP dovrà contenere l'indicazione dell'estensione e possibilmente della localizzazione degli allevamenti con particolare riferimento a quelli a fini alimentari di cui all'art. 41 della L.R. 3/94, e a fini di ripopolamento, di cui all'art. 39 stessa legge;

6) Identificazione delle zone dove sono collocabili gli appostamenti fissi; tali zone sono individuate dalla Provincia nel rispetto dei criteri indicati dalla Regione al titolo X della Del. C.R. 292/94 "Indirizzi Regionali di programmazione faunistico-venatoria;

7) Criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole su fondi ricompresi nelle oasi di protezione, zone di protezione e zone di ripopolamento e cattura; tali criteri dovranno essere congruenti con i criteri definiti dalla Regione nel proprio PFVR. Si ritiene opportuno che il PFVP, oltre ai criteri di risarcimento, debba contenere anche le indicazioni relative alle tecniche di prevenzione dei danni causabili dalla fauna selvatica, finanziabili ai sensi dell'art. 47, comma 1 della L, R, n. 3/94;



- 8) Criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici che s'impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali ed all'incremento della fauna selvatica (miglioramenti ambientali). Tali criteri dovranno essere congruenti con la Del. C.R. n.11510/94 "Approvazione disposizioni per l'incentivazione delle opere di mantenimento e miglioramento ambientale L.R. 3/94 art. 46" allegata al PFVR. I criteri dovranno essere integrati dalle direttive tecniche per la realizzazione degli interventi finanziabili ai sensi degli art. 46 e 48 della L.R. 3/94, nonché dalle indicazioni di priorità e dai relativi importi. L'insieme dei contenuti di cui al presente punto 8) costituisce il Piano di miglioramento ambientale richiamato dall'art. 10, comma 7), 2° capoverso della L. 157/92;
- 9) Eventuali richieste di deroga ai termini di apertura e chiusura della caccia ai sensi dell'art. 18, comma 2) della L. 157/92 e dell'art. 30 della L.R. 3/94.

1.2.2. Ulteriori contenuti del PFVP derivanti da altre normative.

In una visione organica della pianificazione faunistico venatoria il PFVP deve fornire, oltre agli elementi sopra descritti, anche gli altri contenuti richiamati dalla L.R. 3/94 e dai regolamenti regionali importanti al fine del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla pianificazione.

Più in particolare il PFVP dovrà contenere anche:

- 10) individuazione dei territori vocati per la gestione faunistico venatoria dei cervidi, bovidi e del cinghiale, e loro suddivisione in distretti di gestione, ai sensi dell'art. 81 del T.U. dei Regolamenti regionali di attuazione della L.R. 3/94 approvato con D.P.G.R. 25 febbraio 2004, n. 13/R. **(che da ora in avanti sarà citato come T.U. n. 13/R)** ; Per il cinghiale tali superfici dovranno essere ricomprese entro la delimitazione individuata nel Piano faunistico venatorio regionale;
- 11) indicazione delle densità agricole forestali sostenibili individuate dai comitati di gestione degli ATC o, in sostituzione di essi dalla Provincia, e degli obiettivi della gestione degli ungulati. Tali obiettivi dovranno essere in armonia con le indicazioni del PFVR e formulati sulla base dei dati informativi raccolti nel corso dei 15 anni di esperienza di gestione selettiva di cervidi e bovidi e di 25 anni di gestione del cinghiale con il metodo della battuta;
- 12) direttive tecniche per le operazioni di censimento e monitoraggio delle principali specie di fauna stanziale; tali direttive devono garantire l'omogeneità di rilevazione e censimento volta a definire le consistenze faunistiche necessarie per definire i criteri di programmazione, come richiamato all'art. 10, comma 11 della L. 157/92. Tali direttive indicano anche i metodi da utilizzare per le verifiche periodiche della consistenza faunistica delle specie di indirizzo degli istituti faunistico-venatori (ZRC, AFV) obbligatoriamente previste ai sensi degli art.19 e 42 della Del. C.P. n. 292/94, nonché per le attività di censimento nel territorio a gestione programmata effettuate dagli ATC e finanziate dalla Provincia sulla base del Piano annuale di gestione provinciale di cui all'art. 10, comma 1 della L.R. n. 3/94;



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

- 13) catasto degli appostamenti fissi di caccia su cartografia in scala 1: 25000, ai sensi dell'art. 78 del T.U. n. 13/R.;
- 14) linee d'attuazione dell'art. 37 della L.R.T. n. 3/94 sul Controllo della fauna selvatica e criteri d'ammissione del personale specializzato (Del. GP n. 83 del 16/3/1999 e Del. GP n. 19 del 20/01/2003)
- 15) Valutazione di incidenza sugli effetti che il Piano faunistco venatorio provinciale può avere sui Siti di interesse comunitario (SIC) e sui Siti di interesse regionale (SIR):



2. QUADRO STORICO DI RIFERIMENTO: EVOLUZIONE DEI PFVP DELLA PROVINCIA DI AREZZO (LEGGE 11 FEBBRAIO 1992 N. 157)

2.1. IL PFVP 1991

La Provincia di Arezzo ha commissionato nel 1990 alla Società DREAM di Poppi l' "Aggiornamento del Piano faunistico venatorio provinciale".

La società DREAM consegna gli elaborati nel dicembre 1991. Il lavoro costituisce un importante quadro conoscitivo di base relativo alle caratteristiche del territorio provinciale, al quadro faunistico, alle problematiche gestionali delle singole tipologie di istituti faunistici. Il lavoro è articolato in cinque volumi:

- 1 Il territorio e la gestione venatoria
- 2 Distribuzione e status di uccelli e mammiferi
- 3 Gli istituti faunistici e le aree vincolate
- 4 Le oasi
- 5 Linee e modelli di gestione faunistico-venatoria

Il Piano DREAM è però elaborato nel contesto normativo della L. 698 e della L.R. 17/80, la quale prevedeva una percentuale minima di SAF da destinare a protezione della fauna pari al 30%.

Con l'entrata in vigore della nuova legge quadro nazionale in materia venatoria, la L. 11 febbraio 1992 n. 157 " Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" che introduce nuovi parametri relativi alla pianificazione faunistico-venatoria (in particolare la superficie da destinare a protezione della fauna viene fissata entro l'intervallo del 20-30% della SAF), il piano DREAM risulta automaticamente obsoleto e bisognoso di revisione.



2.2. ADEGUAMENTI 1995 E 1996 DEL PFVP AL PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE (Del. C.R. 340/95)

La Provincia di Arezzo, in seguito all'entrata in vigore della L.R. 12 gennaio 1994 n. 3 " Recepimento della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" approva con **Del. C.P. n° 88 del 28/6/1995 l'elaborato integrativo al PFVP DREAM del 1991** con cui venivano aggiornate le superfici da destinare a divieto di caccia.

La Regione Toscana nel proprio Piano Faunistico Venatorio Regionale (PFVR), approvato con **delibera C.R. n. 340 del 26/7/95**, ha bocciato il Piano Faunistico provinciale approvato con Del. C.P. n° 88 del 28/6/1995, escludendo gran parte delle superfici proposte in divieto di caccia, e ha attribuito una quota pari a 7500 Ha. da porre in divieto, in assenza di future proprie decisioni, sostitutive di quelle sussidiariamente assunte dalla Regione, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 3/94.

La Regione Toscana approva, nello stesso periodo, anche **la L.R. 7 settembre 1995, n. 92 "utilizzo a fini faunistici e faunistico-venatori del patrimonio agricolo forestale regionale"** con la quale indica, acquisito il parere dell' INFS ai sensi dell'art. 21, comma 1 lettera c della L. 157/92, quali porzioni del patrimonio agricolo forestale regionale (Demanio, d'ora in poi PAFR) possono essere disponibili per l'esercizio venatorio e quali debbano invece essere mantenute o poste in divieto di caccia.

Nella legge si specifica che tale possibilità è valida solo per quelle province dove la percentuale complessiva delle aree protette (in divieto di caccia), a vario titolo, risulti almeno pari al 20 % della SAF.

Le indicazioni relative ai complessi demaniali presenti nella provincia di Arezzo contenute nella L.R. 92/95 pongono forti problemi legati a due fattori:

1) numerose incongruenze ed errori di superficie contenuti nella legge.

Le incongruenze consistono nel fatto che l'ammontare delle superfici del PAFR destinabili all'esercizio venatorio non coincidono con le relative cartografie in scala 1: 25000 presenti nell'allegato A della suddetta legge.

Di conseguenza, in molti complessi forestali, risultano difficili sia l'applicazione della legge sia le operazioni di ritabellazione del PAFR da parte degli enti delegati alla gestione.

Gli errori sono, invece, principalmente dovuti all'attribuzione alla Provincia di Arezzo di parte del PAFR che si trova nell'adiacente Provincia di Firenze; ciò riguarda 115,16 ha del complesso di Cavriglia in Comune di Figline e 1059 ha del complesso Pratomagno in Comune di Reggello (Foresta di S. Antonio).

2) contrasto tra le indicazioni della legge e la pianificazione faunistico venatoria provinciale.

L'origine di tale contrasto risiede nel fatto che i dati relativi alla destinazione ai fini faunistico-venatori del PAFR della Provincia di Arezzo si riferivano ad un quadro di progettazione faunistico-venatoria in gran parte superato, ovvero sulle indicazioni contenute nel PFVP DREAM.

Pertanto sia le linee di progettazione ed individuazione delle oasi faunistiche interessanti il PAFR contenute in tale piano e recepite, su indicazione della Provincia di Arezzo, nella L.R. n° 92/95, sia il riferimento contenuto a Pagina 18, riga 14 della stessa legge, agli 83100 ha di superficie a divieto di caccia risultano superate rispetto alle nuove linee della pianificazione faunistico venatoria provinciale.



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

Questa situazione di contrasto tra fonti normative e deliberative diverse ma inerenti la stessa materia doveva essere sanata con una revisione contestuale sia della L.R. n° 92/95 che del PFVP ed un loro recepimento nel PFVR.

La Provincia di Arezzo quindi, in attuazione delle indicazioni del PFVR ai fini del raggiungimento della quota minima del 20% di SAF a divieto di caccia, e per superare il contrasto tra L.R. n° 92/95 e il Piano Faunistico Venatorio Provinciale, ha elaborato ed approvato nel corso del 1996 due fondamentali atti di programmazione:

1) **Del. C.P. n° 139 del 29/7/1996** "Proposta di modifica delle zone ricadenti in Provincia di Arezzo perimetrare nell'allegato A della L.R. 7 settembre 1995 n° 92, Utilizzazione a fini faunistici e faunistico-venatori del patrimonio agricolo forestale regionale ";

2) **Del C.P. n° 140 del 29/7/1996** "Primo aggiornamento 1996 del piano faunistico venatorio della Provincia di Arezzo: individuazione dei territori destinati a protezione della fauna selvatica ai sensi dell'art. 9 comma 4 lettera a) L.R. n° 3/94 e direttive di gestione degli istituti di cui all'art. 9 comma 4 lettera b)".

Con la Delibera n° 139 il Consiglio Provinciale ha provveduto a:

- **correggere le superfici relative al Patrimonio Agricolo Forestale Regionale** (PAFR) ricadente in Provincia di Arezzo;
- **riperimetrare i confini di 5 Oasi di Protezione interessanti i complessi forestali del Pratomagno Casentinese e Valdarnese, dell'Alpe di Catenaia, dell'Alto Tevere e Alta Sovara, e dell'Alpe della Luna**, pari ad una superficie complessiva di 12587 ha, di cui 10373 ha di PAFR, riducendole di 7460 ha rispetto alla originaria perimetrazione del PFVP DREAM;
- **non confermare l'istituzione delle Oasi di protezione dei "Monti del Chianti" e del "Monte dogana"**, comprendenti parte dei complessi forestali di Cavriglia e dell'Alpe di Poti, a causa degli ingenti danni causati dal daino e dal cinghiale in tali aree;
- **mantenere il divieto di caccia in ulteriori 1740 ha di PAFR posti al di fuori del perimetro delle Oasi di protezione** perché sufficientemente accorpate e rilevanti ai fini della riproduzione e sosta della fauna selvatica;
- **destinare ai fini faunistici e faunistico-venatori 6448 ha di PAFR individuati sulla base delle richieste avanzate dalle associazioni venatorie.**

Con la Delibera n° 140, complementare alla precedente, il Consiglio Provinciale ha provveduto a:

- **costituire 6 Oasi di Protezione**, di cui 5 interessanti i complessi forestali del PAFR sopra indicati, più l'Oasi di Montedoglio relativa all'omonimo invaso lungo il corso del Fiume Tevere e Torrente Singerna, principale area umida della Provincia di Arezzo;
- **costituire**, in aggiunta al precedente PFVP, **n° 7 Zone di protezione, lungo le rotte di migrazione dell'avifauna individuate dall'INFS**, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n° 3/94, pari ad una superficie complessiva di 4648 ha;
- **costituire, in aggiunta al precedente PFVP, n° 5 oasi di protezione urbana**, istituite sempre ai sensi dell'art. 14 della L.R. n° 3/94, pari ad una superficie complessiva di 3534 ha, calcolata al netto delle aree urbanizzate;



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

- accertare l'esistenza, attraverso richiesta ai comuni della Provincia, di fondi chiusi pari ad una superficie di 2520 ha;
- garantire il raggiungimento, nel periodo di esecuzione del PFVP, della quota minima di 20 % di SAF provinciale di cui all'art. 9, comma 4 lettera a) della L.R. n° 3/94.

La Provincia di Arezzo, con **Delibera del Consiglio Provinciale n° 114 del 10/7/1996** "Delimitazione dell'area provinciale da destinare alla caccia al cinghiale in battuta" ha aggiornato la superficie vocata per la gestione faunistico venatoria del cinghiale; tale superficie è risultata pari a 205.098 ha.

2.3. ATTUAZIONE DEL PFVP (DEL. C.P. 139 E 140/96) E RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO MINIMO DI CUI ALL'ART. 9, COMMA 4, LETT. A): 1° E 2° STATO DI AVANZAMENTO

La Regione Toscana, con **Delibera del Consiglio Regionale n° 397/96 del 11/2/1997**, ha recepito integralmente il testo avanzato dalla Provincia di Arezzo con la Del. C.P. n° 139/97, giudicandolo "tecnicamente supportato ... e rispondente alle esigenze di pianificazione del piano faunistico venatorio regionale".

Nel periodo successivo all'approvazione delle deliberazioni 139 e 140 del 29 luglio 1996, sono pervenute numerose richieste di variazioni ai confini delle oasi, alcune delle quali, in quanto interessavano porzioni di territorio demaniale, implicavano anche modifiche alle prescrizioni della del. C.R. 397/96.

Le richieste pervenute sono state le seguenti:

Oasi di protezione "Pratomagno":

- 1) proposta del Comune di Castel S. Niccolò (versante Casentino) pari ad una riduzione di 12,6 ha senza interessamento del PAFR;
- 2) proposta della Comunità Montana Pratomagno (versante Valdarno) in località "La Trappola-Mato Vecchio", pari ad una riduzione di 21,35 ha (di cui circa 8 ha di PAFR) ed un ampliamento di 27,05 ha (di cui circa 9,5 ha di PAFR) con saldo di + 5,7 ha, di cui circa 1,5 ha di PAFR;
- 3) proposta della Comunità Montana Pratomagno in località "Rocca Ricciarda" pari ad una riduzione di 42,2 ha (di cui circa 29,5 ha di PAFR) e ad un ampliamento di 23,7 ha (di cui circa 21,5 ha di PAFR) con saldo di - 18,5 ha, di cui circa 8 ha di PAFR;
- 4) proposta del Comune di Loro Ciuffenna (versante Valdarno) pari ad una riduzione di 57,4 ha di cui circa 20 ha di PAFR.

Oasi di protezione "Alpe di Catenaia":

- 5) proposta avanzata dal Comune di Subbiano-Comunità usi civici di Falciano-squadre di caccia di cinghiale dell'Alpe di Catenaia pari ad una riduzione di 169,7 ha di cui circa 61 ha di PAFR, in località "Greppe di Filetto-Cancello della Calla-II Monte".

Oasi di protezione "Alpe della Luna":

n° 5 proposte di modifica avanzate dalla Comunità Montana Valtiberina.

- 6) proposta di riduzione in località "Bastione" pari ad una riduzione di 58,12 ha senza interessamento di PAFR;



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

- 7) proposta di riduzione in località "Aiola-Lavacchio" pari a 183,34 ha di cui circa 53 ha di PAFR;
- 8) proposta di riduzione in località "le Ripe" pari a 62,9 ha di cui circa 12 ha di PAFR;
- 9) proposta di riduzione in località "Ripe della Luna-Mandriacce" pari 146,9 ha di cui circa 22,5 ha di PAFR;
- 10) proposta di ampliamento in località "Monte Maggiore, Case Arsicci, Casa Pianeri" pari a 226,3 ha senza interessamento di PAFR.

Patrimonio agricolo forestale regionale in divieto di caccia "Poggio Rosso"

- 11) proposta di riduzione di 31,17 ha di PAFR attualmente recintati.

Complessivamente sono pervenute 10 proposte di riduzione pari ad una superficie complessiva di 785,67 ha, di cui circa 238 ha di PAFR, e **3 proposte di ampliamento pari a 277,05 ha** di cui circa 31 ha di PAFR. Il saldo tra le proposte di riduzione ed ampliamento è quindi di 473,82 ha di riduzione (di cui circa 207 ha di PAFR).

L'Amministrazione Provinciale, sentito l'INFS e la Regione Toscana, ha ritenuto di accogliere tutte le seguenti proposte:

Oasi Pratomagno: sono state integralmente accolte le proposte n° 1 (non interessante il PAFR) e la n° 2;

Oasi Alpe di Catenaia: è stata accolta parzialmente la proposta n° 5 escludendo dall'oasi parte della zona "Greppe di Filetto-Cancello della Calla" e mantenendo invece entro il perimetro dell'oasi la zona de Il Monte. La riduzione risulta di ben 82,29 ha di cui 47 ha di PAFR.

Oasi Alpe della Luna: sono state integralmente accolte le proposte n° 6 e n° 7 congiuntamente con l'ampliamento di cui alla proposta n° 10. Le modifiche comportano un saldo pari ad una riduzione di 15,2 ha di superficie dell'oasi, ed una riduzione di circa 53 ha di PAFR.

PAFR a divieto di caccia "Poggio Rosso": è stata integralmente accolta la richiesta di esclusione dei 31,17 ha in località "Sigliano".

In totale le 6 proposte di modifica accolte comportano una riduzione delle oasi o di altre superfici con divieto di caccia pari a 135,56 ha di cui circa 130 ha di PAFR.

La Provincia di Arezzo, con **Delibera del Consiglio Provinciale n° 94 del 25/6/1997** "Approvazione regolamenti e determinazione aree vocate per la caccia di selezione, ed aggiornamento degli istituti di cui all'art. 8 della L.R. n° 3/94", ha approvato un ulteriore aggiornamento del PFVP e più precisamente:

- ha approvato le modifiche alle perimetrazioni delle oasi di protezione sopra descritte;
- ha stabilito di inviare le proposte di modifica che prevedevano variazioni della Del. C.R. n° 397/96 all'INFS per il relativo parere di cui all'art. 21, comma 1 lettera c) della L.157/92, e quindi alla Regione Toscana per l'approvazione di competenza;
- ha stabilito di procedere, stante la condizione di urgenza, alla tabellazione delle oasi di protezione così modificate
- ha stabilito che le porzioni di PAFR ubicate all'esterno delle oasi e poste in divieto di caccia dalla Del. C.R. 397/96, denominate Poggio Rosso, Monti Rognosi, la Macchia, Ranco Spinoso, Scopetone, Monte Dogana, sono confermate in divieto di caccia, ai



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

sensi dell'art. 14 della LRT n° 3/94, quali zone di protezione lungo le rotte di migrazione;

- ha approvato le modifiche di altri istituti faunistici della Provincia di Arezzo, contenute nelle schede allegata a far parte integrante e sostanziale della suddetta deliberazione;
- ha approvato l'aggiornamento del territorio vocato per la caccia al cinghiale, che risulta quindi ampliato di 3432 ha rispetto a quanto indicato dalla Del. C.P. n° 114 del 10/7/1996.

La Provincia di Arezzo, con **Deliberazioni della Giunta provinciale n° 1457-1458-1459-1460-1461 del 10/7/1997** ha approvato la procedura amministrativa di notifica ai proprietari o conduttori dei fondi inclusi nelle oasi di protezione.

La Provincia di Arezzo, con **nota N. 29356/43-28-A0-01 del 18 Novembre 1997**, ha trasmesso all'INFS le proposte di variazione alla Del. C.R. n° 397/96, per il relativo parere.

L'INFS con **nota n° 7095/T-A 10 del 24/12/1997** ha espresso parere favorevole sulle proposte di variante alla Del.C.R. n° 397/96 avanzate dalla Provincia di Arezzo.

Il Presidente della Provincia di Arezzo, con **Decreti n° 10-11-12-13-14 del 12/1/1998**, dando atto che le opposizioni presentate alla costituzione delle oasi non raggiungono la percentuale minima prescritta dalla legge del 40% della superficie complessiva che si intende vincolare, ha disposto la definitiva perimetrazione delle cinque oasi di protezione del Pratomagno, Alpe di Catenaia, Alpe della Luna, Alto Tevere e Monte della Modina, mediante apposizione delle tabelle perimetrali ai sensi degli articoli 15, comma 5, e 26 della L.R.T. n° 3/94. Tale perimetrazione avverrà secondo la cartografia ufficiale approvata dalla Provincia di Arezzo, fatte comunque salve le definitive valutazioni da parte della Regione Toscana riguardo alla proposta di variante della Del. C.R. n° 397/96 avanzata dalla Provincia.

La Provincia di Arezzo trasmette alla Regione Toscana la **Del. G.P. del 17/3/1998 n. 249 "Stato di attuazione del Piano Faunistico provinciale"** nella quale sono contenuti:

- la ricognizione di tutti gli istituti faunistici già tabellati o in corso di tabellazione (Oasi di protezione);
- l'elenco delle aree per l'addestramento dei cani;
- l'elenco dei passi e crinali della Provincia di Arezzo dove è vietata l'installazione di appostamenti fissi e temporanei a distanza inferiore a 1000 mt. dal proprio asse;
- l'elenco dei passi collinari della provincia di Arezzo dove è vietata l'installazione di appostamenti fissi di tipo a) a distanza inferiore a 200 mt. e di altro tipo b) e c) a distanza inferiore a 300 mt. dal proprio asse.

L'ammontare delle superfici poste in divieto di caccia (alcune in corso di tabellazione) e destinate alla protezione della fauna selvatica è pari a 58953 ha.

Al fine di raggiungere l'obiettivo di legge minimo del 20 % di SAF a divieto di caccia, ai sensi dell'art. 9, comma 4 lettera a) della L.R. 3/94, devono ancora essere realizzate zone in divieto di caccia per ulteriori 2011 ha.

Con **Del. C.P. n° 31 del 18/3/1998 "L.R. 11/4/95 n° 49 – 2° Programma Regionale delle Aree Naturali Protette 1997/99**. Istituzione delle Riserve Naturali di



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

“Alta Valle del Tevere (Monte Nero)”, “Monti Rognosi”, “Alpe della Luna” e “Bosco di Montalto”, sono state istituite quattro nuove Riserve Naturali Regionali, tre delle quali (Alta valle del Tevere, Alpe della Luna e Monti rognosi) hanno interessato per intero superfici già poste in divieto di caccia ai sensi della L.R. n° 3/94 come oasi di protezione o zone di protezione lungo le rotte di migrazione. Pertanto le superfici delle oasi di protezione “Alpe della Luna” e “Alto Tevere” e della zona di protezione “Monti rognosi” hanno subito una decurtazione di superficie pari a quella delle stesse Riserve Naturali regionali.

La Provincia di Arezzo, con **Del. G.P. 528 del 18/6/1998** “Costituzione di divieto di caccia ai sensi dell’ art. 14 della L.R.T. n. 3/94 del perimetro dell’oasi faunistica Montedoglio”, tenuto conto dell’importanza dell’invaso di Montedoglio al fine della tutela delle specie ornitiche legate agli ambienti umidi ha trasformato tale area in Zona di protezione lungo le rotte di migrazione ai sensi dell’art. 14 della L.R. 3/94.

La Provincia di Arezzo, con **Del. C.P. n° 86 del 24/6/1998** “**Aggiornamento della Delibera C.P. n° 94 del 25/6/1997 e proposta alla Regione di utilizzazione di particelle demaniali**” ha approvato un ulteriore aggiornamento con riduzione di territorio dei confini di tre oasi di protezione, Pratomagno, Alpe di Catenaia e Alpe della Luna. Tale aggiornamento si era reso necessario al fine di correggere alcuni errori materiali contenuti nella precedente Delibera n° 94/97 e di recepire alcuni aggiustamenti realizzati durante la fase di tabellazione e su proposta di alcune A.A.V.V. per rendere più certi e visibili i confini.

Le modifiche approvate sono state in tutto:

- 1 nell’oasi Pratomagno, versante Casentino, pari ad una riduzione di 18,13 ha;
- 7 nell’oasi Alpe di Catenaia, con riduzioni ed ampliamenti con un saldo di riduzione di 4,5 ha;
- 1 nell’oasi Alpe della Luna, corrispondente ad una riduzione di 2,3 ha.

Nel complesso la riduzione è stata di 25 ha, di cui 15,7 ha di PAFR.

La Provincia con **nota N. 21601/42-28-A0-01 del 16 luglio 1998** ha trasmesso alla Regione Toscana la Proposta di Variante alla Del. C.R. 11 febbraio 1997, n. 397/96 “Proposta di modifica delle zone ricadenti in Provincia di Arezzo perimetrata nell’allegato A della L.R. n. 92 ‘Utilizzazione a fini faunistici-venatori del patrimonio agricolo forestale regionale’ ”, e relativa a tutte le modifiche apportate alle superfici di PAFR da destinare all’esercizio venatorio durante il **lungo iter di perfezionamento e tabellazione effettiva delle Oasi di protezione, durato dal giugno 1996 al giugno 1998**.

Le operazioni di tabellazione delle Oasi di Protezione “Pratomagno”, “Alpe di Catenaia”, “Alpe della Luna”, “Alto Tevere” e “Monte della Modina” sono state ultimate entro il 31 agosto 1998.

Ugualmente dicasi per tutte le Riserve Naturali regionali.

La Provincia di Arezzo trasmette alla Regione Toscana la **Del. G.P. del 19/11/1998 n. 873 “Stato di attuazione del Piano Faunistico provinciale (2° aggiornamento 1998)”** nella quale è contenuta una ulteriore revisione degli istituti faunistici della Provincia sulla base delle Del. C.P. n° 31/98 e n° 86/98.

La superficie in divieto di caccia ammonta a 59.902 ha.



Al fine di raggiungere l'obiettivo di legge minimo del 20 % di SAF a divieto di caccia, ai sensi dell'art. 9, comma 4 lettera a) della L.R. 3/94, devono ancora essere realizzate zone in divieto di caccia per ulteriori 1060 ha circa.

La Regione Toscana ha accolto la proposta di variante alla Del. C.R. 11 febbraio 1997, n. 397/96 avanzata dalla Provincia di Arezzo, con la **Del. C.R. 27 gennaio 1999 n. 17** - Modifica alla deliberazione di Consiglio Regionale 11.2.97 n. 397/96 "Proposta di modifica delle zone ricadenti in Provincia di Arezzo perimetrare nell'allegato A della L.R. 7.9.95 n. 92".

Nel corso del 1999 la Provincia di Arezzo realizza un' ulteriore Zona di protezione lungo le rotte di migrazione denominata "La Vialla" di 232 ha ed ulteriori ampliamenti delle Oasi di protezione urbana di Arezzo e Cortona.

Sono approvate inoltre due modifiche con riduzioni di superficie dell' Oasi di protezione "Alto Tevere" (34 ha) e della zona di protezione "Montedoglio" (162 ha), senza interessamento delle superfici di Demanio di cui alla L.R. 92/95 e successive modificazioni.

Nel Giugno 1999, dopo quattro anni di attività amministrativa e tecnica dalla Del. C.P. 88/95, la Provincia di Arezzo rientra nuovamente in un quadro di piena legalità per quanto riguarda l'utilizzo a fini faunistici del patrimonio agricolo forestale regionale e per quanto riguarda la quota del 20 % di SAF da destinare a protezione della fauna.

2.4. APPROVAZIONE DEL PFVP 2001-2005 (DEL. C.P. n. 110 del 27 luglio 2000)

2.4.1. Procedura di revisione del PFVP per il periodo 2001-2005

2.4.1.1. Soggetti coinvolti nella procedura di revisione del PFVP

L'articolo 8 della L.R. n. 3/94 "Piani faunistico-venatori provinciali" indica che le Province nella fase di predisposizione del proprio PFVP devono sentire i Comuni e le Comunità Montane, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n° 26/92.

Il T.U. n. 13/R, all'articolo 9 "Competenze del Comitato di gestione dell' ATC" indica tra i compiti del comitato di gestione anche quello di esprimere parere obbligatorio sulle proposte di PFVP e di avanzare richieste di modificazioni od integrazioni al piano stesso.

Nonostante la predisposizione del PFVP rientrasse nelle attività della P.A. dirette alla pianificazione e programmazione, quindi non soggette alle norme relative alla partecipazione al procedimento amministrativo di cui al capo III della L. 241/1990, è apparso opportuno estendere il coinvolgimento anche ai portatori di interessi pubblici



o privati nonché di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati interessati alla materia, ai sensi dell'articolo 9 della stessa legge.

Pertanto i soggetti che sono stati consultati nella fase di revisione del PFVP sono stati i seguenti:

- Comuni
- Comunità Montane
- Comitati di gestione degli ATC
- Titolari di autorizzazioni relative alla costituzione di Aziende faunistico venatorie, Aziende agriturismo venatorie e centri privati di produzione di fauna selvatica allo stato naturale
- Associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste

2.4.1.2. Procedura di revisione

La procedura di revisione del PFVP 2001-2005 è avvenuta attraverso due livelli:

- a- **Provincia**, attraverso un preciso impegno della Consulta Provinciale.
- b- **A.T.C.** attraverso anche il coinvolgimento dei comuni, dei comitati di gestione delle strutture faunistiche, come articolazione ulteriore della partecipazione dei cittadini e del mondo associativo prevista dal legislatore per la gestione del territorio.

Il calendario delle assemblee svolte è stato il seguente:

- ❖ 11 gennaio 2000 presso la sede della Provincia: riunione della consulta provinciale;
- ❖ 24 Gennaio 2000 presso la sede della Provincia: assemblea con i Comitati di gestione delle ATC AR1, AR2 e AR3;
- ❖ 28 Gennaio 2000 presso la sede della Provincia: riunione della 2° Commissione Consiliare;
- ❖ 9 febbraio 2000 presso la sede del Comune di Sansepolcro: assemblea con il comitato di gestione dell'ATC AR 2 e con i comuni interessati;
- ❖ 14 gennaio 2000 presso la sede dell'ATC AR 1: riunione con il comitato di gestione ATC AR 1 e con i comuni interessati;
- ❖ 21 febbraio 2000 presso il comune di S.Giovanni: assemblea ATC AR3, comuni del Valdarno;
- ❖ 23 febbraio 2000 presso il comune di Cortona: assemblea ATC AR 3, comuni della Val di Chiana;
- ❖ 29 febbraio 2000 Arezzo: riunione ATC AR 3, comuni della zona di Arezzo;
- ❖ 14 marzo 2000 : riunione con le associazioni degli agricoltori;
- ❖ 16 marzo 2000 : riunione con le associazioni venatorie.



- ❖ 11 luglio 2000 : Conferenza provinciale di programmazione di esame delle proposte di Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2001-2005, alla quale sono stati convocati:

Comitati di gestione degli A.T.C.

Federcaccia

Enalcaccia

Arcicaccia

A.N.U.U.

Libera caccia

Unione Agricoltori

Coldiretti

C.I.A.

W.W.F.

Lega Ambiente

Coordinatori A.T.C. della caccia di selezione

U.R.C.A. Provinciale

Presidenti delle Comunità delle Riserve Naturali Regionali

Presidenti delle Comunità Montane

Presidente del Consiglio Provinciale

Componenti 2° Commissione Consiliare

Capigruppo Consiglio Provinciale

Dopo la Conferenza provinciale di programmazione si sono svolte le seguenti consultazioni sul territorio:

- AREA ARETINA - 14 luglio 2000, presso la Sala dei Grandi della Provincia di Arezzo
- AREA VALDARNO - 17 luglio 2000, presso il Comune di San Giovanni V.no
- AREA CASENTINO - 19 luglio 2000, presso Comunità Montana del Casentino
- AREA VALDICHIANA - 20 luglio 2000, presso il Centro Convegni S. Agostino
- AREA VALTIBERINA - 24 luglio 2000, presso la Sala del Consiglio del Comune di Sansepolcro

Infine, il 25 luglio 2000 si è riunita la Consulta provinciale della Caccia, ed il 26 luglio 2000 la competente Commissione Consiliare.

2.4.1.3. Tematiche specifiche di lavoro

Le tematiche affrontate nelle singole sessioni di lavoro sono state le seguenti:

1. Zone di protezione
2. Istituti a gestione privata
3. Aree addestramento cani ed allevamenti
4. Gestione faunistico venatoria del cinghiale
5. Gestione faunistico venatoria di cervidi e bovidi



6. Gestione della fauna migratoria: appostamenti fissi, impianti di cattura
7. Gestione faunistico venatoria dei galliformi e lagomorfi (Z.R.C., Z.R.V.)
8. Miglioramenti ambientali
9. Risarcimento danni e prevenzione
10. Ripopolamenti
11. Proposte di deroga

2.4.1.4. Approvazione

Le proposte elaborate nel corso delle singole sessioni di lavoro sono state confrontate ed integrate con le linee di programmazione dei competenti uffici del servizio caccia della Provincia.

Dall'incrocio di tutti i contributi è stata redatta la bozza finale del PFVP 2001-2005 sulla quale la Commissione Consiliare ha espresso il proprio parere favorevole nella riunione del 26 luglio 2000.

Il Consiglio Provinciale con Deliberazione n. 110 del 27/7/2000 ha approvato il nuovo PFVP 2001-2005 e lo ha trasmesso alla Regione Toscana per la prescritta approvazione.

La Giunta Regionale ha avanzato alcune osservazioni alla proposta di PFVP 2001-2005 con nota del 24.11.2000, inerenti i seguenti aspetti non pienamente rispondenti alle direttive o alle esigenze gestionali indicate dalla regione Toscana e avanzando i seguenti suggerimenti:

1. correggere le discrepanze tra le superfici delle Riserve Naturali indicate nel Piano Faunistico e quelle contenute nell'allegato "A" dell'elenco ufficiale delle aree protette regionali;
2. stralciare le proposte inerenti gli allevamenti di fauna selvatica a scopo alimentare in quanto strutture inerenti attività zootecniche, non considerabili come istituti faunistici;
3. rispetto dei parametri contenuti nelle disposizioni regionali in merito alla superficie vocata per la caccia al cinghiale con il metodo della battuta

La Provincia di Arezzo ha adeguato la propria proposta di piano alle osservazioni della Giunta regionale con deliberazione G.P. n. 19 18/01/2001.

La Regione Toscana ha definitivamente recepito il PFVP 2001-2005 della provincia di Arezzo, insieme a quelli delle altre province toscane con Deliberazione del C.R. 13 luglio 2001, n. 344 "Piano faunistico venatorio 2001-2005".

2.4.1.5. Attuazione

LO STATO DI ATTUAZIONE DEL PFVP 2001-2005 AL 1 MAGGIO 2005 PER CIASCUNO DEI SUOI CONTENUTI SARÀ ILLUSTRATO NEL SUCCESSIVO CAPITOLO 4.



3. LINEE DI PROGRAMMA E PROCEDURA DI REVISIONE DEL PFVP

3.1. LINEE POLITICO PROGRAMMATICHE PER LA GESTIONE FAUNISTICA DEL TERRITORIO PROVINCIALE E PER LA ELABORAZIONE DEL PFVP 2006-2010

3.1.1. Analisi del problema.

Prima di delineare, anche se per sommi capi, le linee programmatiche per l'aggiornamento del PFVP, è bene chiarire la funzione che ad esso intende attribuire l'Amministrazione Provinciale. Il piano faunistico è un mezzo, uno strumento per la gestione amministrativa, non il fine. Esso quindi non riassume tutti i rapporti con i cittadini o le organizzazioni di varia natura (venatorie, agricole, ambientaliste ecc.) interessate ed impegnate attorno alla gestione faunistica, anche se il quadro normativo attuale lo indica come lo strumento indispensabile e preliminare per lo sviluppo dell'azione amministrativa di settore.

L'obiettivo dell'Amministrazione Provinciale non è quindi semplificabile nella predisposizione di una carta degli istituti faunistici nella quale siano indicate le cose da realizzare nei prossimi 5 anni, ma piuttosto nella costruzione di un rapporto di collaborazione che porti alla più ampia convergenza possibile per la realizzazione di quella carta, insieme.

Questo concetto è, per gli interlocutori che insieme alla Provincia saranno chiamati all'applicazione del PFVP, un segno di disponibilità ma anche un esplicito invito a porsi nell'atteggiamento di "parte diligente" per assumere "insieme" i vincoli posti dal quadro normativo, come condizione oggettiva su cui tutti insieme siamo chiamati ad operare.

L'azione amministrativa non si esaurisce nel produrre atti, ma implica la costruzione – continua e paziente- di rapporti, con l'indispensabile concorso delle componenti associative, di un'articolazione democratica attorno ad un interesse comune dichiarato e pubblico, che è LA SALVAGUARDIA E LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI E FAUNISTICHE E LA LORO FRUIZIONE NEL RISPETTO DELLE LEGGI e secondo i principi di un "prelievo sostenibile". Rispetto a ciò la politica amministrativa e la stessa struttura tecnica e amministrativa della Provincia, sono gli strumenti a disposizione.

I dati relativi all'evoluzione del numero dei cacciatori nella Provincia, attestano che è possibile pensare ad un futuro in cui conservazione e gestione della fauna possano convivere e le polemiche ed i contrasti del recente passato possano essere accantonati.

Guardando ad esempio i dati relativi agli ultimi 20 anni, ci rendiamo conto che mentre la popolazione provinciale è passata da 313.000 a 325.000 abitanti, i cacciatori sono scesi da 27.000 a 15.000.

Alcune problematiche permangono a causa delle differenziazioni territoriali nella distribuzione della pressione venatoria che i dati complessivi nascondono.

Prendendo a riferimento gli A.T.C. del nostro territorio nel periodo 2000/2004, scopriamo infatti sensibili differenze nella distribuzione delle residenze venatorie, che impongono, come vedremo più oltre, scelte programmatiche che ne favoriscano un riequilibrio.



D'altra parte, la conferma che il lavoro svolto in questi anni sia stato più che buono, viene anche da due episodi.

Il primo, la partecipazione della nostra Provincia, unica amministrazione Provinciale invitata in Italia, ai lavori della Conferenza Internazionale sulla gestione degli ungulati, tenutasi presso il Centro Ettore Majorana di Erice, diretto dal Prof. Zichichi, tenutasi dal 12 al 17 Novembre 2004.

Il secondo, il rapporto Arci Legambiente sullo stato della fauna in Italia che ha posto la Provincia di Arezzo al 3° posto, su 103 Province italiane analizzate.

Non resta che continuare in questa linea.

3.1.2. Indirizzi per l'aggiornamento del Piano.

I dati fotografano una tendenza ed una situazione che dobbiamo tenere presente, senza tuttavia pensare che da essi discendano automaticamente tutte le azioni da compiere riguardo all'aggiornamento del piano faunistico.

Il momento attuale sta scontando ancora in parte il passaggio fra il modo di concepire la caccia con le leggi precedenti la 157/92, in una situazione di forte pressione venatoria, e lo scenario già attuale e certamente futuro di una gestione complessiva e programmata del territorio e delle sue risorse faunistiche, con un numero più ristretto ed equilibrato di utenti.

Non possiamo giustificare il rifiuto di molti a comprendere questa situazione ma dobbiamo sicuramente compiere ogni sforzo per capire le ragioni di molte rivendicazioni. Per esempio, la diversa distribuzione della pressione venatoria è certamente all'origine dei due comportamenti contrapposti che registriamo nel mondo venatorio rispetto all'attuale sistema della gestione programmata: c'è, infatti, chi la ritiene la "salvezza" e chi la "fine".

Ma questi diversi atteggiamenti derivano anche dai tipi di caccia praticati e dalla vocazione dei territori di ciascun A.T.C.

E' indubbio che il diverso livello di soddisfazione dei cacciatori di ungulati e di quelli della piccola fauna stanziale tradizionale sia una conseguenza delle opposte tendenze (incremento e diminuzione) che questi gruppi di specie stanno registrando nel territorio provinciale. Le indicazioni del PFVP devono tendere a ridurre queste discrepanze con misure gestionali mirate, pur nei limiti che le caratteristiche ambientali e le loro evoluzioni nel tempo ci impongono.

Il piano faunistico improntato alla gestione venatoria è anche uno strumento per la protezione della fauna e deve ovviamente considerare anche gli interessi di chi contribuisce in modo fondamentale alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio faunistico, cioè dei produttori agricoli.

In tal senso una decisa politica di contenimento dei danni causati dalla fauna, ed un potenziamento e razionalizzazione dei programmi di miglioramento ambientale e di contributi agli operatori agricoli al fine di una loro attiva partecipazione alla gestione programmata del territorio, appaiono obiettivi imprescindibili.

Il successo del nuovo piano si misurerà dal giudizio finale dei cittadini, e quindi di tutte le componenti interessate.

Per omogeneità con la precedente legislatura che ha svolto egregiamente il compito di attuare il piano faunistico e, come abbiamo visto nel capitolo precedente, di svilupparlo progressivamente per mantenere la situazione della gestione faunistica della Provincia entro i criteri di legge, si indica nella **continuità** il primo criterio di indirizzo per la redazione del nuovo piano faunistico. Continuità nella sostanza e



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

disponibilità a misurare e verificare, nel dialogo con le componenti indicate, le singole situazioni .

Come ogni strumento di programmazione, come un piano regolatore, noi immaginiamo che il Piano Faunistico, abbia le sue "varianti" cioè degli aggiustamenti derivati dalle verifiche che il tempo inevitabilmente impone di fare.

Le prime varianti, come abbiamo visto, hanno già riguardato lo sviluppo del 1° e 2° PFVP; ora la legge ci impone quella più importante sotto il profilo legale perché si tratta di approvare "il piano di legislatura" per la valenza temporale che avrà.

Sottolineato il criterio di continuità con il precedente PFVP, il nostro indirizzo si sostanzia sia per gli aspetti di metodo (tavoli di confronto) che di merito.

Proprio perché pensiamo al piano come strumento e non come fine, siamo portati a credere che un lavoro fondamentale debba proseguire venga dopo l'adozione del piano, quando i suoi contenuti dovranno essere attuati, attraverso la partecipazione dei cittadini della Provincia che ne sono i veri destinatari e beneficiari. E' chiaro che non ci prefiggiamo di "dare ragione" a tutti ma ascoltando tutti di far crescere la consapevolezza prima di tutto ed il senso di responsabilità di ciascun interlocutore.

Il secondo criterio di indirizzo per lo sviluppo del piano faunistico è quello relativo al **numero ed ai confini delle A.T.C.**. Su questo aspetto il PFVP intende proporre alla Regione Toscana la conferma – anche se problematica - delle A.T.C. esistenti, espressione delle potenzialità territoriali e venatorie espresse a tutt'oggi.

La motivazione della espressione problematica risiede nel fatto che le difficoltà gestionali incontrate nell' ATC AR 1, che riguarda una parte strategicamente rilevante del territorio provinciale, non solo non sono state superate, ma non appaiono aver trovato nemmeno una luce o prospettiva di stabilizzazione, consentendo di avere questa ATC, al pari delle altre due ATC esistenti, in condizioni "normali" di gestione.

L'ATC 1 ha registrato perdite di bilancio rilevantissime negli ultimi tre anni, e, dai dati ancora non definitivi, ha chiuso il bilancio 2004 con un disavanzo di 180.000€!

La Giunta Provinciale ha operato per creare le condizioni di operatività negli organismi di gestione dell'A.T.C. 1, ma chiaramente questa azione non è esaustiva perché necessita del contributo di ragionevolezza dei responsabili del mondo associativo coinvolto nell'impresa, per una visione delle prospettive che evitino il fallimento economico e gestionale dell'ambito.

Creare condizioni "normali" vuol dire delegare operativamente alle ATC le funzioni che in sintesi sono comprese nella parola gestione. Ripopolamenti, risarcimento dei danni alle produzioni agricole, miglioramenti ambientali e misure di prevenzione dei danni, disciplina della caccia al cinghiale. Queste le funzioni che devono svolgere con pienezza gli A.T.C.: sarebbe grave torto per i cittadini, cacciatori, agricoltori, ambientalisti, un ambito che non potesse esercitare tali funzioni.

Il terzo criterio di redazione del piano, si riassume in tre semplici parole: legalità, semplicità, chiarezza:

Legalità, perché la Provincia, che ha perseguito in questi anni il recupero della legalità nella gestione faunistica, consentendo il libero e legittimo esercizio venatorio, non intenda perderla oggi nelle scelte di fondo;

Semplicità, perché il piano completerà lo snellimento delle procedure amministrative, abbrevierà tempi, garantirà opzioni di lungo respiro, per tutti, cacciatori, agricoltori, ambientalisti;

Chiarezza, perché il piano conterrà tutto quello che è da fare, e tutte le scelte previste, per i prossimi 5 anni, senza più sorprese e senza incertezze.



3.2. PROCEDURA DI REVISIONE DEL PFVP

3.2.1. Soggetti coinvolti nella procedura di revisione del PFVP

L'articolo 8 della L.R. n. 3/94 "Piani faunistico-venatori provinciali" indica che le Province nella fase di predisposizione del proprio PFVP devono sentire i Comuni e le Comunità Montane.

Il Regolamento regionale indica tra i compiti del comitato di gestione degli ATC anche quello di esprimere parere sulle proposte di PFVP e di avanzare richieste di modificazioni od integrazioni al piano stesso.

Nonostante la predisposizione del PFVP rientri nelle attività della P.A. dirette alla pianificazione e programmazione, quindi non soggette alle norme relative alla partecipazione al procedimento amministrativo di cui al capo III della L. 241/1990, appare opportuno estendere il coinvolgimento anche ai portatori di interessi pubblici o privati nonché di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati interessati alla materia, ai sensi dell'articolo 9 della stessa legge.

Pertanto i soggetti da consultare nella fase di revisione del PFVP sono i seguenti:

- Comuni
- Comunità Montane
- Comitati di gestione degli ATC
- Titolari di autorizzazioni relative alla costituzione di Aziende faunistico venatorie, Aziende agriturismo venatorie e centri privati di produzione di fauna selvatica allo stato naturale
- Associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste

3.2.2. Procedura di revisione

Ma come costruire il tavolo o i tavoli della discussione? Fondamentalmente attraverso due livelli:

- c- **Provinciale**, attraverso un preciso impegno della Consulta Provinciale.
- d- **Locale, di A.T.C.**, attraverso anche il coinvolgimento dei comuni, dei comitati di gestione delle strutture faunistiche, come articolazione ulteriore della partecipazione dei cittadini e del mondo associativo prevista dal legislatore per la gestione del territorio.

Il calendario delle assemblee svolte è stato il seguente:

- ❖ 2 dicembre 2004: Prima **conferenza di programmazione generale**, alla quale sono stati convocati:

Comitati di gestione degli A.T.C.

Federcaccia

Enalcaccia

Arcicaccia

A.N.U.U.

Libera caccia

Unione Agricoltori



Coldiretti

C.I.A.

W.W.F.

Lega Ambiente

Coordinatori della caccia di selezione e del cinghiale

U.R.C.A. Provinciale

Presidenti delle Comunità delle Riserve Naturali Regionali

Presidenti delle Comunità Montane

Presidente del Consiglio Provinciale

Componenti 2° Commissione Consiliare

Capigruppo Consiglio Provinciale

CFS

- ❖ 17 dicembre 2004: **Aree addestramento cani ed allevamenti;**
(associazioni venatorie, associazioni agricoltori, comitati ATC, Comuni e Comunità Montane)
- ❖ 21 dicembre 2004: **Istituti a gestione privata;**
(associazioni venatorie, associazioni agricoltori, comitati ATC, associazioni ambientaliste, Comuni e Comunità Montane)
- ❖ 11 gennaio 2005: **Gestione faunistico venatoria del cinghiale;**
(associazioni venatorie, associazioni agricoltori, comitati ATC, associazioni ambientaliste, cacciatori, Comuni e Comunità Montane)
- ❖ 13 gennaio 2005: **Gestione faunistico venatoria di cervidi e bovidi;**
(associazioni venatorie, associazioni agricoltori, comitati ATC, associazioni ambientaliste, cacciatori, Comuni e Comunità Montane)
- ❖ 18 gennaio 2005: **Miglioramenti ambientali - risarcimento danni e prevenzione;**
(associazioni venatorie, associazioni agricoltori, comitati ATC, associazioni ambientaliste)
- ❖ 18 gennaio 2005: **Zone Ripopolamento e Cattura e Zone Rispetto Venatorio;**
(associazioni venatorie, associazioni agricoltori, comitati ATC,)
- ❖ 1 febbraio 2005: **Riunione Consulta e Comitati ATC 1-2-3;**
(associazioni venatorie, associazioni agricoltori, comitati ATC, associazioni ambientaliste)
- ❖ 22 febbraio 2005: **Consultazioni locali – Sansepolcro – ATC 2 Valtiberina**
(associazioni venatorie, associazioni agricoltori, comitato ATC, associazioni ambientaliste, cacciatori, Comuni e Comunità Montana)
- ❖ 28 febbraio 2005: **Consultazioni locali – Poppi – ATC 1 Casentino**
(associazioni venatorie, associazioni agricoltori, comitato ATC, associazioni ambientaliste, cacciatori, Comuni e Comunità Montana)



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

- ❖ 7 marzo 2005: **Consultazioni locali – Cortona – ATC 3 zona Valdichiana**
(associazioni venatorie, associazioni agricoltori, comitato ATC, associazioni ambientaliste, cacciatori, Comuni)
- ❖ 9 marzo 2005: **Consultazioni locali – S.Giovanni Valdarno –ATC3 zona Valdarno;**
(associazioni venatorie, associazioni agricoltori, comitato ATC, associazioni ambientaliste, cacciatori, Comuni e Comunità Montana)
- ❖ 10 marzo 2005: **ATC 3 zona Arezzo**
(associazioni venatorie, associazioni agricoltori, comitato ATC, associazioni ambientaliste, cacciatori, Comuni)
- ❖ 10 marzo 2005: Arezzo, **Progetto beccaccia**
(associazioni venatorie, comitati ATC, associazioni ambientaliste, cacciatori)
- ❖ 22 marzo 2005: Arezzo, **Z.R.C.**
(comitati gestione ZRC, associazioni venatorie, associazioni agricoltori, comitati ATC, associazioni ambientaliste, cacciatori)
- ❖ 3 maggio 2005: **Consultazione generale: la Consulta caccia con la Commissione Consiliare, i Comuni, le Comunità Montane, le Associazioni, i comitati ATC;**
- ❖ 14 giugno 2005: **Consulta caccia;**
(associazioni venatorie, associazioni agricoltori, comitati ATC, associazioni ambientaliste)
- ❖ 6 luglio 2005: **Riunione Presidenti distretti caccia di selezione;**
- ❖ 8 luglio 2005: **Consulta caccia;**
(associazioni venatorie, associazioni agricoltori, comitati ATC, associazioni ambientaliste)
- ❖ 14 luglio 2005: **Z.R.C. Valdichiana;**
(Comitati di gestione ZRC, associazioni venatorie, associazioni agricoltori, comitati ATC, associazioni ambientaliste)
- ❖ 26 luglio 2005:
regolamento Caccia di selezione (Presidenti distretti caccia selezione)
regolamento Caccia al Cinghiale (Responsabili distretti cinghiale);
- ❖ 6 settembre 2005: **Consulta caccia.**



3.2.3. Tematiche specifiche di lavoro

Le tematiche affrontate nelle singole sessioni di lavoro sono state le seguenti:

12. Zone di protezione
13. Istituti a gestione privata
14. Aree addestramento cani ed allevamenti
15. Gestione faunistico venatoria del cinghiale
16. Gestione faunistico venatoria di cervidi e bovidi
17. Gestione della fauna migratoria: appostamenti fissi, impianti di cattura
18. Gestione faunistico venatoria dei galliformi e lagomorfi (Z.R.C., Z.R.V.)
19. Miglioramenti ambientali
20. Risarcimento danni e prevenzione
21. Ripopolamenti
22. Proposte di deroga

3.2.4. Verifica del lavoro delle sessioni e proposte al Consiglio Provinciale

Le proposte elaborate nel corso delle singole sessioni di lavoro sono state confrontate ed integrate con le linee di programmazione del servizio caccia della Provincia.

Il presente prodotto finale di integrazione costituisce la proposta di piano per ciascun contenuto specifico.



4. CONTENUTI DEL PIANO FAUNISTICO VENATORIO PROVINCIALE 2006-2010

4.1. COMPRENSORI OMOGENEI E PROPOSTA DI A.T.C.

4.1.1. Superfici dei Comprensori previsti nel PFVP 2006-2010

I valori corretti di superficie dei tre comprensori della Provincia di Arezzo previsti nel PFVP 2000-2005 sono i seguenti:

COMPRENSORIO	SUPERFICIE TERRITORIALE	SAF
Casentino	70109	67216.51
Valtiberina	67283	65201.92
Area Aretina	185803	172401.6

4.1.2. Analisi e diagnosi dei comprensori omogenei : distribuzione degli istituti faunistici e densità venatoria

- ❖ Le Province elaborano i PFVP articolandoli per comprensori omogenei nei quali è realizzata la destinazione differenziata del territorio (art. 8 comma 2 L.R. 3/94).
- ❖ I confini dei comprensori devono coincidere con confini comunali (art. 5, comma 2 Del. C.R. 292/94), ovvero un comprensorio deriva dalla aggregazione di più comuni interi.
- ❖ L'A.T.C. è la parte di territorio del comprensorio che residua dalla presenza nello stesso degli istituti e strutture di cui all'art. 8 della LR 3/94 (art. 5 **T.U. n. 13/R**).

Riprecisati i termini di legge che regolano la definizione e individuazione di comprensori ed ATC, è opportuno fare una valutazione al termine del periodo di validità del PFVP 2000-2005 dello status attuale dei tre comprensori esistenti in provincia di Arezzo secondo i seguenti parametri:

- n° di cacciatori iscritti;
- istituti faunistici presenti;
- superficie di ATC/ cacciatore.



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

I dati relativi alla densità venatoria aggiornati all' anno 2004 sono illustrati nella tabella seguente:

COMPENSORIO	Casentino	Valtiberina	Area Aretina	TOTALE PROVINCI A
SAF Compensorio	67.216	65.201	172.401	304.820
Zone a divieto di caccia (Art 9, c.4° a)	18.352,3	13.592,3	31.649,4	63.594,0
%	27,3	20,8	18,4	20,9
Zone a gestione privata (art. 9, c 4° b)	269,0	4.657,4	13.434,7	18.361,1
%	0,4	7,1	7,8	6,0
Aree addestramento cani	194,0	887,0	400,9	1481,9
%	0,3	1,4	0,2	0,5
SAF ATC	48.400,7	46.064,4	126.798,0	221.383,0
%	72,0	70,6	73,5	72,6
N° cacciatori iscritti 2003/2004	2.603	2.543	11.970	17.116
SAF/Cacciatore	18,6	18,1	10,6	12,9

Confrontando i dati della tabella con quelli relativi all'anno 1999-2000 del precedente PFVP, si possono fare le seguenti considerazioni:

- Mantenendo invariata la SAF dei tre comprensori, la superficie effettivamente disponibile per i cacciatori iscritti ai tre ATC (SAF ATC) è rimasta praticamente invariata (- 267 ha, - 0,08%);
- Il numero di cacciatori iscritti agli ATC (cacciatori residenti venatoriamente, cacciatori con 2° ATC e fuori regione) è diminuito di circa 1170 unità, pari a - 6,4%;
- Di conseguenza la superficie di SAF/Cacciatore è leggermente aumentata da 12,1 a 12,9 ha (+ 6,6%);
- La situazione è migliorata in tutti e tre gli ATC, lievemente di più nell' ATC ar 2.

Per quanto riguarda la distribuzione delle diverse tipologie di istituti faunistici nei tre ATC valgono le stesse considerazioni avanzate nel precedente PFVP

Le superfici destinate alla protezione della fauna sono in proporzione alla superficie del comprensorio, più estese in Casentino, quindi in Valtiberina e meno nell'Area Aretina. Viceversa le aree a gestione privata (AFV, ATV, e Centri privati di produzione) sono percentualmente più abbondanti nell'area aretina e in Valtiberina, e praticamente assenti in Casentino.

Se si considera la percentuale di territorio che residua dalla presenza di tutti gli istituti, ovvero del territorio a gestione programmata (ATC), si può vedere che i valori sono simili nei tre comprensori (da 70,6 a 73,5).

Ciò significa che non esistono discrepanze di rilievo nella distribuzione degli istituti faunistici tra i comprensori. Vero è che le percentuali di ogni singola tipologia non



sono le stesse nei comprensori, ma ciò è dovuto essenzialmente a fattori di vocazione faunistica o di proprietà:

- le Z.R.C. sono oggi realizzate in pianura (Valdichiana) perché più produttiva e facilmente gestibile (assenza del cinghiale)
- le oasi di protezione sono state realizzate in relazione ai grossi complessi di PAFR (vedi capitolo 2)
- le AFV e ATV vengono realizzate su richiesta dei proprietari.

Tuttavia, anche se è vero che la funzione dei diversi istituti non è la stessa, sarebbe distorto affermare che esista un comprensorio chiaramente penalizzato rispetto agli altri da un'errata pianificazione degli istituti faunistici.

Se si passa a considerare il rapporto tra territorio a gestione programmata (ATC) e il numero di cacciatori iscritti all'ATC (comprensivo di tutti i cacciatori iscritti, esclusi quelli che vi accedono per mobilità ai sensi dell'art. 26 del **T.U. n. 13/R**), le situazioni si differenziano tra i tre ATC.

Infatti l'ATC AR 3 presenta un rapporto superficie/cacciatore nettamente più basso (10,6 ha/cacciatore) rispetto alle altre due (18,6 ha/cacciatore in Casentino e 18,1 ha/cacciatore in Valtiberina), causa il minor numero di cacciatori iscritti in queste ultime.

4.1.3. Proposte inerenti Comprensori ed ATC

Le proposte relative ai comprensori ed agli ATC sono così riassumibili:

1. La Provincia di Arezzo conferma il numero ed i confini degli attuali comprensori ed ATC, fintantochè questi siano economicamente autosufficienti;
2. Nel caso che un ATC, durante il periodo di validità del piano faunistico, non sia in grado di raggiungere gli obiettivi di bilancio e di gestione faunistico ambientale il suo territorio sarà annesso a quello Di altro ATC;
3. Con l'approvazione del nuovo Piano Faunistico Venatorio Provinciale si aprirà la fase di rinnovo dei comitati di gestione degli A.T.C. i quali pertanto vengono prorogati nelle loro funzioni e restano pertanto in carica fino alla nomina dei nuovi comitati.



4.2. INDIVIDUAZIONE DEGLI ISTITUTI E DELLE AREE DESTINATE ALLA PROTEZIONE DELLA FAUNA

4.2.1 Stato di attuazione del disposto di cui all'art. 9, comma 4 lettera a) L.R. 3/94

L'articolo 9, comma 4 lettera a) della L.R. n° 3/94 prevede, recependo il disposto della L. 157/92, che la superficie destinata a protezione della fauna selvatica di ogni provincia non possa essere inferiore al 20 % né superiore al 30 % della Superficie agro-forestale (SAF) definita per ogni provincia dalla Regione con Del. C.R. n° 495 del 22/12/1992.

Le tipologie di istituti e di altri divieti di caccia che ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.157/92, dell'art. 9 comma 4 e dell' art. 25, comma 6 della L.R. n° 3/94, e dell' art. 1, comma 1 della L.R. 23 febbraio 2005, n. 34, sono comprese in detta percentuale e riconosciute dalla Regione Toscana nel proprio Piano Faunistico Venatorio Regionale (PFVR) sono:

- Aree protette statali (L. 394/91)
- Aree protette regionali (L. R. 49/94)
- Oasi di protezione (art. 15 L.R. 3/94)
- Zone di protezione lungo le rotte di migrazione (art. 14 L.R. 3/94)
- Zone di ripopolamento e cattura (art. 16 L.R. 3/94)
- Centro pubblici di produzione di fauna allo stato naturale (art. 17 L.R. 3/94)
- Patrimonio agricolo forestale regionale (art. 21 c.1 lett c) L. 157/92)
- Fondi chiusi di superficie superiore a 3 ha (art. 25 L.R. 3/94)
- Aree di rispetto intorno ai valichi montani individuati dalla Regione
- Zone di rispetto venatorio di superficie superiore a 150 ha, la cui validità sia confermata per l'intera durata del piano faunistico.



Lo stato attuale relativo all'ammontare delle superfici sopra menzionate in Provincia di Arezzo alla data del 1 maggio 2005 è indicato nella tabella N° 1, colonna 2.

Nella colonna 3 si riporta la variazione di superficie risultante dalle proposte di variante agli istituti faunistici presentate durante le consultazioni per la revisione del PFVP.

Tabella n° 1- Riepilogo delle superfici destinate a protezione della fauna selvatica (art. 9, comma 4 a) L.R. 3/94

TIPOLOGIA DELLE AREE DI PROTEZIONE	SUPERFICIE AI 01/05/2005 Ha	VARIANTI PFVP 2006-2010 Ha	SUPERFICIE Con PFVP attuato Ha
OASI DI PROTEZIONE	10.584	+ 20*	10.604
ZONE DI PROTEZIONE (art. 14 L.R. 3/94)	7.949	- 1532*	6.417
ZONE DI PROTEZIONE URBANA (art. 14 L.R. 3/94)	7.085	+ 214	7.299
ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA	15.573	+ 95	15.668
ZONE DI RISPETTO VENATORIO (Sup > 150 ha)	2.400	+ 741	3.141
RISERVE NATURALI PROVINCIALI	5.010	0	5.010
AREE PROTETTE STATALI e DEMANIO STATO	14.293	0	14.293
FONDI CHIUSI (Sup. > 3 ha)	2.984	0	2.984
AREE ESCLUSE DA GESTIONE PROGRAMMATA (Art. 25 L.R. 3/94)	84	0	84
TOTALE	65.962	- 462	65.500
SAF (Del. C.R. 340/95)	304.820		304.820
% SAF A PROTEZIONE	21,6		21,5
Superficie minima di protezione (20% SAF)	60.964		60.964
Margine (ha)	4.998		4.536

* Le varianti contrassegnate interessano superfici del Patrimonio agricolo forestale regionale e pertanto una modifica della L.R. 92/95.



Per interpretare correttamente lo stato attuale descritto nella tabella è importante precisare che:

- in Provincia di Arezzo tutto il Patrimonio Agricolo Forestale Regionale (PAFR) posto in divieto di caccia è ricompreso all'interno di oasi di protezione o zone di protezione lungo le rotte di migrazione;
- la Provincia di Arezzo con propria proposta di modifica della L.R. 92/95 "Utilizzazione a fini faunistici e faunistico-venatori del patrimonio agricolo forestale regionale" approvata dalla Regione toscana con Del. C.R. 11/2/1997 n° 397/96 ha reso disponibile per l'esercizio venatorio circa 6600 ha di PAFR (Demanio), a condizione che nel territorio provinciale venga raggiunta la percentuale minima del 20% di SAF a protezione;
- in Provincia di Arezzo erano presenti al 1 maggio 2005 13 Zone di rispetto venatorio, pari ad una superficie complessiva di 2.590 ha. Di queste 10 hanno una dimensione superiore a 150 ha, pari ad una superficie complessiva di 2400 ha. Gli ATC hanno richiesto la conferma di tali istituti faunistici per l'intera durata del nuovo Piano faunistico 2006-2010, e pertanto tali superfici andranno ad aumentare la quota di territorio destinata alla protezione della fauna.

La Provincia di Arezzo ha pertanto garantito per tutta la durata del Piano Faunistico venatorio 2000-2005, il mantenimento della superficie minima da destinare a protezione della fauna previsto dalla legge.

Al 1 maggio 2005 esiste inoltre un margine compreso tra 2600 e 5000 ha (comprese o meno le ZRV), che fornisce un sufficiente margine di garanzia del rispetto di tale parametro anche per la durata del prossimo PFVP 2006-2010.



4.2.2 Oasi di Protezione (art. 15 L.R. 3/94)

4.2.2.1 Analisi: stato attuale della localizzazione ed estensione delle oasi di protezione

In Provincia di Arezzo sono presenti 5 oasi di protezione, pari ad una superficie complessiva attuale al 1 maggio 2005 di 10.584 ha.

La Localizzazione ed estensione delle cinque oasi è riportata nella relativa cartina.

Le oasi di protezione sono tutte ubicate in aree montane e interessano tutti e tre i comprensori: Casentino, Valtiberina e Area aretina.

Come descritto nel paragrafo 2.2. le oasi di protezione sono state istituite con le Del. C.P. 139 e 140 del 26/7/1996 all'interno dei principali complessi del Patrimonio agricolo forestale regionale, che la L.R. 3/94, art. 2 comma 1), indica come "normalmente utilizzati per la istituzione di oasi, zone di protezione, zone ripopolamento e cattura".

I confini delle oasi di protezione sono stati interamente collaudati e sono quindi pienamente congruenti con le cartografie di istituzione e con le successive modifiche.

4.2.2.2 Analisi: stato di attuazione del PFVP 2000-2005

La configurazione attuale delle oasi, come illustrato dettagliatamente nei paragrafi 2.2. e 2.3., è la risultante di un lungo iter di modifiche ed aggiustamenti dei confini definiti inizialmente dalla Del.C.P. 140/96.

Circa 8400 ha dei 10.600 ha di superficie complessiva delle oasi sono costituiti da terreni di proprietà della Regione Toscana, pari all'80%. La modifica della destinazione d'uso a fini faunistici di tali superfici demaniali, implica necessariamente la procedura di modifica della L.R. 92/95, che ha appunto definito quali aree del demanio debbano essere destinate alla protezione della fauna e quali possano far parte del territorio a gestione programmata delle ATC.

Lo stato di attuazione delle indicazioni contenute nel PFVP 2000-2005 relativamente alle oasi di protezione è il seguente:

a) Varianti delle perimetrazioni

- Realizzazione della modifica dell'Oasi Alpe della Luna in località Sbocco del Bucine senza intressamento del PAFR e pari ad una riduzione di pochi ettari;
- Realizzazione della proposta di modifica dell' Oasi Pratomagno, nelle località Anciolina, Trevane, Cocolluzzo e Montrago, pari ad un incremento di superficie di circa 18 ha.
- La Provincia di Arezzo ha completato inoltre l'istruttoria relativa ad una proposta di modifica avanzata dall' ATC 2 Valtiberina relativa alla riduzione dell'oasi di protezione Alto Tevere in località Cananeccia per complessivi 92,2 ha (di cui 16,4 ha di PAFR) e ad un aumento compensativo dell' oasi di protezione Alpe di Catenaiola di 134,5 ha , pari ad un bilancio complessivo di + 42 ha. Tale proposta, approvata con Del. G.P. n° 21 del 20/01/2003 è stata inviata alla Regione Toscana per la definitiva approvazione della variante alla L.R. 92/95.

In sintesi la localizzazione ed estensione delle oasi di protezione ha subito soltanto lievi modifiche con una riduzione di 18 ha di superficie rispetto al 2000.



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

b) Progetti

Mantenimento e recupero delle praterie cacuminali: la Provincia di Arezzo non ha provveduto alla fase esecutiva in quanto l'idea progettuale avanzata nel PFVP 2000-2005 è stata recepita in un progetto LIFE NATURA realizzato dalle Comunità Montane del Casentino e del Pratomagno Valdarnese.

Programmi di monitoraggio e ricerca

Nel periodo 2000-2005 la Provincia di Arezzo ha realizzato, d'intesa con la Comunità Montana del Casentino e con il Comune di Chitignano, il Centro studi e di documentazione ambientale sulle Oasi di protezione "Casa Stabbi – Alpe di Catenaia". Presso il centro sono stati sviluppati, in collaborazione con il Prof. Marco Apollonio del Dip.to di zoologia ed Antropologia biologica dell'Università degli studi di Sassari, alcuni importanti progetti di monitoraggio e ricerca, incentrati prevalentemente sulle aree interessate dalla presenza delle oasi di protezione.

I progetti sono i seguenti:

- Studio sul sistema preda –predatore (lupo-capriolo-cinghiale) nell' Alpe di Catenaia (finanziato dalla regione Toscana)
- Monitoraggio del lupo nel sistema delle oasi di protezione della Provincia di Arezzo
- La fauna ungulata nella valorizzazione delle risorse agricole e territoriali – La gestione degli ungulati nelle aree protette (progetto realizzato dal CIRSeMAF in collaborazione con ISSAR di Arezzo, Comunità montana Casentino e Provincia di Arezzo)
- Indagine relativa al monitoraggio sulla presenza degli ungulati ed alla valutazione dell'incidenza del bracconaggio in Provincia di Arezzo (finanziato da ARSIA Toscana)

Nei successivi paragrafi saranno illustrati i risultati dei progetti che appaiono più significativi per la valutazione del ruolo e dell'importanza delle oasi di protezione.

4.2.2.3 Diagnosi: Valutazione dell'importanza delle oasi di protezione e dei risultati gestionali conseguiti.

Il valore ambientale e faunistico delle 5 oasi di protezione istituite in Provincia di Arezzo può essere sintetizzato nelle seguenti considerazioni:

- interessano alcune delle zone più integre e meno antropizzate del territorio provinciale;
- gli ambienti in esse rappresentati sono diversificati e spesso rari (cespuglieti e praterie pseudoalpine di crinale nel Pratomagno e nell'Alpe di Catenaia, habitat rupestri nell'Alpe della Luna e Nell'Alto Tevere);
- costituiscono aree di grande importanza per alcune delle specie maggiormente minacciate (lupo, aquila, albanella minore, astore, biancone, culbianco, magnanina, succiacapre) presenti nella Provincia.

A dimostrazione di ciò è importante sottolineare che ben quattro delle cinque oasi esistenti (Pratomagno, Alpe della Luna, Alto Tevere, Monte Modina) coincidono in buona parte (4410 ha complessivi) con i perimetri degli omonimi pSIC e SIR approvati dalla Regione Toscana con la Del. C.R. 10/11/1998 n. 342 "Approvazione siti individuati nel progetto Bioitaly e determinazioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria "Habitat".



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

Pertanto si può senza dubbio affermare che le oasi di protezione, insieme alle Riserve naturali regionali ed al Parco Nazionale, garantiscono una buona applicazione delle finalità fissate dalla L.R. 6 aprile 2000 n. 56 "Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche – Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998 n. 7 – Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49."

Dal punto di vista gestionale, durante i primi tre anni dalla costituzione delle oasi, sono stati realizzati i seguenti interventi di gestione:

- 1) realizzazione della tabellazione dell'intero perimetro delle 5 oasi, ultimata il 31 agosto 1998;
- 2) realizzazione di progetti di miglioramento ambientale per complessivi 62.030.000 lire, in particolare da menzionare:
 - progetto di colture a perdere, piantagione di essenze legnose fruttifere, realizzazione di altane e strutture di osservazione, nell'oasi Alpe di Catenaia, in collaborazione con il Comune di Chitignano (36.530.000 lire);
 - progetto di colture a perdere finalizzato alla prevenzione dei danni da cinghiale nelle sottostanti aree agricole realizzato nell'Oasi Pratomagno in collaborazione con la Comunità Montana Pratomagno (24.300.000 lire);

Durante il periodo 2001-2005 sono stati realizzati i seguenti progetti di ricerca:

- a) Monitoraggio del lupo nel sistema delle oasi di protezione della Provincia di Arezzo (completato il primo triennio, in fase di realizzazione il secondo)
- b) Studio del sistema lupo-ungulati selvatici-ungulati domestici nel complesso Alpe di Catenaia (completato il primo triennio, in fase di approvazione la prosecuzione per il secondo triennio)
- c) Partecipazione al progetto assegnato al CIRSeMAF (Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Selvaggina e sui Miglioramenti Ambientali a fini faunistici) "La fauna selvatica nella valorizzazione delle risorse agricole e territoriali – La gestione degli ungulati nelle aree protette"
- d) Partecipazione al progetto "Verifica ed innovazione dei sistemi di censimento del capriolo" bandito da ARSIA Toscana e assegnato al CIRSeMAF (in fase di svolgimento: terminato il primo anno)
- e) Indagine relativa al monitoraggio sulla presenza degli ungulati ed alla valutazione dell'incidenza del bracconaggio (in fase di svolgimento: terminato il secondo anno)
- f) svolgimento, a partire dal 1998, di censimenti annuali di ungulati con il metodo delle battute campione per il monitoraggio delle densità.

L'impatto della fauna, in particolare ungulata, sulle attività produttive all'interno delle oasi di protezione può essere definito come pienamente sostenibile: difatti gli importi liquidati come indennizzo per danni alle attività agricole sono stati nei tre anni dal 2001 al 2004 pari a 6092,8 € corrispondenti a 0,14 €/ha/anno. Tale parametro è inferiore quasi di 20 volte rispetto al parametro medio del territorio a gestione programmata, pari a 2,86 €/ha/anno (riferito alla SAF dell'ATC, non del comprensorio).



4.2.2.4 Proposte e progetti.

Le proposte di piano per questa tipologia di istituti di protezione sono così sintetizzabili:

- 1) Conferma sostanziale delle perimetrazioni e delle superfici attuali, non essendo pervenute richieste di modifiche importanti di tali istituti ed in considerazione anche del fatto che i confini delle oasi, essendo legati a quelli del Demanio, sono definiti con legge regionale. I progetti di studio e monitoraggio hanno confermato l'importanza delle oasi di protezione al fine della conservazione di specie prioritarie e non si evidenziano problemi gestionali di rilievo.
- 2) Conferma della richiesta già avanzata al Consiglio della regione Toscana e relativa alla modifica con riduzione di 92,2 ha dell' oasi di protezione Alto Tevere in località Cananeccia con interessamento del PAFR e conseguente modifica della L.R. n. 92/95 e successive modifiche;
- 3) Conferma della modifica, collegata alla precedente, dell' ampliamento dell' Oasi Alpe di Catenaia di 134,5 ha senza interessamento del PAFR;
- 4) Correzione, senza modifica del perimetro, della superficie dell' Oasi Alpe di Catenaia per la computazione della Riserva Naturale dello Stato "Zuccaia" di 33,5 ha, situata all'interno del perimetro dell' Oasi;
- 5) Valutazione, d'intesa con la Regione Toscana, della proposta di modifica dell' oasi Alpe della Luna avanzata dall' ATC Ar 2 in località Prà del volpe (riduzione di 23 ha), con riduzione delle superfici del patrimonio agricolo forestale regionale;
- 6) Parere negativo sulla proposta di riduzione dell' Oasi Alpe della Luna in località Val di Canale (riduzione di 25 ha);
- 7) Prosecuzione dei progetti di monitoraggio e ricerca



4.2.3. Zone di protezione lungo le rotte di migrazione: ZPM (art. 14 L.R. 3/94)

4.2.3.1. Analisi: stato attuale della localizzazione ed estensione delle ZPM.

Le zone di protezione attualmente esistenti in Provincia di Arezzo, sono 19, di cui 7 nel comprensorio Valtiberina 12 nell'Area aretina e nessuna in Casentino. La superficie complessiva ammonta a 7949 ha.

La localizzazione delle zone di protezione è stata realizzata tenendo conto dei dati relativi alla Provincia di Arezzo sulla distribuzione delle ricatture relative a 44 specie selezionate di migratori inanellati all'estero e segnalati in Italia, forniti dall'INFS. Osservando tali dati si può notare una certa concentrazione lungo i corsi del fiume Arno e del Canale maestro della Chiana. Pur essendo tali dati soltanto indicativi delle rotte preferenziali di migrazione, dato anche l'esiguo numero delle ricatture, tuttavia resta confermata l'importanza di queste aree, oltre ovviamente ai crinali montani, ai fini della tutela della fauna migratoria.

I criteri di individuazione per le zone di protezione sono stati essenzialmente due:

1. individuazione di aree lungo i principali corsi d'acqua ed altre aree umide provinciali: fiume Arno, Invaso di Montedoglio, vasche dello zuccherificio di Cast. Fiorentino, Pieve al Toppo-Alberoro, con la finalità di proteggere le specie ornitiche maggiormente legate a questi tipi di habitat, ormai rari;
2. individuazione di aree in zone sommitali o di crinale, privilegiando quelle parti del territorio provinciale povere di aree protette. L'area geografica di reperimento è stata pertanto il sistema orografico che da Arezzo si estende fino al confine con la Provincia di Perugia, nei comuni di Arezzo, Castiglion Fiorentino e Cortona.

Come sopra ricordato, le zone di protezione "Ranco spinoso", "La Macchia", "Monti Rognosi", "Poggio rosso", "Monte Dogana", "Scopetone", "Ranchetto", sono costituite interamente o parzialmente su terreni demaniali regionali, analogamente alle oasi di protezione. Le zone di protezione, oltre alla tutela delle specie migratrici rivestono anche un'importante funzione di tutela ed irradiazione di alcune specie di fauna stanziale, in particolare lepore, fagiano, capriolo.

Le superfici delle zone di protezione sono molto variabili, da 77 a 1521 ha.

Le zone più grosse sono quelle situate in aree umide e di pianura, dove il controllo del cinghiale pone problemi minori a causa della minor diffusione delle aree boscate.

La localizzazione delle zone nel territorio provinciale è illustrata nella relativa cartina.

4.2.3.2 Analisi: stato di attuazione del PFVP 2000-2005

Lo stato di attuazione delle indicazioni contenute nel PFVP 2000-2005 relativamente alle oasi di protezione è il seguente:

- a) Mantenimento delle zone di protezione esistenti come previsto dal PFVP
- b) Varianti delle perimetrazioni

Sono state realizzate nell'arco di durata del PFVP modifiche con riduzione delle seguenti Zone di protezione:

- Castel Derna: - 67,1 ha
- S.Michele: - 180,4 ha
- Fiume Arno: - 285,6 ha



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

- Ranchetto: - 37,1 ha
- Montedoglio: - 32,5 ha

Tali riduzioni sono state essenzialmente determinate dalle problematiche causate dalla presenza del cinghiale.

c) Nuove costituzioni

Come previsto dalle indicazioni di piano è stata costituita una nuova Zona di protezione in seguito alla rinuncia della concessione dell' AFV "Girifalco" in Comune di Cortona, con miglioramento dello stato di gestione del territorio ricadendo l'intera zona all'interno del Sito di Interesse regionale (SIR).

d) Il saldo rispetto al PFVP 2000 di questo istituto riferito al 1 maggio 2005 è pari a – 373 ha.

e) Verifica dello stato delle tabellazioni: è stata verificata e revisionata la perimetrazione delle seguenti Zone di protezione: S.Michele, Fiume Arno, Montedoglio, S.Egidio, Pieve al Toppo-Alberoro, Badia Tedalda.

4.2.3.3. Diagnosi: valutazione dell'importanza delle ZPM e dei risultati gestionali conseguiti

Pur essendo zone di estensione molto inferiore a quella delle oasi di protezione o di alcune delle aree protette istituite ai sensi della L.394/91, le zone di protezione costituiscono un sistema complementare fondamentale per la tutela della fauna nel territorio provinciale per i seguenti motivi:

1. costituiscono la rete principale di zone a divieto di caccia nel comprensorio "Area Aretina" in cui sono meno rappresentate le oasi di protezione o le aree protette statali-regionali.
2. hanno consentito di proteggere importanti aree umide in cui non è stato possibile realizzare o mantenere oasi di protezione (vasche dello zuccherificio di Cast. Fiorentino, Montedoglio).
3. Due zone di protezione coincidono in buona parte con i perimetri di due SIR (Siti di interesse regionale) approvati dalla Regione Toscana con la Del. C.R. 21/01/2004 n. 6 "Legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 – Perimetrazione dei siti di importanza regionale e designazione di Zone di Protezione speciale in attuazione delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE".
4. Alcune delle zone di protezione svolgono una funzione integrativa a quella delle oasi di protezione per la tutela di importanti specie minacciate (Poggio Rosso, la Vialla, Ranco Spinoso, Lignano).

Dal punto di vista gestionale devono essere sottolineati i seguenti aspetti:

- Le principali problematiche emerse nel periodo 2000-2005 sono legate essenzialmente ad impatti localizzati da parte del cinghiale sulle attività agricole sono state risolte con le varianti alle perimetrazioni.
- La situazione risultante non presenta problemi particolari.
- I danni complessivamente liquidati nelle zone di protezione negli anni 2001-2004 ammontano a 59784,5 €, corrispondenti ad un costo medio di 1,8 €/ha/anno, circa dieci volte superiore a quello delle oasi di protezione, ma ancora inferiore al parametro del TGP (2,50 €). Gran parte di tale costo è riferibile alla zona di protezione di Pieve al Toppo-Alberoro che da sola ha avuto danni per 40168,8 € nel triennio, pari al 67,2 % del totale dei danni di questa tipologia di istituto, con un costo annuo/ ha di 13,6 €.



4.2.3.4. Zone di protezione per la migratoria (ZPM): proposte e progetti

Le proposte del piano faunistico per questa categoria di istituti sono le seguenti:

1. Considerata l'importanza delle zone di protezione individuate nel precedente PFVP e l'assenza di problemi gestionali particolari che giustifichino revisioni sostanziali, si propone la conferma di massima delle zone di protezione esistenti, con una sola eccezione.
2. Considerato il livello dei danni verificatisi all'interno dell'area Pieve al Toppo – Alberoro, causati da specie animali non costituenti il principale obiettivo di tutela, e le conseguenti problematiche emerse con alcune aziende specializzate nella frutticoltura esistenti all'interno della zona, si opta per la trasformazione dell'istituto in Zona di rispetto venatorio;
3. Per quanto riguarda la Zona di protezione lungo il Fiume Arno, considerato il buon livello di densità della lepre raggiunto nella fascia confinante con la ZRC Montevarchi, caratterizzata da terreni essenzialmente a vocazione agricole e meno importanti al fine della tutela delle specie migratorie si propone una variante del perimetro con passaggio di circa 335 ha alla ZRC medesima.
4. Aggiustamento del confine della zona di protezione Montedoglio con riduzione di 4,7 ha e ripristino del confine originario in località Poggiolino (ampliamento di 22,7 ha).
5. Valutazione della proposta di modifica della Zona di protezione Poggio Rosso (Fungaia) avanzata dall' ATC 2, che comporta riduzione del Patrimonio agricolo forestale regionale per circa 140 ha;
6. Riduzione della Zona di protezione Ranchetto in località Digliolo di circa 75 ha;



7. Conferma senza variazione di confini delle ZPM: Girifalco, San Michele, La Macchia, Badia Tedalda, Ranco Spinoso, Monti Rognosi, La Vialla, Scopetone, Lignano, Monte Dogana, Vasche zuccherificio, Castel Derna, San Egidio, Santa Sofia – Monterotondo;
8. Per le zone La Macchia, Scopetone, Monte Dogana, Monti Rognosi, Poggio Rosso, Ranco spinoso, Badia Tedalda, la cui tabellazione è stata realizzata da altri enti (Comunità montane) si prevede una verifica della tabellazione;
9. Valutazione di un indice di diversità biotica per le singole zone mediante raccolta di indici di abbondanza delle specie ornitiche (IPA, ITA);
10. Progetto naturalistico per la zona di protezione "Montedoglio"



4.2.4. Zone di protezione urbana istituite ai sensi dell'art. 14 L.R. 3/94.

4.2.4.1. Analisi: stato attuale della localizzazione ed estensione delle zone di protezione urbana

Con il termine "Zone di protezione urbana" sono state indicate delle zone di protezione istituite ai sensi dell'art. 14 della L.R.T. 3/94 e collocate nelle fasce di territorio circostanti alcuni dei principali centri urbani della Provincia.

Tali aree sono state costituite in Provincia di Arezzo per la prima volta con la Del. C.P. 140/96 e poi riconfermate ed ampliate con il PFVP 2000-2005.

Le motivazioni che hanno portato alla costituzione di tali aree, ripresi dalla Del. C.P. n. 140/96 sono così riassumibili:

1. Miglioramento del numero di specie presenti e del livello di densità della fauna selvatica, con particolare riferimento alle specie ornitiche, stanziali e migratrici, in aree con forte antropizzazione.
2. Rendere fruibili in modo indiretto (osservazione) alcune specie selvatiche alla frazione di popolazione che vive nelle città con finalità di educazione naturalistica.
3. Garantire più elevati standards di sicurezza e di tranquillità in aree ad elevata concentrazione di insediamenti abitativi o di attività antropiche in genere.
4. Prevenzione di atti di violazione alle norme relative ai divieti speciali di caccia di cui all'art. 33 della L.R.T. 3/94, in prossimità di insediamenti e strade.

In questa tipologia di istituti l'aspetto della protezione della fauna in generale e delle specie ornitiche in particolare, non è esclusivo ma si accompagna alle altre finalità che si intendono perseguire. Anche le specie oggetto di protezione acquistano un'importanza in relazione alle finalità educative che rivestono in zone ad alta concentrazione antropica.

E' il caso ad esempio del capriolo, dell'allocco, del torcicollo, presenti nella zona di protezione di Arezzo.

La localizzazione ed estensione sono riportate nella apposita cartografia.

Delle zone di protezione esistenti 5 sono state istituite con Del. C.P. n. 140/96.

Le zone di Arezzo, e Cortona sono state successivamente ampliate con deliberazioni della Giunta provinciale nel corso del 1998.

Le zone di protezione di Caprese Michelangelo, Castiglion Fiorentino e Foiano sono state invece istituite sulla base delle indicazioni contenute nel PFVP 2000-2005.

Tutte le oasi di protezione urbane sono interamente tabellate; la congruenza tra perimetri deliberati e tabelle è stata verificata.

4.2.4.2 Analisi: stato di attuazione del PFVP 2000-2005

Lo stato di attuazione del PFVP 2000-2005 rispetto a questa tipologia di istituto è così riassumibile:

- Attuazione dell'ampliamento della zona di protezione di Arezzo in località S.Firmina e S.Fabiano, e parallela valutazione negativa dell' ampliamento proposto in località S.Leo;
- Istituzione di una nuova zona di protezione a Caprese Michelangelo di 84 ha, come da indicazioni di piano;



- Istituzione di una nuova zona di protezione a Castiglion Fiorentino di 370 ha come da indicazioni di piano;
- Istituzione di una nuova zona di protezione a Foiano della Chiana di 675 ha, come da indicazioni di piano;
- Ampliamento della zona di protezione di Cortona per circa 53 ha;
- Alla scadenza del PFVP 2000-2005 sussiste ancora un margine di circa 800 ha per la costituzione o l'ampliamento di altre zone di protezione rispetto al tetto massimo di 8000 ha destinabili per questa tipologia fissato dallo stesso piano.
- Il saldo rispetto al PFVP 2000 di questo istituto riferito al 1 maggio 2005 è pari a + 1439 ha.

4.2.4.3. Diagnosi: valutazione dell'importanza delle zone di protezione urbana e degli aspetti gestionali connessi.

Questa tipologia di istituto ha una valenza ambientale complessivamente inferiore a quella delle altre zone destinate alla protezione della fauna ai sensi dell'art. 8 della L.R.T. 3/94.

Tuttavia la maggioranza (con l'eccezione di Terranuova Braccini) di esse comprende al suo interno porzioni di territorio significative dal punto di vista del paesaggio agricolo tradizionale con le specie ad esso correlate.

Nella zona di protezione di Arezzo e Foiano sono presenti ampi tratti di seminativi arborati con buona densità di siepi, paesaggio oramai raro nelle pianure del territorio aretino.

Nelle zone di Cortona, Monte S.Savino e Castiglion Fiorentino si trovano invece terrazzamenti ad olivo.

Dal punto di vista gestionale, i danni liquidati negli ultimi tre anni sono stati pari a 29286,3 € lire, corrispondenti a 1,14 €/ha/anno. Gran parte dei costi si sono verificati nella zona di Arezzo (85,4 % del totale) che però è anche la zona di protezione di maggiori dimensioni (3605 ha). Il costo/ha /anno in questo istituto è risultato di 1,7 € simile alla media delle zone di protezione.

4.2.4.4. Proposte e progetti

Tenuto conto della situazione attuale per le oasi di protezione urbane si avanzano le seguenti proposte:

1. conferma senza variazione dei perimetri delle zone di protezione Arezzo, Sansepolcro, Monte S.Savino, Caprese Michelangelo, Castiglion Fiorentino, Foiano della Chiana, per la durata del presente PFVP;
2. valutazione del mantenimento della zona di Terranuova Bracciolini, in conseguenza del notevole sviluppo urbanistico già verificatosi (od in programma) all'interno dell'attuale perimetro;



3. Ampliamento della zona di protezione urbana Sansepolcro di circa 164 ha, come da proposta del comitato di gestione ATC 2;
4. Ampliamento della zona di protezione urbana Cortona di circa 49 ha come da proposta del Comitato comunale per la caccia;
5. Confermare il tetto massimo di 8000 ha di superficie complessiva da destinare a questa tipologia di istituti in tutto il territorio provinciale, già individuato nel precedente PFVP 2000-2005;
6. Verificare attentamente la visibilità dei confini di tutte le zone;
7. Controllo del cinghiale ai sensi dell' Art. 37 L.R. 3/94
8. realizzazione della lista delle specie ornitiche nidificanti e svernanti nell'ambito del progetto "Attivazione di programmi didattici con particolare riferimento al mondo della scuola e realizzazione di strutture di osservazione e di sentieri "natura" nella zona di protezione urbana di Arezzo".



4.2.5. Aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 e L.R.T. 49/95

4.2.5.1. Analisi: : localizzazione, estensione ed aspetti gestionali delle aree protette statali.

Le aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 "legge quadro sulle aree naturali protette" esistenti nella Provincia occupano una superficie complessiva di circa 14.164 ha.

Il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna è la più grossa area di protezione della fauna della Provincia. La superficie ufficiale della porzione ricadente in provincia di Arezzo è pari a 13.777 ha. La superficie reale è leggermente superiore in conseguenza di lievi modifiche apportate in fase di tabellazione del perimetro resesi necessarie per interpretare i confini della cartografia ufficiale in scala 1:100.000.

Il Parco Nazionale comprende al suo interno anche le Riserve naturali biogenetiche della Scodella, di Camaldoli e Badia Prataglia che quindi non sono evidenziate nelle cartografie di corredo al Piano Faunistico.

In attesa della pubblicazione del perimetro ufficiale del Parco da parte della regione Toscana nel presente Piano si adotta come superficie quella ufficiale e come poligono quello risultante dalla cartografia turistica pubblicata dall' Ente Parco e coincidente con la tabellazione sul territorio.

Le altre aree protette statali sono le Riserve naturali di Poggio Rosso, Fungaia e Formole, gestite dall'Ufficio amministrazione ex ASFD di Pieve S.Stefano. Queste tre riserve formano insieme alla zona di protezione "Poggio rosso" un continuum territoriale di circa 825 ha che rappresenta un'importante area di protezione per la fauna migratoria.

Esiste inoltre la Riserva naturale statale "Zuccaia" di 33,5 ha, ubicata nei comuni di Chiusi della Verna e Chitignano, ed interamente compresa all'interno dell'oasi di protezione "Alpe di Catenaia".

Non è il PFVP la sede opportuna per esaminare nel dettaglio i valori ambientali che hanno determinato l'istituzione del parco nazionale delle Foreste Casentinesi; si ricorda soltanto che 4 pSIC e SIR proposti dalla Regione su un totale di 21 per la provincia di Arezzo, più una Zona di Protezione Speciale (ZPS), si trovano all'interno di questa area protetta.

Il livello dei danni causati dalla fauna ungulata all'interno del Parco Nazionale attribuito agli ungulati ed in gran parte al cinghiale è cresciuto progressivamente da 47.796 € nel 1998 a 87.876 € nel 2002 (Deliberazione del consiglio direttivo del parco n. 36 del 01/07/2003).

L'ammontare dei soli danni da ungulati all'interno del Parco Nazionale è quindi cresciuto da 1,31 €/ha/anno a 2,41 €/ha/anno.

Non si hanno informazioni relative all'impatto della fauna all'interno delle riserve statali.



4.2.5.2. Proposte per le aree protette statali

1. In relazione alle problematiche connesse con l'andamento delle popolazioni di ungulati, in particolare cinghiale e cervo all'interno del Parco Nazionale e delle ipotesi di controllo delle stesse all'interno dell'area protetta, la Provincia di Arezzo conferma la posizione precedentemente espressa nel pfvp 2000-2005, ovvero di considerare tali operazioni di controllo come interventi residuali ed aggiuntivi alla gestione delle medesime specie nei distretti limitrofi il Parco. Si sottolinea come i recenti provvedimenti di controllo del cinghiale all'interno del Parco siano stati adottati senza il minimo coordinamento con la pianificazione e la gestione della specie attuata all'interno dell' ATC Ar1.
2. In relazione al punto precedente, la Provincia di Arezzo rinnova alla Regione Toscana la richiesta di partecipare al momento decisionale che definirà l'estensione e la perimetrazione dell'area contigua al Parco Nazionale, ai sensi dell' art. 32, comma 1 e 2 della L. 394/91 "Legge quadro sulle aree protette".
3. La Provincia di Arezzo inoltre giudica inopportuna l'ipotesi di ulteriori ampliamenti della superficie del Parco nazionale ubicata entro il proprio territorio.
4. Per quanto riguarda le perimetrazioni e le superfici delle Riserve naturali dello Stato di Formole, Fungaia, Poggio Rosso, Formole-Armena e Zuccaia, si propone di adottare i dati prodotti dalla Provincia di Arezzo e validati dalla Regione Toscana nell'ambito del Progetto FESR-Intergeo, ricostruiti sulla base del particellare catastale fornito dall' ex-ASFD di Pieve S.Stefano.
5. Si prevede infine una verifica di congruenza tra i suddetti perimetri e localizzazione reale delle tabelle perimetrali.



4.2.5.3. Aree protette regionali (L.R.T. n. 49/95)

La Regione Toscana, su proposta della Provincia di Arezzo, ha riconosciuto l'istituzione di 6 Riserve naturali regionali ai sensi della L.R.T. 49/95.

Le proposte sono state approvate dalla Provincia di Arezzo nel 1996 (Ponte Buriano-La Penna, Valle dell'inferno-Bandella e Sasso di Simone) e nel 1998 (Alta Valle del Tevere –Monte Nero, Monti Rognosi, Alpe della Luna e Bosco di Montalto).

Per quanto attiene le motivazioni dell'istituzione di tali aree si rimanda ai singoli atti citati.

Si ricorda soltanto, per una migliore comprensione dell'evoluzione di tali aree, che i siti Ponte Buriano-Penna, Valle dell'Inferno-Bandella erano già indicati nel PFVP DREAM 1992 come aree di reperimento per la costituzione di oasi di protezione.

Inoltre tali aree, insieme a quelle dell'Alpe della Luna, Monti Rognosi, Alta valle del Tevere e Sasso di Simone e Simoncello coincidono in buona parte con i perimetri degli omonimi pSIC (Siti classificabili come di interesse comunitario) approvati dalla Regione Toscana con la Del. C.R. 10/11/1998 n. 342 "Approvazione siti individuati nel progetto Bioitaly e determinazioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria "Habitat"".

Da sottolineare inoltre che le Riserve Naturali "Monti Rognosi", "Alpe della Luna" e "Alto Tevere-Monte Nero" sono interne o adiacenti alle omonime oasi di protezione o zone di protezione a far parte di un continuum più esteso delle loro superfici nominali.

L'estensione complessiva delle Riserve naturali regionali ammonta a 5010 ha.

La localizzazione ed estensione delle singole riserve è riportata nella cartografia allegata.

Per tutte le Riserve sussiste congruenza tra cartografie e perimetro tabellato.

Si ricorda inoltre che in provincia di Arezzo sono state istituite anche 5 Aree naturali protette di interesse locale (ANPIL) in cui non è vigente divieto di caccia. Per tale motivo non sono state inserite nelle cartografie del PFVP.



4.2.5.4. Proposte per le aree protette regionali

1. Seria revisione dei regolamenti inerenti le aree contigue alle Riserve naturali regionali, riguardanti gli aspetti della gestione faunistica.
2. Creazione di una sinergia tra l'Ufficio Riserve Naturali e l'Ufficio Piano Faunistico, relativamente agli aspetti di protezione e gestione della fauna nelle Riserve naturali.



4.2.6. Zone di ripopolamento e cattura (art. 16 L.R. 3/94)

4.2.6.1. Analisi: localizzazione ed estensione delle Z.R.C.

Nel corso dell'attuazione del PFVP 1995-2000 le Z.R.C. hanno subito un processo di riqualificazione con il quale sono state eliminate quelle irreversibilmente improduttive, spesso per motivi dovuti alla scarsa vocazione del territorio per le specie in indirizzo (elevato coefficiente di boscosità) ed all'elevata presenza di popolazioni di cinghiale. Nell'arco di cinque anni di forti investimenti e di duro lavoro, la Provincia di Arezzo è riuscita a ricostituire popolazioni di lepre di notevoli proporzioni. Infatti, negli ultimi anni è stato possibile provvedere al ripopolamento dei territori destinati alla caccia programmata (A.T.C.) con soggetti quasi interamente provenienti dalle Z.R.C. provinciali.

Attualmente le Z.R.C. esistenti sono 13, per una superficie complessiva di 15.570 ha. Di queste 10 sono ubicate all'interno dell' ATC Ar 3, di cui 7 nella sola Val di Chiana pari ad una superficie di 10448 ha.

Il Comprensorio Casentino ha una sola ZRC di 362 ha, nel Comune di Poppi.

Nel comprensorio Valtiberina esistono due ZRC, "Anghiari" e "Monterchi".

La localizzazione ed estensione delle singole Z.R.C. è illustrata nell'allegata cartografia.

4.2.6.2. Analisi: stato di attuazione del PFVP 2001-2005

Lo stato di attuazione delle indicazioni del PFVP 2001-2005 è il seguente:

1. La superficie destinata a questa tipologia di istituto è stata mantenuta sui 15000 ha come da indicazioni di piano con un leggero incremento, pari a 520 ha;
2. Passaggio della gestione delle ZRC dalla provincia agli ATC secondo apposite convenzioni;
3. Revoca della ZRC "Gagnano";
4. Istituzione di una nuova ZRC nel comprensorio Area Aretina, in località "Creti" in comune di Cortona, come da indicazioni di piano;
5. Istituzione di una nuova ZRC nel comprensorio Casentino, denominata "Casentino" in comune di Poppi, come da indicazioni di piano;
6. Istituzione di una nuova ZRC nel comprensorio Valtiberina in località "Monterchi" in comune di Monterchi, come da indicazioni di piano;
7. Il saldo rispetto al PFVP 2000 di questo istituto riferito al 1 maggio 2005 è pari a + 528 ha.



4.2.6.3. Diagnosi: Valutazione della gestione delle Z.R.C. e dei risultati conseguiti

Nella tabella successiva si riportano le superfici e la data di prima costituzione delle 13 ZRC attualmente esistenti in Provincia di Arezzo.

Denominazione	A.T.C.	Comuni interessati	Superficie Ha	Anno di costituzione
Casentino	1	Poppi	363	2003
Anghiari	2	Anghiari	1.384	1997
Monterchi	2	Monterchi	484	2001
Brolio	3	Castiglion Fiorentino	1.863	1995
Civitella	3	Civitella della Chiana	1.583	1995
Chianacce	3	Cortona	1.450	1995
Esse	3	Foiano, Marciano e Lucignano	1.185	1995
La Croce	3	Lucignano	1.270	1995
Pietraia	3	Cortona	1.885	1995
Creti	3	Cortona	1.212	2001
Montevarchi	3	Montevarchi	873	1995
Santa Lucia	3	San Giovanni Valdarno	506	1995
Santa Barbara	3	Cavriglia	1.463	1997
TOTALE			15.570	

Tutte le Z.R.C. esistenti sono tabellate.

Per alcune Z.R.C. (La Croce, S.Lucia) deve essere verificata la congruenza tra cartografia ufficiale e perimetro tabellato.

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alle catture effettuate nelle ZRC nel periodo 2001-2004. Per alcuni dati si riportano per confronto anche i dati del precedente quinquennio già pubblicati nel PFVP 2000-2005.

Z.R.C. - Riepilogo catture effettuate PFVP 2001/2005								
	Lepre	Fagiano	Lepre	Fagiano	Lepre	Fagiano	Lepre	Fagiano
Istituto	2001/2002	2001/2002	2002/2003	2002/2003	2003/2004	2003/2004	2004/2005	2004/2005
ANGHIARI	15	0	22	0	39	0	39	0
BROLIO	184	421	146	344	148	423	118	210
CAVRIGLIA	30	123	32	70	30	135	45	180
CHIANACCE	150	413	160	544	178	642	115	350
CIVITELLA	66	9	80	4	115	2	109	44
CRETI	0	0	0	0	0	0	75	0
ESSE	15	119	14	247	0	0	0	0
LA CROCE	41	56	43	59	39	97	52	40
MONTEVARCHI	28	0	26	12	25	43	31	0
PIETRAIA	202	235	215	259	224	164	163	100
S.LUCIA	22	110	16	100	31	121	23	0
Totali	753	1.486	754	1.639	829	1.627	770	924



Provincia di Arezzo


Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico



Nelle ZRC della Provincia di Arezzo nel periodo 2001-2004 sono state catturate in media 776 lepri e 1419 fagiani.

Nel precedente periodo (1995-1999) la produzione media di lepri di cattura era stata di 612 lepri.

La produzione di lepre si è quindi assestata su valori superiori a 700 capi, migliorando gli obiettivi già raggiunti nel precedente PFVP.

ISTITUTO	95/96	96/97	97/98	98/99	99/00
MONTEDOGLIO	16	1	0	4	0
BROLIO	107	210	232	147	165
CHIANACCE	0	0	0	58	100
CIVITELLA	47	55	87	107	76
LA CROCE	38	30	4	28	36
ESSE	193	160	150	111	85
PIETRAIA	0	46	89	203	224
MONTEVARCHI	16	20	28	28	33
SANTA LUCIA	23	2	20	20	18
TOTALI	440	524	610	753	733








Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

Come si può vedere il grosso della produzione è sostenuto da quattro-cinque zone della Valdichiana, in particolare Brolio, Pietraia, Chianacce, Brolio e Civitella. Rispetto al precedente periodo è notevolmente aumentata la produzione della Pietraia e delle Chianacce e si è mantenuta su buoni livelli quella di Brolio. La ZRC Esse ha confermato anche nel periodo 2001-2004 il calo di produzione già evidenziato in precedenza. Tra le ZRC di recente costituzione Creti sembra essere la più promettente.

Attribuendo ad ogni soggetto catturato il valore di 300 € per la lepre e 40 € per il fagiano si sono ottenuti i valori della produzione faunistica di ciascun istituto che sono espressi nelle tabelle seguenti.


Z.R.C. Valori della produzione faunistica				
Istituto	2001/2002	2002/2003	2003/2004	2004/2005
ANGHIARI	4.500	660	11.700	11.700
BROLIO	72.040	57.560	61.320	43.800
CAVRIGLIA	13.920	12.400	14.400	20.700
CHIANACCE	61.520	69.760	79.080	48.500
CIVITELLA	20.160	24.160	34.580	34.460
ESSE	9.260	14.080	0	0
LA CROCE	14.540	15.260	15.580	17.200
MONTEVARCHI	8.400	8.280	9.220	9.300
PIETRAIA	70.000	74.860	73.760	52.900
S.LUCIA	11.000	8.800	14.140	6.900
Totale	285.340	285.820	313.780	245.460





Il valore medio annuo della produzione è stato di 282.600 €, pari ad una valore/ha di superficie di ZRC di 18,25 €.

Z.R.C. - Valore delle produzioni per Ha investito					
Istituto	2001/2002	2002/2003	2003/2004	2004/2005	media
ANGHIARI	3,34	4,90	8,68	8,68	6,40
ESSE	7,81	11,88	0,00	0,00	4,92
CAVRIGLIA	9,51	8,48	9,84	14,15	10,50
MONTEVARCHI	9,62	9,48	10,56	10,57	10,06
LA GROCE	11,45	12,02	12,27	13,54	12,32
CIVITELLA	9,16	10,97	15,70	21,77	14,40
S.LUCIA	21,74	17,39	27,94	13,64	20,18
BROLIO	35,09	28,04	29,87	23,50	29,12
PIETRAIA	37,14	39,71	39,13	28,07	30,01
CHIANACCE	42,42	48,11	54,54	33,45	44,63
Media Provincia	18,73	19,10	20,85	16,74	18,25





Il campo di variazione della produttività/ha è compreso tra 5€/ha della ZRC Esse e 44 €/ha della Pietraia.

E' anche da sottolineare che in due ZRC, Monterchi e Casentino, non sono state realizzate operazioni di cattura non avendo ancora raggiunto densità sufficienti a causa della più ercente costituzione. Non è stato inoltre calcolato il valore di produttività della ZRC Creti in quanto le catture sono iniziate soltanto nel 2004.

Sulla base dei valori di produttività si può concludere che le ZRC esistenti possono essere suddivise in fasce di produttività di diverso livello:

1. ZRC di Anghiari, Cavriglia (S.Barbara), Montevarchi e la Croce che hanno un livello di produzione faunistica intorno a 10 €/ha;
2. ZRC di Civitella e S.Lucia con un livello di produttività tra 10 e 20 €/ha;
3. ZRC di Chianacce, Pietraia e Brolio con livelli di produttività superiori a 20€/ha.

4.2.6.4. Proposte di gestione per le Z.R.C.

Considerate le conclusioni emerse nella fase di analisi, relativamente alle Z.R.C. si avanzano le seguenti linee di azione:

1. conferma della delega della gestione delle Z.R.C. dalla Provincia agli ATC sulla base di apposite convenzioni (vedi allegati);
2. mantenere sostanzialmente l'attuale proporzione di SAF attualmente destinata a questa tipologia di istituto e pari ad almeno 15.000 ha di SAF provinciale, ritenuta come essenziale per il raggiungimento degli obiettivi di produzione di fauna selvatica di qualità da utilizzare nelle operazioni di ripopolamento del territorio a gestione programmata;
3. conferma senza modifiche al perimetro delle ZRC Santa Lucia, Chianacce, Creti e Casentino;
4. conferma delle rimanenti ZRC apportando alcune modifiche, illustrate nei punti successivi, motivate da problematiche gestionali;
5. riduzione della ZRC "Monterchi" , nell' ATC Ar 2, per una superficie di 53 ha di aree boscate , resasi necessaria al fine di contenere la presenza del cinghiale e l'impatto da esso causato alle attività agricole nelle limitrofe porzioni di pianura;



6. modifica della ZRC "Anghiari", nell' ATC Ar2, con riduzione di 191 ha ed ampliamento di 104 ha, e saldo finale pari a – 87 ha. La riduzione è sempre motivata da esigenze di riduzione delle zone utilizzate come siti di rifugio dalla sepcie cinghiale in modo da renderne più efficace l'azione di controllo. L'ampliamento interessa invece la porzione della pianura di Anghiari che è risulatta essere più produttiva per la lepre;
7. ampliamento della ZRC "Montevarchi", nell' ATC Ar 3, pari ad una superficie di 335 ha, con passaggio di superficie dalla confinante zona di protezione lungo le rotte di migrazione "Fiume Arno"; la variazione consente di garantire e mantenere le finalità di protezione della fauna migratoria e al tempo stesso di aumentare le potenzialità produttive della ZRC Montevarchi inserendo alcune porzioni di pianura con buoni livelli di densità della lepre;
8. riduzione della ZRC "Pietraia", nell' ATC Ar 3, pari ad una superficie di 148 ha;
9. ampliamento della ZRC "Civitella", nell' ATC Ar 3, pari a 591 ha in comune di Monte S.Savino; tale modfica è stata avanzata dal comitato di gestione della ZRC per potenziare la capacità produttiva dell'istituto e riportarlo all'estensione originaria antecedente alla riduzione operata nel 2004 per esigenze di contenimento dei danni causati dal cinghiale nell'area di Civitella-Oliveto;
10. ampliamento della ZRC "Santa Barbara" di 81 ha come da proposta del Comitato di gestione e designazione della ZRC "Santa Barbara" come zona prioritariamente vocata alla produzione della specie fagiano
11. ampliamento della ZRC "Esse" di 4,7 ha su richiesta di proprietari di fondi in località Poggi grassi;
12. al momento non sono state avanzate proposte di revisione dei perimetri da parte del comitato di gestione della ZRC "Santa Lucia";



13. ridefinizione del perimetro della ZRC “La Croce” come da proposta delle sezioni comunali delle principali Associazioni Venatorie, pari ad una riduzione di 104 ha;
14. riduzione della ZRC “Brolio” per una superficie di circa 488 ha, al fine di risolvere il contenzioso con alcuni proprietari di terreni che denunciano un livello di danni causati dalla fauna incompatibile con la loro permanenza entro l’istituto;
15. data l’assenza agli atti di procedure di opposizione da parte dei proprietari dei terreni alla conferma delle ZRC esistenti, le procedure di notifica ai proprietari dei terreni delle Z.R.C. verrà reiterata mediante pubblicazione di estratto della delibera di approvazione del PFVP all’albo pretorio dei Comuni interessati;



4.2.7. Foreste Demaniali

L'art. 21, comma 1, lettera c) recita:

è vietato a chiunque l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione della fauna selvatica, ***nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione e alla sosta della fauna selvatica.***

4.2.7.1. Foreste Demaniali Regionali

La Regione Toscana ha disciplinato la materia attraverso la già citata L.R. n. 92/95, relativamente alle sole foreste demaniali facenti parte del "Patrimonio agricolo forestale regionale".

La L.R. 92/95, relativamente alla Provincia di Arezzo, è stata rivista e corretta da due modifiche approvate dal Consiglio Regionale con le Del. C.R. 11/2/1997 N. 397/96 e Del. C.R. 27/1/1999 N. 17, per le quali si rimanda alla trattazione dettagliata del paragrafo 2.3.

Le superfici delle foreste demaniali appartenenti al PAFR che insistono nel territorio della Provincia di Arezzo sono riportate nella Tabella seguente estratta dalla "Relazione tecnica generale inerente la proposta di modifica delle zone –Ricadenti in Provincia di Arezzo- Perimetrare nell'allegato A della LR 7 settembre 1995 n. 92 "Utilizzazione a fini faunistici e faunistico-venatori del Patrimonio Agricolo Forestale Regionale".

Tavola n° 1 - Superfici aggiornate e corrette del Patrimonio agricolo e forestale in Provincia di Arezzo		
COMPLESSO FORESTALE	SUPERFICIE AGGIORNATA Ha	SUPERFICIE L.R. n° 92/95 Ha
Alto Tevere-Alta Sovara	4362,45	4334,8
Alpe della Luna	3291,68	3314,5
Alpe di Catenaia	2358,16	2591,1
Foreste Casentinesi	5412,01	4725,2
Pratomagno Cas.se	3407,68	3416,6
Pratomagno Val.se	3310,54	4725,2
Cavriglia	326,84	442
Alpe di Poti	995	995
Monte Ginezzo	293,14	293,14
TOTALE	23757,47	24837,54

La superficie del PAFR riveduta e corretta al netto degli errori contenuti nella LR 92 e delle nuove acquisizioni operate dalla Regione Toscana, ammonta a 23.757 ha, suddivisi in 9 complessi forestali istituiti ai sensi della L.R. 4/9/1976 n. 64.

La destinazione delle superfici di ciascun complesso ai fini faunistici e faunistico-venatori è riassunta nella Tavola n° 7.



Tavola n° 7 - Prospetto riassuntivo delle superfici del PAFR destinate ad Oasi, Riserve Naturali Regionali divieto di caccia e a fini venatori

COMPLESSO FORESTALE	2 SUPERF. OASI + R.N. Ha	3 PAFR IN OASI+ R.N. Ha	4 PRIVATI IN OASI Ha	5 PAFR DIVIETO CACCIA (art. 14 L.R. 3/94) Ha	6 PAFR DISPON. CACCIA Ha	7 TOTALE SUPERF. PAFR Ha
ALTO TEVERE-ALTA SOVARA						
Oasi Alto Tevere e R.N. Monte Nero	1349,37	1033,44	315,93		85,39	
Oasi Monte Modena	466,29	351,88	114,41	75,88	293,28	
Oasi Catenaia (ATC AR 2)	608,5	453,6	154,9		482,21	
Sezione Poggio Rosso				479,48	168,94	
Sezione Monti Rognosi				407	213,55	
Sezione Monticelli-Fognano					317,83	
TOTALE COMPLESSO	2424,16	1838,92	585,24	962,36	1561,2	4362,42
ALPE DELLA LUNA						
Oasi e R.N. Alpe della Luna	2775,88	2084,18	691,7		792,28	
Sezione Serra Battiroli				325	90,17	
TOTALE COMPLESSO	2775,88	2084,18	691,7	325	882,45	3291,68
ALPE DI CATENAIA						
Oasi Alpe di Catenaia	2058*	1701,6	356,4		410,03	
Sezione Montesilvestre					37,19	
Sezione Calvano					209,34	
TOTALE COMPLESSO	2058*	1701,6	356,4		656,56	2358,16
FORESTE CASENTINESI						
Parco Nazionale				4966,81		
Sezione Frassineta				228,55**		
Papiano-Terricola					216,65	5412,01
PRATOMAGNO CASENTINESE						
Oasi Pratomagno	2795,3	2403,14	392,16		1004,54	3407,68
PRATOMAGNO VALDARNESE						
Oasi Pratomagno	2560,7	2224,80	330,16		1085,74	3310,54
CAVRIGLIA						
				8,3	318,54	326,84
ALPE DI POTI						
			272,4	444,9	550,1	995
MONTE GINEZZO						
					293,14	293,14
TOTALI	12614,04	10252,64	2628,06	1740,56***	6568,92	23757,47

* Superfici comprensive dei 33,5 ha di R.N.B. Zuccaia (A.S.F.D.)

** Sezione Frassineta compresa entro il Parco Nazionale

*** Totale senza il PAFR compreso nel Parco Nazionale



In Provincia di Arezzo, attualmente tutto il PAFR a regime di divieto di caccia è compreso o in oasi di protezione o Riserve Naturali Regionali (10252,64 ha) o in zone di protezione lungo le rotte di migrazione (1740,56 ha).

Inoltre 4955,36 ha ricadono dentro il Parco Nazionale.

Le superfici appartenenti al PAFR che in base alla L.R. n.92/95 ed alle successive modifiche proposte dalla Provincia di Arezzo sono disponibili per l'esercizio venatorio in deroga all'art. 21 della L. 157 ammontano complessivamente a circa 6.570 ha.

Come si desume dalla tabella, le superfici di proprietà privata incluse nelle oasi di protezione ammontano a circa 2.600 ha. Pertanto dall'operazione complessiva della costituzione delle oasi di protezione e di modifica della L.R. 92/95 (Del. C.P. 139 e 140 del 29/7/1996) **ne deriva un guadagno netto di circa 4000 ha di territorio cacciabile, di elevatissima qualità, essendo i territori pubblici ubicati in aree montane e comunque di scarsa antropizzazione.**

Resta da sottolineare ancora una volta che la disponibilità all'esercizio venatorio di tali superfici è subordinata al raggiungimento e mantenimento della quota minima di legge del 20 % di SAF a divieto di caccia, come ribadito più volte nel testo della L.R. n. 92/95 e successive modifiche.

In allegato n° 9 al PFVP si riporterà l'elenco coordinato contenuto nella L.R. n.92/95 e nelle Del. C.R. 11/2/1997 n. 397/96 e Del. C.R. 27/1/1999 n. 17 di modifica, delle particelle forestali dei piani di assestamento forestale dei singoli complessi, destinabili all'esercizio venatorio.

4.2.7.2. Foreste Demaniali Statali

Nel presente PFVP non sono disponibili dati aggiornati sulle Superfici delle foreste demaniali di proprietà dello Stato, e non trasferite alle regioni ai sensi del D.P.R. n. 616/77.

Tuttavia si può ricordare per un quadro più completo della gestione a fini faunistici di tali superfici, che in Provincia di Arezzo esistono due uffici Amministrazione del C.F.S., appartenenti alla ex A.S.F.D. (Azienda di Stato per le Foreste Demaniali), che hanno tuttora la gestione di superfici forestali demaniali: l'Ufficio Amministrazione di Pratovecchio e l'Ufficio Amministrazione di Pieve S.Stefano.

Le foreste demaniali situate in Provincia di Arezzo gestite dall'Ufficio di Pratovecchio, ricadono interamente all'interno dei confini del Parco Nazionale delle Foreste casentinesi, Monte Falterona e Campigna; pertanto sono tutte soggette al regime di divieto di caccia. Quasi per intero fanno parte di Riserve Naturali dello Stato e coincidono spesso con i confini di pSIC individuati dalla Regione Toscana.

Le proprietà in gestione all'Ufficio di Pieve S.Stefano sono molto meno estese ed ammontano, secondo dati forniti dall'Ufficio, a circa 1877 ha. L' "Azienda Viamaggio" da sola occupa circa 1200 ha, quasi completamente accorpate. Dell'intera superficie, soltanto 1070 sono accatastati come superfici boschive, mentre i restanti 807 ha sono pascoli, prati, seminativi e fabbricati.

La Provincia di Arezzo ha provveduto a digitalizzare nell'ambito di un progetto FESR-Intergeo con la Regione Toscana, i poligoni delle proprietà demaniali gestite dall'Ufficio di Pieve S.Stefano relativi alle Riserve Naturali Statali di Poggio Rosso, Fungaia,



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

Formole, Zuccaia. Inoltre le superfici nominate nel precedente PFVP come “Poligono militare del Passo rotta dei cavalli” sono state rinominate come Riserva naturale “Formole-Armena”. Di queste superfici 515,6 ha sono posti in divieto di caccia in quanto ricadenti entro il perimetro delle omonime Riserve Statali.

Circa 205 ha facenti parte di queste proprietà sono invece disponibili per l’esercizio venatorio; in gran parte sono costituiti da proprietà discontinue e non esclusivamente forestali del poligono militare passo rotta dei cavalli ubicate sia nel Comune di Chiusi della Verna che in quello di Pieve S.Stefano.

Della superficie dell’Azienda Viamaggio, 552 ha sono posti in divieto di caccia in quanto Area addestramento cani su selvaggina naturale senza sparo. Nonostante in tale superficie non sia ammesso l’esercizio venatorio, tale superficie non rientra nel computo del 20% di SAF destinata a protezione della fauna. I restanti 654 ha sono attualmente disponibili per l’esercizio venatorio.

Complessivamente le superfici poste in divieto di caccia di proprietà degli uffici ex A.S.F.D. ammontano a 1.018 ha. Se consideriamo che lo sviluppo delle “Foreste” situate all’interno delle proprietà è di circa 1.070, e che tali superfici non costituiscono un corpo unico ma sono inframezzate da aree non boscate non scorporabili, si può affermare che lo stato attuale di gestione delle foreste demaniali dello stato rispetti sostanzialmente il disposto di cui all’art. 21, comma 1 lettera c) della L. 157/92.

Si avanzano tuttavia le seguenti proposte:

1. Verifica della congruenza tra poligoni ufficiali e perimetri tabellati delle Riserve Naturali dello stato in gestione all’ufficio di Pieve S.Stefano.
2. Istituzione di una zona di protezione lungo le rotte di migrazione sulla superficie attualmente occupata dall’ Area addestramento cani “Viamaggio”, qualora questa non venisse riconfermata. In tal caso se ne propone anche una revisione dei confini.



4.2.8. Aree di rispetto intorno ai valichi montani individuati dalla Regione Toscana con Del. C.R. 30/10/1995 n. 419.

L'art. 32 lettera a) della L. 157/92 prevede il divieto di caccia per una distanza di metri 1.000 dai valichi montani interessati dalle rotte di migrazione individuati dalla Regione.

La Regione con la Del. C.R. 30/10/1995 n. 419 ha provveduto ad individuare i valichi montani interessati da rotte di migrazione dell'avifauna.

I valichi montani che interessano la Provincia di Arezzo, sono due e precisamente:

valico n. 17 – Passo della Calla (1.296 m. – Stia)

valico n. 18 – Passo dei Mandrioli (1.170 m – Poppi e Chiusi della Verna)

Entrambi i due valichi sono compresi all'interno del Parco Nazionale delle Foreste casentinesi per una distanza superiore a 1.00 dal perimetro, e quindi non esistono aree in divieto di caccia aggiuntive in applicazione di questa norma.

4.2.9. Centri pubblici di produzione di fauna selvatica allo stato naturale

Non esiste attualmente alcun istituto appartenente a questa tipologia in Provincia di Arezzo.

Non si ravvisa l'esigenza di crearne nel periodo di validità del presente PFVP.

4.2.10. Fondi Chiusi

La L.R.T. n. 3/94 stabilisce all'art. 25, comma 6 che "la superficie dei fondi chiusi di ampiezza superiore a 3 ha entra a far parte della quota di territorio agro-silvo-pastorale destinato a protezione della fauna selvatica di cui all'art. 9 comma 4 lettera a)".

La Provincia di Arezzo con la **Del C.P. n° 140 del 29/7/1996** "Primo aggiornamento 1996 del piano faunistico venatorio della Provincia di Arezzo: individuazione dei territori destinati a protezione della fauna selvatica ai sensi dell'art. 9 comma 4 lettera a) L.R. n° 3/94 e direttive di gestione degli istituti di cui all'art. 9 comma 4 lettera b)" ha accertato una superficie complessiva di fondi chiusi di superficie superiore a 3 ha (per i quali la L.R. prevede la comunicazione alle Province) pari a 2.726 ha.

Tale superficie è stata successivamente aggiornata, in seguito alla dismissione o costituzione di altri fondi chiusi, con le **Del. G.P. del 17/3/1998 n. 249 "Stato di attuazione del Piano Faunistico provinciale"** e **Del. G.P. del 19/11/1998 n. 873 "Stato di attuazione del Piano Faunistico provinciale (2° aggiornamento 1998)"** nelle quali i fondi chiusi > 3 ha ammontavano a 2.520 ha e 2.589 ha rispettivamente.

La superficie aggiornata e contenuta nel PFVP 2000-2005 approvato con Del. C.P. n. 110 del 27/07/2000 è di 2.604 ha.

Nel periodo 2001 –2005 sono pervenute ulteriori 37 dichiarazioni di costituzione di nuovi fondi chiusi per complessivi 380 ha.



La ripartizione della superficie aggiornata per ognuno dei tre comprensori è riportata nella seguente tabella:

COMPENSORIO	FONDI CHIUSI > 3 HA (Superficie ha)
CASENTINO	468 + 100,3
VALTIBERINA	598 + 62,05
AREA ARETINA	1.538 + 262,86
TOTALE	2.984

4.2.11. Zone di rispetto venatorio (ZRV)

4.2.11.1 Analisi: stato attuale della localizzazione ed estensione delle Z.R.V.

Le Zone di rispetto venatorio attualmente esistenti sono 13 pari ad una superficie complessiva di 2590 ha.

La localizzazione ed estensione delle ZRV è mostrata nell'allegata cartografia. Le ZRV esistenti sono state istituite dalla Provincia su proposta dei comitati di gestione degli ATC.

Nell' ATC Ar 2 sono presenti 6 ZRV di cui due (Sansepolcro e Motolano) sono state realizzate nel periodo 2000-2005.

Nell'ATC AR 3 sono attualmente presenti 6 ZRV quasi tutte realizzate durante il periodo 2000-2005, quali Boccagnanuzzo, Scuragnolo, Le Terraccie, Oliveto e Pergine Valdarno. La ZRV Sassino, già esistente, coincide con un precedente art. 33 istituito su una unica proprietà agricola.

In Casentino infine è presente la sola ZRV di Fonte Farneta, già esistente nel 2000 ed ampliata successivamente di 88 ha.

4.2.11.2. Analisi: stato di attuazione del PFVP 2000-2005

Il Precedente piano suggeriva, al fine del miglioramento ed incremento delle popolazioni di galliformi e lagomorfi l'incremento di questa tipologia di istituto.

Tale obiettivo è stato seguito dagli ATC Ar 2 e Ar 3, che hanno proposto la realizzazione di 7 nuove ZRV, con un incremento di 1182 ha.

Nell' ATC Ar1 del Casentino invece è stata mantenuta la sola ZRV esistente.

Sono state inoltre modificate le seguenti ZRV:

- Caprese Michelangelo: incremento di 40 Ha;
- Fonte Farneta: incremento di 88 ha;
- Stiavola: riduzione di 42 ha;

Il saldo rispetto al PFVP 2000 di questo istituto riferito al 1 maggio 2005 è pari a + 1136 ha.

Il 77 % delle ZRV esistenti rispetta il criterio indicato nel precedente piano di una superficie di norma superiore a 150 ha.

Nelle ZRV è attualmente esercitata, in accordo con le norme regionali, la caccia di selezione ai cervidi-bovidi ed il prelievo del cinghiale.



4.2.11.3 Diagnosi: Finalità delle ZRV e ruolo in una strategia complessiva di gestione della piccola fauna stanziale

La L.R. 3/94 precisa bene che le Z.R.V. sono uno strumento gestionale a disposizione degli A.T.C. per la realizzazione dei programmi di intervento di cui al comma 4 dell'art. 13.

Le ZRV quindi sono funzionali all'incremento delle popolazioni di fauna oggetto di interesse venatorio attraverso la riduzione locale del prelievo e la realizzazione di specifici programmi di immissione controllata. La possibilità di regolamentare le forme di prelievo venatorio ammissibili all'interno delle ZRV ne fa inoltre uno strumento più flessibile di altri istituti di divieto di caccia, la cui ubicazione deve essere attentamente programmata in relazione ai problemi gestionali causati dalla presenza e potenziale incremento degli ungulati.

Al fine di una corretta gestione delle ZRV la Regione toscana ha previsto all' art. 9, comma 1, lettera i) del T.U. n. 13/R che al loro interno è sempre consentita la caccia agli ungulati con il metodo della caccia di selezione e da appostamento.

Recentemente questa tipologia d istituto faunistico è stato anche valorizzata al fine della tutela e protezione della fauna. Infatti con le recenti integrazioni alla L.R. n. 3/94 approvate dalla Regione Toscana con L.R. n. 34 del 23/02/2005 si prevede che le ZRV di superficie > 150 ha che vengano riconfermate per l'intera durata del PFVP sono computate nella quota del 20 % di SAF destinata alla protezione della fauna.

L'ammontare delle cifre erogate per danni da fauna selvatica nelle ZRV non è valutabile in quanto tali cifre sono state considerate insieme a quelle relative al territorio a gestione programmata.

Il dato è disponibile solamente per l'ATC Ar 3 , anno 2004: i danni liquidati sono stati 1121 € , pari ad un indice di 0,75 €/ha/anno

4.2.11.4. Proposte per le ZONE DI RISPETTO VENATORIO (ZRV)

Per le ZRV vengono avanzate le seguenti proposte:

1. Non essendo pervenute proposte di revoca da parte degli ATC che ne hanno richiesto la costituzione, si propone la generale conferma per la durata del PFVP 2006-2010 delle ZRV esistenti;
2. Conferma della ZRV "Sassino" subordinata alla realizzazione di un programma di interventi di controllo del cinghiale come richiesto dalla ATC 2 confinante al fine di ridurre i danni nelle aree limitrofe di pianura de Le Ville-Monterchi;
3. Valutazione negativa della proposta di costituzione di una ZRV sui territori precedentemente appartenenti alla ZRC "Civitella" in località Dorna, e riconsegnati



al territorio a gestione programmata, in quanto le esigenze di tutela avanzate nella richiesta possono essere raggiunte con la costituzione di divieti di caccia per la tutela delle colture agricole ai sensi dell' art. 42 della L.R. 3/94;

4. Valutazione negativa della proposta di costituzione di una ZRV sui territori precedentemente appartenenti alla ZRC "Civitella" in località Palazzina-Molino Leprone e riconsegnati al territorio a gestione programmata e valutazione positiva della proposta del Comune di Civitella di costituzione, in alternativa, di un divieto speciale di caccia per motivi di sicurezza, ai sensi dell' art. 33 della L.R. 3/94;
5. Realizzazione di una ZRV in località "Loggio" del comune di Cortona di superficie pari a 44 ha, come da richiesta avanzata dall' ATC Ar3;
6. Trasformazione della ZPM Pieve Al Toppo-Alberoro in ZRV, senza modifica di confini, come da proposta dell' ATC Ar3; la decisione è frutto di un accordo tra ATC e le principali aziende agricole al fine della riduzione delle richieste di indennizzo e l'esigenza di mantenere l'area in divieto di caccia anche al fine di tutelare le popolazioni di fagiano e lepre che si sono costituite in questi anni. La trasformazione in ZRV consentirà di effettuare con più facilità operazioni di gestione quali il controllo dei corvidi e operazioni di cattura;
7. Superficie suggerita per la realizzazione di ZRV per fagiano e lepre: di norma non inferiore a 150 ha, salvo deroghe per casi particolari;
8. Realizzazione all'interno delle ZRV di strutture di ambientamento secondo il modello descritto al paragrafo 4.8.3.1.8.
9. Esercizio all'interno delle ZRV ubicate entro l'area vocata per la gestione degli ungulati della caccia di selezione a cervidi e bovidi e del prelievo del cinghiale da appostamento o con il metodo della girata, secondo i piani di controllo provinciali, approvati dall'INFS;



4.3. INDIVIDUAZIONE DEGLI ISTITUTI DESTINATI A GESTIONE PRIVATA

4.3.1. Stato di attuazione del disposto di cui all'art. 9, comma 4 lettera b) L.R. 3/94

Al 1 maggio 2005 nel territorio provinciale di Arezzo erano presenti:

- n. **18** Aziende Faunistico Venatorie, di cui n° 4 nel Comprensorio Valtiberina e n°14 nel Comprensorio Area Aretina, pari ad una superficie di 14.232 ha;
- n. **11** Aziende Agriturismo Venatorie, di cui n° 1 nel Comprensorio Casentino, n° 2 nel Comprensorio Valtiberina e n° 8 nel Comprensorio Area Aretina, pari ad una superficie catastale di 4.179 ha;

La superficie complessiva degli istituti a gestione privata corrisponde a 18.411 ha, pari al **6,0 %** del territorio agro-silvo-pastorale provinciale. Pertanto ben al di sotto della percentuale del 15% indicata come valore massimo dall'art. 9 comma 4, lettera b) della L.R. n. 3/94.

La superficie territoriale calcolata con il GIS e quella catastale corrispondente dagli atti di concessione coincidono.

L'estensione territoriale complessiva impegnata da A.F.V. e A.A.V. è diminuita rispetto al precedente PFVP di 1643 ha.

TIPOLOGIA DELLE AREE A GESTIONE PRIVATA	SUPERFICIE Ha
AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE	14.232
AZIENDE AGRITURISTICO VENATORIE	4.179
CENTRI PRIVATI PRODUZIONE F.S.	0
TOTALE	18.411
SAF	304.820
% SAF A GESTIONE PRIVATA	6,0



4.3.2. Aziende faunistico venatorie (AFV)

4.3.2.1. Stato attuale: localizzazione ed estensione delle A.F.V.

Le A.F.V. hanno una estensione complessiva di **14.232** ha.

L'indirizzo faunistico di tutte le **18** Aziende Faunistico Venatorie è la Lepre.

La localizzazione ed estensione delle singole AFV è riportata nell'allegata cartina.

4.3.2.2. Analisi e proposte per le 18 A.F.V. esistenti

Introduzione

La revisione delle concessioni delle Aziende Faunistico-Venatorie presenti in Provincia di Arezzo parte dall'analisi del loro rendimento gestionale, frutto delle verifiche sul campo e dei monitoraggi svolti negli anni. Già durante Piani precedenti erano stati predisposti controlli mediante censimenti notturni su percorsi standardizzati con l'ausilio di fari effettuati a fine inverno inizi primavera. I conteggi con fari permettono di ricavare indici di abbondanza di alcune specie faunistiche di interesse venatorio (lepre, capriolo, daino, cinghiale, ecc). Gli indici utilizzati (numero capi per km di percorso sfarato, numero di capi per kmq di area aperta) consentono di valutare in modo obiettivo la qualità dei territori monitorati e la correttezza nella loro gestione da parte dei concessionari. Confronti tra i valori ricavati nelle diverse AFV e nei diversi anni, consentono di verificare eventuali differenze significative e di ipotizzarne le cause.

Nel 2004 era stato garantito il monitoraggio standardizzato di 12 delle 19 AFV presenti (251 km di percorso), incluse alcune sotto osservazione attenta per insufficienze gestionali pregresse. Nel 2005 è stato predisposto dal 9 febbraio al 17 aprile il monitoraggio di 16 AFV su 18, per un totale di 407 km di percorso netto su fuoristrada.

Le visite nelle Aziende, gli indici faunistici ricavati a partire dai conteggi notturni, l'analisi dei dati di prelievo, l'utilizzo delle mappe tematiche, hanno permesso di valutare le caratteristiche dei territori e della gestione faunistico-venatoria, alla base della revisione delle concessioni prevista dal Piano Faunistico.



CASA D'AGNA

Comune: Loro Ciuffenna

Concessionario: Majolo P.

Superficie: 400 ha

Descrizione: Localizzata in Valdarno ai piedi del Pratomagno, tra Faeto e San Giustino, è compresa tra i 350 e i 600 m. Il coefficiente di boscosità è intorno al 64%, con aree aperte soprattutto sul lato orientale.

Analisi: L'area possiede una vocazionalità media per la specie di indirizzo, la lepre. La presenza della lepre è risultata più che soddisfacente. La pressione venatoria è piuttosto bassa, dell'ordine di 15 presenze medie annue per kmq. L'avvistamento di numerosi daini durante i monitoraggi fa ritenere insufficiente il prelievo finora svolto su questa specie (appena 11 capi nell'ultima stagione).

Proposte: Aumento sostanziale del prelievo sul daino. Rinnovo della concessione.

CASAMORA

Comune di Piandiscò

Concessionario: Montani Fargnia M.

Superficie: 421 ha

Descrizione: Localizzata in Valdarno ai piedi del Pratomagno, è compresa tra i 370 e i 900 m. Il coefficiente di boscosità elevato, intorno al 78%, con aree aperte vere e proprie molto rare, e oliveti e vigneti concentrati nella porzione sud-occidentale, perlopiù su terrazzamenti. Costituita nell'agosto 2002 a partire da una ATV.

Analisi: L'area possiede una vocazionalità bassa per la specie di indirizzo (lepre), per il grande sviluppo delle superfici boscate compatte e continue. La presenza effettiva della lepre è risultata bassa, sotto i valori previsti come obiettivo minimo. Le aree forestali favoriscono l'insediamento del cinghiale, che deve essere tenuto sotto stretto controllo attraverso prelievi adeguati. La pressione venatoria risulta bassa, dell'ordine di 14 presenze medie annue per kmq.

Proposta: Stretto monitoraggio della presenza della lepre. Rinnovo condizionato a verifiche alla scadenza del secondo anno.



CASTELNUOVO COLLACCHIONI

Comune di Pieve S. Stefano

Concessionario: Coradeschi D.

Superficie: 1322 ha

Descrizione: Situata in Valtiberina, a sud-est di Pieve S. Stefano, con sviluppo altitudinale dai 400 m ai 1000 m. Il coefficiente di boscosità è medio, intorno al 56%, con corpi boscati grandi, medi e piccoli, inframezzati da aree aperte anche vaste.

Analisi: La vocazionalità del territorio per la specie di indirizzo (lepre) è piuttosto elevata. La lepre è presente con densità medio-basse, inferiori alle potenzialità. Il capriolo è caratterizzato da densità alte. La pressione venatoria risulta medio-bassa, dell'ordine di circa 29 presenze medie annue per kmq. La gestione faunistico-venatoria complessiva appare di buona qualità.

Proposta: Rinnovo.

FABBRICHE

Comune di Lucignano

Concessionario: Mozzoni G.

Superficie: 869 ha

Descrizione: Localizzata tra Monte S. Savino e Lucignano, intorno ai 400 m slm. Caratterizzata da un coefficiente di boscosità abbastanza elevato (68%).

Analisi: La vocazionalità per la specie di indirizzo (lepre) è medio-bassa. La lepre è presente con densità medio-basse, in possibile ripresa. Buona presenza del capriolo. In passato il rinnovo della concessione fu condizionato al contenimento del cinghiale e al miglioramento della lepre. La pressione venatoria annua risulta bassa, con in media 10,5 presenze per kmq. Il precedente Piano Faunistico richiedeva un assestamento dei confini: finora la superficie si è ridotta di soli 6 ha.

Proposta: Rinnovo condizionato al proseguimento degli obiettivi pregressi e a riduzione della superficie.



FRESCIANO

Comune di Badia Tedalda

Concessionario: Giovannini F.

Superficie: 568 ha

Descrizione: Situata in Valtiberina, con sviluppo altitudinale dai 600 ai 1100 m slm. Boscosità piuttosto elevata (70%). Caratterizzata dalla compresenza di prati-pascolo, campi, boschetti e tratti di bosco più estesi, che adatta sia alla lepre (specie di indirizzo) sia al capriolo.

Analisi: La vocazionalità per la lepre è medio-alta. La pressione di caccia risulta di tipo intermedio, con 41 presenze annue per kmq. Sia per la lepre che per il capriolo sono state osservate buone densità. Va intensificata l'azione nei confronti del cinghiale.

Proposta: Rinnovo.

GREGNANO

Comune di: Caprese Michelangelo, Chiusi della Verna, Pieve S. Stefano

Concessionario:

Superficie:

Descrizione: Situata nella Valtiberina occidentale, in area di bassa montagna. Il coefficiente di boscosità è piuttosto elevato, dell'ordine del 74%.

Analisi: La presenza della lepre è modesta e in ulteriore flessione rispetto al passato. Il capriolo è su buoni livelli di abbondanza.

Concessionario e Amministrazione hanno concordato la chiusura dell'Azienda.



IMPIANO

Comune di Laterina

Concessionario: Paolacci M.

Superficie: 395 ha

Descrizione: Situata in Valdarno tra il fiume Arno e l'autostrada, con sviluppo tra i 200 e i 250 m slm. Il coefficiente di boscosità è piuttosto basso (22%), con aree aperte costituite prevalentemente da campi e pascoli, con piccole superfici a vigneto.

Analisi: La vocazionalità per la lepre è medio-alta. I monitoraggi recenti rilevano buone densità di lepre, in miglioramento rispetto al passato. E' evidente la presenza di recinti di allevamento per ovini. In passato il rinnovo era stato condizionato a verifiche. Il capriolo risulta in aumento. La pressione venatoria risulta di tipo intermedio, con 42 presenze medie annue per kmq.

Proposta: Rinnovo della concessione previo assestamento della superficie, inferiore al limite minimo.

LA BARBOLANA

Comune di: Anghiari

Concessionario: Lippi G.

Superficie: 1738 ha

Descrizione: Situata ad ovest di Tavernelle, è tagliata dalla strada Chiassa-Anghiari. Si sviluppa dai 350 m ai 780 m. E' caratterizzata da alto coefficiente di boscosità (76%), ma con presenza sparsa di prati, campi e campetti.

Analisi: La vocazionalità per la lepre del territorio è medio-alta. Lepre e capriolo sono presenti con densità molto buone. La gestione faunistico-venatoria risulta di buona qualità. La pressione venatoria è di tipo intermedio, intorno a 56 presenze medie annue per kmq, e in diminuzione nell'ultimo anno.

Proposta: Rinnovo.



MONTALTUZZO

Comune di: Monte S. Savino, Civitella, Bucine

Concessionario: Chiarini P.

Superficie: 677 ha

Descrizione: Situata sulle colline a ovest della Val di Chiana, tra i 300 e i 500 m slm. Il coefficiente di boscosità è molto elevato (83%).

Analisi: Il grado di vocazionalità per la lepre è basso. Le densità di lepre continuano ad essere sotto i parametri di legge. La pressione venatoria è di tipo intermedio, intorno a 47 presenze medie annue per kmq.

Proposta: Riduzione della superficie e trasformazione in due ATV.

MONTEGIOVI

Comune di: Subbiano

Concessionario: Ciofini G.

Superficie: 453 ha

Descrizione: Situata a sud-est di Subbiano, con sviluppo altitudinale tra i 300 m e i 460 m slm. Il coefficiente di boscosità è medio-basso (46%). E' dotata di buona eterogeneità ambientale, con mosaico di boschi, campi, vigneti e oliveti.

Analisi: Il territorio presenta una buona vocazionalità per la lepre. La densità della lepre appare soddisfacente. La pressione di caccia risulta abbastanza alta, dell'ordine di 112 presenze medie annue per kmq.

Proposta: Rinnovo.



MONTELUCCI

Comune di: Pergine V.no, Bucine e Civitella

Concessionario: Cipolletti G.

Superficie: 547 ha

Descrizione: Situata in Valdarno, con sviluppo altitudinale dai 300 ai 550 m slm. Il coefficiente di boscosità è medio-alto, intorno al 64%. E' dotata di una certa diversità ambientale, con boschi, macchia, cespuglieti, campi, oliveti e vigneti.

Analisi: Nonostante l'estensione delle superfici boscate, il territorio risulta abbastanza vocato alla lepre, specie di indirizzo. Le densità di lepre riscontrate negli ultimi due anni sono migliorate rispetto al passato. Il capriolo ha consolidato la sua presenza con buone densità. Boschi e macchia rendono l'area favorevole al cinghiale, che deve essere tenuto sotto controllo attraverso prelievi adeguati. La pressione venatoria risulta medio-bassa, dell'ordine di 40 presenze medie annue per kmq.

Proposta: Rinnovo.

MONTELUNGO COLOMBAIO

Comune di: Terranuova B.ni e Loro Ciuffenna

Concessionario: Magnini A.

Superficie: 702 ha

Descrizione: Situata in Valdarno, tra i 250 e i 600 m. Il coefficiente di boscosità complessivo è medio-basso, dell'ordine del 42%, con una porzione orientale più boscata e una meridionale più aperta; buono sviluppo di vigneti.

Analisi: La vocazionalità complessiva del territorio per la specie di indirizzo (lepre) è media, con eccezione della porzione boscata orientale, poco idonea. La lepre continua ad attestarsi su valori modesti di densità. Il capriolo ha una presenza scarsa. La pressione di caccia è medio-bassa, dell'ordine di 30 presenze medie annue per kmq.

Proposta: Rinnovo condizionato alla riduzione della superficie (esclusione del tratto boscato nord-orientale) e a verifiche del rendimento faunistico-venatorio.



MONTOZZI

Comune di: Pergine, Laterina e Bucine

Concessionario: Bartolini Bardelli L.

Superficie: 1904 ha

Descrizione: Situata in Valdarno, tra i 200 e i 400 m, tra Levane, Montalto e Pieve a Presciano. Il coefficiente di boscosità è abbastanza elevato, intorno al 66%, con un vasto corpo boscato centrale, ma anche oliveti, vigneti, campi e prati.

Analisi: La vocazionalità del territorio per la lepre è complessivamente medio-alta. Grazie ad una buona gestione faunistica la lepre raggiunge densità piuttosto notevoli. Il capriolo presenta densità medio-alte. L'estensione delle aree boscate favorisce il cinghiale, tenuto comunque sotto controllo attraverso pressioni di caccia adeguate. La pressione venatoria complessiva è medio-alta, dell'ordine di 75,5 presenze medie annue per kmq.

Proposta: Rinnovo.

PIEVE A PRESCIANO

Comune di: Pergine V. no

Concessionario: Petracchi P.

Superficie: 406 ha

Descrizione: Situata in Valdarno tra i 270 m e i 515 m. Il coefficiente di boscosità complessivo è dell'ordine del 61%, con un grosso corpo centrale boscato piuttosto compatto e buona parte delle aree aperte concentrata nella porzione nord-occidentale.

Analisi: La vocazionalità del territorio per la lepre è bassa. Le densità riscontrate per la lepre sono medio-basse. Il capriolo ha una presenza scarsa. La pressione venatoria è medio-alta.

Proposta: Rinnovo condizionato a verifiche alla scadenza del secondo anno, riduzione della superficie con esclusione di 6 ha di bosco.



POGGITAZZI

Comune di: Terranuova B.ni

Concessionario: Mastrangelo C.

Superficie: 443 ha

Descrizione: Situata in Valdarno, tra i 150 m e i 290 m slm. Il coefficiente di boscosità è medio, intorno al 47%, con mosaico di boschi, campi e oliveti. Presenti le caratteristiche "balze".

Analisi: La vocazionalità per la specie di indirizzo (lepre) è elevata. Il territorio è inoltre particolarmente idoneo al capriolo. La gestione faunistico-venatoria desta perplessità. Nonostante gli ambienti potenzialmente favorevoli, gli indici di abbondanza della lepre sono molto bassi. Il capriolo è andato via via diminuendo fino alla scomparsa dall'ultimo monitoraggio. E' stato notato un uso estensivo di diserbanti, incompatibile con una corretta gestione del patrimonio faunistico. La pressione di caccia si è mantenuta piuttosto alta, dell'ordine di 121 presenze medie per kmq negli ultimi 4 anni. Il rendimento gestionale, già scarso nel vicino passato, è andato ulteriormente peggiorando negli ultimi anni.

Proposta: Rinnovo della concessione fortemente condizionata a miglioramento significativo del rendimento gestionale, con verifica al secondo anno. Riduzione della superficie, con esclusione della porzione sud-occidentale sotto-strada.

POLVANO

Comune di: Arezzo

Concessionario: Gori V.

Superficie: 456 ha

Descrizione: Situata nelle colline a sud-est di Arezzo, dai 400 m agli 820 m slm. Il coefficiente di boscosità è molto elevato, dell'ordine dell'80%, ma il bosco non è del tutto compatto e contiene alcune aree aperte ben distribuite.

Analisi: La vocazionalità complessiva per la specie di indirizzo (lepre) è medio-bassa. Gli indici di abbondanza della lepre evidenziano una situazione abbastanza soddisfacente. E' presente anche il capriolo, sia pure con densità modeste. La boscosità rende il territorio vulnerabile al cinghiale, specie da tenere sotto controllo attraverso un'adeguata pressione di caccia. La pressione venatoria complessiva,



espressa come numero medio di presenze annue per kmq negli ultimi 4 anni, è risultata medio-bassa.

Proposta: Rinnovo della concessione.

RENACCI

Comune di: San Giovanni Valdarno

Concessionario: Corsini F.

Superficie: 619 ha

Descrizione: Localizzata in Valdarno, presso il fiume Arno, dai 130 m ai 220 m slm. Il coefficiente di boscosità è piuttosto basso, intorno al 25%, con corpi boscati piccoli, vasti campi coltivati, vigneti e qualche oliveto.

Analisi: La vocazionalità per la specie di indirizzo (lepre) è elevata. La presenza della lepre è inferiore alle potenzialità, con indici di abbondanza medio-bassi. Il capriolo, grazie al mosaico di habitat, trova condizioni particolarmente favorevoli e raggiunge densità elevate. La pressione di caccia è su valori intermedi.

Proposta: Rinnovo della concessione. Avvio di programmi di rinforzo della lepre.

SETTEPONTI

Comuni di: Castiglion Fibocchi, Loro Ciuffenna, Laterina, Terranova Bracciolini

Concessionario: Goti F.

Superficie: 1891 ha

Descrizione: Situata in Valdarno, compresa tra il Torrente Agna a ovest, la strada Setteponti a nord, la Riserva Naturale Ponte a Buriano e Penna sull'Arno a sud, i dintorni di Rondine e Castiglion Fibocchi a est. L'escursione altitudinale è molto limitata, dai 230 m ai 300 m. Il coefficiente di boscosità è molto basso, intorno al 18%, con corpi boscati generalmente piccoli, molti campi coltivati, diversi vigneti e qualche oliveto, un mosaico ambientale che garantisce una notevole eterogeneità ecologica.

Analisi: La vocazionalità per la specie di indirizzo (lepre) è elevata, grazie all'estensione delle aree coltivate inframezzate da boschetti e arbusteti. La lepre è presente con densità medio-alte. Il capriolo, nonostante l'ambiente favorevole, è presente in modo piuttosto modesto e limitato ad una parte dell'Azienda. D'altra parte il daino è ancora presente con densità eccessive e necessita di programmi di



contenimento ancora più incisivi di quelli attuali. Il declino del capriolo è una probabile conseguenza diretta della competizione alimentare e spaziale del daino. La pressione di caccia è medio-alta, dell'ordine di 75 presenze medie per kmq. Una strategia gestionale unitaria dell'Azienda richiede maggiore coordinamento e collaborazione tra consorziati.

Proposta: Rinnovo della concessione.

SINTIGLIANO

Comune di: Pieve Santo Stefano

Concessionario:

Superficie: 418 ha

Descrizione: Situata in Valtiberina, a nord di pieve Santo Stefano, con escursione altitudinale compresa tra 570 m e 990 m slm. Il coefficiente di boscosità è intorno al 64%, con corpo boscato inframezzato da aree aperte a prato-pascolo e a campo di media ampiezza.

Analisi: La vocazionalità per la specie di indirizzo (lepre) è medio-alta. La presenza attuale della lepre è inferiore alle potenzialità del territorio, con indici di abbondanza medio-bassi. Il capriolo è assestato su valori di densità elevati. La pressione venatoria è molto bassa, dell'ordine di appena 6 presenze medie per kmq negli ultimi 4 anni. Il basso disturbo contribuisce alla presenza di una popolazione stabile di starna.

Proposta: Rinnovo della concessione



CONCLUSIONI

L'analisi territoriale e le verifiche dei rendimenti faunistico-venatori e delle attività gestionali delle Aziende Faunistiche hanno permesso di avere un quadro aggiornato della situazione.

L'indice di boscosità medio è superiore al 50%, con conseguenti difficoltà di contenimento del cinghiale e di gestione corrente della lepre. Alcune Aziende hanno una buona vocazionalità naturale per le specie di indirizzo, ma dedicano energie insufficienti alla buona gestione. Alcune Aziende hanno una idoneità ambientale abbastanza scarsa, ma investono impegno gestionale. Diverse Aziende devono ancora assestare i propri confini su superfici e limiti più congrui.

Le valutazioni svolte consentono non solo di ridiscutere i rinnovi delle concessioni con elementi obiettivi, ma anche di soffermarsi su alcuni punti importanti della pratica gestionale corrente che necessitano un maggiore impegno.

Vale la pena approfondirne almeno due: i miglioramenti ambientali e il monitoraggio dei capi abbattuti.

I miglioramenti ambientali, cioè la predisposizione di misure atte ad incrementare la ricettività del territorio nei confronti delle specie di maggiore interesse faunistico-venatorio. Anche nelle Aziende più attente agli aspetti gestionali, si potrebbe fare molto di più. Le azioni da promuovere riguardano sia il miglioramento delle disponibilità alimentari di qualità, da realizzare attraverso coltivi a perdere con predominanza di leguminose (a maggiore contenuto proteico rispetto alle graminacee), sia la creazione di micro-aree di rifugio, fasce erbose ecc. Le pratiche agricole moderne andrebbero riviste, salvaguardando i bordi dei campi dalle arature e creando strisce erbose nuove che spezzino la continuità delle superfici arate più ampie.

I monitoraggi dei capi abbattuti devono essere svolti con maggiore cura e precisione, con le stesse modalità applicate negli ATC. La raccolta dei dati biometrici, se attuata in modo corretto e accurato, è una pratica con profonde ricadute gestionali, che permette di tenere sotto costante controllo lo stato di salute delle specie oggetto di prelievo.



RISULTATI DEL MONITORAGGIO

Seguono i risultati del monitoraggio 2005 di 15 AFV della Provincia di Arezzo, presentati in tabella

Tabella 1: AFV ordinate per ranghi per valori decrescenti dell'indice chilometrico di abbondanza della lepore; il numero di lepri osservate per chilometro di percorso sfarato è massimo nell'AFV Montozzi e minimo nell'AFV Casamora.

AFV	n/km	rango
Montozzi	3,37	1
Setteponti	3,01	2
Impiano	2,44	3
Montegiovi	2,43	4
Casa d'Agna	1,46	5
Fabbriche	1,34	6
La Barbolana	1,14	7
Pieve a Presciano	1,14	8
Polvano	0,88	9
Montelungo	0,65	10
Renacci	0,65	11
Montelucci	0,62	12
Poggitazzi	0,32	12
Montaltuzzo	0,27	14
Casamora	0,25	15
media	1,33	



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

Tabella 2: AFV ordinate per ranghi per valori decrescenti dell'indice di densità della lepre; il numero di lepri osservate per chilometro quadrato di area aperta è massimo nell'AFV Montozzi e minimo nell'AFV Casamora

AFV	n/kmq	rango
Montozzi	22,0	1
Impiano	14,3	2
La Barbolana	13,9	3
Casa d'Agna	13,0	4
Polvano	12,0	5
Montegiovi	10,3	6
Pieve a Presciano	10	7
Setteponti	9,5	8
Montelucci	9,2	9
Fabbriche	8,7	10
Montelungo	5,8	11
Montaltuzzo	5,1	12
Renacci	4,5	12
Poggitazzi	3,8	14
Casamora	3,3	15
media	9,7	



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

Tabella 3: AFV ordinate per ranghi per valori decrescenti dell'indice chilometrico di abbondanza del capriolo; il numero di caprioli osservati per chilometro di percorso sfarato è massimo nell'AFV Renacci e minimo a Poggitazzi e Casa d'Ajna.

AFV	n/km	rango
Renacci	2,60	1
Montozzi	2,55	2
La Barbolana	1,99	3
Fabbriche	1,62	4
Impiano	1,33	5
Montelucci	1,24	6
Casamora	0,67	7
Montegiovi	0,49	8
Polvano	0,48	9
Pieve a Presciano	0,36	10
Setteponti	0,25	11
Montelungo	0,24	12
Montaltuzzo	0,23	12
Casa d'Ajna	0	14
Poggitazzi	0	15
media	0,94	



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

Tabella 4: AFV ordinate per ranghi per valori decrescenti dell'indice di densità del capriolo; il numero di caprioli osservati per chilometro quadrato di area aperta è massimo nell'AFV La Barbolana e minima nelle AFV Poggitazzi e Casa d'Ajna.

AFV	n/kmq	rango
La Barbolana	24,3	1
Montelucci	18,4	2
Renacci	18,1	3
Montozzi	16,7	4
Fabbriche	10,5	5
Casamora	8,8	6
Impiano	7,8	7
Polvano	6,5	8
Montaltuzzo	4,3	9
Pieve a Presciano	3,1	10
Montelungo	2,2	11
Montegiovi	2,1	12
Setteponti	0,8	12
Casa d'Ajna	0	14
Poggitazzi	0	15
media	8,2	



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

Tabella 5: AFV ordinate per ranghi per valori decrescenti dell'indice chilometrico di abbondanza della lepre e del capriolo cumulati (indice faunistico complessivo); il numero di lepri e caprioli osservati per chilometro di percorso sfarato è massimo nell'AFV Montozzi e minimo nella AFV Poggitazzi.

AFV	n/km	rango
Montozzi	5,91	1
Impiano	3,78	2
Renacci	3,25	3
Setteponti	3,25	4
La Barbolana	3,13	5
Fabbriche	2,96	6
Montegiovi	2,91	7
Montelucci	1,86	8
Pieve a Presciano	1,50	9
Casa d'Agna	1,46	10
Polvano	1,36	11
Casamora	0,92	12
Montelungo	0,89	12
Montaltuzzo	0,50	14
Poggitazzi	0,32	15
media	2,27	



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

Tabella 6: AFV di pianura e collina ordinate per ranghi per valori decrescenti dell'indice di densità della lepre e del capriolo cumulati (indice faunistico complessivo, da valutare insieme al precedente); il numero di lepri e caprioli osservati per chilometro quadrato di area aperta è massimo nelle AFV Montozzi e La Barbolana e minimo nella AFV Poggitazzi.

AFV	n/kmq	rango
Montozzi	38,7	1
La Barbolana	38,2	2
Montelucci	27,6	3
Renacci	22,6	4
Impiano	22,1	5
Fabbriche	19,2	6
Polvano	18,5	7
Pieve a Presciano	13,1	8
Casa d'Agna	13,0	9
Montegiovi	12,3	10
Casamora	12,1	11
Setteponti	10,2	12
Montaltuzzo	9,4	12
Montelungo	7,9	14
Poggitazzi	3,8	15
media	17,9	



4.3.2.3. Sintesi delle proposte per le AFV

Le proposte di modifica dei perimetri o di nuova istituzione riguardanti le AFV, che comporteranno modifica delle superfici di questa tipologia di istituto possono essere così sintetizzate:

- Assestamento del confine dell' AFV "La Barbolana" in località Montauto – Le Pescaie per esigenze di migliore visibilità delle tabelle perimetrali, con conseguente aumento di circa 16 ha;
- Trasformazione con frazionamento dell' AFV Montaltuzzo di 677 ha nelle due ATV "Setona" di 202 ha e "Sant' Ercolano-Celere" di 303 ha, con conseguente restituzione di 172 ha di superficie al territorio a gestione programmata; la trasformazione è già stata realizzata con Delibere G.P. n° G.P. n° 394-395-396 del 27 giugno 2005;
- Proposta di costituzione di una nuova AFV denominata "Buccia nera" in comune di Arezzo, di superficie indicativa di 400 ha, in località Chiassa superiore; valutazione positiva in fase istruttoria alla costituzione dell'azienda durante il periodo di validità del piano previa acquisizione del parere dell' INFS ed accordo per la gestione degli ungulati;
- Valutazione negativa alla nuova costituzione di ulteriori aziende faunistico venatorie nel periodo di validità del Piano faunistico venatorio 2006-2010;

Data l'esistenza da numerosi anni nell' AFV "Castelnuovo – Collacchioni" di una popolazione di starna allo stato selvatico, la Provincia propone l'azienda come partner per la realizzazione del progetto di reintroduzione della starna nel territorio provinciale, in particolare al fine del reperimento di soggetti geneticamente idonei per le operazioni di reintroduzione.



4.3.3. Aziende agriturismo venatorie (AAV)

4.3.3.1. Stato attuale: localizzazione ed estensione delle A.A.V.

L'estensione delle 11 A.A.V. esistenti al 1 maggio 2005 è di **ha. 4.179**

Con la costituzione delle due nuove A.A.V. S.Ercolano-Celere e Setona, avvenuta nel giugno 2005 la superficie complessiva è pari a **4.679 ha.**

Gli obiettivi di gestione delle A.A.V. sono essenzialmente rivolti al recupero di aree montane e svantaggiate ed all'integrazione dei redditi di imprese agricole. Tali azioni possono ritrovare vigore soltanto sviluppando una vera e propria attività agrituristica, di cui l'attività venatoria che appare in costante diminuzione, può rivestire una funzione importante ma non esclusiva.

La localizzazione ed estensione delle singole ATV è riportata nell'allegata cartina.

4.3.3.2. Analisi e proposte per le 13 A.A.V.

A.A.V. BACIANO

Ha. 312 – Comune di Capolona – Concessionario: Ciuffi Nicola.

Il confine dell'istituto - a seguito della cospicua riduzione della superficie (circa 120 ettari) attuata in occasione del rinnovo della Concessione del 2001 – risulta ben visibile ed ormai definito. Dal perimetro dell'Azienda è stata inoltre esclusa l'area che ricade nel cosiddetto Piano Arno. Malgrado una variegata proposta venatoria (fagiano, starna, pernice rossa, germano) si registra un evidente calo di presenze: da 1280 cacciatori del 2001 si è scesi a 531 nella stagione 2004/05. Tale dato, comunque, è in sintonia con una generale tendenza al ribasso che colpisce il settore delle Aziende Agriturismo Venatorie. Sempre più consistente la popolazione di cinghiale. Tale ungulato trova un habitat ideale nelle aree boscate che insistono su una parte della superficie dell'istituto e, soprattutto, nelle zone immediatamente confinanti. Nella stagione venatoria 2004/05 l'Azienda ha effettuato interventi con un prelievo di appena 9 soggetti. E' pertanto necessario un impegno ancora maggiore nell'azione di contenimento della specie cinghiale al fine di concorrere al raggiungimento di una densità ottimale.

Proposta: Rinnovo della concessione. L'Azienda deve intensificare l'attività di contenimento della popolazione di cinghiale.



A.A.V. BADICROCE

Ha. 835 – Comune di Arezzo – Concessionario: Benelli Roberto.

Nel 2001 tale istituto fu trasformato da Azienda Faunistico Venatoria in Azienda Agrituristico Venatoria provvista di idonea recinzione per lo svolgimento dell'attività su specie ungulate. Fu modificata anche la superficie con una riduzione di circa 20 ettari, tale da consentire, in taluni tratti, la realizzazione di un perimetro facilmente distinguibile. In massima parte, il territorio dell'Azienda è contraddistinto da una consistente copertura boscata che costituisce un habitat ideale per le specie ungulate nei cui confronti è rivolta l'attività venatoria: daino, muflone e cinghiale. In sintonia con l'attuale trend generale di tale tipo di istituto, anche nell'A.A.V. Badicroce si registra una netta diminuzione delle presenze: da 160 fruitori del 2001 si è passati, nella stagione venatoria 2004/05, a soli 29 permessi rilasciati. Quasi irrilevante la presenza del capriolo che, evidentemente, subisce la concorrenza di daino e muflone. Nei confronti di queste due ultime specie – stimate in numero decisamente consistente – è auspicabile un'attività venatoria incisiva tale da ricondurre la loro densità su cifre ottimali. E' notevole anche la presenza del cinghiale, nei cui confronti l'Azienda deve intensificare l'azione di contenimento. Il Concessionario ha proposto di inserire – nel Piano dell'istituto – anche l'attività su fagiano e pernice rossa con il proposito di rendere ancora più varia la proposta venatoria. Desta perplessità l'attività sulla pernice rossa. E' invece praticabile l'ipotesi fagiano purché limitata ad una definita parte dell'Azienda.

Proposta: Rinnovo della Concessione. L'Azienda deve intensificare l'attività nei confronti di daino e muflone, e sviluppare una decisa iniziativa di contenimento della popolazione di cinghiale. L'attività nei confronti del fagiano deve essere circoscritta ad una definita parte dell'istituto.

A.A.V. CAMPRIANO

Ha. 498 – Comune di Arezzo – Concessionario: Borghini Baldovinetti Gianluigi.

Il precedente Piano Faunistico prevedeva una diminuzione della superficie pari a circa 20 ettari. Un recente controllo sulla perimetrazione dell'istituto ha invece evidenziato che l'area vincolata dall'Azienda supera i 500 ettari. Peraltro, il Concessionario ha presentato un progetto di ampliamento dell'istituto su una superficie di circa 60 ettari. E' necessaria un'attenta revisione del confine che consenta di precisare l'esatta ampiezza dell'istituto. Occorre inoltre individuare parti marginali prevalentemente boscate da escludere dall'Azienda in modo tale da realizzare quella riduzione della superficie già prevista dal precedente Piano. Non è da accogliere la richiesta di ampliamento di circa ha. 60 della superficie dell'A.A.V. Campriano in quanto l'ubicazione e la tipologia delle colture che vi insistono rendono tale area ininfluenza per le finalità venatorie dell'istituto. In diminuzione il numero delle presenze di cacciatori: da oltre 500 del 2001 a poco più di 400 nella stagione venatoria 2004/05. E' consistente l'incidenza della popolazione di cinghiale nei cui confronti l'Azienda attua iniziative di contenimento che, però, si sono concretizzate con l'abbattimento, nella stagione venatoria 2004/05, di soli 13 soggetti. E' pertanto necessaria un'azione



ancora più consistente anche al fine di limitare i danni alle colture causati da tale ungulato.

Proposta: Rinnovo della Concessione. Revisione del confine dell'istituto con riduzione della superficie pari a 20 ettari. Sono escluse ipotesi di ampliamento della superficie dell'Azienda. Deve essere intensificata l'attività di contenimento della popolazione di cinghiale.

A.A.V. DUDDOVA

Ha. 255 – Comune di Bucine – Concessionario: Fratini Lino.

A seguito di una consistente riduzione della superficie, l'Azienda si presenta adesso con un'ampiezza di poco superiore al limite minimo previsto dalla vigente normativa. Il perimetro risulta definito e ben visibile. In sintonia con il trend generale di tale tipo di istituto, anche nell'Azienda Agriturismo Venatoria Duddova è in diminuzione il numero di cacciatori: da 646 del 2001, si è passati, nella stagione venatoria 2004/05, a 341 permessi rilasciati. Interventi di contenimento del cinghiale – in un'area a forte concentrazione di tale ungulato – hanno fatto registrare il prelievo, negli ultimi tre anni, di quasi 70 soggetti. Occorre però un ulteriore impegno da parte della Concessione per un'azione ancora più incisiva e determinante nei confronti della popolazione di cinghiale.

Proposta: Rinnovo della Concessione. Deve essere ulteriormente intensificata l'attività di contenimento della popolazione di cinghiale.

A.A.V. GARGONZA

Ha. 467 – Comune di Monte San Savino – Concessionario: Guicciardini Carsi Salviati Roberto.

L'Azienda ha già provveduto a ridurre di circa 60 ettari la superficie dell'istituto così come stabilito nei contenuti del precedente Piano Faunistico. Il perimetro risulta definito e ben distinguibile. Dopo un periodo nel quale l'andamento dei permessi rilasciati ha fatto registrare un deciso calo, negli ultimi tre anni la situazione si è stabilizzata su una cifra costantemente attestata attorno alle 220 presenze. La forte iniziativa agrituristica, incentrata sulla struttura recettiva del Castello di Gargonza, non pare limitativa o in contrasto con l'attività venatoria. La popolazione di cinghiale è valutata su densità considerevoli. Di scarsa consistenza gli interventi di contenimento messi in atto dall'istituto che, negli ultimi tre anni, hanno prodotto l'abbattimento di soli 25 soggetti di tale ungulato. Occorre un'azione ancora più incisiva anche al di fuori del periodo di caccia previsto dal Calendario Venatorio. Il Concessionario ha presentato una proposta di trasformazione dell'istituto in Azienda Faunistico Venatoria. E' un'ipotesi che non appare perseguibile in un'area nella quale le caratteristiche ambientali e faunistiche – nonché l'organizzazione venatoria legata,



anche, alla struttura agrituristica del Castello – sono in sintonia con l'attuale tipologia dell'A.A.V. Gargonza.

Proposta: Rinnovo della Concessione. L'Azienda deve intensificare l'attività di contenimento della popolazione di cinghiale. Sono escluse ipotesi di trasformazione dell'istituto in Azienda Faunistico Venatoria.

A.A.V. LA BIGATTIERA

Ha. 211 – Comune di Bucine – Concessionario: Zampi Paolo.

Istituto la cui dimensione è di poco superiore al limite stabilito dalla vigente normativa. Il confine, ormai assestato, risulta definito e ben distinguibile. L'attività, dopo una iniziale sperimentazione con l'immissione di starne e pernici rosse, si è da tempo concentrata esclusivamente sulla specie fagiano. Anche nell'A.A.V. La Bigattiera si assiste ad un cospicuo calo delle presenze: da 1582 cacciatori del 2001, a 747 permessi rilasciati nel corso della stagione venatoria 2004/05. E' consistente anche la riduzione delle immissioni: nel 2001 i fagiani lanciati furono circa 3400, mentre nel 2004 si è di poco superata la quota di 2000 immissioni. Si tratta, comunque, di un'Azienda che può tuttora contare su un discreto bacino di utenza. Malgrado la consistenza del cinghiale nella zona, gli interventi di contenimento effettuati non hanno prodotto effetti positivi: appena 11 capi abbattuti negli ultimi tre anni. E' evidente la necessità di un impegno ancora maggiore nell'azione di contenimento di tale ungulato.

Proposta: Rinnovo della Concessione. L'Azienda deve intensificare l'attività di contenimento della popolazione di cinghiale.

A.A.V. LA CONCA

Ha. 221 – Comune di Sansepolcro – Concessionario: Boninsegni Aurelio.

L'Azienda ha proposto un ampliamento della superficie dell'istituto pari a circa 30 ettari. E' la stessa ipotesi che il precedente Piano Faunistico aveva ritenuto di valutare con estrema attenzione anche a causa dell'impatto ambientale che tale progetto avrebbe comportato. L'Azienda ha anche proposto di praticare l'attività venatoria - oltre che sulle specie capriolo, daino e muflone - anche su fagiano e cinghiale. Per quanto riguarda l'ampliamento dell'istituto, le conclusioni dell'attenta verifica attuata da questa Provincia stabiliscono che la modifica possa essere attuata in quanto non incide in maniera determinante sullo stato di fatto dell'area in questione. Si tratta, inoltre, di un ampliamento che può influire positivamente nella valorizzazione dell'attività complessiva dell'A.A.V. La Conca. E' da accogliere positivamente anche la proposta di attività venatoria nei confronti della specie fagiano in quanto non in contrasto con la gestione delle specie capriolo, daino e muflone. Per lo svolgimento di tale attività deve essere comunque individuata un'apposta specifica area. E' invece da escludere l'ipotesi di attività nei confronti della specie cinghiale per la necessaria



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

salvaguardia delle altre specie ungulate. Nella stagione venatoria 2004/05 i permessi rilasciati sono stati 72 (con 34 abbattimenti complessivi di capriolo, daino e muflone), in un'Azienda dove, dal 2001, risulta pressoché costante il numero delle presenze stagionali di cacciatori e dei prelievi.

Proposta: Rinnovo della Concessione. Ampliamento della superficie dell'istituto su una superficie pari a circa 35 ettari. Svolgimento dell'attività venatoria, oltre che sulle specie capriolo, daino e muflone, anche sulla specie fagiano in una definita parte dell'Azienda. E' esclusa l'ipotesi di attività nei confronti della specie cinghiale.

A.A.V. MODENA

Ha. 382 – Comune di Cortona – Concessionario: Castelli Marco.

Le recenti operazioni di riduzione ed assestamento del confine hanno consentito di realizzare un perimetro visibile e ben definito. Si tratta di un'Azienda che, contrariamente al trend generale, dimostra un discreto incremento nel numero di permessi rilasciati con un picco, nel 2002, di oltre 1000 presenze di cacciatori. Variegata la proposta venatoria con fagiano, starna, pernice rossa e lepre nei cui confronti l'attività, come previsto dalla vigente normativa, si svolge nell'ambito di un'apposita area recintata. Consistenti le immissioni di fagiano (più di 1000 capi per ciascun anno). L'Azienda Agrituristico Venatoria Modena, dalla stagione venatoria 2004/05, si adopera nel contenimento della consistente popolazione di cinghiale. Sono stati però soltanto 7 i soggetti che risultano abbattuti ed è quindi auspicabile una ulteriore intensificazione delle iniziative di limitazione di tale ungulato.

Proposta: Rinnovo della Concessione. L'Azienda deve intensificare l'attività di contenimento della popolazione di cinghiale.

A.A.V. PALAZZUOLO

Ha. 346 – Comune di Monte San Savino – Concessionario: Marengo Emilio.

L'Azienda ha attuato la riduzione della superficie (oltre 60 ettari) prevista dal precedente Piano Faunistico. Il confine risulta adesso definito e ben distinguibile. Fortemente contenuta l'attività: appena 170 permessi rilasciati nella stagione venatoria 2004/05 con un lieve incremento prevalentemente determinato dall'avvio della caccia al cinghiale all'interno dell'apposita area recintata di 12 ettari a suo tempo autorizzata da questo Ente: 21 abbattimenti lo scorso anno ed una previsione di graduale incremento e valorizzazione per le prossime stagioni venatorie. I modesti esiti di questi ultimi anni (in quanto ad attività complessiva e permessi rilasciati) impongono alla Concessione di intensificare l'organizzazione venatoria dell'A.A.V. Palazzuolo restando, comunque, nell'ambito delle specie non ungulate (con l'unica eccezione del già autorizzato cinghiale in area recintata).



Proposta: Rinnovo della Concessione. Impegno dell'Azienda per un'organizzazione venatoria più intensa e significativa rivolta alle specie non ungulate con l'unica eccezione del già autorizzato cinghiale in area recintata. Verifica, in proposito, a conclusione del 2° anno.

A.A.V. PICCHIO VERDE

Ha. 381 – Comune di Sestino – Concessionario: Cesarini Antimo.

L'Azienda ha attuato la riduzione della superficie (circa 90 ettari) prevista dal precedente Piano Faunistico. E' opportuna una ulteriore riduzione per realizzare un confine che consenta il rispetto della distanza dall'Area Protetta denominata Sasso di Simone e che, nel contempo, escluda dall'istituto superfici boscate e, comunque, adatte all'attività nei confronti della selvaggina migratoria. Una specifica proposta in tal senso è stata avanzata anche dall'Ambito Territoriale di Caccia n. 2 della Valtiberina. In sintonia con la generale tendenza al ribasso, anche nell'A.A.V. Picchio Verde si sta registrando una diminuzione consistente di cacciatori: da oltre 1100 permessi rilasciati nel 2001, si è passati a 725 della stagione venatoria 2004/05. Anche le immissioni di fauna sono fortemente calate: nel 2001 furono lanciati oltre 2700 capi, mentre nel 2004 le immissioni hanno di poco superato i 1700 soggetti. E' comunque variegata la proposta venatoria con fagiani, starne, pernici rosse e germani. Da intensificare l'azione di contenimento nei confronti del cinghiale, la cui popolazione ha trovato condizioni ideali nell'area dove insiste l'Azienda: sono solo 18 i soggetti abbattuti negli ultimi tre anni e questo risultato, decisamente limitato, impone alla Concessione di attuare un'attività ancora più incisiva.

Proposta: Rinnovo della Concessione vincolato ad una sostanziale riduzione della superficie che tenga conto anche delle proposte formulate dall'A.T.C. n. 2 della Valtiberina. L'Azienda deve intensificare l'attività di contenimento della popolazione di cinghiale. Verifica, in proposito, a conclusione del 2° anno.

A.A.V. SANT'ERCOLANO-CELERE

Ha. 303 – Comuni di Bucine, Civitella in Valdichiana e Monte San Savino – Concessionario: Ferrini Carlo.

Azienda Agriturismo Venatoria di recente costituzione (giugno 2005) nata dal frazionamento del territorio sul quale precedentemente insisteva la revocata Azienda Faunistico Venatoria Montaltuzzo. E' un'esperienza appena iniziata da valutare a conclusione del nuovo Piano Faunistico, dopo un congruo periodo di attività.

Proposta: Rinnovo della Concessione.



A.A.V. SETONA

Ha. 202 – Comune di Bucine – Concessionario: Ghiandai Ezio.

Azienda Agrituristico Venatoria di recente costituzione (giugno 2005) nata dal frazionamento del territorio sul quale precedentemente insisteva la revocata Azienda Faunistico Venatoria Montaltuzzo. E' un'esperienza appena iniziata da valutare a conclusione del nuovo Piano Faunistico, dopo un congruo periodo di attività.

Proposta: Rinnovo della Concessione.

A.A.V. TRAMOGGIANO

Ha. 269 – Comune di Chiusi della Verna – Concessionario: Tacconi Flaminio Ivan.

Trasformata in Azienda Agrituristico Venatoria dal 2001. Modesta l'attività con appena 21 permessi rilasciati nella stagione venatoria 2004/05. Limitate le immissioni: nel 2004 solo 143 fagiani (25 abbattimenti) e 64 storne (20 abbattimenti). Nessun intervento nei confronti del cinghiale la cui popolazione, nell'area dove insiste l'istituto, è abbastanza consistente. In occasione della trasformazione in A.A.V. l'istituto si è privato di circa 170 ettari. L'attività – anche sulla base degli accordi tra questa Provincia e la Concessione – non deve essere intensa rispettando così il luogo di silenzio e preghiera costituito dal vicino Santuario della Verna. E' comunque decisamente esigua l'attività complessiva dell'istituto. E' auspicabile che la Concessione intensifichi l'organizzazione venatoria dell'A.A.V. pur nel rispetto degli accordi a suo tempo intercorsi con questo Ente.

Proposta: Rinnovo della Concessione. Impegno dell'Azienda per un'organizzazione venatoria più intensa e significativa pur nel rispetto degli accordi a suo tempo intercorsi con questo Ente. Verifica, in proposito, a conclusione del 2° anno.

4.3.3.3. Sintesi delle proposte relative alle AAV.

Le proposte di modifica dei perimetri delle AAV esistenti o le nuove istituzioni riguardanti le AAV, che comporteranno modifica delle superfici di questa tipologia di istituto possono essere così sintetizzate:

- Trasformazione con frazionamento dell' AFV Montaltuzzo di 677 ha nelle due AAV "Setona" di 202 ha e "San Ercolano" di 303 ha, con conseguente restituzione di



172 ha di superficie al territorio a gestione programmata; la trasformazione è già stata realizzata con Delibere G.P. n° 394-395-396 del 27 giugno 2005;

- Ampliamento della AAV “La Conca” per una superficie di 35 ha, per trasformazione di superfici precedentemente adibite ad allevamento di fauna selvatica a scopo alimentari;
- Rinnovo della AAV “Picchio Verde” subordinato ad una forte riduzione della superficie da concordare anche con il Comitato di gestione dell’ ATC ar 2;

Si individuano inoltre per il periodo di validità del PFVP 2006-2010 i seguenti indirizzi di programmazione per le AAV:

- Ulteriori ampliamenti di AAV dovranno essere attentamente valutati, soprattutto per istituti con superficie superiore al parametro minimo di legge di 200 ha;
- Si auspica piuttosto una riduzione delle AAV esistenti con superficie nettamente superiore ai 200 ha, in particolare in quelle aziende con elevata % di bosco in cui il territorio effettivamente utilizzato a fini faunistici è inferiore al totale dell’azienda, quali in particolare Campriano e Picchio Verde. La Provincia si riserva di subordinare il rinnovo della concessione al termine del periodo di validità del presente PFVP ad una riduzione della superficie;
- Divieto di utilizzo di cani per la caccia ai cervidi e bovidi nelle AAV;
- Valutazione negativa alla nuova costituzione di ulteriori aziende agri-turistico venatorie nel periodo di validità del Piano faunistico venatorio 2006-2010;



4.3.4. Centri Privati di produzione di fauna selvatica allo stato naturale (Cprs)

4.3.4.1. Stato attuale: localizzazione ed estensione dei Cprs

In provincia di Arezzo non esiste attualmente nessun centro privato di produzione di fauna selvatica allo stato naturale.



4.4. AREE DESTINATE PER L'ALLENAMENTO E L'ADDESTRAMENTO DEI CANI

4.4.1. Stato attuale: localizzazione ed estensione delle AAC

Il comma 6° dell'art. 24 della L.R. n. 3/94 determina che la superficie complessiva di territorio agro silvo-pastorale di ciascuna provincia da destinare a detti istituti non può risultare superiore al 2% di cui lo 0,5 può essere destinato ad aree in cui è consentito l'abbattimento (7° comma dello stesso art. 24).

L'elenco delle aree destinate per l'addestramento e l'allenamento dei cani autorizzate nella Provincia di Arezzo è riportato in maniera sintetica nella tabella A.

Le diverse tipologie di aree di addestramento sono così indicate:

A = Aree di addestramento su selvaggina naturale, senza abbattimento;

B = Aree di addestramento su selvaggina proveniente da allevamento, con possibilità di abbattimento;

C = Aree di addestramento recintate su lepre;

D = Aree di addestramento su cinghiale, recintate.

Nell'allegato 3 sono invece riportati, area per area, l'associazione che richiede l'autorizzazione le dimensioni ettariali, la localizzazione e le date di scadenza dell'autorizzazione.

TABELLA A

<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>COMUNE</i>	<i>TIPOL OGIA</i>	<i>SUPERFICIE GIS (Ha)</i>
Poggio degli Scopeti	Pieve Santo Stefano	A	19,4
Pratalti di Poti	Arezzo	A	13,0
Viamaggio	Badia Tedalda	A	561,7
Castelnuovo	Pieve Santo Stefano	A	216,0
Nassa	Castel Focognano - Talla	A	143,6

<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>COMUNE</i>	<i>TIPOLOG IA</i>	<i>SUPERFICIE GIS (Ha)</i>	<i>GESTIONE</i>
Busenga	Capolona	B	13,5	Con Abbattimento
Case del Prete	Arezzo	B	11,7	Con Abbattimento
Ponte di Pratantico	Arezzo	B	12,9	Con Abbattimento
S. Angelo Marcanella	Poppi	B	15,9	Con Abbattimento
Campitello	Bucine	B	34,5	Con Abbattimento
I Pratoni	Cortona	B	10,3	Con Abbattimento
Cerbaie e Malalbergo	Cortona	B	30,8	Con Abbattimento



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>COMUNE</i>	<i>TIPOL OGIA</i>	<i>SUPERFICIE GIS (Ha)</i>
San Polo	Arezzo	C	21,7
Montemutati	Montevarchi	C	14,7
Sigliano	Pieve Santo Stefano	C	30,1
Malfiano	Civitella in Val di Chiana	C	20,6
Vestebbia	Caprese Michelangelo	C	31,7
Poggio Masieri	Civitella in Val di Chiana - Arezzo	C	34,7

<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>COMUNE</i>	<i>TIPOL OGIA</i>	<i>SUPERFICIE GIS (Ha)</i>
Campo alla Pietra	Cavriglia	D	10,1
Ulivaccio	Bucine	D	16,9
Granchiaia	Pergine Valdarno	D	8,1
Terresi – Montalto	Pergine Valdarno	D	5,4
Santa Lucia	Bucine	D	12,0
I Salcini	Anghiari	D	4,7
Toppole – Il Buffone	Anghiari	D	7,0
Libbiano	Anghiari	D	5,4
La Palazzina – Chiaveretto	Anghiari	D	5,6
San Martino Valdafra	Sansepolcro	D	11,2
La Pigna	Caprese Michelangelo	D	13,6
Gualdo – Pratolungo	Pratovecchio	D	6,3
Le Cave	Lucignano	D	3,5
Cornia	Civitella in Val di Chiana	D	5,1
Badia al Pino	Civitella in Val di Chiana	D	56,6
Ottavo Vecchio	Arezzo	D	4,5
Serboli	Subbiano	D	1,3
La Bandita	Poppi	D	28,2
Gello di Antria	Arezzo	D	5,4
Bellavista – Il Macchione	Castiglion Fibocchi	D	31,5
Bagnacci	Subbiano	D	4,0
Mignano	Pieve Santo Stefano	D	3,0

Complessivamente le 40 AAC interessano una superficie di 1486 ha, pari allo 0,49 % della SAF Provinciale, nettamente inferiore al tetto massimo del 2 % indicato dalla legge per questa tipologia di istituti faunistici.

Le AAC ove è ammesso lo sparo su soggetti di fauna selvatica proveniente da allevamenti (starna, quaglia, fagiano) sono 7, ed occupano complessivamente una superficie di 129,6 ha, pari allo 0,04 % della SAF provinciale.

Nell'elenco non compaiono le AAC autorizzate all'interno di AFV e AAV.

Le superfici adottate nel presente piano sono quelle digitali ottenute dal programma GIS.

Nell'allegata cartina è indicata la localizzazione delle AAC nelle loro diverse tipologie.



4.4.2. Proposte per le AAC

1. Verifica delle superfici effettive, con particolare attenzione a quelle recintate (cinghiale e lepre) ai fini del rispetto del parametro di superficie minima di 10 ha previsto dall'art. 68, comma 5 della Del. C.R. 292/94.
2. Nel caso che l'AAC su selvaggina naturale senza sparo "Viamaggio" non venisse riconfermata per indisponibilità del titolare dei terreni, se ne prevede la trasformazione in zona di protezione lungo le rotte di migrazione, ai sensi dell'art. 14 L.R. 3/94, in quanto ubicata in un'area molto importante per i flussi migratori (Valico montano dello Spugnolo).
3. Unitamente al nuovo del PFVP verrà approvato anche il nuovo regolamento per la gestione delle aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani.
4. Per quanto riguarda le aree di addestramento (tipo B), nel corso della validità del PFVP, potrà essere rilasciata un'unica autorizzazione per ogni associazione avente diritto ove poter immettere e abbattere anche la specie fagiano proveniente da allevamento.
5. Considerata l'importanza che le manifestazioni cinofile rivestono per la crescita della cultura venatoria si prevede che potranno essere rilasciate 1 autorizzazione/anno per ciascuna delle principali associazioni venatorie per una gara per cani da ferma in una ZRC a spiccata vocazione per il fagiano (S.Barbara o S.Lucia).
6. Allo stato attuale n. 2 aree del tipo D (Bagnacci-Serboli-) hanno manifestato la volontà di non chiedere il rinnovo alla scadenza al 31.12.2005.
7. Vi sono altresì, n. 6 aree in fase di istruttoria (di cui n. 3 di tipo B con abbattimento – "Badia Tedalda" – "Bibbiona" Sansepolcro – "Querceto" Bibbiena), n. 1 di tipo A (senza abbattimento – "Montecchio Fondaccio") e 2 di tipo D (addestramento su cinghiale – "Sepoltaglia" Cortona e "Sinciano" Montevarchi)



4.5. ALTRI ISTITUTI FAUNISTICI: ALLEVAMENTI DI FAUNA SELVATICA

4.5.1. Stato attuale: localizzazione ed estensione degli allevamenti di fauna selvatica (art. 39-40-41 L.R. n. 3/94)

4.5.1.1. Allevamenti di fauna selvatica a fini di ripopolamento.

Gli allevamenti esistenti a scopo di ripopolamento nel territorio provinciale sono riportati nella seguente tabella.

SPECIE	CASENTINO		VALTIBERINA		AREA ARETINA	
	n. Allevam.	Superficie	n. Allevam.	Superficie	n. Allevam.	Superficie
Lepre	5	ha. 34	6	ha. 67	31	ha. 95
Fagiano	1	ha. 11,7	1	ha. 0,60	7	ha. 10
Capriolo	1	ha. 16	1	ha. 19		
Daino Muflone	e		1	ha. 20		
Cervo					1	111

Nel 2000 erano presenti n. 49 allevamenti, attualmente sono n. 52 e la superficie è passata da ha. 211,6 a ha. 384,3.

Le strutture sono tutte private, ad eccezione della struttura sperimentale de "I Luoghi", gestita dalla Comunità Montana del Casentino, che è l'unico centro che produce galliformi nel comprensorio Casentino. Nel caso che un allevamento produca più specie, la superficie è stata computata solo per una specie.

4.5.1.2. Allevamenti di fauna selvatica a fini alimentari.

La proposta avanzata alla Regione per il passaggio di competenze alla Provincia in materia di autorizzazione dei suddetti allevamenti è stata accolta. L'elenco degli allevamenti a fini alimentari presenti nel territorio provinciale ed autorizzati dai comuni è il seguente:



SPECIE	CASENTINO		VALTIBERINA		AREA ARETINA	
	n. Allevam.	Superficie	n. Allevam.	Superficie	n. Allevam.	Superficie
Capriolo			3			
Cervo	1		1			
Cinghiale					4	
Daino	1		4		2	
Fagiano			2		9	
Lepre	1		1		3	

4.5.1.3. Allevamenti di uccelli da utilizzare quali richiami vivi.

Gli allevamenti di uccelli da utilizzare per richiami vivi sono passati da n. 29 a n. 34 e sono suddivisi per comprensorio nel modo seguente:

CASENTINO	VALTIBERINA	AREA ARETINA
n. Allevam.	n. Allevam.	n. Allevam.
3	2	29

Nell'allegato n°7 è riportato l'elenco degli allevamenti per la produzione di fauna selvatica utilizzabile a scopo di richiamo.

4.5.2. Problemi e proposte

1. Monitoraggio degli allevamenti per scopo di ripopolamento per valutare l'effettiva produzione di fauna selvatica in Provincia di Arezzo e per valutare eventuali variazioni di superficie;
2. Aggiornare le consistenze e le produzioni annuali degli allevamenti a scopo alimentare con particolare attenzione per quelli di ungulati.
3. Verifica dello stato delle recinzioni e dei rischi di fuoriuscita di soggetti di ungulati, nonché della provenienza e delle caratteristiche genetiche dei soggetti fondatori.



4.6. IDENTIFICAZIONE DELLE ZONE DOVE SONO COLLOCABILI GLI APPOSTAMENTI FISSI E CATASTO DEGLI APPOSTAMENTI FISSI

4.6.1. Stato attuale delle zone dove non sono collocabili gli appostamenti fissi

Il T.U. 13/R all' art. 60 da indicazioni circa l'individuazione delle aree in cui sono collocabili gli appostamenti fissi. Al comma 1 in particolare si richiama che "le Province nel piano faunistico venatorio individuano le zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi.

Al Comma 2 si aggiunge che le Province possono altresì individuare zone che interessano tratti montani di crinale, già individuate in provvedimenti provinciali, in cui non possono essere collocati gli appostamenti di cui agli articoli 58 (fissi) e 59 (temporanei) per la caccia alla selvaggina migratoria.

La Provincia di Arezzo ha individuato con la **Del.G.P. n° 1320 del 25/9/1984** l'elenco dei valichi montani in cui è vietato l'installazione di qualsiasi tipo di appostamento entro un raggio di mt. 1000 dal proprio asse, nonché l'elenco dei valichi collinari dove è vietata l'installazione di appostamenti fissi di tipo A) a distanza inferiore a 200 mt, e di appostamenti di altro tipo B) e C) a distanza inferiore a 300 mt dal proprio asse.

Tali elenchi erano già stati approvati con il precedente PFVP 2001-2005.

Gli elenchi aggiornati dei passi collinari e montani vigenti nella Provincia di Arezzo sono contenuti nell'allegato seguente, e contengono la lista dei valichi già indicati nella Del. 1320/84, decurtati di quei tratti già compresi all'interno di aree protette o a divieto di caccia istituite in data successiva a quella della delibera, quali il Parco Nazionale e le Oasi di Protezione.

ALLEGATO B

ELENCO DEI PASSI E CRINALI DELLA PROVINCIA DI AREZZO DOVE E' VIETATA L'INSTALLAZIONE DI APPOSTAMENTI FISSI E TEMPORANEI A DISTANZA INFERIORE A 1000 MT DAL PROPRIO ASSE:

COMUNE	DENOMINAZIONE
BADIA TEDALDA - PIEVE S.STEFANO	Passo di Viamaggio
PIEVE S.STEFANO	Passo dello Spugnolo
CHIUSI DELLA VERNA	Passo della Casella
MONTEMIGNAIO	Crinale di Croce Vecchia, da Poggio alla Risola, Varco di Reggello, Uomo di Sasso, fino a Monte Acuto
MONTEMIGNAIO	Crinale da Croce di Ribone a Croce Vecchia



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

ELENCO DEI PASSI COLLINARI DELLA PROVINCIA DI AREZZO DOVE E' VIETATA L'ISTALLAZIONE DI APPOSTAMENTI FISSI DI TIPO A) A DISTANZA INFERIORE A 200 MT, E DI ALTRO TIPO B) e C) A DISTANZA INFERIORE A 300 MT DAL PROPRIO ASSE :

<i>COMUNE</i>	<i>DENOMINAZIONE</i>
ANGHIARI	San Piero
	La Valle
	Monti Rognosi "Colle Alto"
	Casale: crinale fino a Montemercole
	Crinale da Anghiari al Carmine
AREZZO	Crocina di Poti
	Le Fosse di Poti
	Quarantola
	Capodaggia
	Favalto
	Lignano, dalla foce di Rigutino a Poggio Cavadenti
	Scopeto
BADIA TEDALDA	Monte Ciocco – i due cancelli
	Rofelle
	Frazione Valdibraci e Passetto
	Passo Cucchiola
	La Valle
BIBBIENA	Corbolini
	Poggio Fallito
BUCINE	Solata
	Monte Rota
	Cimitero Cenina con tutta la cresta del poggio per Ambra
	S.Pancrazio per la Cornia-Rapale-Via per Agna-La Valle-Montebenichi-Via per Capraia e per Casucci
	S.Pancrazio, via Poggio all'Olmo
CAPRESE M.LO	Il Soglio dalla Fraz. di S.Procino fino a Poggio Calbentino
	Poggio di Garavone nella S.P. Caprese-Pieve S.Stefano
CASTELFOCOGNANO	Gargiano
	Opini
	Crinale dalle Vie Piane, Poggio della Madonna fino al Poggio della Tana
	Bivio Casa Magone (Pretella)
	Pozzo delle Giuncaie
CASTELFRANCO DI SOPRA	Gastra
	Uccellatoio
	Pian Pescini
	Le Vigne e Poggio dei Pini
	Valico di Metata
	Valecchi - zona di Grania
	Valico di Traverseto
CASTEL S.NICCOLO'	Zona di Battifolle: da Poggio la Calvana seguendo per poggio Rombari fino a Poggio Santi Pagani
	Zona di Cetica S.Pancrazio: da Monte Bettiroso, Monte Rotondo, Poggio di S.Maria, Monte Pistino fino a Poggio Tre Confini
CASTIGLION FIBOCCHI	Valico della Crocina, tutto il crinale fino a Monte Capannino



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

CASTIGLION FIORENTINO	Tutto il crinale compreso tra Cavadenti, Valorsa, Monte Castiglion Maggio, La Foce
	Caldesi
	Ristonchia
	Rocca Montanina
CAVRIGLIA	Forcane Poggio alle Valli
	S.Benedetto
	Pratolino
	Sereto e Sereto Termine
	La Massa
	Barberino
	Pretaia
	Cancella
	Cafaggiolo
	Capanna dei Volpi
	Pian Ciliegio
	Doccia detta del Tognazzi
CHIUSI DELLA VERNA	La fascia appenninica Tosco-Romagnola da Monte Zuccherodante alla Buca del Tesoro
	Monte Calvano
	Da Poggio Assunzione fino al Monte Foresto
CIVITELLA DELLA CHIANA	Valico della Madonna lungo tutto il crinale fino a Monteluca, località Guardiola e valico di Caggiarino
	Poggiali
	Pianali
CORTONA	Dal confine di S.Pietro a Dame al passo della pineta di Poggioni
	Piegaio - La Piana - zona di Ruffignano
	Dal Poggio della Doccia, fino a Castel Giudeo, Passo della Cerventosa fino al valico di Ginezzo.
	Valico di Ginezzo fino al Casotto di Mercatale
	Le Capanne e tutta la zona di Contadina, S.Egidio, fino alla Croce, lo Spino, Torcella fino al confine della riserva di Modena
	Bocca della Selva
	Sepoltaglia
	Pozzo di Camicino fino al confine con l'Umbria
	Terrarossa
	La Croce, situato a monte della località Val di Vico, passo Renali comprendente tutta la sommità del monte chedal valico della strada provinciale Mercatale-Cortona va fino al confine con la Provinciale di Perugia
LORO CIUFFENNA	Crinale del Pratomagno da Pozza Nera, valico di Mozzorecchi, fino all'origine del Teggina
	Pian Castello
	Fossa di Sarna e passo della Cortona
	Cocollo
	Passo del Campino
	Passo di Casavecchia
	Passo di Poggio a Ronco



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

MONTEVARCHI	Ucerano
	Moncioni
	Montecalvo
MONTE SAN SAVINO	Palazzuolo
ORTIGNANO RAGGIOLO	Colle di Vanna presso la pineta di Levi D'Ancona
	Crinale del Pratomango da Pozza Nera, valico di Mozzorecchi fino all'origine del Tegna
	Tutto il colle di Ginestrino
PIAN DI SCO'	Gastra
PIEVE S.STEFANO	Garavone
	Castellaccia
	Frassineto
	Motina
POPPI	Campino della Dondola
	Casuccia del Micheli (tutto il crinale)
	Bosco di Fonte (tutto il crinale)
PRATOVECCHIO	Pomponi
	Badiola
	Casaccia
	Ponticelli
	Gualdo
	Tutto il crinale da Ponticelli a Villa
	Passo di Galgaglia nella frazione S.Gianni
SESTINO	Savorgnano
	Montegiovi (Le Caselle)
	Palazzo (Poggio d'acona)
	Valico a monte di Calbenzano e S.Mama
	Da Poggio di Montecchio tutto il crinale fino a Monte Giovi
TALLA	Valico della Crocina, tutto il crinale fino a Monte Capannino

Oltre che nelle aree intorno ai valichi collinari e montani individuati dalla Provincia, non è possibile installare appostamenti fissi con l'uso di richiami vivi anche nelle porzioni di territorio poste a distanza inferiore a 400 mt. dalle zone destinate alla protezione della fauna selvatica (Oasi, Zone di protezione, Z.R.C., Aree protette, Centri pubblici e privati di produzione di fauna allo stato naturale, foreste demaniali), ai sensi dell'art. 67, comma 1 del T.U. 13/R.

Tale norma non si applica per gli appostamenti fissi preesistenti alla istituzione delle zone di divieto e protezione.

Una terza categoria di superfici ove non sono collocabili gli appostamenti fissi è stata proposta dai comitati di gestione degli ATC e dai componenti della consulta provinciale per la caccia durante le consultazioni per la revisione del Piano faunistico venatorio provinciale ai sensi dell' art. 9, comma 1) lettera f) del T.U. 13R.

La superficie delle aree vocate per la collocazione degli appostamenti fissi è riportata nella cartina allegata.



4.6.2. Catasto degli appostamenti fissi

4.6.2.1. Evoluzione del numero di appostamenti fissi dal 1999 al 2004

La Provincia di Arezzo a partire dal 1997 ha proceduto alla mappatura, su foglio di insieme catastale in scala 1:10.000 della Regione Toscana, di tutti gli appostamenti fissi autorizzati ubicati nel territorio provinciale, ed al successivo controllo del rispetto delle distanze previste dagli art. 6, 7 e 8 del Regolamento regionale n. 1/95.

Nel 1999 la mappatura su supporto cartaceo è stata sostituita da una mappatura digitale usando una base raster in scala 1:10.000 e come programma un GIS MAPINFO 4.5 professional.

Gli appostamenti che non risultavano in regola, con esclusione delle deroghe previste all'art. 6 comma 2 e 8 comma 3, sono stati verificati tramite sopralluogo. Nei casi in cui l'ubicazione dell'appostamento è stata confermata come non conforme alle distanze previste dalle normative regionali ne è stato autorizzato lo spostamento, quando possibile. Per i casi non sanabili l'appostamento è stato revocato.

Il T.U. n. 13/R, all'art. 68 comma 2 prevede un tetto massimo di n° di appostamenti fissi autorizzabili pari al n° di quelli autorizzati nella stagione venatoria 1989/90.

In tale anno in Provincia di Arezzo sono stati autorizzati i seguenti appostamenti:

tipo A: n° 1058

tipo B: n° 87

tipo C: n° 121

Totale : 1266

Nella stagione venatoria 1999-2000 sono stati autorizzati in tutto n° 593 appostamenti fissi così ripartiti tra le varie tipologie:

tipo A (minuta selvaggina): n° 427

tipo B (palmipedi e trampolieri): n° 16

tipo C (colombaccio): n° 130

tipo D (senza richiami vivi): n° 20

Totale: 593

Al termine della stagione venatoria 2004-2005 il numero delle autorizzazioni rilasciate si era così evoluto:

tipo A (minuta selvaggina): n° 427

tipo B (palmipedi e trampolieri): n° 25

tipo C (colombaccio): n° 149

tipo D (senza richiami vivi): n° 12

Totale: 613

Durante il periodo del precedente piano faunistico il numero di appostamenti autorizzati in Provincia di Arezzo è leggermente cresciuto di 20 unità, pari ad un incremento del + 3,4 %. L'aumento ha riguardato soprattutto gli appostamenti di tipo C a colombacci e quelli a palmipedi e trampolieri. Gli appostamenti di tipo A a minuta selvaggina sono rimasti invariati e quelli senza richiami vivi sono diminuiti.



La distribuzione degli appostamenti fissi per comune è illustrata nella cartografia allegata. Come si vede, esiste una distribuzione per gruppi di appostamenti, concentrati ovviamente nelle aree più favorevoli per il passaggio delle specie oggetto di caccia. Tale fenomeno di raggruppamento è evidente per la tipologia A (minuta selvaggina, ovvero turdidi).

Le aggregazioni principali sono 2:

- crinale che separa l'ATC 1 dalla ATC 2, dal Poggio tre vescovi all'Eremo della Casella, nei comuni di Chiusi della Verna, Pieve S. Stefano e Caprese Michelangelo;
- Zona Ponticelli e Passo della Consuma, nei comuni di Montemignaio, Castel S. Niccolò e Pratovecchio.

4.6.3. Impianti di cattura per la cessione di soggetti a fini di richiamo

In questa sezione si accenna infine anche alla situazione attuale relativa al numero e tipologie di impianti di cattura per la cessione a fini di richiamo di cui all'art. 4, comma 3 della L. n. 157/92 ed ai risultati conseguiti fino ad oggi.

Gli impianti, come indicato dalla legge, sono autorizzati dalla Regione su parere dell'INFS e ne è titolare la Provincia, che si avvale per la gestione di personale qualificato e preparato con appositi corsi dall'INFS.

Gli impianti attualmente esistenti sono tre, del tipo "rocolo", ovvero finalizzati alla cattura di turdidi (tordo sassello, tordo bottaccio, merlo, cesena).

La localizzazione degli impianti è illustrata nell'allegata cartografia.

I risultati dell'attività di cattura dal momento della loro attivazione sono riportati nella seguente tabella.

Attualmente non sono attivi gli impianti tipo "Prodina" finalizzati alla cattura di allodola e pavoncella. La cessazione di attività è stata conseguenza della impossibilità di utilizzo di richiami vivi (tocche) per i noti problemi giuridici.

Si riportano comunque in cartografia e tabella l'ubicazione di tali impianti non attivi ed i risultati per il periodo di funzionamento.

4.6.3.1. Andamento delle catture nel periodo 2000-2005.

Dal 2000 al 2002 sono stati attivi n. 3 roccoli, mentre dal 2003 sono rimasti attivi n. 2 roccoli perché il proprietario del terreno dell'impianto denominato "Fungaia" non ha dato più la disponibilità.

Alcune problematiche intercorse tra la Regione Toscana e l'I.N.F.S. hanno condizionato il numero di uccelli catturabili.

Nella Figuar seguente si riporta la serie storica del numero complessivo di soggetti catturati per specie.

Come si può vedere il n° di allodole catturate è stato rilevante soltanto nell'anno 1996, quando erano attivi tre centri di cattura. Negli anni 1998 e dal 2000 al 2003 non sono state catturate allodole in quanto nessun centro è stato attivo.


Anche la cesena è una specie difficile da catturare; soltanto 16 soggetti nel 1999 e 3 nel 2004.

Più interessante l'andamento del n° di soggetti catturati per le altre tre specie, merlo, tordo bottaccio e sassello.



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico



Anno 2000

IMPIANTO	Allodole	Merli	Tordi Bott.	Tordi Sass.	Cesene
Roccolo "CARDI"		12	64	26	
Roccolo "FUNGAIA"		8	4	1	
Roccolo "S.FRANCESCO"		36	26	17	
TOTALE	0	56	94	44	0

Anno 2001

IMPIANTO	Allodole	Merli	Tordi Bott.	Tordi Sass.	Cesene
Roccolo "CARDI"		18	61	68	
Roccolo "FUNGAIA"		20	13	21	
Roccolo "S.FRANCESCO"		29	23	26	
TOTALE	0	67	97	115	0



IMPIANTO	Anno 2002				
	Allodole	Merli	Tordi Bott.	Tordi Sass.	Cesene
Roccolo "CARDI"		19	36	75	
Roccolo "FUNGAIA"		0	0	0	
Roccolo "S.FRANCESCO"		34	20	25	
TOTALE	0	53	56	100	0

IMPIANTO	Anno 2003				
	Allodole	Merli	Tordi Bott.	Tordi Sass.	Cesene
Roccolo "CARDI"		12	93	29	
Roccolo "S.FRANCESCO"		36	32	28	
TOTALE	0	48	125	57	0

IMPIANTO	Anno 2004				
	Allodole	Merli	Tordi Bott.	Tordi Sass.	Cesene
Roccolo "CARDI"		5	42	40	
Roccolo "S.FRANCESCO"		5	33	50	3
Prodina "Goretti"	20				
TOTALE	20	10	75	90	3

4.6.3.2. problematiche e proposte

Relativamente agli impianti di cattura per la cessione a fini di richiamo si avanzano le seguenti proposte:

1. Per soddisfare le numerose richieste di richiami vivi sarebbe opportuno il ritorno all'attività dei tre roccoli esistenti e possibilmente istituirne un quarto.
2. Gli impianti di cattura di per la cessione di soggetti a fini di richiamo potranno essere collocati sull'intero territorio provinciale ad esclusione delle aree destinate alla protezione della fauna.



4.7. RICHIESTE DI DEROGA AI TERMINI DI APERTURA E CHIUSURA DELLA CACCIA AI SENSI DELL'ART. 18, 2° COMMA L. 157/92 E DELL'ART. 30 L.R. 3/94

4.7.1. Tortora, colombaccio e merlo

Alcuni dati relativi al numero di soggetti di fauna selvatica abbattuti dai cacciatori toscani sono contenuti nella Comunicazione dell'Assessore regionale Moreno Periccioli sullo "stato di attuazione della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" presentata al Consiglio regionale nel maggio 1999. In tale relazione sono riportati i dati della stagione di caccia 1997-1998 ottenuti, per la migratoria dall'analisi di un campione superiore a 2/3 dei tesserini rilasciati. Le elaborazioni indicano che i cacciatori iscritti al 1° ATC risultano pari a circa 130.000 unità. I capi abbattuti delle specie oggetto di richiesta di deroga nel periodo di validità del precedente PFVP sono stati i seguenti:

Abbattimenti di alcune specie di selvaggina migratoria e/o stanziale nella Regione Toscana nella stagione 1997/98 (elaborazioni dati TECNICA s.r.l., luglio 1998)

SPECIE	N° di capi	N° di capi/cacciatore
Tortora (<i>Streptotelia turtur</i>)	57.275	0,44
Colombaccio	153.750	1,18
Merlo	242.500	1,86

La Provincia di Arezzo dispone di alcuni dati di analisi dei tesserini relativi al proprio territorio provinciale, forniti dall' ATC Ar 2 Valtiberina che possono fornire ulteriori informazioni sul tasso di prelievo a carico della fauna migratoria.

Abbattimenti di alcune specie di selvaggina migratoria e/o stanziale nell' ATC Ar 2 Valtiberina (elaborazioni ATC Ar 2)

SPECIE	N° di capi/cacci atore (2001)	N° di capi/cacci atore (2002)	N° di capi/cacci atore (2003)
Tortora (<i>Streptotelia turtur</i>)	0,36	0,31	0,22
Colombaccio	0,34	0,16	0,16
Merlo	1,85	0,70	0,71

Il n° di capi/ cacciatore in Toscana risulta essere pari a 0,44 tortore, 1,18 colombacci e 1,86 merli.

In Valtiberina in media sono stati abbattuti 0,3 tortore/cacciatore, 0,2 colombacci/cacciatore e 1,1 merli/cacciatore.



Sulla base di tali stime, e del limitato numero di soggetti prelevati/cacciatore, la Provincia di Arezzo per le specie tortora, colombaccio e merlo conferma le proposte già avanzate nel precedente PFVP:

1. conferma per la durata del presente PFVP 2006-2010 la richiesta alla Regione Toscana, per le tre specie suddette, di due giornate di caccia in settembre in deroga ai periodi di cui all'art. 18 comma 1 della L. 157/92, e comunque nel rispetto dell'arco temporale;
2. le modalità di caccia ed i quantitativi saranno quelli stabiliti dal calendario venatorio regionale;
3. la Provincia di Arezzo si riserva, nel periodo di validità del piano, di rivedere tale richiesta qualora, dalle future analisi dei dati dei tesserini venatori, si evidenziassero indicazioni di un aumento degli abbattimenti e/o una diminuzione delle specie in questione;

4.7.2. Piccola fauna stanziale: galliformi e lagomorfi

La gestione dei galliformi e della lepore, in particolare dei primi, sta incontrando alcune difficoltà in conseguenza ad una molteplicità di fattori, tra cui anche le trasformazioni dell'ambiente verso una maggiore diffusione del bosco e l'abbandono dell'agricoltura nei terreni marginali.

Nel presente PFVP si intende avviare una riflessione su tali problematiche per un miglioramento della gestione di queste importanti elementi faunistici.

Si ritiene infatti che, risolti alcuni problemi di gestione che hanno afflitto le precedenti legislature quali il raggiungimento del 20% di SAF a protezione, la gestione del demanio, ed avviata ormai la gestione degli ungulati, sia opportuno affrontare anche i problemi della piccola stanziale.

Si propone pertanto di aprire un tavolo tecnico di valutazione dei problemi che si ponga i seguenti obiettivi:

- valutazione dello status delle popolazioni nel territorio provinciale;



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

- analisi dei prelievi;
- valutazione delle cause dei problemi;
- analisi del rapporto costi/benefici dell'attuale gestione, con particolare riferimento ai ripopolamenti;
- promozione di un progetto per la ricostituzione di popolazioni di starna in Provincia di Arezzo in collaborazione con il Dr. A. Meriggi dell' Università di Pavia ed individuazione dell' AFV "Castelnuovo – Collacchioni" come partner per la realizzazione del progetto, in particolare al fine del reperimento di soggetti geneticamente idonei per le operazioni di reintroduzione.



4.8. VALUTAZIONE DI INCIDENZA DEGLI EFFETTI DEL PIANO FAUNISTICO VENATORIO PROVINCIALE SUI SITI DI INTERESSE COMUNITARIO (SIC) E SUI SITI DI INTERESSE REGIONALE (SIR)

4.8.1 Stato attuale

La Regione Toscana ha provveduto con la Deliberazione del consiglio regionale 10 novembre 1998 n° 342 "Approvazione siti individuati nel progetto Bioitaly e determinazioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria "Habitat", e con la Deliberazione del Consiglio Regionale 21 gennaio 2004 n° 6 "legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 – Perimetrazione dei siti di importanza regionale e designazione di zone di protezione speciale in attuazione delle Direttive 79/409CEE e 92/43CEE", ad individuare 22 siti di interesse regionale ai sensi della L.R. 56/2000.

Di questi 22 SIR, 18 erano già compresi nell'elenco dei siti classificabili di importanza comunitaria (pSIC) ai sensi della direttiva 92/43/CEE "Habitat" ed 1 era stato classificato come Zona di protezione Speciale (ZPS).

Alcuni di questi siti interessano più province della Toscana. Per tale motivo la Provincia di Arezzo ha provveduto a ricalcolare l'effettiva superficie dei SIC-SIR-ZPS che interessa il proprio territorio. Tale superficie è stata calcolata utilizzando un GIS a partire dai poligoni dei SIR forniti dal servizio ambiente della Regione Toscana e disponibili nella banca dati del SIT provinciale.

La superficie complessiva dei SIR-SIC che interessa il territorio della Provincia di Arezzo ammonta a circa 41.890 ha. Tale superficie è inferiore alla somma delle aree dei SIR presente nelle deliberazioni del Consiglio regionale, sia per aver considerato soltanto la parte dei SIR compresa nei confini provinciali, sia anche per piccole differenze tra il dato ufficiale della Delibera ed il dato geografico esistente in banca dati.

4.8.2 Norme tecniche di tutela e conservazione dei SIR

La Regione Toscana ha successivamente provveduto ad approvare le norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei Siti di importanza regionale (SIR), attraverso la Deliberazione del Consiglio regionale 5 luglio 2004, n. 644.

Nella delibera per ciascun sito sono indicati:

- i dati territoriali ed ambientali;
- le principali emergenze (habitats, specie vegetali, specie animali), ovvero gli elementi oggetto della tutela;
- gli elementi di criticità, ovvero le problematiche esistenti;
- le principali misure di conservazione da adottare;
- indicazioni relative all'esigenza di piani di gestione specifici per il sito.

Le indicazioni relative ai 22 SIR-SIC-ZPS della Provincia di Arezzo sono state sintetizzate nella tabella allegata, per consentire una lettura più veloce delle loro caratteristiche e delle problematiche connesse.



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

Per quanto riguarda le emergenze di tipo faunistico, che sono quelle che possono essere influenzate dalla pianificazione faunistico-venatoria, queste possono raggruppate nei seguenti elementi:

- il lupo che viene segnalato in 11 siti, pari al 50% del totale, e che l'unica specie di mammifero di interesse prioritario presente sicuramente in Provincia di Arezzo;
- l'aquila reale, segnalata in 8 siti;
- altre specie di rapaci, quali biancone (2 siti), gheppio (2 siti), albanella minore (3 siti);
- altre specie ornitiche legate ad ambienti di prateria e/o di brughiera (ortolano, zigolo giallo, calandro, tottavilla, magnanina, succiacapre);

In tre SIR (La Verna-Monte Penna, Serentine di Pieve S.Stefano e Boschi di Montalto) non sono segnalate emergenze faunistiche particolari.

Riguardo agli elementi di criticità, problematiche connesse con la fauna selvatica sono segnalate soltanto in 7 siti, ed in particolare:

1. uccisioni illegali di lupo, segnalate in 4 siti di cui due compresi interamente all'interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, e due parzialmente interessati da Oasi di protezione della fauna;
2. eccessivo carico di ungulati, segnalato in 5 siti: nelle foreste di Camaldoli e Badia Prataglia e, limitatamente alla specie cinghiale, nelle Riserve naturali di Ponteburiano, Bandella e nel bosco di Sargiano;
3. attività venatoria, segnalata unicamente nel sito dei pascoli montani e cespugliati del Pratomagno.

Il resto delle segnalazioni riguardano prevalentemente problematiche non connesse direttamente con la fauna selvatica ma con processi evolutivi dell'ambiente o altre forme di fruizione del territorio che possono a loro volta avere ripercussioni negative sulle emergenze faunistiche:

- abbandono dei pascoli o dei cespugliati, con conseguente evoluzione verso il bosco e perdita di aree aperte (14 siti);
- eccessivo carico turistico (8 siti);
- problematiche di inquinamento delle acque e piogge acide (4 siti);
- problematiche legate ad una inadeguata gestione forestale (11 siti).

Per nessun sito viene indicata la necessità di piani di gestione specifici o di settore che riguardano la tutela o la conservazione degli elementi faunistici.



4.8.3. Analisi dell'incidenza della pianificazione faunistico-venatoria della Provincia di Arezzo sui SIR_SIC

Al fine di valutare l'incidenza che i criteri di pianificazione faunistico-venatoria contenuti nella presente proposta di piano possano avere sui siti SIR-SIC della Provincia di Arezzo, si è proceduto a valutare due aspetti:

1. sovrapposizione tra gli istituti faunistico venatori e le aree protette esistenti con i perimetri dei SIR-SIC;
2. Valutazione tra elementi di criticità segnalati e le azioni di tutela e gestione adottate dalla provincia di Arezzo nel proprio territorio.

4.8.3.1. Sovrapposizione tra istituti faunistici, aree protette e SIR-SIC

Nel complesso sovrapponendo i perimetri dei SIC-SIR con gli istituti faunistici e le aree protette attualmente esistenti in Provincia di Arezzo si rileva che circa il 59,5 % dei SIR-SIC sono già compresi entro zone destinate a vario titolo alla protezione e conservazione della fauna selvatica.

- 6 siti sono compresi totalmente o quasi entro il perimetro del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna per una superficie di circa 13.320 ha: SIR 69-70-71-72-86-b15;
- altri 6 siti sono compresi in misura uguale o superiore al 60% entro Riserve naturali regionali, oasi di protezione, zone di protezione lungo le rotte di migrazione o fondi chiusi, per una superficie di circa 5.980 ha: SIR 74-7876-80-81-83;
- ulteriori 8 siti presentano una % di sovrapposizione con le medesime aree compresa tra il 15 ed il 50 % della loro superficie, pari a 5.5560 ha: SIR 79-73-75-77-85-88-b16-b17;
- i SIR dell'Alpe di Poti (82) e del Monte Dogana (84) presentano solo il 5-11 % della loro superficie in divieto di caccia.

Soltanto 8 SIR-SIC presentano invece sovrapposizioni con istituti faunistici finalizzati alla gestione venatoria quali Aziende Faunistico venatori, agri-turistico venatorie e aree per l'allenamento e l'addestramento dei cani, e comunque in misura molto limitata e per una superficie complessiva di circa 1.080 ha, pari al 2,6 % del totale.

La restante superficie è compresa nel territorio a gestione programmata degli ATC.

4.8.3.2. Valutazione tra elementi di criticità segnalati e le azioni di tutela e gestione adottate dalla provincia di Arezzo nel proprio territorio.

Le linee di azione della pianificazione faunistico venatoria e della gestione attuate dalla provincia di Arezzo presentano importanti attinenze con i principali elementi di criticità segnalati per i SIR-SIC provinciali.

1) Riguardo alla tutela e conservazione del lupo vi sono numerose azioni messe in atto dalla provincia che hanno certamente una ricaduta positiva su questa problematica. In primo luogo la realizzazione di un sistema di Oasi di Protezione integrato da una parte delle Riserve naturali provinciali ha consentito di avere una rete di aree di rifugio e di disponibilità di prede omogeneamente distribuita su tutto il territorio provinciale.



Questa rete è risultata essere un fattore molto importante per la diffusione e la distribuzione della specie nel territorio provinciale.

Un secondo importante investimento realizzato è il monitoraggio annuale della presenza della specie su scala provinciale, realizzato in attuazione di quanto previsto dalla L.R. 56/2000. Tale programma è iniziato nel 1998 a partire dalle oasi di protezione ed è stato esteso gradualmente a nuove aree di colonizzazione più recente. I risultati del monitoraggio hanno consentito di verificare l'esistenza in Provincia di Arezzo di una popolazione stabile e vitale di lupo di dimensioni pari a circa 40 individui.

2) Il secondo elemento di criticità segnalato è l'eccessivo carico di ungulati. La Provincia ha certamente contribuito a gestire tale problematica.

Riguardo alle problematiche segnalate nel Parco Nazionale (Foreste di Camaldoli e Badia Prataglia), certamente il riferimento dell'eccessivo carico di ungulati, benchè non specificato, deve intendersi riferito al cinghiale ed al cervo, che sono le due specie che dai dati disponibili (della Provincia e della Comunità Montana del Casentino) risultano avere raggiunto nel periodo 2000-2005 livelli di densità talvolta superiori alle densità agro-forestali sostenibili. Per la specie cinghiale la Provincia di Arezzo, in seguito al progressivo incremento della specie ed al conseguente aumento dei danni causati alle attività agricole, ha attuato un piano di prelievo straordinario nei distretti limitrofi al Parco Nazionale che ha consentito di riportare i livelli di densità entro limiti più accettabili (da 14,6 a 3,5 capi/kmq).

Quanto al cervo la Provincia ha avviato la gestione di questa specie nel 2000. L'incremento della popolazione manifestatosi negli anni successivi e culminato nel 2003 con valori di densità nel settore B dell'areale superiori al limite previsto nel Piano faunistico 2000-2005 e fissato in 6 capi/kmq, ha portato a formulare negli anni successivi piani di prelievo più forti, consentendo anche in questo caso di contenere il problema. La densità complessiva sull'intero areale è rimasta stabile, ma con una più equilibrata distribuzione della popolazione tra i diversi settori ed un valore massimo di densità nel settore B) di 6,2 capi/kmq nel marzo 2005.

La Provincia di Arezzo ha inoltre affrontato, in collaborazione con l'Ufficio Parchi e Riserve, anche la problematica dell'eccessivo carico di cinghiale nelle Riserve Naturali di Ponte a Buriano-Penna e di Valle dell'Inferno-Bandella mediante la stesura di un progetto di controllo della specie approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale, che è in fase di attuazione.

3) Riguardo infine al SIR-SIC del Pratomagno, ove si segnala una eccessiva attività venatoria, è da sottolineare come il 41,3 % del SIR sia già posto in divieto di caccia come Oasi di protezione e come la Provincia abbia dovuto sostenere un difficile contenzioso con le comunità locali per la realizzazione di tale istituto, contenzioso che sarebbe certamente riaperto ed acuito con una proposta di ampliamento.

4.8.3.3. Conclusioni

La valutazione di incidenza dell'effetto del Piano faunistico venatorio provinciale sui SIR-SIC esistenti in Provincia di Arezzo può essere così riassunta:

1. Le specie animali segnalate come emergenze nei SIR-SIC sono tutte specie protette o particolarmente protette dalla legislazione sulla protezione della



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

fauna omeoterma e sul prelievo venatorio, quindi godono già di un regime di tutela;

2. La Deliberazione del Consiglio regionale 5 luglio 2004 n. 644 sull'approvazione delle norme tecniche relative alle forme di e alle modalità di tutela e conservazione dei SIR, non ha disposto espressamente limitazioni all'esercizio venatorio all'interno dei SIR-SIC, né ha segnalato l'esigenza di una pianificazione specifica sugli aspetti relativi alla gestione faunistico-venatoria;
3. La tutela e protezione della fauna esistente nei SIC-SIR della Provincia di Arezzo appare comunque ulteriormente tutelata dal fatto che in circa il 60% della loro superficie l'esercizio venatorio è comunque vietato per gli effetti degli istituti faunistici previsti e confermati dal Piano faunistico e rafforzati ai sensi della legislazione sulle aree protette;
4. Le criticità segnalate nella Del. C.R. n.644/2004 appaiono ben recepite dalle linee di azione del Piano faunistico venatorio e dalle azioni di gestione messe in essere dalla Provincia di Arezzo e dagli ATC.



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

SIR	NOME	Tipo sito	Superfici e in Prov AR (GIS)	Ubicazione	Sovrapposizione con PFVP (%)	Emergenze	Elementi critici	Misure cons. da adottare	Piano gestione specifico	Piani di settore
69	Crinale M.Falterona-M.Falco-M.Gabrendo	SIR-PSIC	96.9	Tutto entro PN	100 in PN	Nardeti, Pareti rocciose; Aquila (aree di caccia), Lupo, nidificazione Merlo collare)	chiusura dei nardeti, eccessivo carico turismo, impinati militari	conservare le aree aperte, verifica sentieristica, continuare selvicoltura naturalistica	no	no
70	Foreste alto bacino dell' Arno	SIR-PSIC	8667.7	Quasi tutto in PN	92 circa in PN	Boschi Fagus-Abies, Aquila (nidificante), lupo (area molto imp.)	chiusura aree aperte, erosione, abbandono pascolo	mantenere praterie secondarie e boschi misti fagus-abies, Valutazione carico	no (Piano parco)	no
71	M.Faggiolo, Giogo, Seccheta	SIR-PSIC	86.8	Tutto entro PN	100 in PN	Boschi Fagus-Abies, Aquila (nidificante), lupo (area molto imp.)	Eccessivo carico sulla strada crinale (Giogana), raccolta flora	Verifica carico escursionisti, verifica carico ungulati su rinnovazione	no (Piano parco)	no
72	Camaldoli, Scodella, Campigna, Badia Prataglia (anche ZPS)	SIR-ZPS	1908.4	Tutto entro PN	100 in PN	Boschi Fagus-Abies, Aquila (nidificante), lupo (area molto imp.)	Danni forestali nuovo tipo, abbandono pascolo, eccessivo carico turistico, ELEVATA PRESENZA UNGULATI, UCCISIONI ILLEGALI DI LUPO	mantenere aree aperte, gestionale selvicoltura che conservi boschimisti alberi vecchi etc., riduzione turismo	no (piano parco, gestione RNB, piano area contigua)	no
73	Alta Vallesanta	SIR-PSIC	5024.1	In parte compreso in PN	30 circa in PN	Praterie (Festuco-brometea), boschi ripari, lupo, uccelli di prateria	abbandono pascoli e chiusura aree aperte, poligono, turismo crescente	mantenimento aree aperte, miglioramento cenosi forestali (garantire fasi senescenti, vecchi alberi) valutazione turismo esc.	occorre piano per la parte esterna la PN	si per zone aperte
74	Alta Valle del Tevere	SIR-PSIC	1651.9	In parte compreso in RNR M.Nero	28,4 in RNR; 52,9 in Oasi	Praterie (Festuco-brometea), Boschi misti Tilio-acerion, aquila (nido vicino), lupo, uccelli di prateria	chiusura aree aperte, rimboschimenti, E45, gestione selvicolturale non adeguata	conservazione aree aperte e tilio-acerion, miglioramento soprassuoli forestali	elevata (per aspetti ambientali)	si per conservazione e agroecosistemi e forestale
75	Monte Calvano	SIR-PSIC	1532.8	Non compreso in aree protette	30,1 in Oasi	Praterie (Festuco-brometea; nardus stricta), Boschi ripari, lupo, ortolano, uccelli di prateria	abbandono pascolo e chiusura aree aperte, estesi rimboschimenti (pino nero), turismo eccessivo (La Verna), UCCISIONI ILLEGALI DI LUPO	conservazione aree aperte, tutela boschi ad ontano b., miglioramento soprassuoli arborei	no	si per conservazione e agroecosistemi e forestale



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

76	Sasso Simone e Simoncello	SIR-PSIC	1661.9	Quasi interamente compreso entro RNR	95,8 in RNR	Praterie (Festuco-brometea), Boschi misti Tilio-acerion, Boschi ripari, pareti rocciose, aquila (nido vicino), lupo, zigolo giallo, ortolano	chiusura pascoli abbandonati, erosione, poligono,	conservazione mosaico ambientale (praterie), miglioramento boschi tilio-acerion, tutela siepi e pozze	no (regolamento RNR)	utile piano attività agro-pastorali
77	Monti Rognosi	SIR-PSIC	945.0	in parte compreso entro RNR	18,1 in RNR; 23,6 in ZPM; 1,8 in AFV	Praterie (Festuco-brometea), boscaglie a juniperus, garighe a euphorbia, lupo,	rimboschimenti, evoluzione aree aperte, attività estrattive	mantenimento cenosi delle serpentine, conversione pinete, mantenimento aree aperte	no	si (piano gestione e forestale)
78	Alpe della Luna	SIR-PSIC	3387.2	in parte compresa entro RNR	45,3 in RNR; 8,7 in Oasi; 7,5 in AAC; 0,9 in AFV	Praterie (Festuco-brometea; nardion strictae), Boschi misti Tilio-acerion e boschi di faggio con ilex e taxus, aquila, lupo, uccelli di aree aperte	degradazione di aree a nardeto, riduzione del pascolo, gestione selvicolturale delle cenosi arboree di pregio	conservazione dei nardeti, miglioramento dei boschi di tilio-acerion, conservazione formazioni rupicole e macereti	scarsa	si (piano gestione e forestale)
79	Pascoli montani e cespuglieti del Pratomagno	SIR-PSIC-ZPS	6732.5	non compresa in aree protette	41,3 in Oasi; 3,3 in AFV	Praterie (Festuco-brometea; nardion strictae), Brughiere xeriche, boschi faggio con abies alba, lupo, biancone, ortolano, altri uccelli di prateria e brughiera	abbandono del pascolo e riduzione delle praterie, eccessivo carico turistico ed erosione, aree militari, generatori eolici, metanodotto, UCCISIONI ILLEGALI DI LUPO, ATTIVITA' VENATORIA	conservazione praterie e mosaici ambientali di brughiera e vaccinieto, conservazione stazioni rare di flora, rinaturalizzazione dei rimboschimenti di conifere	elevata (piano di gestione SIR in ambito progetto LIFE)	si per arbusti
80	Valle dell'inferno e Bandella	SIR-PSIC-ZPS	891.3	tutto entro RNR e area contigua	60,0 in RNR; 40,0 in Area Contigua	Praterie (Festuco-brometea) e boschi ripari, uccelli acquatici	inquinamento acque, gestione livelli acque, ECCESSIVO CARICO DI CINGHIALE, disturbo avifauna per pesca	mantenimento boschi mesofili di querce, gestione livelli acque, limitare pioppeti, gestione attività estrattive limitrofe, gestione robinieti	no	no
81	Ponte buriano e Penna	SIR-PSIC	1183.1	quasi interamente compreso in RNR e area contigua	56,5 in RNR; 22,9 in AFV; parte in area contigua	Praterie (Festuco-brometea) e boschi ripari, moretta tabaccata, chiroterri	inquinamento acque, gestione livelli acque, ECCESSIVO CARICO DI CINGHIALE, disturbo avifauna per pesca	mantenimento boschi mesofili di farnia, gestione livelli acque ed inquinamento, gestione robinieti	no	no



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

82	Brughiera Alpe di Poti	SIR-PSIC-ZPS	1140.1 non compreso in aree protette	11,1 in ZRV; 1,4 in AAC	brughiere xeriche, praterie a festuco-brometea, specie ornitiche delle brughiere-praterie (magnanina, succiacapre, albanella minore, calandro, tottavilla)	progressiva riduzione brughiere e aree aperte per abbandono pascolo e taglio erica, rimboschimenti di conifere e robinieti, riduzione castagneti	mantenimento aree aperte e brughiere, miglioramento gestione forestale	scarsa	urgente e per gestione arbusteti
83	Bosco di Sargiano	SIR-PSIC	15.1 in ANPIL	100 in FC e art 33	bosco di rovere,	invasività robinia, DANNI A FLORA DA CINGHIALE	miglioramento gestione bosco di rovere e limitazione robinia	scarsa	si (gestione forestale)
84	Monte Dogana	SIR-PSIC-ZPS	1232.1 non compreso in aree protette	4,6 in ZPM; 6,9 in AFV	brughiere xeriche, praterie a festuco-brometea, specie ornitiche delle brughiere-praterie (magnanina, succiacapre, albanella minore, calandro, tottavilla, gheppio)	progressiva riduzione brughiere e aree aperte per abbandono pascolo e taglio erica, robinieti, riduzione castagneti	mantenimento aree aperte e brughiere, miglioramento gestione forestale	scarsa	urgente e per gestione arbusteti
85	Monte Ginezzo	SIR-PSIC-ZPS	1600.1 non compreso in aree protette	15,1 in ZPM; 8,2 in ATV	brughiere xeriche, praterie a festuco-brometea, biancone, specie ornitiche delle brughiere-praterie (magnanina, succiacapre, albanella minore, calandro, tottavilla, gheppio)	progressiva riduzione brughiere e aree aperte per abbandono pascolo e taglio erica, robinieti, riduzione castagneti	mantenimento aree aperte e brughiere, miglioramento gestione forestale	scarsa	urgente e per gestione arbusteti
86	Foreste di Camaldoli e Badia Prataglia	SIR-PSIC	2927.1 Tutto entro PN	100 in PN	boschi di faggio, querce, con illex taxus e abies alba, aquila, lupo, gatto selvatico (?)	rimboschimenti di conifere, danni di nuovo tipo, turismo, abbandono pascolo, ECCESSIVO CARICO DI UNGULATI, UC CISIONI ILLEGALI DI LUPO	mantenimento aree aperte, miglioramento soprassuoli forestali, valutazione impatto turismo	no	no



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

88	Monti del Chianti	SIR- PSIC	713.6 non compreso in aree protette	15,3 in Parco Cavriglia	brughiere xeriche, praterie a festuco- brometea, biancone, averla capirossa	chiusura delle aree aperte e degli arbusteti, passaggio fuoristrada, inquinamento corsi d'acqua, taglio formazioni ripariali, rimboschimenti conifere, abbandono castagneti	conservazione qualità acque, mantenimento aree aperte e cespuglieti, recupero castagneti, rinaturalizzazio ne conifere	no	si per arbust eti
b15	La Verna-Monte Penna	SIR	301.6 Tutto in PN	100 in PN	Boschi di faggio e abies alba, boschi misti (Tilio- acerion),	carico turistico, imboschimento praterie secondarie, rarefazione soggetti monumentali di abies alba	conservazione e gestione del bosco monumentale e dell'abete bianco, tutela praterie, rinaturalizzazio ne pinete	no	no
b16	Serpentine Pieve S.Stefano	SIR	152.6 Quasi interamente compreso in ANPIL	32,6 in AAC; 33,9 in ZPM	Boscaglie a ginepro, Praterie a Festuco- brometea, garighe ad euphorbia	rimboschimenti conifere, chiusura aree aperte	mantenimento aree aperte e vegetazione ad ofioliti, rinaturalizzazio ne pinete	no	elevato per gestion e foresta le
b17	Boschi di Montalto	SIR	39.4 in parte compreso in RNR Montalto	48,8 in RNR	Boschi mesofili aTilio- acerion, boschi di faggio con Ilex e Taxus	gestione forestale inadeguata	tutela habitat	no	elevata per gestion e foresta le



4.9. INDIVIDUAZIONE DEI TERRITORI VOCATI PER LA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEGLI UNGULATI (ART. 81 D.P.G.R. n. 13/R)

La Provincia, ai sensi dell'art. n° 81, comma 1 e 2 del T.U. n. 13/R individua, sentiti gli ATC e nel rispetto delle previsioni del Piano Faunistico Venatorio Regionale i territori vocati per la gestione degli ungulati.

4.9.1. Cinghiale

4.9.1.1. Area Vocata: situazione all'anno 2000

Dopo una prima importante revisione del territorio vocato al cinghiale attuata nel 1996, ed ulteriori aggiornamenti realizzati grazie ad un progressivo aumento delle conoscenze nonché ad un maggiore coinvolgimento delle squadre stesse nell'acquisizione di informazioni, l'ammontare dell'area vocata al momento dell'approvazione del PFVP 2001-2005 era pari a **201.854 ha**.

Tale dato era stato ottenuto grazie alla digitalizzazione delle aree su supporto vettoriale della regione Toscana in scala di 1:10.000 che aveva permesso, inoltre, di calcolare l'effettiva superficie vocata utilizzata dalle squadre di caccia al cinghiale. Detta area risultava nel 2001 essere pari a **147.754 ha**, ottenuta sottraendo dalla superficie vocata circa 50.000 ha che ricadevano all'interno di istituti faunistico-venatori o zone a divieto ai sensi della L.394/91 e di 4.290 ha di urbanizzato (soli edifici).

4.9.1.2. Area Vocata: parametro di riferimento del PFVR

La Regione Toscana nel PFVR 2001-2005 approvato con Del. C.R. 31 luglio 2001, n. 144, ha definito per ciascuna provincia la superficie massima che l'area "vocata" alla specie cinghiale può raggiungere ai sensi dell' art. 74 della Del. C.R. 292, Tale superficie per la Provincia di Arezzo è stata fissata in 186.912 ha.

La Provincia di Arezzo nel PFVP 2001-2005 aveva proposto alla Regione Toscana di considerare come area boscata, al posto dei valori del Inventario Forestale Regionale, i dati della carta forestale contenuti nel proprio PTCP e di scorporare dall'area vocata le superfici relative alle aree urbanizzate (edifici e strade). Sulla base di tale proposta l'area vocata per la specie cinghiale sarebbe stata pari a 201696 ha.

La Regione Toscana ha respinto tale proposta, chiedendo alla provincia di Arezzo di adeguare il dato del proprio PFVP al parametro di 186.912 ha.

La Regione Toscana inoltre ha confermato tale parametro anche per la redazione del PFVP 2006-2010.

4.9.1.3. Area Vocata: ridefinizione ed adeguamento al parametro regionale

La Provincia di Arezzo, sentiti gli ATC, ha provveduto a ridefinire l'estensione dell'area vocata per la gestione del cinghiale riportandola entro il valore massimo indicato dalla Regione Toscana.

I criteri adottati per la riduzione dell'area sono stati i seguenti:



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

- Esclusione dall'area vocata di quegli istituti faunistici (AFV, ATV, ZRV, ZPRM) adiacenti al precedente perimetro dell'area non vocata e che hanno finalità contrastanti con elevati valori di densità della specie cinghiale. Così sono ad esempio le AFV con indirizzo faunistico verso la lepre, le ATV, le zone di protezione lungo le rotte di migrazione e le zone di rispetto venatorio, il cui target di protezione è chiaramente indirizzato verso le specie ornitiche o la piccola fauna stanziale (lepre e galliformi). L'inclusione di tali istituti faunistici entro l'area non vocata consentirà inoltre una migliore definizione dei piani di controllo del cinghiale da attuare al loro interno al fine di una migliore attuazione del disposto di cui all'art. 3, comma 9 bis della L.R. 3/94 introdotto dalla L.R. 23 febbraio 2005 n. 34.
- Esclusione dall'area vocata delle porzioni di superfici di territorio a gestione programmata di limitata estensione ed attualmente separate dalla restante area vocata (enclave di Cavriglia, Gagnano in Comune di Sansepolcro, Sepoltaglia in Comune di Cortona), al fine di una migliore gestione dell'area non vocata.
- Esclusione dall'area non vocata delle porzioni di territorio a gestione programmata caratterizzate da una maggiore estensione di aree aperte o di aree urbanizzate (area di Pieve S.Stefano, Pratigghi, in Comune di Badia Tedalda, S.Cassiano in Comune di Caprese Michelangelo, Motolano-Petrella Massano nei comuni di Badia Tedalda e Sestino) o di aree dove una elevata presenza del cinghiale comporta problematiche di gestione quali la foresta monumentale de La Verna.
- La superficie complessiva dell'area vocata per la gestione del cinghiale quale risultante dal processo di adeguamento **è pari a 186.570 ha.**



4.9.2. Muflone

4.9.2.1. Determinazione del territorio vocato per la gestione del muflone.

Si conferma anche per il PFVP 2006-2010 l'individuazione dell'area vocata per la gestione del muflone fatta nel precedente piano faunistico sulla base dei seguenti criteri e considerazioni:

1) Esclusione dall'area vocata di tutta l'area appenninica principale e dei rilievi secondari (Pratomagno, Alpe di Catenaia) dove il lupo è presente in forma stabile e dove il muflone ha già evidenziato forti problemi di sopravvivenza.

2) Inclusione nell'area vocata della zona di attuale presenza del Monte Lignano-Cavadenti, circostante l'Azienda faunistica «Badicroce» che presenta le migliori caratteristiche di vocazione per la specie.

3) Estensione dell'area vocata fino all'Alpe di Poti, e all'alta valle della Chiassaccia che presenta un' analoga diffusione di pascoli abbandonati sommitali, analogamente all'area del Monte Lignano-Cavadenti.

4) Esclusione dall'area vocata della zona di attuale presenza dei Monti del Chianti-Cavriglia. Tale zona non presenta caratteristiche di vocazione spiccata per la specie. E' presente il daino; si registrano danni sensibili ad oliveti e vigneti.

5) Non appare opportuno includere altre porzioni del territorio provinciale nell'area vocata per il muflone in quanto:

- non esistono altre aree con caratteristiche di elevata vocazione per la specie;
- non appare opportuna, dal punto di vista gestionale, l'introduzione della specie in aree a bassa vocazione, considerando anche lo sviluppo che il daino potrà avere nel prossimo futuro.



4.9.3. Daino

4.9.3.1. Considerazioni generali

L'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica nel quaderno tecnico n° 11, relativamente al daino, indica che l'ulteriore immissione della specie deve essere attentamente valutata in relazione a:

- limitata capacità di sopravvivenza del daino in aree montuose, caratterizzate da forte pendenza, abbondanza di roccia esposta, forte e prolungato innevamento. Evitarne quindi l'immissione al di sopra dei 1000 mt s.l.m.
- possibilità di competizione con capriolo e cervo;
- capacità di produrre danni anche consistenti al patrimonio forestale ed a colture agricole legnose (olivo e vite).

La vocazione del territorio per questa specie di ungulato deve quindi essere valutata in base alle esigenze ecologiche del daino, alla sostenibilità dei danni potenzialmente causabili, ai rapporti di competizione con capriolo e cervo.

SITUAZIONE ATTUALE

Nel precedente PFVP erano stati individuati due obiettivi per la gestione del daino: Mantenimento della densità obiettivo entro il valore di 2-4 capi/kmq a seconda del tipo di area vocata (AV1 e AV2); contrastare l'espansione del daino dalle aree di presenza stabile verso il territorio rimanente;

Il primo obiettivo è stato sostanzialmente raggiunto: la densità media del daino nei distretti dove vengono effettuati censimenti a vista e redatto un piano di prelievo annuale (Casentino 1 – 2 – 4, S.Giustino – Loro, Cavriglia e Sansepolcro) si è stabilizzata negli ultimi quattro anni su valori compresi tra 2,9 e 3,5 capi/kmq.

Su scala provinciale si assiste invece ad una espansione del daino nei distretti dove questo era assente o poco presente, quali Pieve S.Stefano, Caprese Michelangelo, Badia Tedalda, Talla, Indicatore, Castiglion Fiorentino). La Provincia per contrastare questo processo di espansione ha adottato il meccanismo del controllo ordinario del daino ai sensi dell' art. 15, comma 1) del regolamento provinciale per la caccia di selezione. Il numero di capi abbattuti con il meccanismo del controllo ordinario è così aumentato dal 2000 al 2004:

2000:	10
2001:	26
2002:	51
2003:	41
2004:	62

4.9.3.2. Determinazione del territorio vocato per la gestione del daino

Sulla base delle considerazioni sopra esposte e dell'esigenza di contenimento dell'espansione della specie, i criteri di individuazione delle aree vocate per il daino sono stati profondamente cambiati rispetto al precedente piano faunistico.

I criteri sono stati i seguenti:

- Previsione di due sole categorie di vocazione: area vocata e area non vocata;



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

- Forte riduzione dell'area vocata e limitazione ai sub-areali relativi ai più importanti nuclei esistenti (Casentino, Pratomagno valdarnese, Alpe della Luna).
 - 1) Area non vocata per il daino (ANV); in questa classe sono ricomprese sia le zone non adatte alle esigenze ecologiche della specie (in cui il daino è per lo più assente), sia quelle zone dove la specie è attualmente presente ma non è più indesiderabile in relazione ai danni potenzialmente causabili e alla diffusione di colture a rischio e dove quindi se ne vuole contrastare fortemente l'espansione.
 - 2) Area vocata per il daino (AV); in questa classe sono ricomprese le aree dove la presenza del daino può essere tollerata purché la sua densità sia mantenuta entro valori non troppo elevati, tali da non creare problemi rilevanti alle attività agro-forestali e da non esercitare una sensibile competizione nei confronti del capriolo e del cervo. L'area comprende le zone dove la specie è attualmente presente con popolazioni stabili e corrispondenti ad alcuni degli originali centri di introduzione della specie nel territorio provinciale. In tali aree la densità raggiungibile dal daino è comunque inferiore anche in considerazione della quota media più elevata del territorio che presenta porzioni poste a quote superiori a 1000 e con punte fino a 1600 mt. Gran parte di questa categoria rientrava nel precedente PFVP entro la classe di vocazione ridotta AV2.

L'area vocata alla specie daino ammonta a 54.000 ha circa, mentre nel precedente piano faunistico l'area vocata era pari a 220.000 ha circa (AV1 e AV2 combinate).



4.9.4. Cervo

4.9.4.1. Considerazioni generali e analisi storica sull'origine della popolazione di cervo della Provincia di Arezzo

Il cervo è specie autoctona dell'Appennino. L'attuale popolazione gravitante nel territorio della Provincia fa parte della più ampia popolazione originatasi dall'area delle Foreste Casentinesi ed attualmente estesa sul territorio delle Province di Arezzo, Forlì e Firenze. La popolazione ha avuto origine da operazioni di reintroduzione effettuate a partire dal 1835 dall'amministrazione granducale. Dopo l'estinzione avvenuta nuovamente tra le due guerre, sono state fatte nuove reintroduzioni tra gli anni 1950 e 1964 dall' A.S.F.D., con 11 soggetti.

Dopo un lungo periodo di crescita modesta, la popolazione ha mostrato negli ultimi 10 anni un deciso trend di espansione sia in termini di areale occupato che di consistenza complessiva.

Nel periodo compreso tra il 2000 e il 2005 l'espansione di areale è proseguita sia nella direzione del complesso del Pratomagno (raggiungendo il passo della Consuma), che in direzione dell'alta valle del Tevere e del Marecchia (Complessi alpe della Luna e Monte Zucca).

4.9.4.2. Determinazione del territorio vocato per la gestione del cervo

Si confermano sostanzialmente i criteri del precedente piano faunistico utilizzati per la definizione dell'area vocata per la gestione della specie cervo.

Si è proceduto ad accorpare le due classi di vocazione AV1 e AV2 precedentemente individuate in un'unica classe di vocazione (AV).

Sulla base delle esigenze ecologiche della specie e della sostenibilità dei danni causati dalla specie, sono state pertanto individuate le seguenti classi di vocazione:

1) Area non vocata per il cervo (ANV); in questa classe sono ricomprese sia le zone non adatte alle esigenze ecologiche della specie (in cui il cervo è assente e lo sarà probabilmente anche nel futuro), sia quelle zone dove la specie può essere presente ma è certamente indesiderabile, in relazione ai danni potenzialmente causabili e alla diffusione di colture a rischio. E' ricompreso in questa categoria tutto il territorio provinciale posto al di fuori dei complessi forestali-montani principali, quali il Pratomagno, l'Alpe di Catenaia, l'Alpe della Luna, e la dorsale appenninica principale.

2) Area vocata per il cervo (AV); in questa classe sono ricomprese le aree dove la presenza del cervo è sostenibile purché la sua densità sia mantenuta entro valori non troppo elevati, tali da non creare problemi rilevanti alle attività agro-forestali e da non esercitare una sensibile competizione nei confronti del capriolo.

La categoria è costituita dalle principali aree montuose della dorsale appenninica principale (foreste Casentinesi, Alpe della Luna, Vallesanta) e delle dorsali secondarie (Pratomagno e Alpe di Catenaia), dalle zone immediatamente circostanti ad esse con le quali formano un continuum ecologico, nonché dal territorio dei Comuni di Badia Tedalda e Sestino.



4.9.5. Capriolo

4.9.5.1. Considerazioni generali

La popolazione di capriolo della provincia di Arezzo si è originata per progressiva espansione di un nucleo relitto, sopravvissuto all'interno dell'area delle Foreste Casentinesi, come documentato da dati forniti dagli archivi dell'azienda A.S.F.D. (Crudele g., 1988).

Su tale nucleo furono operate due limitate operazioni di immissione, con pochi soggetti (6 capi) provenienti dalla foresta di Tarvisio negli anni 1933 e 1951.

Le ultime indagini di tipo genetico condotte su scala nazionale non hanno permesso di individuare la presenza di genotipi di tipo "italico" nella provincia di Arezzo. Si ritiene opportuno estendere le analisi ad un campione più ampio per accertare tale aspetto.

4.9.5.2. Situazione attuale della distribuzione e consistenza del capriolo in Provincia di Arezzo

Il capriolo è la specie di ungulato certamente più diffuso nel territorio provinciale. E' attualmente presente in tutto il territorio vocato per la specie, ovvero i territori con una minima copertura forestale (almeno il 5 % della SAF).

Nel periodo 2000- 2005 si è verificato un ulteriore processo di espansione che ha interessato porzioni precedentemente ricadenti all'interno dell'area non vocata (Pianura tra Soci e Poppi, Zona Ceciliano-Patrignone, aree marginali della Val di Chiana sotto gli abitati di Lucignano e Ciggiano, e aree limitrofe all'abitato di Anghiari), con interessamento di zone poste all'interno di istituti a divieto di caccia, per lo più ZRC.

Tale processo era stato previsto come possibile nel precedente piano, considerando le notevoli capacità di adattamento e di dispersione note per la specie.

Il capriolo resta ancora assente soltanto nelle aree di pianura a coltura intensiva della Valdichiana, e in buona parte della pianura di Anghiari-Sansepolcro.

4.9.5.3. Determinazione del territorio vocato per la gestione del capriolo.

Nel precedente PFVP 2000-2005 per la specie capriolo era stato adottato un modello semplificato di vocazione del territorio basato su due sole classi:

Area vocata (AV): comprende tutte le superfici in cui la specie è già attualmente presente o lo sarà in futuro. Vi rientra tutto il territorio collinare e montano della Provincia, nonché i terrazzamenti alluvionali dell'alto Valdarno.

Area non vocata (ANV): comprende le aree in cui la specie non può essere presente per mancanza o quasi di vegetazione arborea-arbustiva e per una tipologia di agricoltura intensiva, ma anche quelle aree in cui, a causa dell'elevato grado di antropizzazione, il capriolo anche se presente non può essere gestito venatoriamente. Rientrano in questa categoria le aree di pianura della Provincia: Valdichiana, pianura di Sansepolcro-Anghiari, fondovalle del Casentino e del Valdarno.

Il modello sopra descritto è stato scelto sulla base delle seguenti considerazioni:



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

- il capriolo è specie estremamente adattabile e può colonizzare, anche se temporaneamente, l'intera SAF provinciale;
- il capriolo causa difficilmente seri danni alle attività agricole, ed in genere la sua presenza è tollerabile anche a livelli di densità medio-alti.

La proposta di PFVP 2006-2010 conferma l'impostazione generale già adottata in precedenza, ampliando l'area vocata a quelle porzioni caratterizzate dal recente processo di espansione e nelle quali la gestione della specie sia realizzabile.

La decisione si basa sul principio che il contenimento della densità in queste aree di nuova colonizzazione sia più attuabile con il sistema della gestione selettiva che con il ricorso ad interventi straordinari di controllo ai sensi dell' art. 37, e sul principio della maggiore compatibilità tra questa specie e le attività agro-forestali.

L'ampliamento dell'area vocata proposto nel presente piano è pari a 4.400 ha circa, suddiviso in 7 zone:

Soci- Memmenano
Ceciliano-Patrignone
S.polo-Staggiano
Laterina
Bucine-Ambra
Lucignano
Civitella-Ciggiano



4.10. LINEE GENERALI PER LA GESTIONE DEGLI UNGULATI IN PROVINCIA DI AREZZO E INDICAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE

4.10.1. Linee per la gestione dei cervidi e bovidi

4.10.1.1. Modalità di gestione

1. Le specie di cervidi e bovidi, presenti nel territorio provinciale e oggetto di gestione faunistico-venatoria, sono il capriolo, il cervo, il daino ed il muflone.
2. La gestione dei cervidi e bovidi, ai sensi del Regolamento Provinciale, viene effettuata secondo le modalità del prelievo selettivo (o caccia di selezione) unicamente da appostamento con arma a canna rigata munita di ottica di ingrandimento e senza l'utilizzo di cani.
3. La gestione selettiva dei cervidi e bovidi viene effettuata anche all'interno delle Zone di Rispetto Venatorio, d'intesa con i comitati di gestione degli ATC.
4. Qualora durante i periodi ordinari di caccia non sia stato possibile attuare i piani di prelievo in misura superiore al 70%, la Provincia potrà completare i suddetti piani , utilizzando come operatori i cacciatori abilitati alle singole specie e che abbiano fatto domanda di partecipazione agli interventi di controllo di fauna selvatica ai sensi dell' Art 37 della L.R.T. n. 3/94, con precedenza per i cacciatori che abbiano optato per la modalità di caccia d) in via esclusiva agli ungulati.
5. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento provinciale, la gestione dei cervidi e bovidi è subordinata alla effettuazione, ogni anno di censimenti effettuati secondo le modalità di cui al paragrafo 4.12.
6. Il controllo dei cervidi e bovidi all'interno delle aree non vocate, e il controllo dell'espansione del daino nelle aree di nuova colonizzazione può essere programmato dalla Provincia anche senza la effettuazione di specifici censimenti, in base alle indicazioni contenute nei seguenti paragrafi.
7. La Provincia di Arezzo si avvale del ruolo dell' URCA per l'organizzazione e la gestione della caccia di selezione ai cervidi e bovidi e stipula con essa una convenzione che definisca i compiti e le funzioni ad essa trasferiti.



4.10.1.2. Distretti di gestione

1. Ogni ATC della Provincia di Arezzo è suddiviso in unità di gestione dei cervidi e bovidi, denominate ai sensi del T.U. n. 13/R "Distretti di gestione".
2. Per il presente PFVP vengono confermati 26 distretti di gestione che occupano una superficie, al netto degli istituti, pari a 204.755 ha di territorio.
3. Il numero di distretti, individuati di intesa con gli ATC, è il seguente:
 - ATC AR 1: 6 distretti;
 - ATC AR 2: 6 distretti;
 - ATC AR 3: 14 distretti.
4. La localizzazione ed estensione dei singoli distretti è indicata nella allegata cartografia.
5. I distretti di gestione non interessano l'area non vocata (ANV) per la gestione del capriolo, e sono ad essa contigui. Per ciascun distretto è stata calcolata la superficie potenziale per il capriolo (SUS) ovvero la superficie territoriale al netto delle aree urbanizzate, come descritte al paragrafo 4.1.3.
6. Per ciascun distretto verranno indicate le specie oggetto di gestione e quelle oggetto di controllo ordinario e sarà fissato, d'intesa con gli ATC, il numero massimo di cacciatori che possono essere ammessi (saturazione).
7. Un distretto in cui sono gestite una o più specie oltre al capriolo viene definito "Distretto multispecie".
8. Per la specie cervo, i piani di gestione e prelievo possono venire elaborati per unità di gestione multiple dei distretti di gestione del capriolo, senza frazionarne i confini.
9. Per la stagione 2004-2005 i distretti attivi, ovvero in cui viene effettuata la gestione dei cervidi e bovidi, sono 23, pari ad una superficie complessiva di 178.400 ha circa. La localizzazione ed estensione dei distretti attivi è illustrata nella seconda cartografia.



4.10.1.3. Accesso alla gestione

1. Ogni cacciatore, per poter effettuare la gestione venatoria di una determinata specie di cervide-bovide, deve essere munito di attestato di abilitazione riconosciuto dalla Provincia di Arezzo ed essere iscritto all'albo provinciale dei cacciatori di selezione, tenendo conto che a partire dalla stagione di caccia 2005-2006, fatte salve le iscrizioni all'albo in essere al 1 gennaio 2005, non sono riconosciuti i titoli di abilitazione rilasciati da altre province ma esclusivamente quelli conseguiti presso la Provincia di Arezzo.
2. Il cacciatore inoltre deve essere iscritto all'ATC di cui il distretto di gestione in cui esercita la caccia fa parte.
3. Ogni cacciatore può effettuare la gestione al massimo di due specie di cervidi-bovidi: capriolo, più una seconda specie scelta tra cervo, daino e muflone.
4. Per le modalità di iscrizione ai distretti si rimanda al regolamento provinciale allegato al PFVP.
5. Non è considerata come gestione di seconda specie il controllo, anche effettuato durante la ordinaria stagione di caccia di selezione, di daino, muflone, cervo predisposto ai fini del controllo di tali specie dalle aree non vocate, o al contenimento della loro espansione in aree di nuova colonizzazione (daino).



4.10.1.4. Gestione di cervidi e bovidi nelle A.F.V.

1. Ai fini della predisposizione dei piani di prelievo di cervidi e bovidi le A.F.V. dovranno utilizzare le metodologie indicate al capitolo 4.11.
2. In caso contrario i piani di prelievo dovranno essere prudenziali e non potranno comunque superare, per il capriolo, il 10 % della consistenza primaverile stimata, o qualora più favorevole, il 5 % della densità media del distretto (o distretti) contigui.
3. Per daino e muflone le AFV dovranno adeguarsi agli obiettivi di gestione indicati dal PFVP per tali specie.
4. Date le caratteristiche di specie non autoctona la Provincia di Arezzo propone alla Regione Toscana che non possa essere richiesta come specie da produrre il daino.
5. Si propone alla Regione Toscana di aumentare, per le AFV, la densità minima da raggiungere a fine stagione dopo il terzo anno per la specie capriolo da 5 a 15 capi/100 ha.
6. Si propone che le AFV adottino per la caccia di selezione modalità analoghe a quelle adottate per i distretti di caccia, ed in particolare:
 - Adozione di un registro delle uscite (1 registro per AFV);
 - Compilazione da parte del cacciatore della scheda a e b di uscita
 - Compilazione del modulo riepilogativo dell'attività di caccia di selezione (1 per AFV)
 - Apposizione agli animali abbattuti del bollo fornito o approvato dalla Provincia
 - Compilazione delle schede di abbattimento per ciascun capo abbattuto
 - Riconsegna alla provincia della mandibola del capo abbattuto



4.10.2. Obiettivi per la gestione dei cervidi e bovidi in Provincia di Arezzo (Principali integrazioni per il PFVP 2006-2010)

MUFLONE

1. Nell'area vocata la densità sostenibile (obiettivo) da raggiungere è stata ridotta da 10 a 6 capi/100 ha di superficie

DAINO

1. Si conferma l'indicazione del precedente PFVP di contrastare l'espansione della specie nel territorio provinciale, rafforzando tale azione attraverso le seguenti misure.
2. Nell'area non vocata la presenza del daino deve essere contrastata il più possibile, sia all'interno dei distretti di gestione che degli istituti faunistici di protezione e delle AFV e ATV.
3. Nei distretti di gestione (area vocata) tale azione viene effettuata mediante il controllo ordinario durante i periodi di prelievo e mediante interventi ai sensi dell'art. 37 nei restanti periodi; Nelle AFV dovranno essere adottati piani di prelievo proporzionati al raggiungimento dell'obiettivo e potranno essere rivisti i periodi di prelievo;
4. Nell'area vocata per il daino (AV), la densità sostenibile è stata ridotta a 2 (ATC Ar 1 e 3) o 3 (ATC Ar 2) capi/Kmq ha. Tale limite di densità si intende adottato per il metodo di censimento a vista (vedi paragrafo 4.8.12.1.) e calcolato relativamente all'areale di presenza accertata della specie.

CERVO

1. Nell'area non vocata valgono le considerazioni avanzate per le altre specie.
2. Nell'area vocata per il cervo (AV), la densità agro-forestale sostenibile è stata ridotta al valore di 5 capi/Kmq a fine inverno.



3. Divieto di immissione di soggetti di cervo in AAV od in allevamenti di qualsiasi natura appartenenti a sottospecie diverse dal Cervo nobile europeo (*Cervus elaphus ippelaphus* L.).

CAPRIOLO

1. Nell'area non vocata si prevede anche per la specie capriolo il controllo mediante interventi ai sensi dell' art. 37 L.R. 3/94, con le modalità della cattura con reti e traslocazione e/o con prelievo selettivo mediante personale abilitato.
2. Nell'area vocata la densità agro-forestale sostenibile è fissata in 20 capi/kmq

4.10.3. Proposte per la gestione del cinghiale

Nell'ambito della revisione del Piano Faunistico Venatorio Provinciale si reputa di proporre le seguenti linee guida per la gestione del cinghiale:

1. procedere all'adeguamento dell' area Vocata per la gestione del cinghiale come indicato al paragrafo 4.9.1.;
2. trasferimento definitivo delle competenze relative all'individuazione dei distretti di caccia ed alla loro gestione agli ATC competenti per territorio;
3. si da atto che la densità agro-forestale sostenibile individuata dall' ATC Ar 2 Valtiberina ai sensi dell' art. 80, comma 3 del T.U. n. 13/R è pari a 4 capi/Kmq ha;
4. definire in via provvisoria e sperimentale ai sensi dell' art. 80, comma 4 del T.U. n. 13/R, la densità agricolo forestale sostenibile per i distretti di gestione degli ATC Ar 1 e Ar 3 pari a 5 capi/Kmq in primavera dopo le nascite;



4.11. DIRETTIVE TECNICHE PER LE OPERAZIONI DI CENSIMENTO E MONITORAGGIO DELLE PRINCIPALI SPECIE DI FAUNA STANZIALE

L'importanza dei censimenti ai fini della pianificazione e gestione della fauna selvatica è stata recepita dalla legge quadro n° 157/92 sulla Protezione della fauna selvatica omeoterma e sul prelievo venatorio all'articolo 10 comma 11 e articolo 14 comma 11, dove si precisa che la programmazione faunistico venatoria si deve basare sulla conoscenza delle consistenze faunistiche da ottenere mediante modalità omogenee di rilevamento e censimento e che tali ricognizioni rientrano tra i compiti spettanti ai comitati di gestione degli ATC.

La legge regionale toscana n° 3/94 di recepimento della legge quadro, all'articolo 13 comma 4, specifica ulteriormente che i comitati, nel territorio di loro competenza, predispongono specifici programmi di intervento ai fini della ricognizione faunistica, tra cui sono ricompresi i censimenti.

I censimenti quindi rientrano tra i progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del programma annuale di gestione provinciale ai sensi dell'articolo 13 comma 9 della L.R. 3/94 e dell'articolo 21 del Regolamento regionale n° 3/96 su accesso e gestione degli ATC. Tali progetti, se predisposti dai comitati di gestione degli ATC, potranno essere finanziati in tutto o in parte dalla Provincia con i fondi di cui all'articolo 50 comma 1 lettera d), compatibilmente con gli altri obiettivi del PAGP, e qualora siano congruenti con le presenti direttive.

4.11.1. Ungulati

Il regolamento regionale n° 4/96 sulla gestione faunistica degli ungulati rafforza ulteriormente l'importanza dei censimenti per la gestione di queste specie, prevedendo:

- la verifica del rispetto di densità agro-forestali sostenibili per ciascuna specie (art. 3 comma 1) lett. b)
- l'organizzazione di censimenti o stime annuali delle popolazioni.

Di seguito si illustrano le direttive tecniche alle quali le operazioni di censimento si dovranno conformare.

4.11.1.1. Cervo

Si allega la metodologia relativa al censimento finalizzato alla gestione del cervo tratta dal " PROTOCOLLO D'INTESA RIVOLTO ALLA GESTIONE OPERATIVA DEL CENSIMENTO DEL CERVO (Cervus elaphus, L.) NELLE PROVINCE DI AREZZO, FORLI' E FIRENZE, ED ALLA GESTIONE FAUNISTICA"

Le informazioni da raccogliere per la gestione della specie sono le seguenti:

1. Areale di distribuzione
2. Consistenza e Densità;
3. Struttura.



DISTRIBUZIONE

La conoscenza della distribuzione spaziale di ogni popolazione è indispensabile per la sua gestione, venatoria e non.

Per la definizione dell'areale sarà utilizzata come unità di rilevamento una maglia di 1 Km² facendo riferimento al reticolato UTM.

Ai fini dell'accertamento della presenza della specie è opportuno utilizzare indicatori di presenza di facile riconoscimento quali:

- osservazioni dirette
- bramiti
- ritrovamento di palchi
- rinvenimento di soggetti deceduti

Gli indicatori 1 e 2 dovranno essere presi in considerazione soltanto se provenienti da personale affidabile (operatori di enti pubblici preventivamente preparati, cacciatori di selezione abilitati, tecnici faunistici).

Le osservazioni dirette acquistano maggior rilevanza se raccolte in maniera generalizzata sul territorio; in tal caso possono fornire indicazioni non soltanto sulla presenza ma anche sull'assenza della specie, in particolare se ripetute nel tempo in maniera standard. In tal senso appaiono utilizzabili le osservazioni raccolte dai cacciatori di selezione durante le uscite di caccia di selezione agli ungulati, quando sia nota la collocazione spaziale dei dati.

Ogni indicazione di presenza dovrà essere corredata dai seguenti dati:

Coordinate geografiche del centro della maglia di 1 Km;

Data;

Tipo di indicatore.

Indicatori di più difficile accertamento, quali impronte, fatte, scortecciamenti, potranno essere presi in considerazione solo se forniti da personale specializzato.

E' auspicabile che i dati siano gestiti utilizzando un GIS (Mapinfo, Archinfo), possibilmente valutando le possibilità di comunicazione tra sistemi diversi.

Qualora possibile, sarà opportuna una restituzione cartografica dei dati distinguendo un areale invernale-primaverile, un areale estivo-autunnale e un areale annuale complessivo.

CONSISTENZA E DENSITA'

I problemi legati a questi due parametri vanno affrontati insieme in quanto spesso uno dei parametri è calcolato in relazione all'altro.

Riguardo alla scelta del metodo di censimento da utilizzare, l'analisi dei dati raccolti durante il monitoraggio decennale nelle Foreste Casentinesi e la conoscenza delle metodologie impiegate in altre parti di Italia, consente di trarre alcune considerazioni:

A) Il metodo del rilevamento dei maschi adulti in bramito associato al rilevamento della struttura demografica della popolazione, è quello da utilizzare come metodo generale di censimento nell'area considerata, caratterizzata da coefficienti di boscosità generalmente non inferiori al 50% e spesso superiori.

Questo metodo, infatti, risulta applicabile su scala anche ampia per l'elevato rapporto di superficie censita/operatore (circa 100 ha, anche di più con bassa densità di maschi in bramito) e indipendentemente dal coefficiente di boscosità. Può quindi essere applicato come censimento completo.



Il metodo inoltre non richiede, per la parte relativa al censimento dei maschi in bramito, un elevato grado di specializzazione; tuttavia il personale deve essere istruito al fine di garantire un corretto utilizzo della scheda di rilevamento.

B) A questi aspetti positivi, il metodo unisce però alcuni punti "critici":

il primo è che per una corretta estrapolazione della consistenza della popolazione si devono raccogliere dati adeguati sulla struttura demografica della popolazione stessa. Ciò significa dati numerosi e ben distribuiti in un lungo arco di tempo per evitare errori dovuti alla diversa osservabilità delle classi di sesso/età nel corso dell'anno.

Il secondo è costituito da un'ipotesi, da verificare, che con alte densità il metodo tenda a sottostimare a causa del fatto che alcuni maschi adulti possono non bramire e quindi non essere rilevati. Tale ipotesi nasce dal confronto delle stime di densità del cervo degli ultimi anni ottenute con il metodo del "bramito" e con le battute campione nel versante casentinese del Parco Nazionale.

C) In sintesi il censimento del cervo delle Foreste Casentinesi sarà così strutturato:

1. censimento completo dei maschi durante il periodo di bramito (ultima settimana di settembre e prima di ottobre);
2. osservazioni campione (da punti fissi, alla cerca, notturne con faro alogeno) da luglio a febbraio;
3. censimento a vista da punti fissi in simultanea in tutte le aree idonee in marzo-aprile come metodo di controllo e per la raccolta di un campione ampio di struttura;
4. battute campione in aprile-maggio (se disponibili in quanto già effettuate per il censimento del capriolo) come metodo di controllo.

Dal confronto critico dei metodi 1 e 3 e, dove possibile 4, si potrà ottenere una stima più attendibile della popolazione e l'individuazione di eventuali errori di campionamento (anomalie annuali della struttura) o sistematici (sottostima dei maschi) dovuti al metodo del bramito.

Protocollo operativo per il metodo del conteggio dei maschi in bramito:

- individuazione preliminare dei punti di rilevamento (ascolto) su carta topografica 1:25.000 o 1:10.000, con densità indicativa di 1 punto ogni 100 ha, elevabile a 1 punto ogni 200 ha nelle aree dove si presume assenza della specie o bassa densità;
- suddivisione dell'area da censire in settori di 3.000-5.000 ha ciascuno dei quali viene censito da un gruppo di 30-50 operatori, organizzato autonomamente.
- date di censimento fissate con debito anticipo dai coordinatori di ciascun ente (Province, Parco Nazionale) in modo da garantire la maggior simultaneità possibile dei rilievi;
- qualora le condizioni meteo risultino sfavorevoli i coordinatori di ciascun ente decidono, di concerto, la prosecuzione o meno delle operazioni;
- in ogni caso, un settore deve essere censito simultaneamente;
- compatibilmente con le disponibilità degli enti coinvolti, ogni settore sarà censito 2 volte, soprattutto qualora il primo rilievo avvenga in condizioni ambientali sfavorevoli (vento forte, pioggia);

Le fasi operative del metodo sono quelle già sperimentate nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna e nell'Acquerino:

1. utilizzo di un quadrante goniometrico per la valutazione della provenienza dei bramiti da orientare prima dell'inizio del rilievo con una bussola di precisione;
2. rilevamento dalle ore 21 alle ore 24;



3. registrazione su scheda, per ogni minuto di censimento, delle direzioni di provenienza dei bramiti, del numero di bramiti e della distanza indicativa;
4. raccolta delle schede al termine del rilievo;
5. restituzione cartografica su carta in scala 1:10.000 nelle aree con alta densità di maschi o in scala 1:25.000 in quelle con bassa densità, per ciascun sottoperiodo di 10 minuti, di tutti i maschi in bramito con le relative direzioni di provenienza;
6. determinazione del numero di maschi per incrocio delle direzioni di più operatori;
7. analisi dei risultati di tutti i sottoperiodi e determinazione del numero totale di maschi censiti;

La consistenza della popolazione viene calcolata a partire dal numero di maschi censiti e dalla loro frequenza relativa nell'intera popolazione secondo la formula:

$$\frac{\text{n° maschi adulti censiti}}{\text{\% maschi adulti nella popolazione}} \times 100$$

Protocollo operativo per il rilevamento della struttura demografica della popolazione di cervo.

Il protocollo relativo alla valutazione della struttura demografica della popolazione di cervo viene trattato qui di seguito in quanto risulta parte integrante del metodo di censimento "al bramito".

- raccolta di osservazioni distribuite entro il periodo luglio-aprile;
- le osservazioni potranno essere effettuate da appostamento, alla cerca o di notte con faro alogeno e autoveicolo;
- dovranno essere considerate soltanto le osservazioni di individui o gruppi di cui siano stati riconosciuti tutti o quasi (per gruppi numerosi) i componenti;
- le osservazioni devono essere registrate su scheda annotando: data, ora, localizzazione (coordinate UTM o altro), quota, esposizione, habitat, classe di sesso e di età di ciascun individuo osservato, stato di sviluppo e conformazione del trofeo, caratteristiche del mantello;
- il modello di scheda sarà unico e concordato tra INFS, Province e Parco;
- le classi di sesso età, per il primo anno, saranno le seguenti:

MASCHI ADULTI: maschi generalmente di 5 o più anni, con maggiore sviluppo dei quarti anteriori, collo e criniera sviluppati durante il periodo riproduttivo; Trofeo con 5 punte o più per stanga e lunghezza della stanga sempre superiore a 70 cm.

MASCHI GIOVANI: maschi di età compresa tra 2 e 4 anni, massa corporea egualmente distribuita tra anteriore e posteriore, con trofeo da 2 a 4 punte per stanga, invernino assente o molto debole, lunghezza della stanga inferiore a 70 cm.

MASCHI FUSONI: maschi di età compresa tra 12 e 24 mesi, con trofeo costituito da una unica punta per stanga di lunghezza variabile, fino a 40-50 cm, massa corporea equamente distribuita e collo sottile.

FEMMINE: tutte le femmine di età superiore a 12 mesi, con l'esclusione soltanto delle femmine nate nella primavera precedente.

PICCOLI: tutti i capi di età inferiore ad 1 anno, riconoscibili per la taglia ed il comportamento (spesso in compagnia delle madri).

N.B. per l'inizio si ritiene preferibile non introdurre distinzioni tra femmine adulte e sottili, in quanto esperienze maturate su varie specie oltre che sul cervo indicano che tale concetto induce molti errori di classificazione (confusione tra piccolo e femmina sottile), con conseguente sottostima del valore di PS (maschi/femmine), e del numero di piccoli/femmina, parametri entrambi in grado di influenzare fortemente il valore di consistenza estrapolato a partire dal conteggio dei maschi.



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

- Le schede raccolte vengono archiviate tramite database (preferibile excel 5.0 che è compatibile con Mapinfo).
- Le elaborazioni dovranno tener conto della diversa osservabilità delle singole classi di sesso/età; indicativamente saranno considerate le osservazioni comprese tra luglio e dicembre.
- Le osservazioni relative ai censimenti a vista in marzo-aprile saranno elaborate separatamente e potranno fornire indicazioni soltanto sulla PS e sul rapporto piccoli/femmina (gran parte dei maschi in questo periodo hanno il trofeo in ricrescita).

Protocollo operativo per il censimento di cervo a vista da punti fissi

Operazioni di censimento finalizzate alla valutazione di una consistenza minima certa di daino nell'area limitrofa alla porzione casentinese del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, hanno fornito interessanti indicazioni sull'applicabilità di questo metodo.

Le motivazioni che inducono ad utilizzare anche questa metodologia per la stima della popolazione di cervo in sovrapposizione al censimento al bramito sono così riassumibili:

- il censimento, se applicato come metodo completo (o perlomeno su tutta l'area centrale dell'areale con maggiore densità), è in grado di fornire un valore di consistenza minima certa da incrociare con la stima di consistenza estrapolata utilizzando il metodo del bramito;
- esso consente inoltre di raccogliere un consistente campione di dati sulla struttura (PS e n° piccoli/femmina).

Il protocollo per questo tipo di censimento può fare riferimento a quello indicato nel documento "Protocollo per il censimento del capriolo in Emilia Romagna" al punto "censimenti a punti fissi di osservazione".

Date le diverse caratteristiche di mobilità del cervo rispetto al capriolo possono essere aggiunte le seguenti considerazioni:

- il numero di operatori che eseguono il censimento in contemporanea deve essere elevato in modo che la superficie censita giornalmente sia tale da non provocare sensibili errori nella somma dei capi di porzioni adiacenti censite in giorni diversi. Si può ipotizzare un numero minimo di 50 operatori ed ottimale di 100.
- i settori da censire in giorni diversi devono essere preventivamente programmati, fissando come nel caso del censimento al bramito le giornate di censimento con anticipo, con il coordinamento tra i responsabili dei diversi enti e organismi interessati.
- particolare attenzione deve essere posta alla collocazione cartografica degli animali osservati, già al momento del rilievo di campagna. Le indicazioni sulle direzioni di provenienza e di spostamento degli animali dovranno essere sicure, cioè rilevate con una bussola. In ogni caso sulla carta generale di ogni settore dovranno essere individuati i punti di osservazione e la direzione di entrata-uscita degli animali rispetto alla zona osservata da ciascun operatore.
- particolare importanza assume la registrazione delle caratteristiche del trofeo (pulito, in velluto, assente per caduta recente etc.)
- i maschi saranno attribuiti alla classe giovani o fusoni soltanto se con trofeo pulito. Tutti i maschi con trofeo assente o in ricrescita saranno inseriti in un'apposita classe.



La consistenza della popolazione si ottiene sommando il numero di capi diversi censiti in ogni settore. Qualora i settori non coprano tutto l'areale di distribuzione la consistenza totale sarà estrapolata dai dati relativi all'area censita, tenendo conto che nelle porzioni marginali dell'areale le densità sono in genere inferiori.

Protocollo operativo per il censimento con le battute campione

Anche per questo metodo di censimento il protocollo operativo può fare riferimento a quanto indicato nel documento "Protocollo per il censimento del capriolo in Emilia Romagna" al punto "Censimento in battuta".

Si precisa quanto segue:

- date le caratteristiche di gregarietà del cervo e il diverso modello di distribuzione spaziale rispetto al capriolo, la varianza dei dati forniti dalle battute campione risulta elevata. Pertanto i dati potranno essere presi in considerazione soltanto se riferiti ad un numero minimo di almeno 6 battute campione;
- qualora alcune battute dovessero essere realizzate esplicitamente per la valutazione della densità del cervo, è opportuno non scendere al di sotto di 30 ha di superficie effettivamente battuta, in particolare per battute non circondate da aree aperte, per l'elevato rischio che parte degli animali si allontanino durante la fase iniziale di disposizione degli operatori;
- la misura della superficie di ogni battuta è quella relativa al solo bosco, al netto di eventuali aree aperte incluse entro la battuta.

La consistenza con il metodo delle battute campione si ottiene moltiplicando la densità ottenuta, che è riferita al bosco, per la superficie di bosco compresa entro l'areale di distribuzione. In tale passaggio dovrà essere attentamente valutato l'areale di distribuzione durante il periodo di censimento (marzo-aprile).

4.11.1.2. Capriolo

Per il capriolo le tecniche e modalità di censimento nel territorio della Provincia di Arezzo sono state perfezionate durante i nove anni di gestione di questa specie con metodi selettivi. I metodi sono stati poi approvati e ratificati dal Regolamento provinciale per la caccia di selezione del capriolo.

Le tecniche di censimento utilizzabili sono:

1) In aree con elevato coefficiente di boscosità si usa il metodo delle battute campione (C.E.M.A.G.R.E.F., 1984).

Il metodo consiste nell'individuazione di aree o settori di bosco di superficie indicativa di 20-50 ha di bosco ceduo e 30-100 ha di fustaia. Su tre lati di ciascuna area vengono posti osservatori fissi (poste) in grado di osservare qualsiasi animale che esca o entri nell'area. Sul quarto lato sono disposti i battitori, a distanza pari al massimo alla metà della distanza di fuga della specie (in bosco denso 5-10 mt), che percorrono tutta la lunghezza dell'area di battuta in modo da censire tutti i capi presenti.

Si deve censire una superficie compresa tra il 7 e il 10 % della superficie boscata presente nella zona di indagine.

Per il censimento viene utilizzata la scheda n° 1.



La media dei risultati delle battute effettuate fornirà la densità media di caprioli presenti/100 ha di bosco.

Moltiplicando la densità per la superficie di bosco nella zona (divisa per cento) si ottiene la consistenza della popolazione, sulla quale calcolare il piano di prelievo.

Il censimento viene effettuato tra il 15 aprile e il 15 maggio e consente di accertare la consistenza post- invernale, prima delle nascite. Per motivi particolari potranno essere effettuate operazioni limitate anche in tempi successivi (es: recupero di censimenti per motivi di pioggia).

I risultati di ciascuna area di battuta vengono riassunti nel modulo n° 1.

Il metodo delle battute campione consente di valutare la densità e, se ben eseguito, la proporzione tra i sessi (PS= n° di maschi/femmina), ma non consente di valutare la struttura demografica della popolazione, detta anche proporzione tra le classi di età. Pertanto le battute devono essere integrate da altri rilevamenti qualitativi da eseguire tramite osservazioni da punti fissi, alla cerca o anche tramite il metodo del censimento notturno con il faro (spot light census).

2) In aree con poco bosco (inferiore al 50%) è possibile utilizzare in alternativa alle battute il censimento a vista da punti fissi.

Nel caso del capriolo questo metodo è applicato come censimento a campione e si basa sempre sull'individuazione di settori di bosco, in genere delimitati da strade o aree aperte, che vengono circondati da osservatori fissi che contano gli animali che escono dal bosco.

Il censimento viene effettuato in ore crepuscolari al mattino presto o alla sera. Il periodo migliore è fine marzo-aprile a seconda dell'altitudine, in concomitanza con la ripresa vegetativa dei prati-pascoli.

Per il censimento viene impiegata la scheda n° 2.

Il censimento a vista è un metodo quanti-qualitativo che fornisce informazioni sia sulla densità che sulla struttura della popolazione.

4.11.1.3. Daino e Muflone

Queste due specie sono caratterizzate da una distribuzione molto più irregolare rispetto a quella del capriolo e da una tendenza alla gregarietà, cioè a formare gruppi numerosi.

Per tali motivi la tecnica delle battute campione non consente di ottenere risultati attendibili, a causa degli elevati valori che assume la deviazione standard calcolata sul campione.

La gestione di queste due specie nella Provincia di Arezzo è iniziata nel 1997.

Per il censimento si impiegano le seguenti tecniche:

1) Censimento a vista con mappaggio.

Il metodo consiste nello scegliere un numero adeguato di punti di avvistamento all'interno della zona da censire privilegiando le aree maggiormente frequentate dagli animali e con sufficiente visibilità.

Tali punti saranno riportati su carta tecnica regionale in scala 1:10.000 o su fotoaeree raddrizzate alla stessa scala.

In aree boscate, al posto dei punti potranno essere individuati anche percorsi da eseguire alla cerca a piedi.

A ciascun operatore viene assegnato un punto di osservazione, od un percorso. Perché il metodo possa fornire risultati attendibili è fondamentale eseguire il censimento utilizzando un elevato numero di punti simultaneamente, e ripetendo alcune ripetizioni in modo da ridurre il fattore di sottostima dovuto a situazioni particolari. La consistenza della specie censita sarà stimata assumendo il risultato massimo tra le



ripetizioni effettuate, depurato dei doppi conteggi tra osservatori limitrofi, ed aggiungendo eventuali gruppi osservati in altre ripetizioni.

Il valore così determinato è una consistenza minima certa, che in aree con presenza di bosco sarà sempre inferiore alla consistenza reale. Il grado di sottostima dipenderà dal numero di punti di osservazione, dal numero di ripetizioni, oltre che dalle caratteristiche ambientali (coefficiente di boscosità e indice di dispersione del bosco).

Per l'esecuzione dei censimenti vengono utilizzate le schede 3 e 4.

Il periodo è lo stesso per il censimento a vista del capriolo.

2) In aree in cui il coefficiente di boscosità è elevato e le aree aperte da utilizzare per le osservazioni sono insufficienti, si può utilizzare anche la tecnica del rilevamento del numero di maschi adulti che bramiscono, integrato con la valutazione della struttura sociale della popolazione. Il metodo è analogo a quello utilizzato per il cervo, descritto di seguito.

4.11.1.4. Cinghiale

Il cinghiale è probabilmente la specie di ungulato più difficile da censire in territorio appenninico. I fattori che contribuiscono a tale difficoltà sono riassumibili in:

- 1) gregarietà e tendenza della specie a formare gruppi anche numerosi (difficoltà di campionamento);
- 2) preferenza, soprattutto in ore diurne, di ambienti con vegetazione densa, con conseguente difficoltà di osservazione;
- 3) elevata mobilità;
- 4) elevate densità raggiungibili dalla specie unite a forti differenze da zona a zona in conseguenza della diversa intensità della gestione venatoria e della presenza di aree protette.

Se ad una implicita difficoltà ad eseguire attendibili censimenti per questa specie, si unisce l'esigenza di realizzare operazioni su vasta scala, considerata l'ubiquitarità nella provincia di Arezzo, con personale poco preparato, le difficoltà diventano ancora maggiori.

Di conseguenza un censimento di cinghiale su scala provinciale dovrà essere realizzato con gradualità, accettando risultati parziali, sia riguardo al grado di copertura dell'area da indagare, sia riguardo al livello di precisione dei risultati.

Tale gradualità implica anche un'evoluzione delle tecniche di censimento o comunque di valutazione della densità della specie.

Considerata l'impossibilità di eseguire censimenti presso governi per chiari motivi sia logistici che di prevenzione del bracconaggio, il programma di censimento nel territorio della provincia di Arezzo si basa sui seguenti metodi:

- 1) Censimento con battute campione.

Il metodo non è ottimale per il cinghiale a causa dei motivi sopra descritti, in particolare la distribuzione fortemente irregolare e spesso aggregata, che rende più elevato l'errore di campionamento. Resta però, in molte situazioni, l'unico metodo in grado di fornire dei dati oggettivi, anche se da interpretare con cautela. Anche Meriggi A. lo indica come metodo di riferimento per l'ATC Parma 6.



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

In una prima fase sono stati utilizzati i risultati provenienti dalle battute eseguite per il censimento del capriolo, come primo valore di riferimento. Le battute per il censimento del capriolo non interessano però le aree più utilizzate dalla specie (siti di rimessa); inoltre i distretti del capriolo in Provincia di Arezzo interessano quasi 72.000 ha, mentre l'area vocata per il cinghiale è pari a circa 207.000 ha.

Di conseguenza, si è reso necessario realizzare specifiche operazioni di censimento, sempre in battuta, tramite i cacciatori iscritti al registro provinciale per la caccia al cinghiale.

La metodologia è la stessa di quella descritta per il censimento del capriolo; il periodo nel quale dovrà articolarsi questo tipo di censimento dovrà però venire anticipato nel caso del cinghiale di oltre un mese (1 marzo - 15 aprile) rispetto a quello del capriolo. La scheda utilizzata è la n° 1.

In questo primo anno la percentuale di campionamento sarà inferiore a quella richiesta, per una corretta applicazione del metodo e dovrà essere incrementata negli anni successivi.

2) Censimento dalle impronte.

Il metodo fornisce buoni risultati in aree prevalentemente pianeggianti ed in presenza di eventi nevosi. È stato utilizzato con successo per il censimento proprio del cinghiale nel Parco del Ticino (Meriggi et al., 1982).

Nel territorio provinciale non esistono le condizioni per il suo utilizzo al posto delle battute campione.

Tuttavia, è stato richiesto alle squadre presenti nei vari distretti, di realizzare una stima delle popolazioni di cinghiale esistenti sulla base del rilevamento delle tracce dopo eventi piovosi. L'obiettivo è quello di avere un termine di confronto per i risultati delle battute. Inoltre tale metodo è più gradito ai cacciatori, abituati durante il periodo di caccia ad utilizzare le impronte per valutare la presenza degli individui ed indirizzare l'azione di caccia.

Per questo tipo di rilevamento viene utilizzata la scheda n° 5.

3) Utilizzo dei dati provenienti dalle battute di caccia.

Il livello più semplice di informazioni ottenibile dall'attività di gestione venatoria del cinghiale è costituito dagli indici cinegetici ovvero dal numero di capi abbattuti in una determinata area. Tale indice acquista precisione maggiore, se riferito allo sforzo di caccia, ad esempio N° di capi abbattuti/n° totale di giornate di caccia .

Tali indici sono stati calcolati per ciascuna squadra e per ciascuna area (in futuro per i distretti) di gestione del cinghiale ai fini della determinazione dei relativi piani di prelievo.

A partire dalla prossima stagione venatoria, l'obiettivo da raggiungere è quello di ottenere dall'attività venatoria non soltanto indici di abbondanza ma valori di densità. Ciò è possibile attraverso:

- suddivisione del territorio dei distretti in aree di battuta, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lett. d) e loro delimitazione cartografica;
- calcolo delle densità a partire dal n° dei capi abbattuti e di quelli sfuggiti all'abbattimento per ciascuna area di battuta, registrati nella scheda predisposta dalla Giunta Regionale.

Se sarà possibile ottenere queste due informazioni, la mole di dati potenzialmente desumibili dalla gestione venatoria sarebbe enorme, e con una copertura completa del territorio.



4) Censimenti qualitativi per definire la struttura della popolazione.

In alcuni casi i dati forniti dalle battute campione devono essere integrati da rilevamenti specifici finalizzati a definire il rapporto tra piccoli dell'anno e adulti (soggetti di età superiore ad 1 anno). Questo perchè con le battute i piccoli (striati) sono spesso sottostimati a causa delle loro ridotte dimensioni e del colore mimetico. Inoltre, nel periodo di esecuzione delle battute, non tutte le scrofe hanno partorito.

Le osservazioni potranno essere eseguite sia con il metodo del censimento a vista con mappaggio, che con rilevamento notturno con faro, descritti per le altre specie.

La percentuale di piccoli nella popolazione consentirà, inoltre, di valutare il successo riproduttivo nel corrente anno e quindi di modulare l'intensità dei piani di prelievo: più elevata è la percentuale di piccoli nella popolazione, e maggiore dovrà essere il prelievo.

4.11.2. Piccola fauna stanziale

A differenza di quanto avviene per gli ungulati, su lepre e galliformi non esistono, al momento, esperienze di censimenti all'interno degli A.T.C. e, comunque, non al di fuori di istituti faunistico-venatori pubblici o privati.

Sarebbe quindi auspicabile prevedere in una prima fase l'individuazione, a livello provinciale, di un certo numero di aree sperimentali (inizialmente anche una per A.T.C., di 500 -1.000 ha ciascuna), ove realizzare censimenti per aree campione.

4.11.2.1. Lepre

Questo lagomorfo attualmente è stato oggetto di censimenti, seppure in maniera non sistematica, unicamente all'interno delle Aziende Faunistico-Venatorie e nelle Zone di Ripopolamento e Cattura in occasione della passata revisione del Piano Faunistico Provinciale (1990) ed in alcuni successivi campionamenti sempre all'interno degli stessi tipi di istituti, ove peraltro si rilevano generalmente densità più significative rispetto al resto del territorio.

Per il censimento della lepre si può fare ricorso alle seguenti metodologie:

1) Censimento notturno con sorgente di luce ("spot light census") .

Il metodo consiste nel conteggio degli animali da autoveicolo, utilizzando un faro manovrabile manualmente collegato alla batteria del mezzo o ad una batteria supplementare. A titolo di esempio, il faro in dotazione a questo Servizio, è un modello da lavoro, marca Hella, con parabola di 22 cm di diametro e lampada alogena da 100 watt, in grado di illuminare fino a 300 m, in buone condizioni atmosferiche.

Tale metodo, applicabile ottimamente in situazioni a basso coefficiente di boscosità (non superiore al 50%) ed in presenza di una sufficiente rete viaria carrozzabile, si presta bene per la lepre, in quanto quest'ultima è caratterizzata da abitudini notturne con un uso dell'habitat concentrato sulle aree aperte.

Il periodo migliore per l'esecuzione di questo tipo di censimento è tra novembre e marzo, e comunque, in condizioni di visibilità ottimale rispetto allo sviluppo della vegetazione erbacea.

Il metodo consente di ottenere perlopiù buone informazioni di tipo quantitativo, purchè vengano stimate con precisione le superfici realmente illuminate.

La scheda utilizzata è la n° 6.



2) Censimento in battuta

Le battute possono rappresentare una buona alternativa al censimento notturno qualora si debba operare in aree caratterizzate da elevato coefficiente di boscosità, morfologia accidentata e con scarsa copertura viaria.

Per quanto riguarda le caratteristiche del metodo e le modalità operative si rimanda al paragrafo 8.1.1.

4.11.2.2. Galliformi

Per il fagiano, come per gli altri fasianidi, deve essere applicato il metodo del censimento a vista con mappaggio, da effettuarsi o in primavera (per la valutazione della consistenza post-invernale) o a fine estate (per la valutazione del tasso di natalità ed il successo riproduttivo).

A tale sistema di censimento, per le cui modalità operative si rimanda al paragrafo 8.1.2, potrebbero essere abbinate le battute (in aree collinari e boscate) ed il rilevamento dell'Indice Chilometrico di Abbondanza (I.K.A.) su percorsi che coprano ampie aree dotate di buona viabilità (Blondel, 1969).

Quest'ultimo metodo si basa sul rapporto tra n° di individui osservati e chilometri percorsi con automezzo lungo itinerari standardizzati, rispettando i seguenti requisiti:

1. i percorsi devono essere cartografati;
2. i percorsi devono essere ripetuti in periodi possibilmente ravvicinati e sempre con le stesse modalità (come orario e condizioni atmosferiche);
3. i percorsi devono essere eseguiti a velocità possibilmente uniforme.



5. LINEE DI INTERVENTO SUL CONTENIMENTO NUMERICO DELLE POPOLAZIONI, IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELL'ART. 37, DELLA L.R. 3/1994.

5.1. Introduzione

Il contenimento della fauna selvatica è esercitato nei confronti di quelle specie che, per consistenza numerica, diffusione e impatto ambientale, entrano in conflitto con le altre specie, con le attività antropiche e con la tutela dell'ambiente. Le modifiche incorse alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio hanno determinato una evoluzione dei popolamenti faunistici, con conseguente riduzione e/o scomparsa di alcune specie ed incremento numerico e territoriale di altre, che invece hanno saputo trarre vantaggio dal nuovo contesto ambientale.

Nel quadro faunistico attuale, il cinghiale - più di ogni altra specie - rappresenta un problema gestionale, per l'impatto che provoca sulle attività agricole e/o nei confronti di altre specie di fauna selvatica, oltre a costituire anche un preoccupante fattore di rischio per la viabilità. La sua presenza in prossimità di aree fortemente popolate, quali la città di Arezzo ed i principali centri urbani della provincia, oppure in aree protette situate a ridosso di alcune tra le principali arterie del sistema viario provinciale, pone sempre più in risalto questa situazione che deve essere necessariamente affrontata e risolta, nel rispetto dell'obiettivo generale della gestione faunistica, che è quello di garantire la conservazione della fauna selvatica, senza che essa arrechi danni elevati alle attività antropiche.

Al riguardo, sia il Piano Faunistico Regionale che quello provinciale, sebbene ribadiscano l'importanza della fauna selvatica come risorsa limitata, ma rinnovabile e prevedano precise norme di tutela di quegli ambienti che, per peculiarità botaniche o zoologiche - considerate rare o endemiche - risultino meritevoli di un regime particolare di protezione, sono però concordi nel ritenere che l'istituzione di un vincolo di protezione, sia esso di tipo integrale o finalizzato, non può trascurare l'impatto che questo può determinare a carico della realtà sociale e produttiva del territorio interessato.

Il Piano Faunistico Regionale pertanto assegna alle Province il compito di realizzare una gestione faunistico-territoriale del territorio che favorisca un livello di integrazione, il più elevato possibile, tra le esigenze di conservazione della fauna e le possibilità di sviluppo economico e sociale del medesimo. La Provincia di Arezzo al riguardo realizza questo compito mediante due direttive principali di intervento:

- quelli sul territorio sono finalizzati al mantenimento e alla tutela degli habitat di maggiore interesse faunistico ed al miglioramento delle caratteristiche ambientali del restante territorio agro-silvo-pastorale.
- Quelli rivolti alla conservazione della fauna selvatica vanno dall'istituzione di vincoli a tutela delle specie rare, alla realizzazione di forme di prelievo venatorio, basato sul monitoraggio e la conoscenza delle popolazioni, fino al contenimento di quelle specie che, per consistenza elevata o attraverso il loro comportamento alimentare, sociale e riproduttivo, producono un impatto non compatibile sulle attività antropiche, per le quali il solo indennizzo dei danni non sempre può essere sufficiente a coprire la perdita economica subita;

Tra questi aspetti il controllo di alcune specie che, più di altre, hanno evidenziato una forte crescita demografica negli ultimi 10-15 anni, è divenuto una necessità sempre più importante, in quanto la sola gestione venatoria non è sufficiente a mantenerne i livelli di consistenza entro i



valori di densità compatibili con la tutela del territorio.

Il controllo di queste specie ha reso quindi necessaria una pianificazione adeguata, basata sulle disposizioni di legge in materia, sull'esperienza maturata negli anni precedenti e sull'adozione di idonei strumenti di gestione.

5.2. Specie oggetto del controllo

L'attività di controllo è rivolta al contenimento numerico delle seguenti specie:

- cinghiale;
- cervidi (capriolo, daino e cervo) e bovidi (muflone);
- volpe;
- nutria;
- corvidi (cornacchia grigia e gazza);
- storno;
- cormorano.

Il cinghiale è l'unica specie nei cui confronti gli interventi vengono realizzati su tutto il territorio provinciale, ad eccezione di parte della Valdichiana, dove è sporadico o assente. Le altre specie sono invece oggetto di un controllo più mirato: la volpe, è contenuta soprattutto nelle Z.R.C. e nelle Z.R.V., in relazione alle finalità di tali istituti, la nutria nelle aree agricole limitrofe ai corsi d'acqua in cui è presente, i corvidi nelle Z.R.C., nelle Z.R.V. e nelle aree a prevalente utilizzazione agricola del territorio a caccia programmata.

5.3. Ambito di applicazione

Il contenimento della fauna selvatica viene attuato in tutto il territorio provinciale, compresi anche i centri abitati, quando ciò si renda strettamente necessario.

Nel territorio agro-silvo-pastorale in cui è realizzata la destinazione differenziata del territorio per la gestione faunistico-venatoria, il contenimento delle popolazioni viene attuato in tutti i comprensori individuati nel piano faunistico con riferimento particolare alle zone seguenti:

- aree di divieto, di qualunque tipologia, ad eccezione delle Oasi di protezione, nelle quali non vengono eseguiti interventi diretti di contenimento numerico del cinghiale o di altre specie.
- territorio a caccia programmata (A.T.C. e Z.R.V.), con particolare riferimento al cinghiale, per il quale gli interventi di contenimento privilegiano le aree non vocate, perché da esse provengono la maggior parte delle richieste di indennizzo.
- aree a gestione privata della caccia (A.F.V. e A.A.V.).

5.4. Operatori impiegati

Dopo la prima serie di abilitazioni rilasciate nel rispetto delle disposizioni della Deliberazione della Giunta Provinciale n° 83 del 16.03.1999, ai cacciatori da utilizzare con funzione di coadiutori negli interventi di controllo, ne sono state rilasciate altre nello scorso quinquennio a coloro che ne avevano fatto richiesta.

La suddivisione degli abilitati è avvenuta sempre nel rispetto delle tipologie seguenti:

- A) abilitati al contenimento delle popolazioni di ungulati;
-



- B) abilitati al contenimento delle popolazioni i volpe e nutria;
C) abilitati al contenimento delle popolazioni di corvidi, storni e colombi;

A differenza da quanto stabilito inizialmente nella suddetta deliberazione, secondo cui ogni aspirante poteva conseguire l'abilitazione per una soltanto, a sua scelta, tra le tre forme sopra indicate, successivamente è stato ritenuto opportuno modificare questa impostazione e rilasciare ad un medesimo soggetto più di una forma di abilitazione.

Il quadro dei cacciatori abilitati agli interventi di controllo, aggiornato al 15 settembre 2005 è espresso nel quadro sottostante.

A - Abilitati al contenimento delle popolazioni di ungulati.

			Specie	N°	
A1	Cervidi e bovidi	Viene fatto riferimento agli iscritti al registro provinciale per la caccia di selezione a capriolo, cervo, daino e muflone. A seguito delle richieste presentate in più fasi alla provincia sono stati abilitati i seguenti soggetti.	Capriolo 	40	
			Daino 	1.060	
			Cervo 	368	
			Muflone 	344	
A2	Cinghiale in battuta	Per questi è stato fatto inizialmente riferimento agli iscritti al registro provinciale per la caccia in battuta, previa conferma della loro volontà. Poi coloro che si sono iscritti al registro suddetto negli anni successivi sono stati abilitati a questa forma di intervento a seguito della loro richiesta.		5.942	
A3	Cinghiale da appostamento	Per questa forma è stato predisposto un elenco di abilitati, al quale hanno potuto accedere gli iscritti al registro provinciale per la caccia in battuta, che i cacciatori non abilitati a questa forma di esercizio venatorio. L'abilitazione è stata rilasciata a coloro che hanno superato una prova pratica di tiro a segno con carabina.		201	
A4	Cinghiale in girata	Conduttori		Per questa forma è stato predisposto un elenco di cacciatori abilitati con il ruolo di conduttori di cane limiere ed un elenco di cani. L'abilitazione è stata rilasciata a seguito del superamento di una prova pratica, consistente nella conduzione di una girata nel corso della quale era valutato il comportamento dei cani e del conduttore.	17
		Cani			26



B - Abilitati al contenimento delle popolazioni di volpe e nutria.

			Specie		N°
B	Volpe e Nutria	L'abilitazione a questa forma di interventi è stata rilasciata a coloro che hanno frequentato un apposito corso e superato il relativo esame finale consistente in una prova a quiz, a risposta multipla.	Volpe		174
			Nutria		

C - Abilitati al contenimento delle popolazioni di corvidi, storni e colombi.

			Specie		N°
C	Corvidi Storni Colombi	L'abilitazione a questa forma di interventi è stata rilasciata a coloro che hanno frequentato un apposito corso e superato il relativo esame finale consistente in una prova a quiz, a risposta multipla.	Cornacchia grigia		427
			gazza		
			storno		
			colombi		

5.5. Linee programmatiche per la pianificazione degli interventi di contenimento

5.5.1. Strumenti di programmazione

a) Programma di contenimento della fauna selvatica

Il Programma di contenimento della fauna selvatica definisce i criteri, le modalità ed i tempi di intervento per le diverse specie e articola la realizzazione del controllo sulla base di Piani di intervento annuali. Il Programma è predisposto ed approvato dalla Giunta Provinciale, dopo aver conseguito il parere favorevole dell'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica, ha durata quinquennale, coincidente con quella del Piano Faunistico Venatorio Provinciale (P.F.V.P.) ed il piano di interventi di ogni anno è predisposto in base ai seguenti criteri di riferimento:

- livelli di presenza sul territorio;
- impatto provocato sulle attività antropiche;



- priorità ed obiettivi di gestione faunistico-venatoria, nelle tre forme di destinazione differenziata del territorio (A.T.C., zone a divieto di caccia, aree destinate all'attività venatoria in forma privata).

b) Piano di gestione del cinghiale nelle Riserve Naturali di "Ponte Buriano e Penna" e "Valle dell'Inferno e Bandella"

Il Piano di gestione del cinghiale nelle Riserve Naturali di "Ponte Buriano e Penna" e "Valle dell'Inferno e Bandella" è predisposto con l'obiettivo di definirne i criteri di monitoraggio delle popolazioni e le linee guida per la gestione all'interno delle due riserve naturali. Queste rivestono un importante valore faunistico ed ambientale, per la loro collocazione lungo il corso del Fiume Arno, ma nel contempo si trovano anche inserite all'interno dell'area non vocata al cinghiale, dove la specie deve essere fortemente ridotta, rispetto ai livelli attuali di presenza.

Per questi motivi le linee di intervento individuate a livello provinciale con lo strumento precedente, sono integrate da un piano specifico per le due riserve naturali.

Il piano è approvato anch'esso dalla Giunta Provinciale e sottoposto al parere dell'I.N.F.S. .

c) Regolamento provinciale per la gestione degli interventi di contenimento al cinghiale

Il regolamento è approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale ed è lo strumento di riferimento per l'applicazione degli interventi di controllo: dalla fase di richiesta fino alla realizzazione e verifica dei risultati conseguiti. Esso disciplina nel merito i seguenti aspetti:

- ruolo e funzioni dei soggetti coinvolti (Provincia, A.T.C.);
- forme di controllo e modalità di applicazione delle tecniche di intervento;
- procedura per la richiesta ed il rilascio dell'autorizzazione da parte della Provincia;
- compiti del personale della provincia addetto alla vigilanza delle diverse fasi del controllo e degli operatori abilitati che intervengono in veste di coadiutori nella realizzazione degli interventi;
- sanzioni disciplinari per i trasgressori.

d) Regolamento provinciale per la caccia di selezione a cervidi e bovidi

E' lo strumento che disciplina l'esercizio della caccia di selezione e le modalità per il contenimento numerico di cervidi e bovidi. E' approvato anch'esso con Deliberazione del Consiglio Provinciale a seguito del rilascio del parere da parte dell'I.N.F.S. .

5.5.2. Linee di intervento per le diverse specie

5.5.2.1. Cinghiale

Il contenimento del cinghiale viene realizzato secondo un modello di gestione articolato nei punti seguenti:

- la Provincia realizza il controllo nelle aree di divieto di sua competenza, mentre nella restante parte del territorio delega tale attività agli Ambiti Territoriali di Caccia;



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

- il controllo viene realizzato dapprima mediante metodi indiretti, in accordo con le disposizioni dell'art. 37 della L.R. 3/1994 e le indicazioni tecniche fornite dall'I.N.F.S., e prevede il ricorso a interventi di miglioramento ambientale, e all'impiego di mezzi di prevenzione.
Tra i primi è da sottolineare il ricorso alle colture a perdere, realizzate dagli agricoltori su contributo economico degli A.T.C. . Tra i mezzi di prevenzione invece sono utilizzate in prevalenza le recinzioni elettriche (elettropascoli) o - in alternativa - i dissuasori acustici e le recinzioni metalliche per colture di particolare pregio;
 - il controllo diretto viene realizzato secondo due forme:
 - a) un controllo definito "ordinario", attuato nel rispetto delle disposizioni del Programma di contenimento della fauna selvatica e con modalità stabilite nel regolamento;
 - b) un controllo definito "straordinario", adottato in casi di necessità e di urgenza a seguito di Decreto del Presidente della Provincia e realizzato con modalità e tempi indicati nel suddetto provvedimento presidenziale.
 - le tecniche di controllo prevedono il ricorso all'abbattimento, eseguito in forma singola, da appostamento o con le tecniche della "girata" e della "braccata". Sono utilizzate anche le catture con i chiusini, queste ultime però al momento sono effettuate soltanto nelle Riserve Naturali di Ponte Buriano e Penna e Valle dell'Inferno e Bandella. I criteri per la scelta delle diverse tecniche sono i seguenti:
 - l'appostamento è preferito rispetto alle altre tecniche nelle situazioni in cui non vi sono le condizioni di sicurezza necessarie per il ricorso alla girata o alla braccata, quando vi è necessità di risolvere situazioni di conflitto localizzate, o nei casi in cui è maggiore la necessità di contenere il disturbo alle altre specie di fauna selvatica. Per le sue caratteristiche la tecnica trova maggiore impiego nelle aree non vocate ed in quelle di divieto;
 - la girata viene utilizzata in alternativa all'appostamento nelle situazioni ambientali in cui è applicabile con successo: aree boscate frammentate e poco estese, boschi di maggiore ampiezza ma con scarsa diffusione di sottobosco e in tutti i casi in cui è necessario contenere il disturbo arrecato alle altre specie di fauna selvatica. La tecnica si presta quindi ad essere impiegata sia nelle aree vocate che in quelle non vocate, con prevalenza per queste ultime e per le aree di divieto;
 - la braccata viene utilizzata in alternativa agli interventi da appostamento e in girata nelle aree con maggiore densità della specie e nelle zone prevalentemente forestali, dove l'estensione e la fisionomia strutturale del bosco non consentono una idonea applicazione della girata e dove la ridotta estensione di aree aperte, limita le possibilità dell'appostamento. Rispetto alle tecniche precedenti la braccata trova quindi maggiore impiego nelle aree vocate, mentre in quelle di divieto è utilizzata solo in situazioni di necessità;
- L'applicazione degli interventi avviene secondo una procedura schematizzata nei punti seguenti:
- ogni intervento viene disposto mediante apposita autorizzazione del Comandante del Corpo di Polizia Provinciale ed eseguito sotto il coordinamento ed il controllo della polizia provinciale;
 - per ogni intervento viene compilata una modulistica su cui è indicato l'elenco dei partecipanti, la durata degli interventi, i capi prelevati e quelli osservati;
 - gli animali prelevati qualora utilizzabili a fini alimentari saranno destinati dagli agenti di Polizia prioritariamente a scopo di beneficenza o altrimenti destinati, secondo le circostanze.



5.5.2.2. Cervidi e Bovidi

Il controllo a carico di tali specie sarà effettuato mediante interventi di abbattimento eseguiti da appostamento, con modalità analoghe a quelle con cui il regolamento provinciale consente l'esercizio della caccia di selezione.

5.5.2.3. Volpe

Le linee di programmazione degli interventi di controllo sulla volpe per il prossimo triennio sono definite nel rispetto dei criteri seguenti:

- il contenimento delle popolazioni viene realizzato in funzione di obiettivi realizzabili e coerenti con l'attuale quadro normativo;
- Il piano degli interventi viene effettuato dopo aver monitorato ogni anno gli istituti faunistici interessati ed aver verificato i livelli di presenza delle popolazioni;
- le tecniche di contenimento prevedono il ricorso costante alle misure di prevenzione indirette (riduzione delle fonti trofiche e miglioramento delle immissioni), a cui saranno affiancati gli interventi di controllo diretto;
- a seconda della suddivisione del territorio il controllo diretto si articola secondo il modello suddetto:

Territorio a caccia programmata. I programmi di controllo sono predisposti dai comitati di gestione degli A.T.C. e sono attuati durante il periodo in cui è consentita l'attività venatoria nei confronti della volpe. Salvo casi eccezionali, da verificare, di volta in volta, la Provincia non prevede interventi nel periodo di chiusura generale dell'attività venatoria. Nelle Z.R.V. gli interventi saranno eseguiti con le stesse modalità di quelle applicate nelle aree di divieto.

Aree di divieto. Gli interventi sono effettuati nelle Z.R.C. dal personale di vigilanza della Provincia e degli istituti di vigilanza convenzionati, coadiuvato eventualmente dai cacciatori abilitati. Nel rispetto delle indicazioni fornite dall'I.N.F.S. le tecniche utilizzabili sono le seguenti:

- interventi alla tana, da effettuarsi preferibilmente rispetto ad altre tecniche, compatibilmente alla disponibilità di cani idonei per questa forma di intervento;
- interventi all'aspetto, effettuati prevalentemente dal personale di vigilanza delle Z.R.C.;
- interventi all'aspetto su carnai. La tecnica è stata utilizzata in passato ma non ha fornito risultati adeguati;
- sparo alla cerca da autoveicoli, effettuato da autovettura, mediante armi a canna rigata, munite di ottica di puntamento. Le volpi sono individuate lungo il percorso con l'ausilio di fari che illuminano le aree adiacenti l'autovettura in movimento ed abbattute sul posto. La tecnica non è ancora mai stata utilizzata;
- battuta. Il ricorso a questa tecnica avviene solamente in quelle aree in cui non è utilizzabile l'aspetto e l'individuazione delle tane risulta problematica per le particolari condizioni morfologiche, che ne rendano difficoltosa la localizzazione in istituti con elevata presenza di bosco. Nel prossimo quinquennio l'uso della battuta tenderà progressivamente a ridursi a scapito delle altre tecniche visti i risultati da esse forniti.

L'applicazione degli interventi avviene secondo una procedura schematizzata nei punti seguenti:



1. l'ufficio della Polizia provinciale di Arezzo svolge l'attività programmazione, coordinamento e di vigilanza su tutte le fasi relative all'applicazione dei piani di cui all'oggetto;
2. agli A.T.C. spettano le seguenti funzioni (solo per le aree a gestione venatoria programmata):
 - predisposizione ed aggiornamento degli elenchi degli abilitati ed eventuali graduatorie;
 - individuazione e coordinamento degli eventuali gruppi operativi dislocati nel territorio;
 - organizzazione dei censimenti;
 - assunzione delle comunicazioni da parte dei cittadini che richiedono interventi di contenimento e successiva trasmissione all'ufficio di Polizia provinciale;
 - eventuale incentivazione anche di tipo economico per gli operatori;
 - contributo economico per l'acquisto di materiale indispensabile per lo gestione delle specie citate ed in particolare gabbie di cattura;
3. ogni operatore al fine di poter effettuare a qualsiasi livello operazioni di contenimento deve essere in possesso di idonea autorizzazione rilasciata dall'ufficio di Polizia;
4. ogni operatore durante le fasi di contenimento sarà dotato di opportuna scheda di rilevamento nella quale ha l'obbligo di annotare tutto quello che gli viene richiesto dall'ufficio di Polizia.

5.5.2.4. Nutria

L'obiettivo della gestione è quello dell'eradicazione della specie dal territorio provinciale o comunque, di una sua forte riduzione anche se - come dimostrano le esperienze di Francia ed Inghilterra – il conseguimento di tali obiettivi è legato non solo all'efficacia degli interventi, ma anche ad un andamento climatico sfavorevole per la specie, che ne limiti la capacità riproduttiva.

In linea di principio le linee di gestione per il prossimo quinquennio si articolano nel modo seguente:

- non sono previsti censimenti e piani di abbattimento o cattura, in quanto sia l'I.N.F.S. che la Regione Toscana auspicano l'eradicazione della specie;
- le tecniche di controllo indiretto prevedono la rimozione delle tane dagli argini dei canali, la protezione meccanica delle arginature, le recinzioni elettriche, le reti metalliche e le protezioni individuali per le colture arboree, i dissuasori acustici;
- il contenimento numerico è effettuato in via prioritaria con le trappole a cassetta, mentre l'abbattimento con carabina munita di ottica potrà avvenire solo in situazioni particolari e solo da parte del personale di vigilanza della Provincia;
- ogni operatore al fine di poter effettuare a qualsiasi livello operazioni di cattura deve essere in possesso di idonea autorizzazione rilasciata dall'ufficio di Polizia,
- tutte le trappole (anche quelle eventualmente acquistate dalla A.T.C.) sono detenute dalla Polizia ed ad ogni gabbia dovrà essere apposta in maniera inamovibile una targhetta di metallo in cui è riportata la dicitura "Provincia di Arezzo" e il numero progressivo che la contraddistingue,
- tutti gli spostamenti delle trappole da una zona di intervento ad un'altra sono effettuate esclusivamente dagli agenti di Polizia e dagli agenti di istituti di vigilanza privata, convenzionati con la Provincia;
- presso l'ufficio di Polizia è predisposto su foglio elettronico l'elenco delle trappole con la loro ubicazione,



- gli animali catturati dovranno essere soppressi in modo immediato;
- lo smaltimento delle carcasse avverrà secondo le prescrizioni concordate con le A.S.L. competenti per territorio

5.5.2.5. Corvidi

Le linee di programma per la gestione degli interventi di contenimento dei corvidi prevedono il medesimo approccio degli anni scorsi, basato in primo luogo sulla concentrazione degli interventi negli istituti quali Z.R.C. e Z.R.V., scelti in base a criteri di vocazionalità ambientale e di rispondenza a coerenti finalità faunistiche e successivamente l'ampliamento dell'area di intervento al territorio soggetto a caccia programmata e alle zone di protezione urbana, in funzione dell'intensità e della tipologia dei danni.

Le motivazioni di tale scelta tengono conto di quelli che sono i mezzi a disposizione della provincia ma anche del carattere di eccezionalità che devono avere gli interventi di controllo diretto nel quadro più ampio della gestione faunistica del territorio.

In linea di principio il programma di contenimento per il prossimo quinquennio anni si articola nel modo seguente:

- gli interventi di controllo sono eseguiti nei confronti della cornacchia grigia e della gazza, in quanto la taccola è scarsamente diffusa nel territorio;
- le tecniche preventive prevedono l'impiego di mezzi quali i dissuasori ottici (palloni predator), e acustici, la riduzione delle fonti trofiche, la ricostituzione e incremento dei nuclei naturali di selvaggina ed i miglioramenti ambientali;
- il piano degli interventi viene effettuato dopo aver monitorato ogni anno gli istituti faunistici ed il territorio a caccia programmata ed aver verificato i livelli di presenza delle popolazioni. L'entità del prelievo annuo viene stabilita in percentuale del 15% della consistenza stimata, negli A.T.C. e 30% nelle aree di divieto;
- il prelievo dei capi viene effettuato per mezzo delle catture, mediante l'impiego di gabbie larsen, modificate, mentre il ricorso agli abbattimenti potrà avvenire solo in situazioni locali di estrema necessità;
- tutte le fasi del contenimento sono svolte sotto il coordinamento e la vigilanza della Polizia Provinciale. Alle G.P.G. di istituti di vigilanza privata convenzionati con la Provincia ed a quelle volontarie, spetta il compito di gestire la consegna, la messa in opera delle trappole agli operatori abilitati ed il recupero, la soppressione e lo smaltimento dei capi catturati. Agli operatori abilitati è affidata la gestione delle trappole, consistente nella collocazione, nei controlli giornalieri per rifornire di cibo e acqua i richiami e verificare l'eventuale cattura di degli esemplari e la loro raccolta e consegna al personale di vigilanza;
- lo smaltimento delle carcasse avviene secondo le prescrizioni concordate con le A.S.L. competenti per territorio.

5.5.2.6. Storno

Attraverso un'azione preventiva di allontanamento, attenta ed efficace, effettuata con sistemi non cruenti negli anni scorsi, da questa Amministrazione, è stato ottenuto un contenimento dei danni causati dagli storni senza dover intraprendere interventi di abbattimento.



Per il prossimo quinquennio, oltre alla possibilità di prelievi durante la stagione venatoria, nel caso di apertura in deroga, si prevede la possibilità di interventi di controllo in zone a divieto di caccia (Z.R.C. e artt. 14) e nel territorio a caccia programmata, in periodo di divieto generale. Tali interventi consisteranno in abbattimenti mediante fucile a canna liscia e saranno effettuati dal personale di vigilanza della Provincia coadiuvato da cacciatori abilitati (gli stessi abilitati al contenimento dei corvidi).

Tale eventualità potrà essere presa in considerazione solo nel caso di situazioni di emergenza, dopo accurata valutazione dei singoli casi e dopo aver conseguito specifico parere dell'I.N.F.S.

5.5.2.7. Cormorano

Il controllo della popolazione di cormorano presso la diga di Montedoglio e la Z.R.S. Tail Water Tevere, prevede soltanto il ricorso a tecniche preventive ed il successo ottenuto nei primi due anni, non lascia presupporre l'adozione di interventi di abbattimento, anche nel prossimo quinquennio.

Le linee del piano di intervento si articolano nelle fasi seguenti:

- ❑ una fase conoscitiva, finalizzata alla conoscenza del contesto ambientale dell'area di intervento ed all'acquisizione dei dati per programmare quelle successive. Nel corso di questa vengono eseguiti i rilievi di monitoraggio della popolazione di cormorano, volti a definirne la consistenza annua e le abitudini;
- ❑ una di programmazione, in cui sono individuati gli elementi di conflitto tra il cormorano e l'attività di pesca e sono pianificati gli obiettivi e la procedura di intervento. Tra le possibili tecniche di contenimento indiretto è stato fatto riferimento alle tecniche di difesa passiva, basate sull'impiego di sistemi visivi che ostacolassero l'impatto predatorio dei cormorani nel tratto di fiume istituito a Z.R.S., senza arrecare altre forme di disturbo nelle aree circostanti e presso il dormitorio ed ai palloni predator;
- ❑ una esecutiva, in cui sono delineate le modalità di applicazione delle tecniche di intervento, nel contesto specifico dell'area.;
- ❑ una di verifica, con i risultati conseguiti e la rispondenza con gli obiettivi del piano.



INDICE:

1 INTRODUZIONE

1.1. PREMESSA.....	3
1.2. CONTENUTI DEL PFVP.....	3
1.2.1. <i>Contenuti del PFVP ex art. 10 L. 157/92</i>	3
1.2.2. <i>Ulteriori contenuti del PFVP derivanti da altre normative</i>	5

2. QUADRO STORICO DI RIFERIMENTO: EVOLUZIONE DEI PFVP DELLA PROVINCIA DI AREZZO (LEGGE 11 FEBBRAIO 1992 N. 157)

2.1. IL PFVP 1991.....	7
2.2. ADEGUAMENTI 1995 E 1996 DEL PFVP AL PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE (DEL. C.R. 340/95).....	8
2.3. ATTUAZIONE DEL PFVP (DEL. C.P. 139 E 140/96) E RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO MINIMO DI CUI ALL'ART. 9, COMMA 4, LETT. A): 1° E 2° STATO DI AVANZAMENTO.....	10
2.4. APPROVAZIONE DEL PFVP 2001-2005 (DEL. C.P. N. 110 DEL 27 LUGLIO 2000).....	14
2.4.1. <i>Procedura di revisione del PFVP per il periodo 2001-2005</i>	14
2.4.1.1. <i>Soggetti coinvolti nella procedura di revisione del PFVP</i>	14
2.4.1.2. <i>Procedura di revisione</i>	15
2.4.1.3. <i>Tematiche specifiche di lavoro</i>	16
2.4.1.4. <i>Approvazione</i>	17
2.4.1.5. <i>Attuazione</i>	17

3. LINEE DI PROGRAMMA E PROCEDURA DI REVISIONE DEL PFVP

3.1. LINEE POLITICO PROGRAMMATICHE PER LA GESTIONE FAUNISTICA DEL TERRITORIO PROVINCIALE E PER LA ELABORAZIONE DEL PFVP 2006-2010.....	18
3.1.1. <i>analisi del problema</i>	18
3.1.2. <i>Indirizzi per l'aggiornamento del Piano</i>	19
3.2. PROCEDURA DI REVISIONE DEL PFVP.....	21
3.2.1. <i>Soggetti coinvolti nella procedura di revisione del PFVP</i>	21
3.2.2. <i>Procedura di revisione</i>	21
3.2.3. <i>Tematiche specifiche di lavoro</i>	24
3.2.4. <i>Verifica del lavoro delle sessioni e proposte al Consiglio Provinciale</i>	24

4. CONTENUTI DEL PIANO FAUNISTICO VENATORIO PROVINCIALE 2006-2010

4.1. COMPENSORI OMOGENEI E PROPOSTA DI A.T.C.	25
4.1.1. <i>Superfici dei Compensori previsti nel PFVP 2006-2010</i>	25
4.1.2. <i>Analisi e diagnosi dei compensori omogenei : distribuzione degli istituti faunistici e densità venatoria</i>	25
4.1.3. <i>Proposte inerenti Compensori ed ATC</i>	27
4.2. INDIVIDUAZIONE DEGLI ISTITUTI E DELLE AREE DESTINATE ALLA PROTEZIONE DELLA FAUNA.....	28
4.2.1 <i>Stato di attuazione del disposto di cui all'art. 9, comma 4 lettera a) L.R. 3/94</i>	28
4.2.2 <i>Oasi di Protezione (art. 15 L.R. 3/94)</i>	31
4.2.2.1 <i>Analisi: stato attuale della localizzazione ed estensione delle oasi di protezione</i>	31
4.2.2.2 <i>Analisi: stato di attuazione del PFVP 2000-2005</i>	31
4.2.2.3 <i>Diagnosi: Valutazione dell'importanza delle oasi di protezione e dei risultati gestionali conseguiti</i>	32
4.2.2.4 <i>Proposte e progetti</i>	34
4.2.3. <i>Zone di protezione lungo le rotte di migrazione: ZPM (art. 14 L.R. 3/94)</i>	35
4.2.3.1. <i>Analisi: stato attuale della localizzazione ed estensione delle ZPM</i>	35
4.2.3.2 <i>Analisi: stato di attuazione del PFVP 2000-2005</i>	35
4.2.3.3. <i>Diagnosi: valutazione dell'importanza delle ZPM e dei risultati gestionali conseguiti</i>	36
4.2.3.4. <i>Zone di protezione per la migratoria (ZPM): proposte e progetti</i>	37
4.2.4. <i>Zone di protezione urbana istituite ai sensi dell'art. 14 L.R. 3/94</i>	39
4.2.4.1. <i>Analisi: stato attuale della localizzazione ed estensione delle zone di protezione urbana</i>	39
4.2.4.2 <i>Analisi: stato di attuazione del PFVP 2000-2005</i>	39
4.2.4.3. <i>Diagnosi: valutazione dell'importanza delle zone di protezione urbana e degli aspetti gestionali connessi</i>	40
4.2.4.4. <i>Proposte e progetti</i>	40
4.2.5. <i>Aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 e L.R.T. 49/95</i>	42
4.2.5.1. <i>Analisi: localizzazione, estensione ed aspetti gestionali delle aree protette statali</i>	42



4.2.5.2. Proposte per le aree protette statali.....	43
4.2.5.3. Aree protette regionali (L.R.T. n. 49/95).....	44
4.2.5.4. Proposte per le aree protette regionali	45
4.2.6. Zone di ripopolamento e cattura (art. 16 L.R. 3/94).....	46
4.2.6.1. Analisi: localizzazione ed estensione delle Z.R.C.	46
4.2.6.2. Analisi: stato di attuazione del PFVP 2001-2005	46
4.2.6.3. Diagnosi: Valutazione della gestione delle Z.R.C. e dei risultati conseguiti	47
4.2.6.4. Proposte di gestione per le Z.R.C.	52
4.2.7. Foreste Demaniali	55
4.2.7.1. Foreste Demaniali Regionali	55
4.2.7.2. Foreste Demaniali Statali.....	57
4.2.8. Aree di rispetto intorno ai valichi montani individuati dalla Regione Toscana con Del. C.R. 30/10/1995 n. 419.....	59
4.2.9. Centri pubblici di produzione di fauna selvatica allo stato naturale.....	59
4.2.10. Fondi Chiusi	59
4.2.11. Zone di rispetto venatorio (ZRV).....	60
4.2.11.1 Analisi: stato attuale della localizzazione ed estensione delle Z.R.V.	60
4.2.11.2. Analisi: stato di attuazione del PFVP 2000-2005	60
4.2.11.3 Diagnosi: Finalità delle ZRV e ruolo in una strategia complessiva di gestione della piccola fauna stanziale	61
4.2.11.4. Proposte per le ZONE DI RISPETTO VENATORIO (ZRV)	61
4.3. INDIVIDUAZIONE DEGLI ISTITUTI DESTINATI A GESTIONE PRIVATA	63
4.3.1. Stato di attuazione del disposto di cui all'art. 9, comma 4 lettera b) L.R. 3/94.....	63
4.3.2. Aziende faunistico venatorie (AFV).....	64
4.3.2.1. Stato attuale: localizzazione ed estensione delle A.F.V.....	64
4.3.2.2. Analisi e proposte per le 18 A.F.V. esistenti	64
4.3.2.3. Sintesi delle proposte per le AFV	82
4.3.3. Aziende agriturismo venatorie (AAV).....	83
4.3.3.1. Stato attuale: localizzazione ed estensione delle A.A.V.	83
4.3.3.2. Analisi e proposte per le 13 A.A.V.....	83
4.3.3.3. Sintesi delle proposte relative alle AAV.....	89
4.3.4. Centri Privati di produzione di fauna selvatica allo stato naturale (Cprs).....	91
4.3.4.1. Stato attuale: localizzazione ed estensione dei Cprs.....	91
4.4. AREE DESTINATE PER L' ALLENAMENTO E L' ADDESTRAMENTO DEI CANI.....	92
4.4.1. Stato attuale: localizzazione ed estensione delle AAC.....	92
4.4.2. Proposte per le AAC	94
4.5. ALTRI ISTITUTI FAUNISTICI: ALLEVAMENTI DI FAUNA SELVATICA	95
4.5.1. Stato attuale: localizzazione ed estensione degli allevamenti di fauna selvatica (art. 39-40-41 L.R. n. 3/94).....	95
4.5.1.1. Allevamenti di fauna selvatica a fini di ripopolamento.	95
4.5.1.2. Allevamenti di fauna selvatica a fini alimentari	95
4.5.1.3. Allevamenti di uccelli da utilizzare quali richiami vivi.	96
4.5.2. Problemi e proposte.....	96
4.6. IDENTIFICAZIONE DELLE ZONE DOVE SONO COLLOCABILI GLI APPOSTAMENTI FISSI E CATASTO DEGLI APPOSTAMENTI FISSI	97
4.6.1. Stato attuale delle zone dove non sono collocabili gli appostamenti fissi	97
4.6.2. Catasto degli appostamenti fissi	101
4.6.2.1. Evoluzione del numero di appostamenti fissi dal 1999 al 2004.....	101
4.6.3. Impianti di cattura per la cessione di soggetti a fini di richiamo	102
4.6.3.1. Andamento delle catture nel periodo 2000-2005.....	102
4.6.3.2. problematiche e proposte.....	104
4.7. RICHIESTE DI DEROGA AI TERMINI DI APERTURA E CHIUSURA DELLA CACCIA AI SENSI DELL' ART. 18, 2° COMMA L. 157/92 E DELL' ART. 30 L.R. 3/94	105
4.7.1. Tortora, colombaccio e merlo.....	105
4.7.2. Piccola fauna stanziale: galliformi e lagomorfi	106
4.8. VALUTAZIONE DI INCIDENZA DEGLI EFFETTI DEL PIANO FAUNISTICO VENATORIO PROVINCIALE SUI SITI DI INTERESSE COMUNITARIO (SIC) E SUI SITI DI INTERESSE REGIONALE (SIR)	108
4.8.1 Stato attuale.....	108
4.8.2 Norme tecniche di tutela e conservazione dei SIR.....	108
4.8.3. Analisi dell'incidenza della pianificazione faunistico-venatoria della Provincia di Arezzo sui SIR_SIC....	110
4.8.3.1. Sovrapposizione tra istituti faunistici, aree protette e SIR-SIC.....	110



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

4.8.3.2. Valutazione tra elementi di criticità segnalati e le azioni di tutela e gestione adottate dalla provincia di Arezzo nel proprio territorio.....	110
4.8.3.3. Conclusioni.....	111
4.9. INDIVIDUAZIONE DEI TERRITORI VOCATI PER LA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEGLI UNGULATI (ART. 81 D.P.G.R. N. 13/R).....	117
4.9.1. <i>Cinghiale</i>	117
4.9.1.1. Area Vocata: situazione all'anno 2000.....	117
4.9.1.2. Area Vocata: parametro di riferimento del PFVR.....	117
4.9.1.3. Area Vocata: ridefinizione ed adeguamento al parametro regionale.....	117
4.9.2. <i>Muflone</i>	119
4.9.2.1. Determinazione del territorio vocato per la gestione del muflone.....	119
4.9.3. <i>Daino</i>	120
4.9.3.1. Considerazioni generali.....	120
4.9.3.2. Determinazione del territorio vocato per la gestione del daino.....	120
4.9.4. <i>Cervo</i>	122
4.9.4.1. Considerazioni generali e analisi storica sull'origine della popolazione di cervo della Provincia di Arezzo.....	122
4.9.4.2. Determinazione del territorio vocato per la gestione del cervo.....	122
4.9.5. <i>Capriolo</i>	123
4.9.5.1. Considerazioni generali.....	123
4.9.5.2. Situazione attuale della distribuzione e consistenza del capriolo in Provincia di Arezzo.....	123
4.9.5.3. Determinazione del territorio vocato per la gestione del capriolo.....	123
4.10. LINEE GENERALI PER LA GESTIONE DEGLI UNGULATI IN PROVINCIA DI AREZZO E INDICAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE.....	125
4.10.1. <i>Linee per la gestione dei cervidi e bovidi</i>	125
4.10.1.1. Modalità di gestione.....	125
4.10.1.2. Distretti di gestione.....	126
4.10.1.3. Accesso alla gestione.....	127
4.10.1.4. Gestione di cervidi e bovidi nelle A.F.V.	128
4.10.2. <i>Obiettivi per la gestione dei cervidi e bovidi in Provincia di Arezzo (Principali integrazioni per il PFVP 2006-2010)</i>	129
4.10.3. <i>Proposte per la gestione del cinghiale</i>	130
4.11. DIRETTIVE TECNICHE PER LE OPERAZIONI DI CENSIMENTO E MONITORAGGIO DELLE PRINCIPALI SPECIE DI FAUNA STANZIALE.....	131
4.11.1. <i>Ungulati</i>	131
4.11.1.1. Cervo.....	131
4.11.1.2. Capriolo.....	136
4.11.1.3. Daino e Muflone.....	137
4.11.1.4. Cinghiale.....	138
4.11.2. <i>Piccola fauna stanziale</i>	140
4.11.2.1. Lepre.....	140
4.11.2.2. Galliformi.....	141
5. LINEE DI INTERVENTO SUL CONTENIMENTO NUMERICO DELLE POPOLAZIONI, IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELL'ART. 37, DELLA L.R. 3/1994.	
5.1. INTRODUZIONE.....	142
5.2. SPECIE OGGETTO DEL CONTROLLO.....	143
5.3. AMBITO DI APPLICAZIONE.....	143
5.4. OPERATORI IMPIEGATI.....	143
5.5. LINEE PROGRAMMATICHE PER LA PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CONTENIMENTO.....	145
5.5.1. <i>Strumenti di programmazione</i>	145
5.5.2. <i>Linee di intervento per le diverse specie</i>	146
5.5.2.1. Cinghiale.....	146
5.5.2.2. Cervidi e Bovidi.....	148
5.5.2.3. Volpe.....	148
5.5.2.4. Nutria.....	149
5.5.2.5. Corvidi.....	150
5.5.2.6. Storno.....	150
5.5.2.7. Cormorano.....	151



PROVINCIA DI AREZZO

PIANO FAUNISTICO VENATORIO PROVINCIALE 2006-2010 PARTE II



CAPITOLO 1

Convenzione tra la Provincia di Arezzo e l'ATC AR 2 per l'affidamento della gestione delle Z.R.C.

CONVENZIONE

Contenente le norme per l'affidamento della gestione delle Zone di Ripopolamento e Cattura dell'A.T.C. 2

TRA

La Provincia di Arezzo, partita I.V.A. 00850580515

E

Il Comitato di Gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia AR 2 "Valtiberina", partita I.V.A. _____, in persona del Presidente _____, con sede in Via Giordano Bruno, 69 – Sansepolcro

PREMESSO

- Che il Comitato di Gestione dell'A.T.C. AR 2 ha presentato richiesta di assunzione della gestione delle zone di ripopolamento e cattura comprese nei territori a caccia programmata di propria competenza;
- Che la Provincia di Arezzo ritiene di poter accogliere, nel rispetto delle norme vigenti, la richiesta con l'obiettivo di uniformare la gestione faunistica del territorio, definendo con la presente convenzione le rispettive competenze e limiti operativi;
- Che oggetto della presente convenzione sono le Zone di Ripopolamento e Cattura, di seguito individuate con la sigla Z.R.C., elencate nel successivo art. 1 con i confini attualmente in vigore sulla base dei rispettivi provvedimenti di costituzione depositati agli atti della Provincia e con le superfici di contro indicate;

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra la Provincia di Arezzo ed il Comitato di Gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia AR2 "Valtiberina", di seguito individuato con la sigla A.T.C., entrambi rappresentati come in epigrafe, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

Le Zone di Ripopolamento e Cattura oggetto della presente convenzione sono:

<i>Denominazione Z.R.C.</i>	<i>Comuni interessati</i>	<i>Superficie Ha</i>
Anghiari	Anghiari	1.324
Monterchi	Monterchi	431
Superficie totale		1.755

ART. 2

L'A.T.C. si impegna ad accettare le modifiche di confine, l'eventuale soppressione di istituti esistenti o la costituzione di nuovi che la Provincia adotterà in attuazione del Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2006/2010.

ART. 3



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

La Provincia si impegna ad apportare modifiche in ordine agli istituti esistenti o variati in applicazione del disposto dell'art. 2 previa acquisizione del parere favorevole dell'A.T.C. o su proposta del medesimo.

ART. 4

L'A.T.C. si impegna ad assumere la gestione degli istituti faunistici elencati nell'art. 1, con le eventuali variazioni apportate ai sensi dell'art. 2, ed in particolare:

Svolgere attività di coordinamento delle Commissioni di verifica e controllo delle Z.R.C. in ordine alla gestione degli istituti nel rispetto delle norme stabilite dall'art. 15 della Deliberazione del Consiglio Regionale Toscano n. 292 del 12/7/94;

Provvedere all'acquisizione, approvazione e successiva trasmissione alla Provincia dei bilanci di previsione e consuntivi che le Commissioni sopra richiamate sono tenute a produrre annualmente in attuazione della Deliberazione n. 292 sopra richiamata;

Definire, in accordo con le citate Commissioni, i programmi annuali degli interventi di miglioramento ambientale da realizzare con l'obiettivo dell'incremento del patrimonio faunistico esistente;

Definire, in accordo con le citate Commissioni, gli interventi di prevenzione dei danni alle produzioni agricole;

Provvedere alla erogazione alle Commissioni di cui sopra delle somme necessarie alla gestione ordinaria ed all'attuazione dei programmi di cui ai commi 3 e 4;

fornire la disponibilità di vigilanza volontaria per lo svolgimento delle loro attività all'interno degli istituti faunistici oggetto della presente convenzione;

Acquisire le richieste di accertamento dei danni alle colture presentate dagli agricoltori e procedere al loro accertamento e successiva liquidazione nei tempi e nelle forme ritenute più idonee preventivamente concordate con l'Amministrazione Provinciale;

Redigere il piano annuale di cattura della selvaggina stanziale in accordo con le Commissioni di verifica e controllo e provvedere alla organizzazione delle relative operazioni con il personale volontario da queste ultime messo a disposizione;

Redigere il piano di distribuzione, detratto il 20% da consegnare alla Provincia in attuazione del disposto del comma 2 dell'art. 21 della Delibera del Consiglio Regionale Toscano n. 292 del 12/7/94, e provvedere alla consegna agli incaricati e nelle forme ritenute più idonee;

Inviare alla Provincia una relazione annuale sulla gestione delle Z.R.C., una volta acquisite quelle prodotte dalle rispettive Commissioni, nella quale vengano riportati tutti i dati relativi all'attività svolta, agli interventi di miglioramento e prevenzione attuati, ai risultati delle operazioni di cattura, alla stima del patrimonio faunistico presente nei singoli istituti;

Provvedere alla comunicazione alla Provincia, in occasione del rinnovo o della ricomposizione delle Commissioni di verifica e controllo, dei nominativi dei rappresentanti delle Organizzazioni Agricole e Venatorie previa acquisizione presso le rispettive Associazioni Provinciali;

ART. 5

La Provincia si impegna a trasferire all'A.T.C. la gestione degli istituti faunistici elencati nell'art. 1, con le eventuali variazioni apportate ai sensi dell'art. 2, nonché delegare le funzioni espressamente richiamate nell'art. 4.

ART. 6

La Provincia mantiene le funzioni di programmazione e di controllo, ed in particolare:

Coordinamento della vigilanza a convenzione e della vigilanza volontaria richiamata al comma 6 del precedente art. 4 in occasione di specifici interventi; per quest'ultima si impegna a comunicare all'A.T.C. i relativi programmi di intervento;

Adottare gli atti necessari al rinnovo degli istituti faunistici oggetto della presente convenzione, nonché alla loro modifica in attuazione del Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2006/2010; le modifiche o le nuove istituzioni, nonché le eventuali revoche di istituti esistenti da effettuarsi successivamente all'applicazione del P.F.V.P. saranno effettuate previa acquisizione del parere dell'A.T.C.;

Approvare la relazione annuale acquisita nel rispetto di quanto stabilito al comma 10 del precedente art. 4, e, con essa, i bilanci di gestione delle Z.R.C.;



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

Predisporre ed attuare i programmi di intervento sulle specie predatrici adottati ai fini della migliore gestione del patrimonio faunistico e quanto altro espressamente richiamato nell'art. 37 comma 2 della L.R. n. 3/94, nel rispetto delle norme e delle modalità stabilite dal citato art. 37;

Provvedere con appositi atti alla nomina delle Commissioni di verifica e controllo ed alla loro eventuale variazione o integrazione in casi di necessità, esclusivamente sulla base delle indicazioni nominative fornite dall'A.T.C. in attuazione del disposto del comma 11 del precedente art. 4;

ART. 7

Con apposito atto separato, e sulla base di apposito accordo, sarà definito il concorso economico che l'A.T.C. verserà a titolo di contributo per le spese che la Provincia deve sostenere per la vigilanza a convenzione.

ART. 8

La presente convenzione ha validità fino al _____ e può essere annualmente rinnovata fino alla scadenza del Piano Faunistico Venatorio Provinciale _____ dietro esplicita richiesta presentata dall'A.T.C. entro la fine di ogni anno solare.

ART. 9

Ambo le parti si riservano il diritto di recedere in ogni tempo dalla presente convenzione per giustificati motivi, senza onere alcuno.

Letto, approvato e sottoscritto.

LA PROVINCIA DI AREZZO

Il Presidente
A.T.C. AR2 "Valtiberina"



CAPITOLO 2

Convenzione tra la Provincia di Arezzo e l'ATC AR 3 per l'affidamento della gestione delle Z.R.C.

CONVENZIONE

Contenente le norme per l'affidamento della gestione delle Zone di Ripopolamento e Cattura dell'A.T.C. 3

TRA

La Provincia di Arezzo, partita I.V.A. 00850580515

E

Il Comitato di Gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia AR 3 "Area Aretina", partita I.V.A. 92023320515, in persona del Presidente, con sede in Via Don Luigi Sturzo n° 43/F – Arezzo

PREMESSO

Che il Comitato di Gestione dell'A.T.C. AR 3 ha presentato richiesta di assunzione della gestione delle zone di ripopolamento e cattura comprese nei territori a caccia programmata di propria competenza;
Che la Provincia di Arezzo ritiene di poter accogliere, nel rispetto delle norme vigenti, la richiesta con l'obiettivo di uniformare la gestione faunistica del territorio, definendo con la presente convenzione le rispettive competenze e limiti operativi;
Che oggetto della presente convenzione sono le Zone di Ripopolamento e Cattura, di seguito individuate con la sigla Z.R.C., elencate nel successivo art. 1 con i confini attualmente in vigore sulla base dei rispettivi provvedimenti di costituzione depositati agli atti della Provincia e con le superfici di contro indicate;

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra la Provincia di Arezzo ed il Comitato di Gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia AR3 "Area Aretina", di seguito individuato con la sigla A.T.C., entrambi rappresentati come in epigrafe, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

Le Zone di Ripopolamento e Cattura oggetto della presente convenzione sono:

Da definire.

ART. 2

L'A.T.C. si impegna ad accettare le modifiche di confine, l'eventuale soppressione di istituti esistenti o la costituzione di nuovi che la Provincia adotterà in attuazione del Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2006/20010.

ART. 3



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

La Provincia si impegna ad apportare modifiche in ordine agli istituti esistenti o variati in applicazione del disposto dell'art. 2 previa acquisizione del parere favorevole dell'A.T.C. o su proposta del medesimo.

ART. 4

L'A.T.C. si impegna ad assumere la gestione degli istituti faunistici elencati nell'art. 1, con le eventuali variazioni apportate ai sensi dell'art. 2, ed in particolare:

Svolgere attività di coordinamento delle Commissioni di verifica e controllo delle Z.R.C. in ordine alla gestione degli istituti nel rispetto delle norme stabilite dall'art. 15 della Deliberazione del Consiglio Regionale Toscano n. 292 del 12/7/94;

Provvedere all'acquisizione, approvazione e successiva trasmissione alla Provincia dei bilanci di previsione e consuntivi che le Commissioni sopra richiamate sono tenute a produrre annualmente in attuazione della Deliberazione n. 292 sopra richiamata;

Definire, in accordo con le citate Commissioni, i programmi annuali degli interventi di miglioramento ambientale da realizzare con l'obiettivo dell'incremento del patrimonio faunistico esistente;

Definire, in accordo con le citate Commissioni, gli interventi di prevenzione dei danni alle produzioni agricole;

Provvedere alla erogazione alle Commissioni di cui sopra delle somme necessarie alla gestione ordinaria ed all'attuazione dei programmi di cui ai commi 3 e 4;

fornire la disponibilità di vigilanza volontaria per lo svolgimento delle loro attività all'interno degli istituti faunistici oggetto della presente convenzione;

Acquisire le richieste di accertamento dei danni alle colture presentate dagli agricoltori e procedere al loro accertamento e successiva liquidazione nei tempi e nelle forme ritenute più idonee preventivamente concordate con l'Amministrazione Provinciale;

Redigere il piano annuale di cattura della selvaggina stanziale in accordo con le Commissioni di verifica e controllo e provvedere alla organizzazione delle relative operazioni con il personale volontario da queste ultime messo a disposizione;

Redigere il piano di distribuzione, detratto il 20% da consegnare alla Provincia in attuazione del disposto del comma 2 dell'art. 21 della Delibera del Consiglio Regionale Toscano n. 292 del 12/7/94, e provvedere alla consegna agli incaricati e nelle forme ritenute più idonee;

Inviare alla Provincia una relazione annuale sulla gestione delle Z.R.C., una volta acquisite quelle prodotte dalle rispettive Commissioni, nella quale vengano riportati tutti i dati relativi all'attività svolta, agli interventi di miglioramento e prevenzione attuati, ai risultati delle operazioni di cattura, alla stima del patrimonio faunistico presente nei singoli istituti;

Provvedere alla comunicazione alla Provincia, in occasione del rinnovo o della ricomposizione delle Commissioni di verifica e controllo, dei nominativi dei rappresentanti delle Organizzazioni Agricole e Venatorie previa acquisizione presso le rispettive Associazioni Provinciali;

ART. 5

La Provincia si impegna a trasferire all'A.T.C. la gestione degli istituti faunistici elencati nell'art. 1, con le eventuali variazioni apportate ai sensi dell'art. 2, nonché delegare le funzioni espressamente richiamate nell'art. 4.

ART. 6

La Provincia mantiene le funzioni di programmazione e di controllo, ed in particolare:

Coordinamento della vigilanza a convenzione e della vigilanza volontaria richiamata al comma 6 del precedente art. 4 in occasione di specifici interventi; per quest'ultima si impegna a comunicare all'A.T.C. i relativi programmi di intervento;

Adottare gli atti necessari al rinnovo degli istituti faunistici oggetto della presente convenzione, nonché alla loro modifica in attuazione del Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2006/2010; le modifiche o le nuove istituzioni, nonché le eventuali revoche di istituti esistenti da effettuarsi successivamente all'applicazione del P.F.V.P. saranno effettuate previa acquisizione del parere dell'A.T.C.;

Approvare la relazione annuale acquisita nel rispetto di quanto stabilito al comma 10 del precedente art. 4, e, con essa, i bilanci di gestione delle Z.R.C.;



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

Predisporre ed attuare i programmi di intervento sulle specie predatrici adottati ai fini della migliore gestione del patrimonio faunistico e quanto altro espressamente richiamato nell'art. 37 comma 2 della L.R. n. 3/94, nel rispetto delle norme e delle modalità stabilite dal citato art. 37;

Provvedere con appositi atti alla nomina delle Commissioni di verifica e controllo ed alla loro eventuale variazione o integrazione in casi di necessità, esclusivamente sulla base delle indicazioni nominative fornite dall'A.T.C. in attuazione del disposto del comma 11 del precedente art. 4;

ART. 7

Con apposito atto separato, e sulla base di apposito accordo, sarà definito il concorso economico che l'A.T.C. verserà a titolo di contributo per le spese che la Provincia deve sostenere per la vigilanza a convenzione.

ART. 8

La presente convenzione ha validità fino al _____ e può essere annualmente rinnovata fino alla scadenza del Piano Faunistico Venatorio Provinciale _____ dietro esplicita richiesta presentata dall'A.T.C. entro la fine di ogni anno solare.

ART. 9

Ambo le parti si riservano il diritto di recedere in ogni tempo dalla presente convenzione per giustificati motivi, senza onere alcuno.

ART. 10

La Provincia si impegna ad erogare, a titolo di concorso per le spese che l'A.T.C. dovrà sostenere per far fronte agli impegni assunti con la presente convenzione, le seguenti somme:

- L. (da definire) per le spese di gestione ed attuazione degli interventi di miglioramento ambientale, prevenzione dei danni e organizzazione delle catture. Eventuali integrazioni ritenute necessarie saranno a carico dell'A.T.C.;
- L. (da definire) per far fronte alle spese di rimborso dei danni causati all'agricoltura dalla fauna selvatica. Eventuali necessarie integrazioni saranno a carico dell'A.T.C.

Letto, approvato e sottoscritto.

LA PROVINCIA DI AREZZO

**Il Presidente
A.T.C. AR3 "Area Aretina"**



CAPITOLO 3

AREE ADDESTRAMENTO CANI DELLA PROVINCIA DI AREZZO.

“**POGGIO DEGLI SCOPETTI**” (Sita in Comune di Pieve Santo Stefano)

A.T.C. - 2

Titolare di Autorizzazione - **ARCICACCIA** -

Scadenza Autorizzazione - 31.12.2005 -

Dimensione dell'Area – ha. 19,4

Tipologia A = Aree di addestramento su selvaggina naturale, senza abbattimento;

“**PRATALTI DI POTI**” (Sita in Comune di Arezzo)

A.T.C. - 3

Titolare di Autorizzazione - **FEDERCACCIA** -

Scadenza Autorizzazione - 31.12.2005 -

Dimensioni dell'Area - ha. 13 –

Tipologia A = Aree di addestramento su selvaggina naturale, senza abbattimento;

“**VIAMAGGIO**” (Sita in Comune di Badia Tedalda)

A.T.C. - 2

Titolare di Autorizzazione - **ARCI-CACCIA** -

Scadenza Autorizzazione - 31.12.2005 -

Dimensioni dell'Area - ha. 561,5 –

Tipologia A = Aree di addestramento su selvaggina naturale, senza abbattimento;

“**CASTELNUOVO**” (Sita in Comune di Pieve Santo Stefano)

A.T.C. - 2

Titolare di Autorizzazione - **FEDERCACCIA** -

Scadenza Autorizzazione - 31.12.2005 -

Dimensioni dell'Area - ha. 216,4 –

Tipologia A = Aree di addestramento su selvaggina naturale, senza abbattimento;

“**NASSA**” (Sita nei Comuni di Castel Focognano e Talla)

A.T.C. - 1

Titolare di Autorizzazione - **FEDERCACCIA** -

Scadenza Autorizzazione - 31.12.2005 -

Dimensioni dell'Area - ha. 143,2 –

Tipologia A = Aree di addestramento su selvaggina naturale, senza abbattimento;

.....



“**BUSENGA**” (Sita in Comune di Capolona)

A.T.C. - 3

Titolare di Autorizzazione - **FEDERCACCIA** -

Scadenza Autorizzazione - 31.12.2005 -

Dimensioni dell'Area - ha. 13,5 –

Tipologia B = Aree di addestramento su selvaggina proveniente da allevamento, con possibilità di abbattimento

“**CASE DEL PRETE**” (sita in loc. Indicatore del Comune di Arezzo)

A.T.C. - 3

Titolare di Autorizzazione - **FEDERCACCIA** -

Scadenza Autorizzazione - 31.12.2005 -

Dimensioni dell'area: 11,7

Tipologia B = Aree di addestramento su selvaggina proveniente da allevamento, con possibilità di abbattimento

“**PONTE DI PRATANTICO**” (sita in loc. Pratantico del Comune di Arezzo)

A.T.C. - 3

Titolare di Autorizzazione - **ENALCACCIA** -

Scadenza Autorizzazione - 31.12.2005 -

Dimensioni dell'Area - ha. 12,9 -

Tipologia B = Aree di addestramento su selvaggina proveniente da allevamento, con possibilità di abbattimento

“**S. ANGELO MARCANELLA**” (sita in Comune di Poppi)

A.T.C. - 1

Titolare di Autorizzazione - **FEDERCACCIA** -

Scadenza Autorizzazione - 31.12.2005 -

Dimensioni dell'Area - ha. 15,9 -

Tipologia B = Aree di addestramento su selvaggina proveniente da allevamento, con possibilità di abbattimento

“**CAMPITELLO**” (sita in Comune di Bucine)

A.T.C. - 3

Titolare di Autorizzazione - **ARCICACCIA**

Scadenza Autorizzazione - 31.12.2005 -

Dimensioni dell'Area - ha. 34,4 –

Tipologia B = Aree di addestramento su selvaggina proveniente da allevamento, con possibilità di abbattimento



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

“**I PRATONI**” (sita in Comune di Cortona)

A.T.C. - 3

Titolare di Autorizzazione - **LIBERACACCIA**

Scadenza Autorizzazione - 31.12.2005 -

Dimensioni dell'Area - ha. 10,3 -

Tipologia B = Aree di addestramento su selvaggina proveniente da allevamento, con possibilità di abbattimento

“**CERBAIE E MALALBERGO**” (sita in Comune di Cortona)

A.T.C. - 3

Titolare di Autorizzazione - **ENALCACCIA**

Scadenza Autorizzazione - 31.12.2005 -

Dimensioni dell'Area - ha. 30,6 -

Tipologia B = Aree di addestramento su selvaggina proveniente da allevamento, con possibilità di abbattimento

“**SAN POLO**” (sita in Comune di Arezzo)

A.T.C. - 3

Titolare di Autorizzazione - **ENALCACCIA** -

Scadenza Autorizzazione - 31.12.2005 -

Dimensioni dell'Area - ha. 20,9 -

Tipologia C = Aree di addestramento recintate su lepre

“**MONTEMUTATI**” (sita in Comune di Montevarchi)

A.T.C. - 3

Titolare di Autorizzazione - **FEDERCACCIA** -

Scadenza Autorizzazione - 31.12.2005 -

Dimensioni dell'Area - ha. 14,8 -

Tipologia C = Aree di addestramento recintate su lepre

“**SIGLIANO**” (sita in Comune di Pieve Santo Stefano)

A.T.C. - 2

Titolare di Autorizzazione - **FEDERCACCIA - ARCICACCIA**-

Scadenza Autorizzazione 31.12.2005-

Dimensioni dell'area: ha 29,9

Tipologia C = Aree di addestramento recintate su lepre

“**MALFIANO**” (sita in Comune di Civitella in Val di Chiana)

A.T.C. - 3

Titolare di Autorizzazione- **FEDERCACCIA** -

Scadenza Autorizzazione 31.12.2005 -

Dimensioni dell'Area - ha. 20,6 -

Tipologia C = Aree di addestramento recintate su lepre



Provincia di Arezzo
Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

“**VESTEBBIA**” (sita in Comune di Caprese Michelangelo)

A.T.C. - 2

Titolare di Autorizzazione **ENALCACCIA -**

Scadenza Autorizzazione 31.12.2005 -

Dimensioni dell' Area - ha. 31,4 –

Tipologia C = Aree di addestramento recintate su lepre

“**POGGIO MASIERI**” (sita nei Comuni di Arezzo e Civitella in Val di Chiana)

A.T.C. - 3

Titolare di Autorizzazione - **FEDERCACCIA -**

Scadenza Autorizzazione 31.12.2005

Dimensioni dell' Area - ha. 34,7

Tipologia C = Aree di addestramento recintate su lepre

“**CAMPO ALLA PIETRA**” (sita in loc. Castelnuovo dei Sabbioni in Comune di Cavriglia)

A.T.C. - 3

Titolare di Autorizzazione - **FEDERCACCIA -**

Scadenza Autorizzazione - 31.12.2005 -

Dimensioni dell' area: ha 9,7

Tipologia D = Aree di addestramento su cinghiale, recintate.

“**L'ULIVACCIO**” (sita in loc. Cennina del Comune di Bucine)

A.T.C. - 3

Titolare di Autorizzazione - **FEDERCACCIA -**

Scadenza Autorizzazione - 31.12.2005 -

Dimensioni dell' Area - ha. 16,9 –

Tipologia D = Aree di addestramento su cinghiale, recintate.

“**GRANCHIAIA**” (sita in Comune di Pergine V.no)

A.T.C. - 3

Titolare di Autorizzazione - **ENALCACCIA -**

Scadenza Autorizzazione 31.12.2005 -

Dimensioni dell' Area - ha. – 8,00

Tipologia D = Aree di addestramento su cinghiale, recintate.

“**TERRESI-MONTALTO**” (sita in Comune di Pergina V.no)

A.T.C. - 3

Titolare di Autorizzazione - **ARCICACCIA**

Scadenza Autorizzazione - 31.12.2005 -

Dimensioni dell' area - ha. 5,5 –

Tipologia D = Aree di addestramento su cinghiale, recintate.



Provincia di Arezzo
Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

“SANTA LUCIA” (sita in Comune di Bucine)

A.T.C. - 3

Titolare di Autorizzazione - **FEDERCACCIA**-

Scadenza Autorizzazione - 31.12.2005 -

Dimensioni dell' Area - ha. 11,98 -

Tipologia D = Aree di addestramento su cinghiale, recintate.

“I SALCINI” (sita in Comune di Anghiari)

A.T.C. - 2

Titolare di Autorizzazione - **FEDERCACCIA** -

Scadenza Autorizzazione - 31.12.2005 -

Dimensioni dell' Area - ha. 4,6 –

Tipologia D = Aree di addestramento su cinghiale, recintate.

“TOPPOLE - IL BUFFONE” (sita in Comune di Anghiari)

A.T.C. - 2

Titolare di Autorizzazione - **ARCI-CACCIA** -

Scadenza Autorizzazione - 31.12.2005 -

Dimensioni dell' Area - ha. 7,1 –

Tipologia D = Aree di addestramento su cinghiale, recintate.

“LIBBIANO” (sita in Comune di Anghiari)

A.T.C. - 2

Titolare di Autorizzazione - **FEDERCACCIA** -

Scadenza Autorizzazione – 31.12.2005 -

Dimensioni dell' Area - ha. 5,2 –

Tipologia D = Aree di addestramento su cinghiale, recintate.

“LA PALAZZINA - CIAVARETTO” (Sita in Comune di Anghiari)

A.T.C. - 2

Titolare di Autorizzazione - **FEDERCACCIA** -

Scadenza Autorizzazione - 31.12.2005 -

Dimensioni dell' Area - ha. 6,0 -

Tipologia D = Aree di addestramento su cinghiale, recintate.

“SAN MARTINO VALDAFRA” (sita in Comune di Sansepolcro)

A.T.C. - 2

Titolare di Autorizzazione - **FEDERCACCIA** -

Scadenza Autorizzazione - 31.12.2005 –

Dimensioni dell' Area - ha. 10,6 –

Tipologia D = Aree di addestramento su cinghiale, recintate.



Provincia di Arezzo
Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

“**LA PIGNA**” (sita in Comune di Caprese Michelangelo)

A.T.C. - 2

Titolare di Autorizzazione - **ENALCACCIA** -

Scadenza Autorizzazione 31.12.2005 -

Dimensioni dell'Area - ha. 13,3 -

Tipologia D = Aree di addestramento su cinghiale, recintate.

“**GUALDO PRATOLUNGO**” (sita in Comune di Pratovecchio)

A.T.C. - 1

Titolare di Autorizzazione - **ARCI- CACCIA** -

Scadenza Autorizzazione 31.12.2005 -

Dimensioni dell'Area - ha. 6,3 -

Tipologia D = Aree di addestramento su cinghiale, recintate.

“**LE CAVE**” (sita in Comune di Lucignano)

A.T.C. - 3

Titolare di Autorizzazione - **FEDERCACCIA** -

Scadenza Autorizzazione - 31.12.2005 -

Dimensioni dell'Area - ha. 3,5 -

Tipologia D = Aree di addestramento su cinghiale, recintate.

“**CORNIA**” (sita in Comune di Civitella in Val di Chiana)

A.T.C. - 3

Titolare di Autorizzazione - **FEDERCACCIA** -

Scadenza Autorizzazione - 31.12.2005 -

Dimensioni dell'Area - 5,1 -

Tipologia D = Aree di addestramento su cinghiale, recintate.

“**BADIA AL PINO**” (sita in Comune di Civitella in Val di Chiana)

A.T.C. - 3

Titolare di Autorizzazione - **FEDERCACCIA** -

Scadenza Autorizzazione - 31.12.2005 -

Dimensioni dell'area - ha. 56,6 -

Tipologia D = Aree di addestramento su cinghiale, recintate.

“**OTTAVO VECCHIO**” (sita in frazione Rigutino in Comune di Arezzo)

A.T.C. - 3

Titolare di Autorizzazione - **FEDERCACCIA** -

Scadenza Autorizzazione - 31.12.2005 -

Dimensioni dell'Area - ha. 4,3 -

Tipologia D = Aree di addestramento su cinghiale, recintate.



Provincia di Arezzo
Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

“SERBOLI” (sita in Comune di Subbiano)

A.T.C. - 3

Titolare di Autorizzazione - **ENALCACCIA** -

Scadenza Autorizzazione - 31.12.2005 -

Dimensioni dell'Area - ha. 1.3 -

Tipologia D = Aree di addestramento su cinghiale, recintate.

“LA BANDITA” (sita in Comune di Poppi)

A.T.C. - 1

Titolare di Autorizzazione - **ARCI- CACCIA** -

Scadenza Autorizzazione 31.08.2005 -

Dimensioni dell'Area - ha. 28,1 -

Tipologia D = Aree di addestramento su cinghiale, recintate.

“GELLO DI ANTRIA” (sita in Comune di Arezzo)

A.T.C. - 3

Titolare di Autorizzazione - **FEDERCACCIA** -

Scadenza Autorizzazione – 31.12.2005 –

Dimensioni dell'Area – 5,3 –

Tipologia D = Aree di addestramento su cinghiale, recintate.

“BELLAVISTA – IL MACCHIONE” (sita in Comune di Castiglion Fibocchi)

A.T.C. - 3

Titolare di Autorizzazione - **ENALCACCIA** -

Scadenza Autorizzazione – 31.12.2005 –

Dimensioni dell'Area - ha. 31.3 –

Tipologia D = Aree di addestramento su cinghiale, recintate.

“BAGNACCI” (sita in Comune di Subbiano)

A.T.C. - 3

Titolare di Autorizzazione - **GRUPPO CINOFILO ARETINO** -

Scadenza Autorizzazione - 31.12.2005 -

Dimensioni dell'Area - ha. 4.0 –

Tipologia D = Aree di addestramento su cinghiale, recintate.

“MIGNANO” (sita in Comune di Pieve Santo Stefano)

A.T.C. - 2

Titolare di Autorizzazione - **FEDERCACCIA**

Scadenza Autorizzazione - 31.12.2005 -

Dimensioni dell'Area - ha. 3,01 –

Tipologia D = Aree di addestramento su cinghiale, recintate.



CAPITOLO 4

NORME PER IL RILASCIO E L'UTILIZZO DEGLI APPOSTAMENTI FISSI DI CACCIA NELLA PROVINCIA DI AREZZO

Art. 1 - Numero di appostamenti fissi

1. La Provincia di Arezzo autorizza gli appostamenti fissi sul territorio provinciale, con o senza l'uso di richiami vivi, in numero non superiore a 1266, pari al numero di appostamenti autorizzati nella stagione 1989/1990 (art. 68, 3° comma D.P.G.R. n. 13/R/2004).
2. Le domande di nuove autorizzazioni, nuove collocazioni, trasferimenti ad altra persona, devono pervenire alla Provincia con relativa istruttoria esclusivamente tramite i C.A.A. (Centri Autorizzati di Assistenza) nel periodo compreso tra il 1 ed il 28 febbraio di ogni anno (art. 73, comma 1° D.P.G.R. 13/R 2004 e successive modifiche e integrazioni).
3. Tali appostamenti vengono rilasciati prioritariamente ai cacciatori che abbiano optato per la forma di caccia da appostamento fisso ai sensi dell'art. 28, comma 3, lett. b) della L.R. n. 3/94 privilegiando gli ultrasessantenni e i disabili.

Art. 2 – Norme edilizie

1. Tutti gli appostamenti fissi, qualsiasi sia il materiale con cui sono costruiti, devono essere conformi alle norme edilizie del Comune in cui gli stessi vengono collocati.

Art. 3 – Tipologie degli appostamenti fissi e caratteristiche

Gli appostamenti fissi si distinguono in:

- a) **Appostamento fisso alla minuta selvaggina con l'uso di richiami vivi**, costituito da un capanno di norma collocato a terra;
 - b) **Appostamento fisso per colombacci con l'uso di richiami vivi**, costituiti da un capanno principale collocato a terra o su alberi o traliccio artificiale con lunghezza massima (dimensione orizzontale del lato maggiore) di 15 metri e profondità fino ad un massimo di 2 metri.
 - c) **Appostamento fisso per palmipedi e trampolieri con l'uso di richiami vivi**, costituito da un capanno collocato in acqua, in prossimità dell'acqua, sugli argini di uno specchio d'acqua o prato soggetto ad allagamento.
 - d) **Appostamento fisso per trampolieri con l'uso di richiami vivi**, costituito da un capanno su prato soggetto ad allagamento.
- 2) Negli appostamenti fissi possono essere utilizzati i richiami previsti nell'art. 77 del D.P.G.R. 13/R/ del 25.02.2004;

Art. 4 – Zone di impianto degli appostamenti

La Provincia di Arezzo ha individuato nel proprio Piano Faunistico Venatorio 2006-2010 le zone dove sarà possibile impiantare gli appostamenti fissi, con apposita cartografia a cui si fa riferimento.

Art. 5 – Nuove richieste o variazioni

1. Le richieste di nuove autorizzazioni, nuove collocazioni dei capanni principali o complementari, trasferimento di titolare, cambio di tipologia e nuove domande di capanni complementari, devono



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

essere presentate alla Provincia o inviate per posta dal 1° al 28 febbraio di ogni anno, salvo quanto previsto al successivo comma 2. Per le domande presentate per posta fa fede la data del timbro postale.

2. Le richieste di nuove collocazioni di capanni principali o complementari possono essere richieste anche prima della scadenza della validità o contestualmente alla domanda di rinnovo.

3. Le autorizzazioni per appostamenti fissi con richiami vivi sono rilasciate a persone fisiche titolari di licenza di porto di fucile per uso caccia.

4. Alle richieste di cui ai precedenti commi 1 e 2, compilate e firmate dal richiedente su moduli predisposti dall'Ufficio Caccia, unitamente alla copia di un documento di identità, devono essere allegati:

a) consenso scritto del proprietario e del conduttore del fondo con indicato il Comune, il foglio e la particella catastale di ubicazione dell'appostamento;

b) attestazione di avvenuto pagamento della tassa di concessione regionale, nel caso di nuove autorizzazioni;

c) planimetria in scala 1/10.000 illustrante, con un punto di penna cerchiato, la collocazione dell'appostamento principale e, dove previsto, degli eventuali capanni complementari ed indicante per gli appostamenti a palmipedi e trampolieri previsti all'art. 3, comma 1 lett. c) posti su laghi artificiali o superfici allagate artificialmente, il perimetro dell'area del lago o della superficie allagata;

d) gli appostamenti fissi con l'uso di richiami vivi posti all'interno di A.F.V. vengono autorizzati solo ai Direttori Concessionari delle medesime;

5) le nuove richieste e le nuove collocazioni, sono rilasciate previa verifica da parte della Provincia, della regolarità delle distanze da altri appostamenti, sulla base della cartografia presentata.

6) La Provincia si riserva di effettuare verifiche inerenti la veridicità di quanto dichiarato in ciascuna richiesta di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e di procedere, alla revoca o alla non concessione dell'autorizzazione oltre alla contestazione di altre norme che puniscono casi di dichiarazioni false o mendaci.

Art. 6 – Priorità di rilascio dell'autorizzazione

1. Le richieste di appostamenti nuovi, o nuovi complementari, nuove collocazioni o variazioni di tipologia, indicati nell'art. 5 commi 1 e 2 del presente regolamento, che vanno ad interferire con le distanze minime previste da altri appostamenti preesistenti in regola con i rinnovi e le conferme annuali, non saranno accolte.

2. Nel caso in cui siano presentate richieste di appostamenti nuovi o nuove collocazioni o variazioni di tipologia di cui all'art. 5, comma 1, che vanno ad interferire fra loro rispetto alle distanze minime previste dalla legge fra gli appostamenti fissi, gli stessi saranno autorizzati sulla base delle seguenti priorità, in ordine letterale:

in base alla data di presentazione della domanda;

a coloro che hanno optato per la forma di caccia da appostamento fisso in via esclusiva;

ai cacciatori disabili in possesso di certificazione di invalidità;

ai cacciatori ultrasessantenni;

a coloro che non sono titolari di altri appostamenti fissi in Provincia di Arezzo;

al richiedente più anziano;

ai residenti in Provincia di Arezzo.

3. Per le richieste di nuove collocazioni presentate al di fuori del mese di febbraio, ai sensi dell'art. 5 comma 2 e dell'art. 11 comma 4 del presente regolamento, l'autorizzazione è rilasciata prioritariamente ai soggetti che per primi hanno presentato la richiesta.



Art. 7 – Sospensione delle richieste

1. Nel caso di richieste incomplete o irregolari di cui all'art. 5 comma 1, la Provincia comunica entro il 30 Aprile, a mezzo lettera raccomandata ai richiedenti, l'eventuale motivato non accoglimento, invitandoli, nel caso, a fornire rettifiche o integrazioni, anche cartografiche.
2. Le richieste di cui all'art. 5 comma 1, rimangono sospese fino all'inizio della successiva stagione venatoria, dopodiché, in mancanza di regolari rettifiche o integrazioni, decadono.

Art. 8 - Capanni complementari

1. I capanni complementari sono autorizzati dalla Provincia di Arezzo negli appostamenti fissi per palmipedi e trampolieri posti su laghi artificiali od aree allagate artificialmente, previo consenso del proprietario e conduttore del terreno. Per questa tipologia di appostamenti, la Provincia può autorizzare, su richiesta, oltre all'appostamento principale, la costruzione di 2 capanni complementari e nelle aree allagate superiori a 5 ettari fino a 4 capanni complementari purché a distanza non inferiore a 80 metri e non superiore 120 dall'appostamento principale o dagli altri appostamenti, ad eccezione di quelli già autorizzati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. I capanni complementari debbono comunque insistere entro il perimetro dell'area definita dalla cartografia di cui all'art. 5, comma 4° lett. c).
2. La Provincia autorizza n. 2 capanni complementari negli appostamenti fissi per colombacci che devono essere collocati in un raggio non superiore a metri 35 dal capanno principale;
3. Le autorizzazioni già rilasciate alla data di approvazione del presente regolamento, decadranno al momento della scadenza quadriennale e saranno assoggettate al presente regolamento;

Art. 9 - Distanze

1. Per distanza fra appostamenti si intende la distanza cartografica.
2. Le distanze fra gli appostamenti fissi, inclusi i capanni complementari, sono misurate, ridotte all'orizzontale dal centro del capanno o dal bordo dei laghi artificiali;
3. I capanni complementari debbono comunque insistere entro il perimetro dell'area definita dalla cartografia di cui all'art. 5, comma 4° lett. c).
4. Ai sensi di quanto disposto all'art. 67 dei Regolamenti Regionali di cui al D.P.G.R. n. 13/R del 25.02.2004, la distanza minima da rispettare degli appostamenti fissi dalle Zone di Protezione, dalle Oasi di Protezione, dalle Zone di Ripopolamento e Cattura, dai Parchi Nazionali e Regionali e dalle Riserve Naturali Regionali e Statali è fissata in metri 400.
5. Deve essere inoltre rispettata la distanza di metri 1000 degli appostamenti fissi dai valichi montani elencati nel P.F.V.P. .
6. Deve essere inoltre rispettata la distanza di metri 300 degli appostamenti fissi per colombacci e di metri 200 degli appostamenti fissi per minuta selvaggina dai valichi collinari elencati nel P.F.V.P. .

Art. 10 – Numero autorizzazioni di appostamenti per ogni richiedente

1. I cacciatori in possesso dell'opzione di cui all'art. 28, comma 3, lett. c) della L.R. n. 3/94 possono essere o titolari o frequentatori di un solo appostamento fisso per tutto il territorio regionale collocato esclusivamente nell'A.T.C. di residenza venatoria o nel secondo A.T.C., fatte salve le autorizzazioni già rilasciate in loro favore alla data di approvazione del presente regolamento ma solo fino alla loro scadenza quadriennale. Tale norma, sulla base di quanto stabilito dall'art. 68, comma 9, non si applica alle autorizzazioni preesistenti al momento dell'entrata in vigore della L.R.



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

n. 34/2005 relativamente ai soli appostamenti fissi per colombacci fino alla loro scadenza quadriennale.

2. I cacciatori in possesso dell'opzione di cui all'art. 28, comma 3, lett. b) possono accedere a tutti gli appostamenti di cui all'art. 58 del D.P.G.R. 13/R/2004.

Art. 11 – Validità dell'autorizzazione, rinnovo e conferma annuale

1. L'autorizzazione per gli appostamenti fissi è valida per quattro anni dalla data del rilascio con scadenza al 31 gennaio del quarto anno successivo consecutivo.

2. la scadenza annuale è fissata al 31 gennaio. Entro 30 giorni da tale scadenza, pena la decadenza dell'autorizzazione, il titolare dell'autorizzazione deve inviare alla Provincia:

a) conferma annuale, su modulo predisposto dall'Ufficio caccia, recante il consenso del proprietario e del conduttore del fondo nel caso in cui, nell'annata precedente, sia stato rilasciato consenso valido per una sola stagione venatoria.

b) copia dell'attestazione di avvenuto pagamento della tassa di concessione regionale recante nella causale il numero dell'appostamento.

3. L'originale della conferma annuale e la ricevuta di versamento dovranno essere trattenuti dal titolare ed esibiti, unitamente all'autorizzazione quadriennale e all'eventuale elenco dei frequentatori, al personale di vigilanza.

4. Al termine della validità dei quattro anni dovrà essere richiesto il rinnovo entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza su modulo predisposto dall'Ufficio Caccia, compilato e firmato dal titolare, al quale dovranno essere allegati:

a) Consenso scritto sia del titolare che del conduttore del fondo con indicato il Comune, il foglio e la particella catastale di ubicazione dell'appostamento;

b) L'attestazione di avvenuto pagamento della tassa di concessione regionale recante nella causale il numero dell'appostamento;

c) Copia di un documento di identità;

d) Conferma del Direttore Concessionario per gli appostamenti ricadenti dentro A.F.V.;

e) due marche da bollo dell'importo previsto al momento della richiesta;

Art. 12 – Consenso del proprietario e conduttore del fondo

1. La validità dell'autorizzazione all'appostamento fisso di caccia, è subordinata al consenso scritto da parte del proprietario e del conduttore del fondo.

2. Il proprietario e il conduttore del fondo possono rilasciare al titolare dell'appostamento fisso, il consenso valido per una stagione venatoria o fino alla scadenza quadriennale dell'autorizzazione. Ove non specificato, il consenso si intende valido per una sola stagione venatoria.

Art. 13 – Frequentatori dell'appostamento

1. Il titolare di appostamento fisso comunica alla Provincia l'elenco dei frequentatori autorizzati all'utilizzo dello stesso che non dovrà superare i 10 nominativi.

2. L'accesso agli appostamenti fissi è consentito sulla base di quanto disposto dall'art. 68, comma 5 e dall'art. 76 del D.P.G.R. n. 13/R/2004;

3. L'elenco dei frequentatori può essere aggiornato dalla Provincia o alla scadenza quadriennale o nel periodo 1 febbraio 2 marzo di ogni anno.



Art. 14 – Trasferimento titolare dell'autorizzazione

1. Il Trasferimento ad altra persona dell'autorizzazione di appostamenti fissi, da parte del titolare è consentito solo a persone iscritte nell'elenco dei frequentatori da almeno due anni, previa richiesta scritta alla Provincia (art. 68, comma 8 del D.P.G.R. n. 13/R/2004).

Art. 15 – Dismissione dell'appostamento

1. in caso di nuova collocazione, il titolare è tenuto a smantellare il vecchio appostamento fisso entro sessanta giorni dall'accoglimento della domanda.
2. In caso di rinuncia o decadenza dell'autorizzazione per mancato rinnovo quadriennale o mancata conferma annuale, il titolare è tenuto, entro sessanta giorni dal termine ultimo per rinnovo o conferma, a smantellare l'appostamento fisso ed a riconsegnare alla Provincia l'apposita tabella.
3. In caso di revoca dell'autorizzazione o in caso di diniego scritto del consenso da parte del proprietario o del conduttore del terreno, il titolare è altresì tenuto, entro sessanta giorni dall'atto di revoca o dal suddetto diniego, a smantellare l'appostamento fisso ed a riconsegnare alla Provincia l'apposita tabella.

16- Zone sulle quali non sono collocabili gli appostamenti fissi

1. Sulla base di quanto stabilito dall'art. 60 del D.P.G.R. n. 13/R/2004, la Provincia di Arezzo individua nel proprio piano faunistico venatorio, con apposita cartografia, le aree dove non sono collocabili gli appostamenti fissi, sia richiesti con opzione di cui all'art. 28, comma 3 lett. b), sia quelli richiesti con opzione lett. c) dello stesso articolo.

17 - Norme Generali

1. al fine di consentire ispezioni e controlli, gli appostamenti fissi devono essere subito accessibili al personale di vigilanza. Pertanto, durante l'utilizzazione dell'appostamento, le porte degli stessi dovranno rimanere aperte e non chiuse a chiave.



CAPITOLO 5

PROVINCIA DI AREZZO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEL CINGHIALE NEL TERRITORIO PROVINCIALE DI AREZZO

Art. 1 **(caratteri generali)**

Il presente regolamento disciplina la gestione faunistico-venatoria della specie cinghiale nel territorio della Provincia di Arezzo, nel rispetto del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 13/R del 25/2/2004 e successive modifiche ("Testo unico dei Regolamenti Regionali di attuazione della Legge Regionale 12/1/1994, n. 3") e delle norme contenute nella L. 689/1981 ed è finalizzato alla organizzazione di tale tipo di attività di caccia, nonché al mantenimento di una presenza della specie compatibile con le esigenze di salvaguardia delle colture agricole e di tutela delle altre specie selvatiche.

Art. 2 **(territorio vocato per il cinghiale)**

La Provincia, sentiti gli A.T.C., individua nel Piano Faunistico Venatorio Provinciale il territorio vocato per il cinghiale. Tale territorio vocato rappresenta l'area in cui la presenza della specie è compatibile con lo svolgimento delle attività agricole e con la tutela delle altre specie selvatiche. Nell'ambito del territorio vocato per il cinghiale è attuata la gestione faunistico venatoria di tale specie.

Nell'area vocata la caccia al cinghiale è esercitata solo con il metodo della battuta con ausilio dei cani (braccata). Nell'area vocata è vietata qualsiasi forma di caccia al cinghiale ad eccezione di quella esercitata dalle squadre regolarmente autorizzate ed assegnate al Distretto di gestione con il sopraccitato metodo della battuta con ausilio dei cani (braccata).

Nell'area vocata viene perseguito l'obiettivo della conservazione della specie cinghiale mediante il raggiungimento ed il mantenimento di densità compatibili con la tutela degli habitat e con le attività antropiche presenti.

Art. 3 **(territorio non vocato per il cinghiale)**

Il territorio non vocato per il cinghiale è individuato dalla Provincia, sentiti gli A.T.C., nel Piano Faunistico Venatorio Provinciale e rappresenta l'area nella quale la presenza del cinghiale è da ritenere incompatibile con la salvaguardia delle colture agricole e delle altre specie selvatiche.

In tale territorio la gestione faunistico-venatoria della specie è organizzata mediante interventi tesi all'eliminazione o, comunque, alla limitazione, della presenza del cinghiale.

La caccia al cinghiale in tale territorio può essere esercitata da singoli cacciatori nel rispetto delle vigenti normative.



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

Art. 4

(densità agricola forestale sostenibile)

Nel territorio vocato per il cinghiale deve essere annualmente definita dal Comitato di Gestione dell'A.T.C. la densità agricola forestale sostenibile, ovvero la densità massima tollerabile della specie, in relazione alle esigenze di tutela delle colture agricole e delle altre specie selvatiche.

La definizione della densità agricola-forestale sostenibile avviene per ogni Distretto sulla base dei seguenti parametri:

- a) censimenti del cinghiale da svolgere al termine della stagione venatoria;
- b) l'ammontare degli indennizzi erogati;
- c) i capi abbattuti annualmente dalle squadre nel territorio vocato.

Art. 5

(distretti di gestione)

Il Comitato di Gestione dell'A.T.C. suddivide il territorio vocato al cinghiale in Distretti di Gestione dandone successiva comunicazione alla Provincia.

Il Distretto di Gestione è costituito da un'area ambientalmente omogenea, delimitata da confini naturali o comunque ben identificabili.

Il Distretto di Gestione deve essere compreso entro i confini dell'A.T.C. salvo le eccezioni previste dall'art. 81, comma 4, del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 13/R del 25/2/2004 e successive modifiche.

I Distretti di gestione, per il loro naturale funzionamento ed ai fini della loro programmazione, devono essere definiti in tempi concretamente utili.

Qualunque operazione annuale di conferma o di modifica dei Distretti dovrà essere ultimata, fatte salve cause eccezionali, entro la data del 30 aprile.

Art. 6

(piano di gestione del distretto)

Per ogni Distretto è annualmente realizzato dall' A.T.C., sentiti i responsabili dei Distretti e le organizzazioni professionali agricole di zona, un Piano di Gestione, che deve prevedere:

- a) il piano di assestamento e di prelievo;
- b) gli interventi per la prevenzione dei danni;
- c) le altre azioni utili al controllo della presenza e della localizzazione della specie cinghiale.

Il Piano, per la sua realizzazione, si articola in aree di gestione.

Ai sensi dell'art. 83, comma 1, del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 13/R del 25/2/2004 e successive modifiche, l'A.T.C. provvede annualmente ad inviare alla Provincia i Piani di gestione e prelievo dei propri distretti entro la data del 15 maggio e, ai sensi dell'art. 82 comma 1, lett. h) dello stesso Decreto, la successiva relazione consuntiva entro la data del 28 febbraio.

Per l'espletamento di tali funzioni l' A.T.C. può avvalersi dei Tecnici della Provincia.

L'A.T.C. può richiedere ai cacciatori che esercitano la caccia al cinghiale – iscritti alle squadre - un contributo economico ai sensi dell'art 83, comma 2, del suddetto Decreto n. 13/R del 25/2/2004 e successive modifiche, al fine di concorrere agli oneri conseguenti al risarcimento dei danni causati dalla specie ove essi siano riconducibili alla mancata realizzazione del piano di gestione.

L'A.T.C. può inoltre richiedere, ai sensi dell'art. 83, comma 3, dello stesso citato Decreto, un contributo a carico dei cacciatori iscritti alle squadre per la realizzazione del piano di gestione. Tali eventuali contributi devono essere determinati e notificati alle squadre prima della consegna dell'autorizzazione alla caccia.

Ai sensi dell'art. 83, comma 5, del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 13/R del 25/2/2004 e successive modifiche, a partire dalla stagione venatoria 2006/2007 nei Distretti che non



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

hanno raggiunto la densità fissata per la specie cinghiale dall'art. 80, commi 3, 4 e 5 del Decreto Presidente G.R. n. 13/R del 25/2/2004 e successive modifiche, sono revocate le assegnazioni alle squadre. In tal caso, la Provincia organizza interventi di contenimento della specie fino al raggiungimento della densità fissata.

Art. 7 **(aree di gestione)**

Il Distretto di gestione è suddiviso dall'A.T.C. in aree di gestione.

Le Aree di battuta assegnate alle squadre nel suo insieme formano l'area di gestione. Esse sono porzioni di territorio del Distretto aventi confini ben individuabili e dimensioni tali da garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi stabiliti annualmente dal Piano di gestione del Distretto.

Le Aree di battuta sono individuate annualmente in assemblee dagli aventi diritto tenendo conto dei seguenti parametri:

- a) indice di boscosità;
- b) indici cinegetici;
- c) densità dei cinghiali rilevate dai censimenti.

A livello di Area di gestione devono essere garantiti:

- a) attuazione della prevenzione dei danni alle colture agricole;
- b) conduzione dei censimenti;
- c) attuazione del Piano annuale di prelievo del cinghiale.

La squadra assegnata all'Area di gestione ha l'obbligo di assicurare la propria collaborazione alla realizzazione dei censimenti e di quanto altro venga richiesto dall'A. T. C..

La mancata, o negligente, realizzazione dei censimenti o di quanto altro sia richiesto dall'A.T.C. è da considerare infrazione di carattere grave ed è sanzionata dal Comitato di Gestione dell'A.T.C. con apposito Provvedimento con il quale l'attività venatoria della squadra può essere sospesa temporaneamente fino ad una intera stagione venatoria.

In ogni Distretto l'assegnazione delle aree di battuta deve essere regolata da un unico regime.

Art. 8 **(responsabile di distretto)**

L'A.T.C. nomina a suo giudizio un responsabile del distretto.

Il responsabile del Distretto è tenuto a coordinare gli interventi attuativi del Piano del Distretto:

- a) assicurare la realizzazione del piano annuale di prevenzione dei danni alle colture agricole;
- b) predisporre le operazioni di censimento;
- c) provvedere alla ripartizione del Piano annuale di prelievo tra le diverse squadre.

L'A.T.C. può, in qualsiasi momento, sostituire il responsabile del Distretto, che non abbia provveduto ad attuare parzialmente o totalmente il Piano di Gestione.

L'Assemblea del Distretto è composta da tre rappresentanti per ogni squadra.

Le decisioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti ed il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Art. 9 **(responsabile di squadra)**

Il Responsabile di squadra risponde, a tutti gli effetti di legge, dell'attività della squadra che rappresenta.

Il Responsabile di ogni squadra assume, limitatamente al territorio assegnato, l'impegno alla realizzazione del Piano di Gestione.



Art. 10

(cacciatori abilitati al cinghiale in battuta)

Possono essere iscritti alle squadre per esercitare la caccia al cinghiale in battuta solo i cacciatori - in possesso dei requisiti *di* cui all'art. 87, comma 1, lett. b del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 13/R del 25/2/2004 e successive modifiche - che risultano iscritti al Registro Provinciale dei cacciatori abilitati alla caccia al cinghiale in battuta.

Art. 11

(assegnazione dei cacciatori ai distretti)

L'A.T.C. stabilisce annualmente il numero massimo dei cacciatori iscritti e in possesso di abilitazione alla caccia al cinghiale in battuta assegnabili a ciascun distretto di gestione tenendo espressamente conto dei seguenti parametri:

- a. indici cinegetici;
- b. indennizzi medi erogati per ettaro negli ultimi tre anni;
- c. densità di cinghiali riscontrata in seguito ai censimenti annuali;
- d. attuazione della prevenzione danni e dei miglioramenti ambientali.

Qualora si renda necessario, l'A.T.C. provvede alla formulazione di graduatorie di accesso al distretto sulla base dei seguenti requisiti:

- a) residenza anagrafica in un Comune del Distretto (*punti* 10);
- b) residenza anagrafica nell'A.T.C. comprendente il Distretto (*punti* 8);
- c) titolo di godimento di un fondo compreso nel Distretto di superficie non inferiore a 3 ettari, escluso il comodato a titolo gratuito e l'affitto per i soggetti non iscritti all'I.N.P.S. o che non rivestono la qualifica di imprenditore agricolo (*punti* 3);
- d) residenza venatoria nell'A.T.C. comprendente il Distretto (*punti* 3);
- e) anzianità della squadra nell'uso delle aree di battuta (*punti* 1 per ciascun anno dall'applicazione del Reg. Reg.le 4/96 per i non residenti anagrafici nel distretto; *punti* 2 per i residenti);
- f) in caso di parità si ricorre a sorteggio.

Art. 12

(modalità per la battuta di caccia al cinghiale)

La battuta di caccia al cinghiale, nell'ambito del territorio vocato, è riservata ai cacciatori, di cui al precedente art. 11, riuniti in squadre.

Il Comitato di gestione dell'A.T.C. può stabilire un numero massimo di cani che ogni squadra può utilizzare nell'ambito del distretto per ogni singola battuta.

La battuta può essere effettuata con la presenza di un numero di cacciatori iscritti alla squadra annualmente stabilito dall'A.T.C. tenendo anche conto di quanto previsto dall'art. 91, comma 5, del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 13/R del 25/2/2004 e successive modifiche.

Alle battute possono partecipare fino ad un massimo di 10 cacciatori ospiti per ogni singola battuta. Tutti i cacciatori ospiti non iscritti all'A.T.C., nella quale viene effettuata la battuta nonché in mobilità, sono tenuti a versare allo stesso A.T.C., tramite il Responsabile della squadra ospitante, la quota annualmente stabilita per la partecipazione ad ogni singola giornata di caccia.

Le quote riscosse devono essere annualmente versate all'A.T.C. a fine stagione venatoria e, comunque, non oltre 15 giorni dalla data di chiusura della caccia al cinghiale.

Nella caccia al cinghiale in battuta sono utilizzabili esclusivamente le armi previste dall'art. 91, comma 12, del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 13/R del 25/2/2004 e successive modifiche.

Ai partecipanti alla caccia al cinghiale in battuta è vietato portare cartucce a munizione spezzata.



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

Ai battitori e ai bracchieri è consentito portare cartucce a salve come previsto dall'art. 91, comma 13, del sopracitato Decreto n. 13/R del 25/2/2004 e successive modifiche.

Durante la battuta di caccia al cinghiale è vietato abbattere selvaggina diversa dal cinghiale con la sola esclusione della volpe.

Durante lo svolgimento della battuta di caccia al cinghiale è vietato l'utilizzo di apparecchi radio ricetrasmittenti, come strumenti preordinati alla attività venatoria.

Detti apparecchi, se debitamente autorizzati, possono essere utilizzati solo per fini di sicurezza.

L'A.T.C. può richiedere la segnalazione, mediante cartelli provvisori, dello svolgimento della battuta di caccia al cinghiale.

Art. 13

(costituzione di una squadra)

Ai sensi dell'art. 91, comma 9, del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 13/R del 25/2/2004 e successive modifiche, ogni anno entro e non oltre il 31 Maggio, il Responsabile della squadra comunica all'A.T.C. l'elenco dei cacciatori iscritti e facenti parte della squadra nonché i nominativi di due vice-responsabili.

Annualmente l'A.T.C. individua il numero minimo di cacciatori necessario per la composizione delle squadre di caccia al cinghiale. I cacciatori componenti ogni singola squadra devono essere iscritti al Registro dei cacciatori abilitati all'esercizio della caccia al cinghiale in battuta ed iscritti all'A.T.C.. Nell'individuare tale numero l'A.T.C. tiene conto di quanto stabilito dall'art. 91, comma 5 del Decreto n. 13/R del 25/2/2004 e successive modifiche.

Il numero minimo di cui sopra deve esistere effettivamente (i componenti della squadra devono essere in possesso della licenza di caccia in corso di validità, dell'iscrizione all'A.T.C., dell'abilitazione all'esercizio della caccia al cinghiale in battuta) alla data di scadenza del termine per la comunicazione, con la precisazione che il pagamento della quota di iscrizione sarà controllato non oltre il termine del 30 luglio di ogni anno.

Il numero massimo dei cacciatori provenienti da altre Regioni che possono essere iscritti alla squadra, senza concorrere al raggiungimento del sopraindicato numero minimo, viene fissato in una quota massima del 20% omnicomprensivo.

Ogni cacciatore può essere iscritto ad una sola squadra.

L'eventuale interruzione dell'attività da parte della squadra deve essere comunicata all'A.T.C. - a pena di esclusione dall'esercizio della caccia al cinghiale, per una intera stagione venatoria, dei suoi componenti - dal Responsabile della squadra stessa. Le aree di battuta saranno assegnate ad altre squadre.

Dalla stagione venatoria 2006/2007, potranno essere ammesse alla scadenza di cui all'art. 91, comma 9, del citato Decreto n. 13/R del 25/2/2004 e successive modifiche, le sole squadre che abbiano esercitato l'attività sul cinghiale nella stagione venatoria 2005/06, comunque in possesso dei requisiti di cui sopra.

Qualora una o più squadre non raggiungano il numero minimo stabilito dal presente Regolamento, a insindacabile giudizio dell'A.T.C. - oltre alla realizzazione di aree non vocate laddove ne esistano i requisiti - le aree di battuta precedentemente assegnate verranno ripartite tra le squadre ammesse, preferibilmente confinanti ed iscritte al medesimo Distretto.

Art. 14

(compiti del responsabile della squadra)

Il responsabile della squadra ha l'obbligo di provvedere alla precisa e corretta compilazione della scheda delle presenze giornaliere, fornite annualmente dall'A.T.C., indicando i partecipanti, gli invitati ed ogni altro dato richiesto con particolare attenzione a quelli relativi agli abbattimenti e agli avvistamenti.



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

Il responsabile è tenuto a riconsegnare mensilmente all'A.T.C. le schede delle battute. La riconsegna deve avvenire entro i primi 15 giorni del mese successivo.

Il responsabile della squadra ha inoltre l'obbligo di garantire l'apposizione all'orecchio di ogni cinghiale abbattuto, del contrassegno numerato fornito dall'A.T.C. Tale operazione deve essere effettuata al momento del recupero del capo abbattuto e, comunque, prima del suo trasporto al di fuori dell'area di battuta.

I responsabili delle squadre hanno inoltre l'obbligo di conservare e tenere a disposizione fino al termine della stagione venatoria presso il proprio punto di raccolta, preventivamente comunicato per iscritto all'A.T.C., la coda di ogni cinghiale abbattuto.

Le squadre possono accordarsi per la realizzazione di un unico punto di raccolta nell'ambito del distretto.

Compito delle squadre è di attuare la prevenzione dei danni causati dalla specie cinghiale, limitatamente alle aree assegnate.

Art. 15

(assegnazione delle aree di battuta)

Ai sensi dell'art. 91, comma 11, del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 13/R del 25/2/2004 e successive modifiche, il Comitato di Gestione dell'A.T.C. può assegnare le aree di battuta direttamente alle squadre previo accordo dei tre quarti della media annuale dei cacciatori partecipanti alle battute. Ogni responsabile della squadra rappresenta il numero medio annuale dei cacciatori iscritti alla squadra partecipanti alle battute. A partire dalla stagione venatoria 2006/2007 l'assegnazione diretta alle squadre è sospesa, con conseguente assegnazione fatta giornalmente per sorteggio, qualora nel Distretto interessato non venga realizzato il Piano di gestione annuale di cui al comma 5 dello stesso sopracitato Decreto Presidente G.R. n. 13/R del 25/2/2004 e successive modifiche, oppure nel caso in cui le domande di indennizzo e l'ammontare complessivo dei danni non siano diminuiti rispetto alla situazione dell'anno precedente.

Gli A.T.C. confinanti, qualora i confini amministrativi non consentano l'individuazione di adeguate aree di battuta, possono accordarsi per regolamentare l'utilizzazione e la gestione di alcune porzioni di territorio.

La squadra che non effettui il numero di battute pari ad almeno i 2/3 del numero di battute medio effettuato nel Distretto l'anno precedente è esclusa dall'assegnazione delle aree di battuta nell'anno successivo.

Art. 16

(tempi e orari della caccia al cinghiale in battuta)

La caccia al cinghiale in battuta si svolge, nel periodo previsto dal Calendario Venatorio, nei giorni di mercoledì, sabato e domenica. In caso di festività nei giorni di lunedì o giovedì, tale giorno sarà sostituito al mercoledì.

Per ogni distretto l'A.T.C., ove necessario, può stabilire l'orario di inizio delle battute e le eventuali misure per la salvaguardia delle altre forme di caccia.

In ogni caso una zona di caccia non può essere battuta per due giorni consecutivi.

Art. 17

(modalità svolgimento dei censimenti)

I censimenti si svolgono nel periodo e nelle giornate stabiliti dall'A.T.C. ed ogni squadra ha l'obbligo della partecipazione garantendo la presenza, per le giornate di censimento stabilite annualmente, di almeno il 30% dei cacciatori iscritti.

Forme e metodi di censimento sono stabiliti ed indicati dall'A.T.C. che può avvalersi della collaborazione della Provincia.



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

I censimenti, effettuati per aree campione, dovranno comunque tendere ad interessare almeno il 10% della superficie complessivamente disponibile in ciascun distretto.

In fase di prima attuazione i censimenti dovranno essere svolti con il metodo della battuta congiuntamente da parte delle squadre appartenenti ai singoli Distretti.

Art. 18

(aziende faunistico venatorie)

Per l'attività venatoria sulla specie cinghiale nelle Aziende Faunistico Venatorie valgono le disposizioni di cui agli artt. 84 e 85 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 13/R del 25/2/2004 e successive modifiche. Nel caso la battuta di caccia al cinghiale sia svolta da una squadra regolarmente assegnata ad un Distretto, la stessa squadra non dovrà compilare la scheda delle presenze giornaliera, ma un apposito modulo che la Provincia fornirà annualmente all'Azienda Faunistico Venatoria.

Il Concessionario dell'A.F.V., nel rilascio dei permessi di caccia al cinghiale, dovrà osservare le seguenti disposizioni:

in caso di battuta il Concessionario dovrà riportare sul registro dell'Azienda, prima dell'inizio dell'attività venatoria, il nome del responsabile della squadra, il numero della squadra e gli estremi del permesso. Tale permesso è unico per la squadra ed è rilasciato al responsabile. Per ogni cacciatore "invitato" dovrà invece essere rilasciato un singolo permesso che dovrà essere riportato, prima dell'inizio dell'attività venatoria, sul registro dell'Azienda. L'elenco dei cacciatori "invitati" dovrà essere allegato all'apposita scheda delle presenze giornaliera di cui al comma precedente;

in caso di "girata" o di caccia al cinghiale in forma singola, il Concessionario dovrà rilasciare a ciascun cacciatore un singolo permesso che dovrà essere riportato, prima dell'inizio dell'attività venatoria, sul registro dell'Azienda;

Sul registro dell'A.F.V. dovrà essere inoltre riportato il numero esatto dei capi di cinghiale abbattuti.

L'operazione di contrassegno dei capi di cinghiale abbattuti dovrà avvenire con l'uso dei contrassegni in dotazione all'Azienda nelle forme di cui al precedente art. 14. Qualora non sia espressamente richiesto dalla Provincia, per le A.F.V. non sussiste l'obbligo della conservazione della coda dei cinghiali abbattuti.

Art. 19

(provvedimenti)

Per tutte le infrazioni, a titolo collettivo e/o individuale, alle norme contenute nel presente Regolamento oltre alle sanzioni previste dalle vigenti normative, nel rispetto dei principi desumibili dalla Legge 689/81, si applicano i seguenti provvedimenti:

Sospensione dell'attività venatoria sul cinghiale sotto qualsiasi forma da 10 giorni fino ad un anno per le seguenti infrazioni:

Inizio e/o conclusione della battuta di caccia al di fuori degli orari stabiliti;

Battuta di caccia al cinghiale con un numero di cacciatori iscritti alla squadra inferiore al minimo stabilito dall'A.T.C.;

Battuta di caccia al cinghiale con un numero di cacciatori "invitati" superiore al massimo stabilito dall'A.T.C.;

Partecipazione alla squadra di un cacciatore iscritto ad un'altra squadra senza che il responsabile della stessa ne sia a conoscenza;

Partecipazione alla battuta di un cacciatore non iscritto alla squadra e/o non inserito nell'elenco dei cacciatori "invitati";

Carente compilazione delle schede delle battute;



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

- Mancata apposizione del contrassegno numerato all'orecchio del cinghiale abbattuto prima del suo trasporto fuori dell'area di battuta;
- Porto ed uso di munizione spezzata durante la battuta di caccia al cinghiale;
- Utilizzo in battuta di un numero di cani superiore a quello stabilito dall'A.T.C., nonché utilizzo in battuta di uno o più cani sprovvisti di regolare tatuaggio;
- Utilizzo di sostanze repellenti e quanto altro possa essere impiegato per impedire il libero movimento ai cinghiali ed alla fauna selvatica in genere;
- Utilizzo di radio ricetrasmettenti non preventivamente comunicate all'A.T.C. ed alla Provincia oppure impiegate per fini diversi da quelli stabiliti dal presente Regolamento;
- Mancato adempimento di quanto richiesto dall'A.T.C.;
- Inosservanza di eventuali prescrizioni impartite dall'A.T.C. a tutela delle altre forme di caccia;
- Mancata consegna delle code dei cinghiali abbattuti.

Sospensione temporanea dell'attività venatoria sul cinghiale sotto qualsiasi forma fino a 2 anni per le seguenti infrazioni:

- Battuta di caccia al cinghiale in sostanziale violazione dei confini delle aree assegnate a ciascuna squadra;
- Cacciatore iscritto ad altra squadra al quale viene consapevolmente consentito di partecipare senza essere registrato nella scheda delle battute in qualità di "invitato";
- Caccia al cinghiale in battuta al di fuori dei tempi consentiti, e/o in area vietata alla caccia (o non assegnata alla squadra), e/o in area non vocata alla caccia al cinghiale in battuta, e/o in giorni non consentiti, e/o in orario notturno, e/o su terreni in attualità di coltivazione, e/o su terreni in tutto o nella maggior parte coperti di neve, e/o in Aziende Agrituristiche Venatorie ed Aziende Faunistico Venatorie senza la preventiva autorizzazione del Concessionario;
- Abbattimento, durante la battuta di caccia al cinghiale, di fauna selvatica cacciabile diversa da cinghiale e volpe;
- Mancato rispetto degli accordi gestionali, venatori e di area assunti nell'ambito del Distretto e, più in generale, dell'A.T.C.;
- Ferimento e/o uccisione di selvatici, durante la battuta di caccia al cinghiale, tramite l'uso di munizione spezzata;
- Uso di armi diverse da quelle consentite;
- Abbattimento, durante la battuta di caccia al cinghiale, di fauna selvatica non cacciabile;
- Mancato rispetto dell'obbligo di effettuare i censimenti disposti dall'A.T.C.;
- Detenzione e/o immissione e/o commercio di cinghiali e, comunque, di fauna selvatica al di fuori dei casi previsti;
- Caccia al cinghiale sparando da veicoli a motore;

Cancellazione della squadra dall'A.T.C. e del singolo cacciatore dal registro dei cacciatori abilitati per le seguenti infrazioni:

- Abbattimento, durante la battuta di caccia al cinghiale, di fauna selvatica protetta e/o particolarmente protetta;
- Utilizzo, organizzato dalla squadra, di esche, bocconi avvelenati, e altre sostanze nei confronti di cinghiali;
- Utilizzo di armi da sparo munite di silenziatore e/o impostate con scatto provocato dalla preda.

In caso di recidiva a quanto previsto dai punti A) e B) si applica:

Il Provvedimento immediatamente più grave.



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

In caso di infrazione, in forma singola o collettiva, commessa anche nell'attività venatoria sulla specie cinghiale, si applicano i seguenti provvedimenti:

- 1) Sospensione fino ad un anno :
 infrazione alla L.R. n. 3/94 e successive modifiche, art. 58, lett. b), lett. e);
- 2) Sospensione fino a due anni:
 infrazione alla Legge 157/92, art. 30, lett. a), d), f), h), i);
 infrazione alla L.R. n. 3/94 e succ. modifiche, art. 58, lett. a), d), f), g), o), p);
 infrazione alla L.R. n. 3/94 e succ. modifiche, art. 32, lett. ee), ff);

Cancellazione:

 Infrazione alla Legge 157/92, art. 30, lett. b), c), e), g).

Art. 20

(procedimento per l'applicazione delle sanzioni)

Le sanzioni previste dal presente regolamento sono comminate, secondo le rispettive competenze, dal Presidente dell'A.T.C. – per quanto attiene la sospensione o la cancellazione delle squadre dall'A.T.C. – e dalla Provincia – per quanto attiene la sospensione o la cancellazione dei cacciatori dal Registro Provinciale – dandone preventiva comunicazione, tramite raccomandata, ai diretti interessati.

Per l'applicazione sarà utilizzato il procedimento di cui all'art. 18 e seguenti della Legge 689/81, ridotti i relativi termini della metà.

Il provvedimento definitivo, di competenza dell'A.T.C., sarà adottato sentito il parere del Comitato di Gestione dello stesso A.T.C..

Presso l'A.T.C. è tenuto il registro delle infrazioni.

Art. 21

(norma transitoria)

Due distinte squadre – nel corso della stagione venatoria – possono effettuare battute di caccia al cinghiale in maniera congiunta nel territorio vocato ad esse assegnato. Tali battute potranno svolgersi previa comunicazione scritta alla Provincia ed all'A.T.C. con l'indicazione di data, area di battuta e squadre interessate. Ciascuna squadra dovrà scrupolosamente rispettare il numero minimo di cacciatori iscritti partecipanti e dovrà regolarmente compilare la propria scheda giornaliera delle battute.



Provincia di Arezzo
Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

CAPITOLO 6



PROVINCIA DI AREZZO

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI AREZZO

AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA AR1-AR2-AR3

**REGOLAMENTO PER LA CACCIA DI SELEZIONE DI CAPRIOLO, CERVO,
DAINO E MUFLONE IN PROVINCIA DI AREZZO**



**REGOLAMENTO PER LA CACCIA DI SELEZIONE DEL CAPRIOLO, CERVO, DAINO
E MUFLONE IN PROVINCIA DI AREZZO**

ART. 1
(Abilitazione)

1) Avendo raggiunto nella gran parte dei distretti della Provincia di Arezzo la densità massima di cacciatori ammissibile, fatte comunque salve tutte le situazioni in essere al 1 giugno 2005, la Provincia di Arezzo valuterà esclusivamente gli attestati di abilitazione alla caccia di selezione al capriolo da essa stessa rilasciati, al fine di una ammissione alla caccia di selezione in Provincia di Arezzo in modo razionale ed organizzato.

2) Per le specie cervo, daino e muflone, date le differenze relative a:

- criteri di programmazione dell'accesso alla gestione ;
- durata e contenuti dei corsi di preparazione;
- criteri di selettività degli esami di abilitazione;

riscontrabili in altre province, la Provincia di Arezzo riconosce in via generale, al fine della partecipazione alla gestione faunistico-venatoria di cervo, daino e muflone nel proprio territorio, esclusivamente le abilitazioni da essa stessa rilasciate nel corso delle sessioni periodiche di esame.

3) Al fine di garantire che il personale ammesso goda della necessaria e minima esperienza, i cacciatori che siano in possesso del titolo di abilitazione alla gestione di cervo rilasciato dalla Provincia di Arezzo, potranno partecipare alla gestione del cervo soltanto dopo aver maturato 3 anni consecutivi di effettiva gestione del capriolo in Provincia di Arezzo. Si considera anno di gestione la partecipazione ai censimenti e agli abbattimenti con svolgimento del numero minimo di uscite di caccia previsto.

ART. 2
(Accesso alla gestione di cervidi e bovidi)

1) Ogni cacciatore di selezione può essere ammesso alla gestione di una seconda specie, oltre al capriolo, purché sia munito del relativo titolo di abilitazione validamente riconosciuto dalla Provincia di Arezzo.

1 bis) I cacciatori che abbiano conseguito l'abilitazione per partecipare alla gestione in data successiva al 1 luglio 2005, per essere ammessi agli abbattimenti, dovranno superare una prova di tiro secondo le modalità stabilite con successivi provvedimenti dirigenziali.

2) A partire dalla stagione venatoria 2001-2002 saranno ammessi alla gestione della specie cervo soltanto i cacciatori che partecipano anche alla gestione del capriolo nello stesso anno.

3) A partire dalla stagione venatoria 2001-2002 ogni cacciatore di selezione che intenda gestire una seconda specie oltre al capriolo, dovrà farne richiesta all'ATC entro il 31 gennaio, indicando la specie prescelta. La scelta della specie ha durata pari a tre (3) anni e non può essere cambiata entro tale periodo.



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

- 4) Al termine dei tre anni il cacciatore potrà cambiare la scelta della seconda specie da gestire, sempre facendone richiesta all'ATC entro il 31 gennaio.
- 5) Non sono considerati gestione di seconda specie, ai fini del presente articolo:
il controllo programmato dalla Provincia di Arezzo, anche durante il periodo ordinario di caccia di selezione, delle specie daino, muflone e cervo all'interno delle aree non vocate per tali specie;
il controllo programmato dalla provincia di Arezzo della specie daino, durante il periodo ordinario di caccia all'interno delle aree vocate e finalizzato a contrastarne l'ulteriore espansione;
l'abbattimento di capi di incentivo assegnati ai responsabili della gestione di cervo, daino e muflone, ai presidenti di distretto ed ai coordinatori di ATC per la caccia di selezione.
- 6) Durante l'esercizio della caccia di selezione a cervidi e bovidi è comunque vietato esercitare la caccia su altre specie non indicate nell'apposita autorizzazione di caccia.

ART. 3

(Area vocata e Distretti di gestione)

- 1) La Provincia, nel rispetto delle previsioni del Piano faunistico-venatorio regionale, individua il territorio vocato per la gestione di ciascuna specie di cervidi e bovidi.
- 2) La gestione venatoria dei cervidi e bovidi si realizza in unità minime denominate distretti di gestione.
- 3) Ai fini dell'organizzazione dell'accesso dei cacciatori ai distretti ciascun distretto dovrà ricadere in una sola ATC.
- 4) Per le specie cervo, daino e muflone, la realizzazione dei censimenti, l'elaborazione dei dati raccolti e la redazione dei piani di prelievo di distretti contigui interessati da una medesima popolazione o sub-popolazione avverrà in maniera coordinata come in un'unica realtà di gestione.
- 5) I distretti per la gestione della specie cervo, possono comprendere un numero intero di distretti di capriolo, senza frazionarne i confini.
- 6) I distretti in cui viene effettuata la gestione del capriolo più quella di una altra specie sono definiti distretti multispecie.
- 7) Per la specie cervo, ai fini della applicazione del piano di prelievo, il distretto può essere ripartito in settori, coincidenti ove possibile con i limiti dei distretti di capriolo.

ART. 4

(Saturazione dei distretti di gestione)

- 1) La provincia definisce il numero massimo di cacciatori (saturazione) che possono essere iscritti ad ogni distretto di gestione.

ART. 5

(Iscrizione ai distretti di gestione del capriolo)

- 1) Ai fini del corretto dimensionamento del territorio vocato per la gestione del capriolo, i cacciatori in possesso di attestato per la caccia al capriolo validamente riconosciuto dalla



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

Provincia di Arezzo, chiedono all' A.T.C. il distretto di gestione in cui desiderano esercitare la caccia di selezione del capriolo, e gli eventuali distretti di riserva.

2) I comitati di gestione degli A.T.C., d'intesa con la Provincia, assegnano i cacciatori abilitati aventi diritto ai distretti di gestione, nel rispetto dei limiti di saturazione, del presente regolamento e di eventuali ulteriori criteri da essi adottati.

3) Ogni cacciatore può essere iscritto ad un solo distretto di gestione del capriolo.

4) Il cacciatore deve risultare iscritto all'A.T.C. in cui il distretto prescelto è compreso.

5) L'iscrizione ad altro distretto di gestione, o comunque l'esercizio della caccia di selezione a cervidi e bovidi in altra Provincia d'Italia, comporta la cancellazione dai distretti di gestione della Provincia di Arezzo.

6) I cacciatori abilitati dopo il 1/7/1996 hanno diritto ad essere assegnati ad un distretto compreso nella A.T.C. di residenza venatoria fino alla completa saturazione di tutti i distretti compresi nell'A.T.C.

Nella assegnazione ad un distretto, qualora le richieste superino i posti disponibili, costituiscono criterio di precedenza, in ordine decrescente di importanza:

residenza entro il perimetro del distretto;

residenza in un comune ricadente anche parzialmente nel distretto;

residenza in un comune della Provincia di Arezzo;

7) Per i cacciatori abilitati dopo il 1/7/1996, e facenti richiesta per un distretto non compreso nella loro A.T.C. di residenza venatoria, qualora le richieste superino i posti disponibili, l'assegnazione viene fatta in base all'apposita graduatoria di cui all'art. 10.

ART. 6

(Iscrizione ai distretti di gestione di daino, muflone, cervo)

1) Il cacciatore di selezione iscritto ad un distretto multispecie non può iscriversi ad un altro distretto di gestione di cervo, daino o muflone qualora la specie prescelta sia presente e gestita nel proprio distretto multispecie.

2) L'ATC può derogare nel caso che le sottozone siano insufficienti.

3) Non è possibile iscriversi ad un distretto multispecie per la sola caccia al daino o muflone.

4) Per l'iscrizione dei cacciatori ai distretti di daino-muflone valgono le stesse regole di cui all'Art. 5.

5) Per la specie cervo, i cacciatori che posseggano un titolo di abilitazione validamente riconosciuto dalla Provincia di Arezzo, che non siano già iscritti ad un distretto multispecie con presenza del cervo, hanno diritto ad essere assegnati ad un distretto di gestione del cervo compreso nella A.T.C. di residenza venatoria, indipendentemente dal numero massimo di cacciatori che possono essere iscritti al distretto (saturazione).

6) Qualora nella A.T.C. di residenza venatoria non esistano distretti di gestione del cervo i cacciatori in possesso dei requisiti suddetti hanno diritto di essere assegnati ad un altro distretto di gestione del cervo esistente, indipendentemente dalla saturazione purchè il cacciatore sia iscritto all'A.T.C. in cui tale distretto è collocato.

7) Tale diritto è riconosciuto al cacciatore limitatamente fino alla stagione venatoria in cui venga attivato un distretto di gestione del cervo nella propria A.T.C. di residenza venatoria, dopo la quale valgono le indicazioni di cui ai comma 7) e 8) dell'art. 5, e i cacciatori non residenti nell'A.T.C. possono restare soltanto nel rispetto della saturazione.



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

ART. 6 bis

(Termini di iscrizione al distretto, cambio di distretto, cancellazione)

1) Il cacciatore può richiedere il trasferimento ad altro distretto di gestione, nel rispetto di quanto indicato agli artt. 5 e 6, soltanto dopo aver partecipato alla gestione per la durata di tre stagioni venatorie nel distretto di appartenenza.

Le richieste di trasferimento, in carta semplice, debbono pervenire all' A.T.C. entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Quanto indicato ai capoversi precedenti non è richiesto in caso di trasferimento in un distretto di nuova costituzione.

2) I cacciatori iscritti ad un distretto che non partecipano per due (2) anni consecutivi ai censimenti e agli abbattimenti vengono cancellati dal distretto. Qualora intendano partecipare nuovamente alla caccia di selezione a cervidi e bovidi devono nuovamente fare richiesta di iscrizione ad un distretto di gestione entro il 31 gennaio. Tale termine si applica anche per le richieste di iscrizione di cacciatori abilitati in altre Province.

3) Per i nuovi cacciatori che conseguono l'abilitazione alla caccia di selezione il termine per la richiesta di iscrizione ad un distretto di gestione è il 31 marzo dello stesso anno. Le modalità di richiesta saranno stabilite dalla Provincia.

ART. 7

(Presupposti per la gestione e direttive tecniche per i Censimenti)

1) In ciascun distretto la gestione venatoria dei cervidi e bovidi è subordinata all'esecuzione, ogni anno, dei censimenti.

Per il capriolo ed il cervo costituiscono un presupposto necessario per la realizzazione della gestione venatoria la conoscenza e definizione dei seguenti parametri:

- Areale di distribuzione
- Consistenza e densità
- Struttura

la gestione venatoria è subordinata anche all'accertamento dell'esistenza di una densità minima pari a:

capriolo: 10 capi/100 Ha di superficie boscata (5 capi/100 ha di superficie potenziale);

cervo: 2 capi/100 ha di superficie potenziale.

2) I metodi di censimento impiegabili per la definizione della densità e struttura sono:

CAPRIOLO:

- a) censimento in battuta su aree campione (C.E.M.A.G.R.E.F, 1984)
- b) censimento a vista da punti fissi su aree campione.
- c) censimento a vista da punti fissi in simultanea per la definizione della struttura.

Entrambi i metodi forniscono valori di densità del capriolo espressi come n° di capi/100 ha di bosco prima delle nascite.

DAINO-MUFLONE:

- a) censimento completo a vista da punti fissi in simultanea
- b) censimento in battuta su aree campione (C.E.M.A.G.R.E.F, 1984), nelle aree in cui a causa del coefficiente di boscosità sia impossibile eseguire i censimenti a vista.

CERVO:

- a) censimento dei maschi adulti in bramito e rilevamento della struttura demografica;
- b) censimento a vista da punti fissi in simultanea;



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

c) battute campione (metodo di controllo).

3) La superficie di bosco censita con i suddetti metodi deve tendere al 10% della superficie boscata presente nel distretto. In ogni caso, il dato tendenziale per i distretti di capriolo è di effettuare almeno 1 battuta/1000 ha di superficie potenziale del distretto.

4) I periodi in cui eseguire i censimenti vanno dal 15 aprile al 30 maggio per le battute, dal 1 marzo al 15 maggio per i censimenti a vista, dal 15 febbraio al 15 marzo per le osservazioni per la struttura. Potranno essere concesse deroghe dalla Provincia per cause motivate.

5) Le specifiche tecniche comprensive dei protocolli operativi, delle schede di rilevamento e delle modalità di elaborazione dei dati sono contenute nel Piano Faunistico Venatorio Provinciale.

6) I responsabili consegnano alla Provincia entro giorni 15 dal termine di ciascuna sessione di censimento, e comunque non oltre il 31 maggio, il seguente materiale:

- le schede di campagna;
- moduli riepilogativi controfirmati anche dal coordinatore di ATC;
- cartografie con l'ubicazione degli animali censiti, ora di osservazione e direzione di spostamento;
- elenchi delle persone presenti ai censimenti;

Le schede utilizzate per il censimento a vista sono conformi al modello n° 10 e 11, quelle per il censimento in battuta al modello n° 12.

La densità viene espressa come n° di capi/100 ha di superficie potenziale.

7) La gestione venatoria ed il prelievo della popolazione o di ciascuna delle eventuali sub-popolazioni di cervo, daino e muflone esistenti nella Provincia di Arezzo è programmata in modo unitario, anche qualora essa ricada in più distretti di gestione.

Ciò significa che le operazioni di censimento, elaborazione dati, redazione del piano di prelievo, analisi dei capi abbattuti vengono effettuate in modo unitario per ciascuna popolazione o sub-popolazione esistente.

ART. 8

(Gestione e logistica dei censimenti)

1) Ogni cacciatore per avere accesso alla gestione venatoria deve effettuare ogni anno le giornate di censimento stabilite d'intesa dalla Provincia e dal comitato di gestione dell'ATC. Il numero minimo di giornate di censimento per specie è:

CAPRIOLO: 3 giornate di censimento in battuta (tali giornate possono essere 2 nei distretti in cui si effettuano anche censimenti campione a vista) + 3 uscite di osservazione entro la sottozona di caccia in cui ha effettuato la gestione nell'ultima stagione di caccia, per la definizione della struttura della popolazione. Nei distretti multispecie tali uscite sono sostituite dalle 3 giornate di censimento a vista,

DAINO-MUFLONE: 3 giornate di censimento a vista o 2 giornate di censimento in battuta;
CERVO: 2 giornate di censimento al bramito e 3 giornate di censimento a vista; potrà essere richiesta l'esecuzione obbligatoria di max n° 5 uscite per la definizione della struttura demografica della popolazione, in periodi indicati dalla commissione di coordinamento di cui al protocollo d'intesa.

2) La Provincia, d'intesa con i coordinatori e i responsabili dei distretti di gestione fissa il numero e le date delle giornate di censimento, comprese le date dei censimenti di recupero (1 o 2 date) per causa di pioggia, entro il 1 marzo di ogni anno.



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

I responsabili dei distretti e i coordinatori, fissano gli orari ed i luoghi di ritrovo e definiscono l'elenco dei cacciatori presenti a ciascuna giornata di censimento del distretto.

3) Le giornate di censimento in battuta hanno inizio alle ore 06 presso il luogo di ritrovo fissato e terminano alle ore 16 o quando previsto dai Responsabili di Area.

4) Durante le operazioni di censimento i cacciatori dovranno rispettare le indicazioni impartite dai responsabili di distretto, dai coordinatori e dal personale della Provincia.

5) In caso di condizioni meteorologiche avverse il personale della Provincia e/o i coordinatori, d'intesa con i responsabili, possono decidere il rinvio della giornata di censimento alla data di recupero fissata nell'assemblea dei censimenti.

La giornata rinviata per cause di maltempo non costituisce giornata di censimento ai fini dell'accesso agli abbattimenti e della graduatoria.

6) I cacciatori che risultino assenti ad una giornata di censimento senza aver preavvertito uno dei responsabili di distretto o senza giustificato motivo (per es.: malattia), non potranno recuperare la giornata di censimento in altra giornata.

7) I cacciatori che si presentino ad una giornata di censimento senza essere iscritti nell'elenco dei partecipanti e senza aver preavvertito uno dei responsabili, non maturano il punteggio relativo alla giornata di censimento.

8) Le giornate di censimento svolte volontariamente in eccesso rispetto al numero stabilito, costituiscono fattore di precedenza nella scelta della sottozona tra persone a pari punteggio; tale effetto vale solo per l'annata venatoria in corso.

9) Il cacciatore può essere sostituito in non più di una giornata di censimento e soltanto da parte di altro cacciatore abilitato alla caccia di selezione della specie oggetto di censimento. I responsabili annotano nell'elenco dei presenti al censimento il nominativo del sostituto.

10) I certificati di malattia presentati per giustificare le assenze saranno presi in considerazione soltanto se dimostreranno inequivocabilmente che il cacciatore è stato oggettivamente impossibilitato a partecipare ai censimenti di tutti i distretti di gestione della specie oggetto di censimento della Provincia.

11) La Provincia d'intesa con l'ATC potrà stabilire modalità diverse di recupero delle giornate di assenza nelle situazioni in cui ciò non sia possibile durante il calendario ordinario dei censimenti dei distretti.

12) Ai cacciatori iscritti ai distretti e che partecipano agli abbattimenti, potrà essere richiesta la disponibilità di 1 giornata (prestazione d'opera) per partecipare a programmi di ricerca, monitoraggio, cattura degli ungulati, o altre iniziative collegate alla caccia di selezione e alla gestione degli ungulati. La disponibilità sarà offerta da tutti i cacciatori alternatamente. Tali giornate non sono considerate di norma valide al fine del recupero delle giornate di censimento non effettuate nel proprio distretto, salvo diversa disposizione della Provincia o dell' ATC. Nel tal caso la giornata sarà valida solo al fine del censimento e non considerata prestazione d'opera.

ART. 9 **(Piano di prelievo)**

1) La Provincia elabora i dati raccolti durante ciascuna sessione di censimento; qualora l'areale di una stessa popolazione o di una sub-popolazione venga censito da enti distinti, ciascuno per la sua parte di competenza, l'elaborazione dei dati dovrà prevedere una fase comune di incrocio dei dati nelle aree di confine.



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

- 2) Sulla base dei dati elaborati, la Provincia d'intesa con l'A.T.C., per ciascuna popolazione o sub-popolazione redige una stima della consistenza a fine inverno, definisce le dimensioni dell'areale (annuale e , se possibile, invernale-primaverile e estivo-autunnale), calcola la densità riferita all'areale annuale, definisce la struttura demografica della popolazione.
- 3) Qualora la definizione dei parametri suddetti richieda il contributo dei dati raccolti da Enti diversi, ciò sarà fatto d'intesa tra gli Enti, specificando in sede di relazione tecnica i diversi contributi in termini quanti-qualitativi forniti da ciascuno di essi.
- 4) Sulla base delle stime di consistenza, densità e struttura la Provincia elabora una proposta di piano di prelievo per ciascuna popolazione, sub-popolazione o distretto. Quando una popolazione o sub-popolazione di cervo, daino o muflone interessa anche il territorio di altri Enti (Province, aree protette) che abbiano aderito al protocollo d'intesa per la gestione di tali specie, la proposta di piano di prelievo può venire elaborata dalla commissione di coordinamento di cui al punto 3.1.4.
- 5) In caso di mancata o insufficiente raccolta di dati da parte di uno o più degli altri Enti interessati, la proposta di piano di prelievo della provincia sarà prudenziale e riferita alla sola frazione di popolazione censita.
- 6) Per la specie cervo , il piano di prelievo può prevedere una ripartizione del numero di capi da prelevare tra i diversi settori individuati entro il distretto.
- 7) Il piano deve contenere comunque tutte le informazioni indicate nel Modello 2 predisposto dalla Provincia nel rispetto dei parametri in esso indicati.
- 8) La proposta di piano viene trasmessa all'I.N.F.S. per il relativo parere, ed al comitato di gestione dell' ATC per la definitiva approvazione.
- 9) Le classi di sesso-età adottate nel Piano di prelievo sono per le singole specie le seguenti:

CAPRIOLO:

- a) **MASCHIO ADULTO:** maschio che per la dentatura risulta avere più di due anni di età o qualunque maschio forcutato o palcutato con trofeo di lunghezza maggiore di 18 cm (indicativamente superiore a una volta e mezzo l'altezza delle orecchie);
- b) **MASCHIO GIOVANE:** comprende tutti i maschi puntuti (su entrambe le stanghe) indipendentemente dall'età, tutti i maschi di 14 mesi forcuti e tutti i maschi forcuti con altezza del trofeo inferiore a 18 cm, indipendentemente dall'età;
- c) **FEMMINA :** femmina di 1 o più anni di età; la Provincia può adottare ulteriori distinzioni tra femmine "sottili" di 14 mesi e femmine adulte di due anni o più;
- d) **PICCOLO:** individui di età inferiore ad 1 (uno) anno.

DAINO:

- a) **MASCHIO PALANCONI :** maschio di età superiore a 46 mesi o che comunque presenti trofeo con conformazione a pala di larghezza superiore a 7 centimetri su almeno una stanga.
- b) **MASCHIO BALESTRONE:** maschio di età compresa tra 24 mesi e 46 mesi o comunque con trofeo con almeno quattro punte totali, senza pala o con paletta di larghezza inferiore a 7 centimetri su entrambe le stanghe.
- c) **MASCHIO FUSONE:** maschio di età compresa tra 12 e 24 mesi o comunque con trofeo a fuso su entrambe le stanghe (una punta per stanga).
- d) **FEMMINA ADULTA:** femmina di età superiore a 24 mesi.
- e) **FEMMINA SOTTILE:** femmina di età compresa tra 12 e 24 mesi .
- f) **PICCOLO:** individui di età inferiore ad 1 (uno) anno.



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

MUFLONE:

- a) **ARIETE**: maschio di età superiore a due anni (24 mesi) e/o con trofeo superiore a 50 cm di lunghezza e/o con sviluppo superiore a 220°
- b) **MASCHIO GIOVANE (o binello)**: maschio di età compresa tra 12 e 24 mesi e/o con trofeo di lunghezza compresa tra 30 e 50 cm e sviluppo inferiore a 220°.
- c) **MUFLA** : femmina di età superiore a 24 mesi.
- d) **BINELLA** (o femmina giovane): femmina di età compresa tra 12 e 24 mesi.
- e) **AGNELLO** : individuo di età inferiore ad un (1) anno; se maschio, con trofeo inferiore a 30 cm di lunghezza.

CERVO:

- a) **MASCHIO ADULTO** : maschio di età superiore a 46 mesi o che comunque presenti trofeo con almeno 4 punte in ciascuna stanga.
- b) **MASCHIO GIOVANE**: maschio di età compresa tra 24 e 46 mesi o che comunque presenti trofeo con al massimo 4 punte in ciascuna stanga.
- c) **MASCHIO FUSONE**: maschio di età compresa tra 12 e 24 mesi o comunque con trofeo a fuso su entrambe le stanghe (una punta per stanga).
- d) **FEMMINA ADULTA**: femmina di età superiore a 24 mesi.
- e) **FEMMINA SOTTILE**: femmina di età compresa tra 12 e 24 mesi .
- f) **CERBIATTO**: individui di età inferiore ad 1 (uno) anno.

10) Gli unici capi abbattibili dal cacciatore per motivi sanitari, indipendentemente dal capo che gli è stato assegnato, sono:

- a) i maschi parruccati (lesione permanente ai testicoli e quindi non riproduttivi);
- b) i soggetti con mancanza di uno degli arti o fratture, evidenti e antecedenti all'abbattimento, agli arti;
- c) i soggetti feriti e non recuperati da altri cacciatori, che presentino evidenti ferite antecedenti alla data di abbattimento.

Il capo abbattuto per motivi sanitari sostituisce uno dei capi assegnati al cacciatore.

Il punteggio per l'abbattimento sanitario è + 4 punti.

L'abbattimento sanitario può essere certificato esclusivamente dai seguenti soggetti:

- personale della Provincia;
- coordinatore di A.T.C.
- Presidente del distretto

Il capo deve essere visionato prima che questo venga spellato.

ART. 10 **(Graduatoria)**

1) Per ciascun distretto viene redatta la graduatoria dei cacciatori iscritti sulla base dei seguenti criteri:

a) punteggio di votazione nell'esame di abilitazione (in sessantesimi). Tale punteggio viene attribuito esclusivamente per i cacciatori che abbiano conseguito l'attestato di abilitazione presso la Provincia di Arezzo; sono fatti salvi i punteggi di tutti i cacciatori iscritti al 31/12/2000;

b) punteggio di ingresso stabilito per ciascuna specie nella seguente misura:



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

CAPRIOLO: 12 punti per l'anno 1996, maggiorato di 1 punto all'anno per gli anni successivi;

DAINO-MUFLONE: 1 punto all'anno a partire dal 1998.

CERVO: 1 punto all'anno a partire dal 1999.

c) numero di giornate di censimento nell'anno in corso:

CAPRIOLO. 10 punti x giornata di censimento in battuta (max 30 punti); in aree dove vengano effettuate, con il consenso dei due terzi degli iscritti, più di tre giornate di censimento i punti assegnati potranno essere più di 30 ma valgono solo per l'anno in corso;

DAINO-MUFLONE: 10 punti x giornata di censimento a vista o in battuta;

CERVO: 10 punti x giornata di bramito e a a vista (Max 60 punti)

e) numero di giornate di censimento fatte negli anni precedenti: 1 punto x giornata (max tre punti per capriolo, daino e muflone; max 6 punti per cervo); per le persone che non hanno eseguito i censimenti per infortunio i punti sono maturati solo previo recupero di tali giornate nel successivo anno;

2) In ciascun distretto di gestione l'assemblea dei cacciatori stabilisce i criteri di partecipazione e i punti da assegnare annualmente per le giornate di censimento a vista da punti fissi; tali punti valgono soltanto per l'anno in corso.

3) La graduatoria è aggiornata annualmente sulla base delle indicazioni contenute nell'apposito disciplinare approvato con proprio atto dal Segretario Generale della Provincia.

4) L'aggiornamento della graduatoria è effettuato dai responsabili di distretto che compilano gli appositi moduli (modello 3, 4 e 5) predisposti dalla Provincia.

La Provincia trasmette ai responsabili, ai fini dell'aggiornamento della graduatoria, entro il 31 marzo eventuali rapporti informativi dei servizi di vigilanza o di uffici della Provincia influenti sull'aggiornamento della graduatoria.

5) I coordinatori di A.T.C. verificano la corretta redazione delle graduatorie e le trasmettono alla Provincia e al comitato di gestione A.T.C. entro il 31 maggio di ogni anno.

6) La graduatoria annuale, in quanto provvedimento emanato dai responsabili dei Distretti di gestione, non ha carattere di atto amministrativo, non essendo i Distretti di gestione enti pubblici ma entità di fatto.

7) Gli aggiornamenti della graduatoria (Punteggi positivi e penalità) previsti dal disciplinare di aggiornamento della graduatoria di cui al comma 3), non hanno carattere di procedimenti amministrativi e non vi si applicano pertanto le norme di cui agli articoli 7, 8 e 10 della L.241/90.

8) I cacciatori di selezione possono chiedere il riesame dell'aggiornamento annuale della graduatoria del proprio distretto di appartenenza presso un Collegio Arbitrale, istituito a tal fine, e costituito da n° 3 membri di cui due individuati tra i Responsabili dei Distretti dell'ATC di competenza ed uno rappresentato dal Coordinatore di ATC, che decide con giudizio inappellabile.

9) I cacciatori di selezione iscritti ai distretti di gestione, devono aderire preventivamente all'arbitrato, mediante sottoscrizione di apposita dichiarazione prima del ritiro dell'autorizzazione annuale alla caccia di selezione, con diniego della stessa nel caso che il cacciatore si rifiuti di sottoscrivere la citata dichiarazione di adesione.



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

ART. 11 **(Assegnazione dei capi)**

- 1)** I cacciatori che non abbiano effettuato il numero di giornate di censimento indicate dalla provincia e dall' ATC non possono partecipare agli abbattimenti previsti in quella stagione.
- 2)** I capi previsti nel piano di prelievo sono assegnati ai cacciatori iscritti aventi diritto all'abbattimento in base alla graduatoria e ad un meccanismo di rotazione. Tale meccanismo consiste nell'assegnare n° di capi e tipo di classe di sesso/età in relazione alle assegnazioni degli anni precedenti, in modo da colmare le differenze dovute alla diversa posizione in graduatoria.
- 3)** Per la specie cervo, transitoriamente fino alla stagione venatoria in cui venga attivato un distretto di gestione del cervo in ciascuna delle tre A.T.C. della Provincia, ai cacciatori che hanno la residenza venatoria nell'A.T.C. in cui il distretto è compreso, dovrà essere assegnato non meno del 60% del piano di abbattimento, incentivi esclusi.
Tale rapporto potrà essere variato, in relazione all'abilitazione di altri cacciatori, dalla Provincia d'intesa con l'A.T.C.
- 4)** L'eventuale quota non superiore al 5 % di capi assegnabili a cacciatori non iscritti all' A.T.C. dovrà essere destinata a cacciatori comunque abilitati e che abbiano partecipato alle giornate di censimento indicate dalla Provincia e dall'ATC.
- 5)** Sono esenti dal pagamento dell'eventuale contributo per la realizzazione del piano di gestione di cui all'Art. n° 3 comma 3 del Regolamento Regionale n° 4/96 i cacciatori di selezione che abbiano eseguito le giornate di censimento previste nel rispettivo distretto e che abbiano assegnati come massimo i seguenti quantitativi per specie, incentivi esclusi:
CAPRIOLO: n° 3 capi di cui un solo maschio;
CERVO, DAINO, MUFLONE: n° 1 capo.
- 6)** I capi eccedenti i capi assegnati secondo i quantitativi di cui al comma 5) + gli incentivi, potranno essere assegnati agli stessi cacciatori iscritti al distretto con eventuale richiesta di un contributo per le spese di gestione da versare all'ATC; i proventi di tali contributi verranno utilizzati per sostenere i costi della caccia di selezione.
- 7)** L'entità del contributo per le spese di gestione, le modalità di pagamento e gli eventuali punti da assegnare per l'abbattimento dei capi a contributo, vengono stabiliti ogni anno d'intesa tra l'ATC e la Provincia sulla base degli obiettivi da raggiungere.
- 8)** I cacciatori che intendono rinunciare all'abbattimento devono comunicarlo al più tardi durante le assemblee di assegnazione dei capi.

I capi che si renderanno disponibili dopo le assemblee di assegnazione e prima dell'inizio del periodo di abbattimento, a seguito di eventuali rinunce, saranno riassegnati a cacciatori che ne erano privi; le ulteriori eccedenze potranno essere assegnate, nella misura massima di 1 capo per persona, ai Presidenti e Responsabili di distretto, ai coordinatori di ATC o ad altre persone che si siano impegnate per l'organizzazione della caccia di selezione del proprio distretto.

- 9)** La Provincia, d'intesa con l'A.T.C., potrà stabilire che i capi che non sono stati assegnati durante il periodo di caccia estivo, o che comunque si rendessero disponibili al termine dello stesso, potranno essere ulteriormente assegnati, prioritariamente ai cacciatori che abbiano ultimato gli abbattimenti dei capi di tutte le specie assegnate, prima dell'inizio del periodo di caccia invernale.



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

ART. 12

(Scelta delle sottozone e dei punti di appostamento)

- 1) Ogni distretto di gestione è suddiviso in sottozone di caccia che costituiscono le unità minime in cui viene effettuato il prelievo.
- 2) In ciascun distretto il numero di sottozone tende ad essere uguale o superiore al numero di cacciatori a saturazione.
- 3) Nei distretti multispecie i responsabili individuano le sottozone vocate per le specie daino, muflone, cervo e le sottopongono alla Provincia per l'approvazione.
- 4) Ogni cacciatore avente diritto all'abbattimento sceglie durante l'apposita assemblea e secondo la propria posizione in graduatoria, la sottozona in cui effettuare la caccia di selezione.
- 5) Qualora ne ravvisi la necessità, La Provincia d'intesa con l'ATC potrà stabilire che per il periodo di caccia invernale si proceda ad una nuova assegnazione delle sottozone.
- 6) Per la specie cervo, limitatamente al periodo in cui non vi è gestione di altre specie, ai cacciatori potranno essere assegnati punti predeterminati di abbattimento, al posto delle sottozone.
- 7) Nei distretti multispecie e nei distretti daino-muflone-cervo la scelta delle sottozone avviene secondo le indicazioni contenute nel disciplinare per la caccia di selezione a cervidi e bovidi, approvato con proprio atto dal Segretario Generale della Provincia.
- 8) All'interno della sottozona, ciascun cacciatore individua fino ad un massimo di 3 (tre) punti di appostamento con i relativi punti dove sarà lasciato il mezzo di spostamento utilizzato. I punti saranno 2 (due) per cacciatore nelle sottozone con 2 (due) cacciatori (per un totale di 4 punti Max.).
- 9) La Provincia e l'A.T.C., possono in alcuni distretti autorizzare la costituzione di 4 appostamenti per cacciatore. In tal caso al cacciatore non è consentita alcuna variazione durante ognuno dei periodi di caccia.
- 10) I cacciatori consegnano ai responsabili del distretto entro e non oltre 10 giorni prima dell'inizio di ciascun periodo di prelievo, le carte topografiche di ciascuna sottozona loro assegnata in scala 1:10000 o 1:5000 con sopra riportati chiaramente e con unica simbologia gli appostamenti da utilizzare con i relativi punti macchina, nonché il nome e cognome, distretto e n° sottozona in stampatello leggibile. La simbologia da adottare è indicata nel modello n° 9.
L'ubicazione degli appostamenti e dei punti macchina sulla carta topografica deve corrispondere alla loro reale posizione sul territorio.
Le carte dovranno essere firmate dal cacciatore.
L'autorizzazione alla caccia di selezione viene consegnata soltanto ai cacciatori che abbiano consegnato la carta topografica con i relativi appostamenti e punti macchina.
- 11) I responsabili di distretto verificano le carte consegnate dai cacciatori, e le inviano alla provincia entro giorni 5 dall'inizio di ciascun periodo di prelievo, unitamente all'elenco riepilogativo dei cacciatori che partecipano al prelievo con indicate le sottozone loro assegnate, specificando i nominativi dei cacciatori che non avessero consegnato la cartografia delle sottozone loro assegnate.
- 12) Nei distretti in cui viene gestita una sola specie, dove il numero di cacciatori è inferiore al numero di sottozone, in ogni sottozona è ammesso di regola un solo cacciatore. Per casi particolari, su richiesta dei responsabili è possibile derogare a tale indicazione.
- 13) Il cacciatore, dopo aver effettuato il numero minimo di uscite indicato nel disciplinare per la caccia di selezione, può cambiare sottozona previo assenso di uno dei responsabili di distretto. Il cambio di sottozona è comunicato alla Provincia tramite inserimento in



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

cassetta dell'apposito modulo (Modello 6) controfirmato da uno dei responsabili, e corredato della carta topografica con indicati gli appostamenti.

14) Se il cacciatore si sposta in una sottozona già utilizzata dovrà utilizzare i relativi punti di appostamento già cartografati, se ancora esistenti. Potrà realizzare, previo assenso di uno dei responsabili, nuovi appostamenti soltanto se quelli già cartografati siano stati rimossi. Degli eventuali nuovi appostamenti dovrà fornire apposita cartografia all'ufficio caccia.

15) Il cacciatore potrà abbattere nella sottozona che ha scelto all'inizio del periodo di caccia estivo tutti i capi a lui assegnati.

16) Per la specie capriolo nel disciplinare per la caccia di selezione sono indicati i quantitativi massimi di caprioli abbattibili per sottozona.

ART. 13

(Periodi ed orari di caccia)

La caccia di selezione ai cervidi e bovidi si svolge durante uno o più periodi scelti, all'interno dei seguenti periodi:

tra il 1 agosto e il 18 settembre;

tra il 1 gennaio e il 15 marzo.

La definizione esatta dei periodi di caccia è specificata nel calendario venatorio provinciale e nell'autorizzazione di caccia consegnata a ciascun cacciatore.

2) Nei distretti multispecie di cervo, durante il periodo di caccia al cervo è consentita la caccia al capriolo all'interno delle sottozone o aree vocate per il cervo; ai soli cacciatori iscritti ai distretti di capriolo.

2 bis) Eventuali periodi di prelievo diversi potranno essere decisi in base ad esigenze tecniche, con il parere favorevole dell'INFS, nel rispetto delle normative vigenti.

3) La caccia di selezione è comunque vietata il giorno 15 agosto.

4) L'esercizio della caccia di selezione è consentito da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto.

5) Durante le uscite di caccia di selezione a cervidi e bovidi al cacciatore è comunque vietato, in ogni periodo, esercitare la caccia su altre specie diverse da quelle indicate nell'autorizzazione di caccia.

ART. 14

(Tecnica di caccia)

1) La caccia viene effettuata all'aspetto utilizzando un appostamento, sopraelevato od a terra.

2) Per l'esercizio della caccia di selezione è consentito di costituire, mantenere e utilizzare l'appostamento per tutta la durata di ciascun periodo di caccia di selezione.

3) Gli appostamenti potranno essere mantenuti anche per più stagioni di caccia con il consenso scritto del proprietario.

4) Il consenso del proprietario deve essere presentato ogni anno prima dell'inizio della stagione di caccia, unitamente alla cartina degli appostamenti di caccia.



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

- 5) Senza il consenso di cui ai comma 4 e 5, il cacciatore dovrà rimuovere completamente tutti gli appostamenti da lui realizzati entro giorni tre (3) dal termine di ciascun periodo di caccia di selezione, o entro giorni cinque (5) dal completamento dell'abbattimento o dalla data di spostamento in altra sottozona. Nel caso che entro giorni cinque (5) un cacciatore subentri negli appostamenti utilizzati in precedenza da altro cacciatore la rimozione degli appostamenti è compito di quest'ultimo.
- 6) Per la caccia di selezione sono utilizzabili esclusivamente armi a canna rigata a caricamento singolo o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore, per ciascuna specie a:
mm 5,6 per il capriolo;
mm 6 per il muflone;
mm 6,5 per il daino;
mm 7 per il cervo;
e con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm 40. E' altresì consentito l'uso di fucili a 2 o 3 canne con obbligo dell'uso esclusivo della canna rigata.
- 7) E' fatto comunque divieto di portare durante la caccia di selezione cartucce con munizione spezzata o a palla asciutta per fucili ad anima liscia.
- 8) Qualsiasi arma utilizzata per il prelievo selettivo deve essere munita di ottica di ingrandimento (cannocchiale).
- 9) E' fatto divieto durante la caccia di selezione detenere, anche all'interno del veicolo utilizzato per la caccia di selezione, mezzi e strumenti vietati di caccia, compresi anche i congegni di puntamento, sorgenti artificiali di luce da applicare alla carabina, silenziatori.
- 10) Per la caccia al cervo l'utilizzo di apparecchi radio ricetrasmittenti è consentito, nel rispetto delle normative vigenti e previa dichiarazione alla Provincia e ATC della frequenza impiegata, soltanto nella fase di recupero del capo abbattuto o ferito.
- 11) E' fatto divieto di tenere l'arma carica, anche se in custodia, al di fuori dell'appostamento di caccia.

ART. 15

(Controllo di cervidi e bovidi durante la caccia di selezione)

- 1) La Provincia, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di gestione individuati nel Piano faunistico venatorio provinciale, può autorizzare i cacciatori che partecipano alla caccia di selezione, purchè abilitati, ad effettuare durante il periodo ordinario di caccia, l'abbattimento di soggetti di daino, muflone e cervo, in aree e secondo quantitativi stabiliti dalla Provincia stessa con propri atti. Tali abbattimenti programmati si definiscono controllo ordinario.
- 2) Il numero di capi, i relativi bolli da applicare ai capi abbattuti, le modalità di controllo dei capi, la destinazione delle spoglie e dei trofei saranno indicate nell'autorizzazione rilasciata al cacciatore e nelle istruzioni allegate.
- 3) Il controllo ordinario non costituisce gestione di seconda specie ai sensi dell'Art 2 comma 6.
- 4) I capi abbattuti in regime di controllo ordinario non danno punteggio ai fini della graduatoria.
- 5) Ai cacciatori che usufruiscono del regime di controllo ordinario di una determinata specie nel proprio distretto di capriolo è vietato effettuare nello stesso giorno uscite di caccia in un altro distretto dove è gestita tale specie. Tale norma non si applica nel caso in



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

in cui nel distretto venga effettuato il controllo diretto di tutti i capi abbattuti da parte dei responsabili o del personale della Provincia.

6) Per le specie cervo, daino e muflone, e per il capriolo limitatamente ai distretti in cui sia stata accertata una densità superiore alla densità obiettivo fissata dal PFVP, qualora durante i periodi ordinari di caccia di selezione non sia stato possibile realizzare il piano di prelievo in misura superiore al 70%, la Provincia potrà completare i suddetti piani nel periodo 1 febbraio-15 marzo, utilizzando come operatori i cacciatori abilitati alle singole specie e che abbiano fatto domanda di partecipare agli interventi di controllo di fauna selvatica ai sensi dell'art. 37 della L.R.T. n. 3/94. Tale completamento dei piani è definito controllo straordinario.

ART. 16 **(Esercizio di caccia)**

1) Ogni cacciatore può esercitare la caccia soltanto se in possesso della relativa autorizzazione rilasciata dalla Provincia e dall'A.T.C.

2) Ogni cacciatore deve, prima di recarsi all'appostamento, compilare in duplice copia (madre e figlia) e senza differenze il modulo A del libretto per la caccia di selezione fornitogli dalla Provincia, specificando sempre l'orario di inserimento in cassetta. Quindi deve staccare il modulo A "figlia" e inserirlo nella apposita cassetta predisposta dalla Provincia.

3) L'inserimento del modulo A e l'annotazione della giornata di caccia nel tesserino venatorio attivano, a tutti gli effetti di legge e regolamento, la giornata di caccia.

L'annotazione della giornata di caccia nel tesserino deve avvenire soltanto al momento dell'inizio dell'esercizio di caccia.

Qualora il cacciatore, per motivi oggettivi, dopo aver imbucato il modulo A, e comunque prima di iniziare l'esercizio di caccia, non possa effettuare l'uscita di caccia segnalata, dovrà immediatamente e senza ritardo annullare l'uscita inserendo nella cassetta l'apposito modulo n° 9 debitamente compilato e specificando l'ora di inserimento in cassetta.

4) Al termine dell'uscita di caccia il cacciatore deve, in caso che abbia effettuato spari o anche abbia udito spari di altri cacciatori, compilare sempre in duplice copia e senza differenze il modulo B, specificando sempre l'orario di inserimento in cassetta, ed imbucare il modulo "figlia" nella cassetta, .

5) Nel caso che il cacciatore abbia effettuato spari dovrà sempre specificarne l'esito (abbattimento, ferimento, padella), indicando sempre la classe di sesso ed età a cui ha sparato.

6) Il cacciatore deve usare progressivamente e numerare le pagine del libretto, utilizzando una pagina per ciascuna uscita di caccia effettuata.

7) Il numero di uscite che il cacciatore può effettuare in ogni giornata è indicato nel disciplinare per la caccia di selezione.

8) Qualora l'Amministrazione Provinciale istituisca un servizio automatizzato per la prenotazione delle uscite i cacciatori dovranno uniformarsi alle nuove procedure contenute in apposito decreto dirigenziale.

9) Il cacciatore deve esporre all'interno dell'autovettura l'apposito contrassegno di riconoscimento rilasciato dall'Amministrazione Provinciale e, qualora richiesto, il registro delle uscite.



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

10) Al termine della stagione di caccia, nelle date e luoghi indicati nelle istruzioni di caccia, il cacciatore deve riconsegnare il libretto per la caccia di selezione. In caso non siano stati effettuati abbattimenti il libretto può essere riconsegnato al soggetto indicato nelle istruzioni anche a mezzo di raccomandata.

11) In caso di smarrimento dei marchi inamovibili, del contrassegno di riconoscimento o del libretto delle uscite, il cacciatore dovrà darne comunicazione scritta, anche via fax, alla Provincia entro le successive 24 ore. Il cacciatore non potrà comunque effettuare uscite di caccia prima di aver ottenuto nuovamente dalla Provincia quanto smarrito.

12) In caso di ripetuto smarrimento di bolli, la Provincia si riserva di non effettuare la sostituzione e di cancellare i relativi capi da abbattere dall'autorizzazione.

ART. 17 **(Abbatimento)**

1) Effettuato l'abbattimento il cacciatore deve, immediatamente e sul posto, applicare al capo abbattuto il marchio inamovibile, fornitogli dalla Provincia o dall'ATC e indicato nell'autorizzazione. Le modalità di applicazione del marchio sono indicate nel disciplinare per la caccia di selezione. Il cacciatore deve inoltre segnalare il punto di abbattimento in modo da poterlo indicare, in caso di controllo.

2) Nel caso che debba abbattere ancora un altro capo, il cacciatore può, dopo aver applicato il contrassegno al capo abbattuto, proseguire l'appostamento fino al termine dell'uscita di caccia.

3) Effettuato l'abbattimento o comunque uno sparo, o comunque terminato l'appostamento, il cacciatore deve recarsi presso la cassetta ed imbucare subito il modulo B "figlia", specificando in caso di abbattimento seguito da recupero sempre il luogo di sventramento ed ora di inserimento in cassetta.

4) Imbucato il modulo B il cacciatore deve seguire le indicazioni contenute nel disciplinare per la caccia di selezione o nelle istruzioni annuali di caccia fornite dalla Provincia e relative al controllo del capo abbattuto. Al cacciatore potrà essere richiesto dalla provincia di portare il capo presso un centro di raccolta e controllo per la verifica dell'abbattimento e per l'esecuzione delle operazioni di pesatura e di raccolta dei campioni bio-sanitari del capo abbattuto.

5) Qualora il marchio inamovibile sia accidentalmente danneggiato o perduto durante il trasporto del capo abbattuto dal punto di recupero all'automezzo, il cacciatore deve darne comunicazione immediata alla Provincia o, se non rintracciabile, al coordinatore o ad un responsabile. Successivamente, entro 24 ore dall'abbattimento, il cacciatore dovrà comunicare lo smarrimento via fax alla Provincia.

6) In caso di abbattimento, il cacciatore deve attendere presso la cassetta 15 minuti dall'orario di inserimento in cassetta per consentire al personale di Vigilanza un eventuale controllo del capo abbattuto.

7) Nel caso che il cacciatore abbia messo a bersaglio più spari per abbattere il capo, lo dovrà far visionare, possibilmente presso la cassetta, ad uno dei responsabili o al coordinatore di A.T.C., per la verifica del numero effettivo di colpi a segno. Il responsabile o coordinatore di A.T.C. dovrà controfirmare la scheda B imbucata dal cacciatore o la scheda di pesatura. In caso contrario i colpi saranno computati come padelle.



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

- 8) Trascorsi 15 minuti il cacciatore si recherà nel luogo indicato sul modulo B per eseguire le operazioni di pesatura e di raccolta eventuale dei campioni bio-sanitari del capo abbattuto.
- 9) Il Cacciatore dovrà rilevare su ogni singolo capo abbattuto tutti i parametri richiesti dalla Provincia e riportarli su apposito modulo (Modello 7) secondo le modalità ivi indicate. Qualora richiesto dovrà prelevare e conservare campioni bio-sanitari.
- 10) Al cacciatore potrà essere richiesto di conservare la parte anatomica con il contrassegno chiuso ed integro per consegnarla alla Provincia nei tempi indicati. Tale operazione è obbligatoria nel caso che il capo non sia stato verificato presso il centro di raccolta e controllo.
- 11) Effettuato l'abbattimento il cacciatore deve avvisare, entro 24 ore, uno dei responsabili di distretto dell'avvenuto abbattimento, indicando la classe di sesso ed età del capo abbattuto e specificando eventuali errori di abbattimento. Nel caso di errore di abbattimento dovrà tenere a disposizione la testa dell'animale per il controllo dell'età.
- 12) Qualora i pesi registrati dal cacciatore siano non verosimili e/o chiaramente incongruenti con le misure biometriche della mandibole e/o del trofeo la Provincia può chiedere al cacciatore, per i successivi abbattimenti, di eseguire le operazioni di pesatura insieme ad un responsabile, o di portare il capo presso un centro di raccolta per la verifica.
- 13) I presidenti di distretto comunicano alla provincia e all'A.T.C. i risultati degli abbattimenti entro 30 giorni dalla chiusura della caccia di selezione.
- 14) Quando il cacciatore ha completato l'abbattimento dei capi a propria disposizione deve imbucare nella cassetta l'autorizzazione di caccia.
- 15) In caso di ripetuti errori di tiro è facoltà della Provincia richiedere al cacciatore una verifica della propria idoneità di tiro secondo le modalità di cui all'art. 2, comma 1 bis) del presente regolamento.

ART. 18

(Accertamento dopo lo sparo e recupero dei capi feriti)

- 1) In caso di sparo il cacciatore deve in ogni caso verificarne l'esito ispezionando il punto interessato.
- 2) Nel caso che il cacciatore rilevi segni di ferimento, deve segnalare il punto in modo da poterlo indicare al conduttore del cane da recupero, astenersi dal seguire o alterare la traccia, recarsi presso la cassetta ed imbucare il modulo B, specificando il ferimento e la classe di sesso-età del capo ferito.
Il cacciatore deve quindi avvertire uno dei responsabili di distretto e cercare di reperire il personale autorizzato della stazione di recupero ungulati feriti.
- 2 bis) Il recupero dovrà essere effettuato in presenza di un conduttore di cani da traccia abilitato ai sensi del comma 1 (lett. d) dell'art. 87 del D.P.G.R. 25 febbraio 2005, n° 13/R. Il conduttore abilitato potrà essere autorizzato dalla Provincia ad effettuare il recupero utilizzando armi con o senza ottica di puntamento.
- 3) La Provincia, nel piano di prelievo annuale, potrà indicare in quali distretti il recupero potrà essere effettuato dal cacciatore accompagnato da un vigile provinciale, anche utilizzando un cane e, qualora dopo ricerca telefonica, il servizio di vigilanza non sia stato rintracciato, il cacciatore potrà procedere al recupero, anche con un cane, accompagnato da un responsabile del distretto.



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

4) Il tentativo di recupero deve essere sempre segnalato mediante apposito modulo (Modello 8) inserito nella cassetta, usualmente utilizzata dal cacciatore, prima di iniziare il recupero.

Al termine del recupero, l'esito dello stesso dovrà essere ugualmente segnalato mediante lo stesso modello.

ART. 19

(Detenzione del capo abbattuto)

1) La carcassa del capo abbattuto nel rispetto delle normative vigenti e del presente regolamento è di proprietà del cacciatore.

2) Per i capi abbattuti in regime di controllo ordinario o straordinario ai sensi dell'art. 15, e per i capi assegnati oltre il numero di cui all'art. 11 comma 5) del presente regolamento, incentivi esclusi, l'ATC e la Provincia potranno chiedere al cacciatore la destinazione di parte della carcassa per scopi di beneficenza o per i proprietari o conduttori dei fondi compresi entro il distretto.

3) Il trofeo delle specie capriolo, daino, muflone abbattuti nel rispetto delle normative vigenti e del presente regolamento sono di proprietà del cacciatore. L'autorizzazione di caccia rilasciata dalla Provincia e dall'ATC costituisce autorizzazione alla detenzione dei suddetti trofei ai fini della legge sulla tassidermia n. 3/95.

4) Il trofeo dei maschi adulti di cervo è di proprietà della Provincia che ne affida la detenzione al cacciatore che ha realizzato l'abbattimento; qualora il cacciatore non sia più interessato alla detenzione del trofeo lo deve restituire alla Provincia.

ART. 20

(Riconsegna materiale)

1) Ogni cacciatore al termine di ciascun periodo di caccia di selezione deve consegnare al Servizio caccia o ad altro soggetto indicato nel disciplinare della caccia di selezione o nelle istruzioni di caccia, secondo il calendario indicato annualmente, il seguente materiale:

libretto delle uscite per la caccia di selezione;

modulo riepilogativo delle uscite di caccia, capi osservati, e spari effettuati fornito dalla Provincia, debitamente compilato in ogni sua parte;

c) contrassegni numerati non utilizzati;

d) scheda di abbattimento (Modello 7) debitamente compilata per ciascun capo abbattuto;

e) entrambe le mandibole (inferiori) di ciascun capo abbattuto, debitamente scarnificate e pulite;

f) cranio intero di ciascun maschio abbattuto, debitamente scarnificato e pulito; orecchio o garretto, od altra parte, con il contrassegno numerato chiuso.

cranio intero di femmine o piccoli (solo se non vi è stata verifica dell'abbattimento presso centro di controllo o responsabili)

l) eventuali campioni bio-sanitari richiesti, raccolti e conservati secondo le modalità indicate annualmente.



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

ART. 21 **(Sanzioni)**

1) Si da atto che può essere applicata la sanzione amministrativa di cui all'art. 58 comma 1 lettera q della L.R. n° 3/94 per le seguenti violazioni al presente regolamento:
mancata rimozione dell'appostamento entro il termine fissato dall' art. 8, comma 2.

Non aver segnalato l'uscita di caccia tramite l'inserimento dell'apposito modulo A nella cassetta;

Simulazione di uscita di caccia

Non portare il capo abbattuto presso il centro di controllo qualora richiesto o non rispettare le modalità di verifica dei capi abbattuti indicate nel disciplinare della caccia di selezione o nelle istruzioni annuali di caccia;

2) Si da atto che può essere applicata la sanzione amministrativa di cui all'art. 58 comma 1 lettera g della L.R. n° 3/94 per le seguenti violazioni al presente regolamento:

a) Mancata applicazione o applicazione gravemente ritardata al capo abbattuto del contrassegno numerato, o sua contraffazione;

b) Tenere l'arma carica, anche se in custodia, al di fuori dell'appostamento di caccia;

c) Dichiarazione ritardata di abbattimento, ferimento, padella;

Abbattimento del capo assegnato da punto di appostamento diverso da quello assegnato;

Esercizio di caccia di selezione in tempi diversi da quelli indicati dal calendario venatorio provinciale e dall'autorizzazione personale di caccia.

Esercizio di caccia, durante le uscite di caccia di selezione, su specie cacciabili diverse da quelle indicate nell'autorizzazione alla caccia di selezione, e non previste all' art. 58, comma 1 lettera o) della L.R. n° 3/94.

2 bis) Si da atto che può essere applicata la sanzione amministrativa di cui all'art. 58 comma 1 lettera o) della L.R. n° 3/94 per le seguenti violazioni al presente regolamento:

Mancata dichiarazione di abbattimento o ferimento;

Abbattimento di soggetti di capriolo, cervo, daino, muflone in forma vagante

3) L'Amministrazione Provinciale dispone oltre alle sanzioni già previste dalle normative vigenti in materia di caccia, ed al precedente comma 2, la revoca dell'abilitazione alla caccia di selezione a cervidi e bovidi, per un periodo comunque non inferiore a tre anni, per le seguenti violazioni:

a) abbattimento di cervidi e bovidi da parte di cacciatore senza autorizzazione;

b) abbattimento di cervidi e bovidi al di fuori del periodo di caccia di selezione;

c) abbattimento di cervidi e bovidi al di fuori del distretto di gestione di appartenenza

d) omessa dichiarazione di abbattimento di cervidi e bovidi;

e) omessa applicazione al capo abbattuto di cervidi e bovidi del contrassegno numerato, o sua contraffazione;

f) aver riportato condanne definitive, o aver fatto richiesta di oblazione, negli ultimi 5 anni, per violazioni di cui all'art. 30 comma 1 lettera A, B, C, D, E, F, I della L.11/2/1992 n. 157 e per violazioni di cui agli artt. 3 e 4 della L. 18 aprile 1975 n. 110.

4) L'Amministrazione Provinciale dispone la sospensione dagli abbattimenti di cervidi e bovidi per un periodo fino a tre anni nei seguenti casi:

a) Dichiarazione ritardata di abbattimento di cervidi e bovidi;



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

- b) Abbattimento di cervidi e bovidi in sottozona diversa da quella assegnata per l'abbattimento;
 - c) Simulazione o falsa dichiarazione di abbattimento di cervidi e bovidi.
 - d) Tenere l'arma carica, anche se in custodia, al di fuori dell'appostamento di caccia;
 - e) Esercizio della caccia di selezione a cervidi e bovidi, nella sottozona assegnata, in forma vagante;
 - f) Abbattimento di cervidi e bovidi nella sottozona assegnata ma al di fuori dei punti di appostamento assegnati al cacciatore;
 - g) Esercizio di caccia, durante le uscite di caccia di selezione, su specie cacciabili diverse da quelle indicate nell'autorizzazione alla caccia di selezione.
 - h) Ritardo nell'applicazione al capo abbattuto di cervidi e bovidi del contrassegno numerato, con un minimo di un mese di sospensione.
- 5) Si applica la sospensione dagli abbattimenti di cervidi e bovidi per un periodo fino a due anni nei seguenti casi:**
- a) aver pagato in misura ridotta, non aver impugnato il provvedimento di ordinanza ingiunzione di pagamento, aver riportato sentenza definitiva di condanna o aver fatto richiesta di oblazione per le violazioni commesse a partire dalla stagione di caccia 1995/96, per violazioni all'art. 30 comma 1, lettera H della L. 157/92 e all'art. 58, comma 1, lettere D, E, F, G, della L.R. n° 3/94.
 - b) contraffazione del capo abbattuto.
- 6) Nei seguenti casi, su relazione circostanziata dei responsabili di distretto, dei coordinatori di A.T.C. o del Servizio Caccia Pesca Vigilanza la Provincia può adottare i seguenti provvedimenti:**
- a) dichiarazione falsa di capi osservati durante le operazioni di censimento a cervidi e bovidi:
sospensione dagli abbattimenti di cervidi e bovidi per un periodo da una a due stagioni venatorie;
 - b) abbandono, non autorizzato dal Responsabile, delle operazioni di censimento:
sospensione dagli abbattimenti di cervidi e bovidi per una stagione venatoria;
 - c) abbandono della posta prima del passaggio del fronte dei battitori o del punto di osservazione per i censimenti a vista:
sospensione dagli abbattimenti di cervidi e bovidi per una stagione venatoria ed esclusione permanente dal ruolo di posta;
 - d) atti di grave indisciplina durante i censimenti di cervidi e bovidi: sospensione dagli abbattimenti di cervidi e bovidi per un periodo da 10 giornate ad una intera stagione venatoria.
- 7) Si applica la sospensione per un periodo da 10 giorni ad una intera stagione di caccia di selezione di cervidi e bovidi per i seguenti casi:**
- a) mancato inserimento nella cassetta del modulo A di inizio appostamento;
 - b) omissione od errata indicazione del numero di colpi esplosi nel modulo B;
 - c) omissione di avvertimento dei responsabili in caso di errore di abbattimento;
 - d) simulazione di uscita di caccia.
- 8) Per tutte le altre violazioni al presente regolamento, al disciplinare per la caccia di selezione e alle istruzioni di caccia, la Provincia può disporre la sospensione dalla caccia di selezione a cervidi e bovidi per un periodo compreso tra 10 giorni e un anno.**
- 9) Il cacciatore che, per dolo o colpa grave, con omissioni, indicazioni errate, atti, alterazioni di dati od altro, renda impossibile la verifica del capo abbattuto, proprio od altrui, è soggetto alla sospensione dalla caccia di selezione a cervidi e bovidi per un periodo fino a tre anni.**



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

10) In seguito all'accertamento, da parte degli organi preposti al controllo, di violazioni che comportano l'applicazione di sospensioni dalla caccia di selezione a cervidi e bovidi, la Provincia può, qualora sussista il pericolo della reiterazione della violazione, applicare il ritiro cautelare dell'autorizzazione di caccia.

11) La Provincia può altresì procedere al ritiro cautelare dell'autorizzazione di caccia per motivi di sicurezza a quei cacciatori che con il loro comportamento in fase di esercizio di caccia abbiano violato le normali regole di cautela mettendo a repentaglio la sicurezza di persone o cose.

12) L'ATC cancella dall'elenco degli iscritti ai distretti per la caccia di selezione a cervidi e bovidi quei cacciatori che abbiano commesso le infrazioni di cui al comma 3 del presente articolo.

ART. 22

(Sanzioni per errori di abbattimento)

In caso di errore di abbattimento si applicano le seguenti sanzioni:

CAPRIOLO

a) Abbattimento di maschio adulto o di maschio giovane non bottone (lunghezza media delle stanghe superiore a cm 4) al posto di femmina o piccolo, e viceversa: penalità di punteggio previste dal disciplinare per la caccia di selezione e sospensione da 15 giorni di caccia fino ad una stagione venatoria dalla caccia di selezione al capriolo.

b) Altri errori di abbattimento (abbattimento di maschio giovane al posto di maschio adulto e viceversa, di piccolo al posto di femmina e viceversa): penalità di punteggio previste dal disciplinare per l'aggiornamento della graduatoria.

CERVO

a) Oltre alle penalità di punteggio previste dal disciplinare per l'aggiornamento della graduatoria, e alla confisca del trofeo, si applica la sospensione fino a due stagioni di caccia (intendendo per stagione di caccia la stagione in cui il cacciatore ha diritto al prelievo di almeno 1 capo di cervo) di selezione al cervo nei seguenti casi:

- abbattimento di maschio adulto o giovane al posto di maschio fusone, femmina o piccolo, e viceversa

b) Si applica la sospensione fino ad una stagione di caccia di selezione al cervo nei seguenti casi:

abbattimento di maschio fusone non bottone (lunghezza media delle stanghe superiore a 6 cm) al posto di femmina o piccolo, e viceversa.

DAINO

oltre alle penalità di punteggio previste dal disciplinare per l'aggiornamento della graduatoria, e alla confisca del trofeo, si applica la sospensione per una intera stagione di caccia di selezione al daino nei seguenti casi:

a) abbattimento di maschio palancone o balestrone al posto di maschio fusone, femmina o piccolo, e viceversa.

b) abbattimento di maschio fusone non bottone (lunghezza media delle stanghe superiore a 4 cm) al posto di femmina o piccolo, e viceversa.

- Altri errori di abbattimento: penalità di punteggio previste dal disciplinare per l'aggiornamento della graduatoria.



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

MUFLONE

oltre alle penalità di punteggio previste dal disciplinare per l'aggiornamento della graduatoria, e alla confisca del trofeo, si applica la sospensione per una intera stagione di caccia di selezione al daino nei seguenti casi:

a) Abbattimento di maschio ariete di muflone al posto di femmina o agnello, e viceversa.

b) Altri errori di abbattimento: penalità di punteggio previste dal disciplinare per l'aggiornamento della graduatoria.

2) Abbattimento di una specie di cervide-bovide senza averne la relativa autorizzazione, al posto di una specie di cervide e bovide di cui il cacciatore abbia l'autorizzazione: sanzione di cui all'articolo 58 lettera O della L.R.T. n° 3/94, confisca del trofeo e sospensione dalla caccia di selezione a cervidi e bovidi per un periodo da 1 a 3 anni.

3) Non è considerato errore di abbattimento, l'abbattimento per la specie capriolo di maschio giovane bottone (lunghezza media delle stanghe inferiore a cm 4) al posto di femmina o piccolo.

ART. 23

(Responsabili di distretto e coordinatori di A.T.C.)

1) I cacciatori iscritti in ogni distretto di gestione provvedono ad eleggere con regolare votazione a scrutinio segreto i Responsabili di area.

2) La Provincia e l'ATC, di comune accordo, nominano il presidente dei distretti di gestione per cervidi e bovidi.

3) Il Comitato di gestione di ciascuna A.T.C. e la Provincia nominano, di comune accordo, un coordinatore per la caccia di selezione a cervidi e bovidi A.T.C.

4) I Presidenti ed i responsabili di distretto dovranno provvedere a svolgere le seguenti mansioni:

a) preparazione ed organizzazione dei censimenti (battute campione, censimenti a vista da punti fissi, osservazioni primaverili per la struttura);

b) conduzione dei censimenti e compilazione dei moduli relativi ai risultati

c) convocazione delle assemblee annuali;

d) raccolta e verifica delle cartografie dei punti di appostamento preparate dai cacciatori, stesura del relativo elenco ed inoltro alla Provincia;

e) trofeistica;

f) compilazione dei moduli per l'aggiornamento della graduatoria.

g) controllo diretto dei capi abbattuti in regime di controllo ordinario e di quelli abbattuti durante il periodo invernale;

h) collocazione, rimozione e rimessaggio delle cassette.

5) I coordinatori svolgono le seguenti funzioni:

a) coordinamento, verifica e controllo a livello di A.T.C. di tutte le attività connesse alla caccia di selezione del capriolo e degli altri ungulati;

b) contatti con il servizio di Vigilanza ambientale, caccia e pesca della Provincia;

c) coordinamento e informazione dei responsabili dei distretti;

d) verifica e supervisione tecnica delle attività svolte dai responsabili (risultati dei censimenti, aggiornamento delle graduatorie, etc.).



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

- 6)** Il numero dei Responsabili sarà scelto dall'assemblea dei cacciatori, ma dovrà essere proporzionato alle dimensioni dell'area ed al numero degli iscritti: da un minimo di due ad un massimo di 4-5 (indicativamente 1 responsabile ogni 10-15 iscritti).
- 7)** I Responsabili potranno avvalersi della collaborazione di altri cacciatori iscritti all'area. Come corrispettivo per lo svolgimento documentato delle mansioni effettuate i Responsabili riceveranno maggiori opportunità di abbattimento, denominate "incentivi".
Il punteggio per gli abbattimenti comprensivi di incentivo sarà così assegnato:
- per chi ha 1 capo di assegnazione + 1 incentivo, il punteggio sarà assegnato al primo capo abbattuto;
 - per chi ha 2 capi di assegnazione + 1 incentivo, il punteggio sarà assegnato per i primi due capi abbattuti;
 - analogamente in caso di numero superiore a due di capi assegnati.
- 8)** Come corrispettivo delle attività svolte il coordinatore riceverà "incentivi" identici a quelli previsti per i responsabili. Nel caso che un responsabile sia anche coordinatore gli incentivi sono cumulabili.
- 9)** I responsabili e i coordinatori possono scegliere per primi la sottozona di caccia rinunciando ad 1 capo di incentivo. Il capo di incentivo può essere redistribuito tra gli altri cacciatori del distretto.
- 10)** I responsabili eletti durano in carica tre (3) anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni di uno dei responsabili si procede alla sua sostituzione nella successiva assemblea.
- 11)** I coordinatori di ATC e i Presidenti di distretto, durano in carica fino a provvedimento di revoca dell'incarico, emanato congiuntamente dal Comitato di gestione A.T.C. e dalla Provincia, o fino alle dimissioni di entrambi.
- 12)** L'assemblea a maggioranza potrà, su proposta dei Responsabili, assegnare i capi rinunciati durante l'assemblea o comunque avanzati rispetto al piano, anche ad altri cacciatori del distretto che abbiano svolto mansioni volontariamente.



Provincia di Arezzo
Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

CAPITOLO 7



PROVINCIA DI AREZZO

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI AREZZO

AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA AR1-AR2-AR3

**DISCIPLINARE PER LA CACCIA DI SELEZIONE A CERVIDI E BOVIDI IN
PROVINCIA DI AREZZO**



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

DISCIPLINARE PER LA CACCIA DI SELEZIONE A CERVIDI E BOVIDI (Provincia di Arezzo, ATC AR 1-2-3-)

Art. 1

(Scelta delle sottozone e dei punti di appostamento)

Tutti i distretti

1) La Provincia e l' A.T.C. possono consentire, anche a singoli distretti, l'assegnazione delle sottozone di caccia ai cacciatori per la durata di più stagioni venatorie (max 3); il cacciatore ha comunque la facoltà di cambiare la propria sottozona scegliendone un'altra tra quelle libere.

Distretti multispecie di daino o muflone

1) Nei distretti multispecie vengono preventivamente individuate, su proposta dei responsabili, le sottozone idonee per la caccia di ciascuna specie. Tali sottozone sono dette "vocate".

2) Nei distretti cervo, ogni cacciatore può scegliere qualsiasi sottozona o punto di appostamento all'interno del distretto, anche al di fuori del proprio distretto capriolo.

3) Nei distretti multispecie scelgono la sottozona per primi i cacciatori che partecipano agli abbattimenti di capriolo, all'interno dei rispettivi distretti.

I cacciatori che partecipano agli abbattimenti di daino o/e muflone scelgono le sottozone in base ai seguenti criteri:

a) Il cacciatore di daino-muflone che abbia scelto per il capriolo una sottozona vocata anche per la seconda specie, mantiene tale sottozona per entrambe le specie, indipendentemente dalla graduatoria daino-muflone. Nelle sottozone vocate a capriolo e a daino/muflone scelte da un cacciatore che ha solo il capriolo, è ammesso anche un cacciatore che gestisce il daino/muflone. I punti di appostamento (Max n° 2 per cacciatore) sono scelti prima dal cacciatore di capriolo.

b) I rimanenti cacciatori di daino-muflone scelgono le restanti sottozone vocate per la specie prescelta, secondo l'ordine della graduatoria daino-muflone, libere da altro cacciatore di daino-muflone

c) Qualora le sottozone vocate a daino-muflone siano esaurite, il cacciatore potrà scegliere due sottozone di cui una di daino-muflone occupata da altro cacciatore. Il cacciatore potrà abbattere entrambe le specie in entrambe le sottozone, nel limite dei capi a lui assegnati.

4) All'interno della sottozona ciascun cacciatore di cui al comma 7 a) può scegliere fino ad un massimo di 3 punti di appostamento.

I cacciatori di cui al comma 7 b) e c) che scelgono una sottozona occupata da un altro cacciatore ne scelgono al massimo 2.

Ugualmente i cacciatori che esercitano soltanto la caccia al capriolo, possono scegliere fino a 3 punti nelle sottozone solo a capriolo, e fino a 2 in quelle vocate anche ad altre specie.

5) Il cacciatore che abbia completato l'abbattimento dei capi di capriolo assegnati, può spostarsi, anche subito, in altra sottozona vocata per daino-muflone, purchè non occupata



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

da altro cacciatore di daino-muflone. Se la sottozona è occupata da un cacciatore di capriolo dovrà scegliere appostamenti diversi (max 2). Il cacciatore che abbia completato l'abbattimento del daino segue, per gli spostamenti, il regolamento del capriolo.

6) Il cacciatore che non abbia completato l'abbattimento del capriolo potrà spostarsi soltanto in sottozone libere da ogni cacciatore e vocate per entrambe le specie.

7) Eventuali deroghe ai criteri di cambio di sottozona potranno essere valutate, d'intesa tra l'Amministrazione provinciale, il coordinatore di A.T.C., ed il presidente del distretto, qualora la percentuale di realizzazione del piano sia modesta, o vi siano motivazioni particolari dovute ai danni causati dalle specie alle colture o al bosco.

8) Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente articolo, valgono al fine della scelta ed utilizzo delle sottozone e dei punti di appostamento, le ulteriori indicazioni fornite ogni anno nelle istruzioni di caccia.

Distretti multispecie di cervo

1) I cacciatori aventi diritto all'abbattimento di cervo scelgono durante l'apposita assemblea le sottozone o i punti di abbattimento in cui effettuare il prelievo, in base al proprio ordine di graduatoria.

2) All'interno di una sottozona il cacciatore può scegliere fino ad un massimo di 3 punti di appostamento (2 punti se i cacciatori sono 2).

3) Il cambio di sottozona è possibile dopo aver effettuato 5 uscite di caccia nella sottozona che si intende cambiare e previo assenso di un responsabile di distretto. Il cambio di sottozona è comunicato alla provincia tramite inserimento in cassetta dell'apposito modulo (Modello 6) controfirmato da un responsabile e corredato della carta topografica con indicati gli appostamenti e posti auto utilizzati.

4) Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente articolo, valgono al fine della scelta ed utilizzo delle sottozone e dei punti di appostamento, le ulteriori indicazioni fornite ogni anno nelle istruzioni di caccia.

Art 2

(Quantitativi massimi di capi da abbattere per sottozona)

Non esistono limitazioni per le specie daino, muflone, cervo.

2) Per il capriolo, nel caso la sottozona sia utilizzata da più cacciatori, potranno essere abbattuti al massimo n° 4 caprioli di cui al massimo 1 maschio adulto, 2 maschi giovani, due femmine, due piccoli. La Provincia e gli A.T.C., per motivi particolari, potranno d'intesa derogare a tale limite, specificandolo all'interno del piano di prelievo annuale di ciascun distretto di gestione o nelle istruzioni di caccia.

Art 3

(Numero minimo di uscite per poter effettuare il cambio di sottozona)

1) Ferme restando le altre norme di cui all'art. 1 del presente disciplinare, Il cacciatore potrà effettuare il cambio di sottozona di caccia ai sensi dell'articolo 12, comma 13 del regolamento dopo aver effettuato il seguente numero di uscite:



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

capriolo:	10 uscite (5 uscite nel periodo invernale, dopo il 1° cambio)
daino-muflone:	5 uscite
cervo:	5 uscite

Art 4

Numero di uscite di caccia per giornata

1) Il cacciatore può effettuare, salvo quanto disposto nei comma seguenti, tre (3) uscite di caccia per giornata.

2) (Abrogato)

3) Ai cacciatori che usufruiscono del regime di controllo ordinario di una determinata specie nel proprio distretto di capriolo è vietato effettuare nello stesso giorno uscite di caccia in un altro distretto dove è gestita tale specie. Tale norma non si applica nel caso in cui nel distretto venga effettuato il controllo diretto di tutti i capi abbattuti da parte dei responsabili.

Art 5

Numero minimo di uscite di caccia da effettuare ai fini della graduatoria

Il cacciatore che non abbia completato gli abbattimenti assegnati, dovrà effettuare il seguente numero minimo di uscite al fine di non conseguire penalità ai fini della graduatoria:

capriolo (1 capo di assegnazione, incentivi esclusi):	5 uscite
capriolo (da 2 a 4 capi, incentivi esclusi):	10 uscite
capriolo (5 o più capi, incentivi esclusi):	15 uscite
cervo, daino, muflone (1 capo, incentivi esclusi):	10 uscite
cervo, daino, muflone (2 o più capi, incentivi esclusi)):	15 uscite
capriolo (periodo invernale)	5 uscite

I soggetti preposti all'aggiornamento delle graduatorie potranno valutare se non assegnare le penalità per il periodo invernale in caso di eventi climatici particolari.

Art. 6

Modalità di applicazione del bollo inamovibile

Il bollo inamovibile sarà applicato secondo le seguenti modalità per specie:

Per i capi per i quali non è previsto l'obbligo di verifica del capo presso il centro di raccolta, e di cui non si prevede la preparazione tassidermica, il marchio inamovibile fornito dalla Provincia dovrà essere applicato all'orecchio dell'animale, perforandolo in modo che il bollo non possa essere né perso né sfilato.

Per i capi per i quali è previsto l'obbligo di verifica presso il centro di raccolta, indicato nelle istruzioni e nell'autorizzazione, o per i quali il cacciatore prevede la preparazione tassidermica, il bollo potrà essere applicato sia all'orecchio che al garretto posteriore,



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

tenendo conto anche delle modalità di trascinamento dell'animale fino al luogo di carico.

Nel caso si scelga il garretto posteriore il marchio dovrà perforare la pelle tra il tendine e l'osso in modo che non possa essere né perso, né sfilato.

Applicazioni del marchio difformi dalle presenti con intento doloso potranno essere equiparate alla mancata applicazione del marchio stesso.

Per i marchi di plastica con datario (per cervo e daino a controllo ordinario) è obbligatorio rimuovere con coltello o altro utensile idoneo le parti plastiche relative a giorno e mese di abbattimento.

Art. 7

Modalità di controllo dei capi abbattuti

L'obbligo di portare il capo abbattuto al centro di raccolta, o presso un responsabile o presidente di distretto o coordinatore di A.T.C., per la verifica sarà comunicato attraverso le istruzioni di caccia o l'autorizzazione consegnata al cacciatore.

Tale obbligo è previsto per la specie cervo e per l'abbattimento di cervidi e bovidi in regime di controllo straordinario (Art. 15 del regolamento provinciale).

Potrà essere stabilito anche per l'abbattimento in regime di controllo ordinario, per i cacciatori che abbiano fornito nelle stagioni precedenti misure inattendibili di peso dei capi abbattuti (Art. 17, comma 12), e per altre situazioni d'intesa tra Provincia e ATC.

Art. 8

Responsabili di distretto di cervo

Possono candidarsi come responsabili di distretto di cervo i cacciatori che abbiano rivestito l'incarico di responsabile di distretto di capriolo o daino-muflone per almeno due (2) anni.

Art. 9

Divieto di abbattimento di animali marcati

1) E' vietato l'abbattimento di soggetti muniti di marche auricolari e/o di radiocollari, salvo specifica autorizzazione della Provincia.

DISCIPLINARE PER L'AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA DEI CACCIATORI DI SELEZIONE DELLA PROVINCIA DI AREZZO

1) Le graduatorie degli abilitati alla caccia di selezione alle diverse specie di cervidi e bovidi sono aggiornate annualmente in base alle seguenti indicazioni:

a) Rinuncia al capo assegnato all'assemblea comunicata prima di 10 giorni dall'inizio del periodo di caccia: -2 punti

b) Corretta esecuzione dell'abbattimento e nel rispetto delle normative vigenti: 3 punti/capo



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

4 punti per abbattimento sanitario certificato

4 punti per femmine, piccoli e fusoni di daino (distretto Sansepolcro)

In caso di mancata consegna del materiale richiesto (trofeo e/o mandibola, scheda di abbattimento) il punteggio di abbattimento può non essere assegnato

BOTTONI

b) bis Abbattimento di maschio giovane bottone (lunghezza media delle stanghe inferiore a 4 cm) al posto di femmina o piccolo: 0 punti

c) I 3 punti/capo per il corretto abbattimento nel rispetto delle normative vigenti si applicano anche ai soggetti di cervo e di capriolo abbattuti durante gli interventi di controllo di cui all'art. 37 della L.R. n° 3/1994 effettuati nel territorio a gestione programmata dei distretti di gestione a cervidi e bovidi;

NON COMPLETAMENTO DEGLI ABBATTIMENTI

c) Non esecuzione dell'abbattimento (0 uscite): -10 punti

d) Non esecuzione dell'abbattimento (1-4 uscite): -5 punti

e) Non esecuzione dell'abbattimento (5-9 uscite): -3 punti

f) Non esecuzione dell'abbattimento (più di 9 uscite): 0 punti

g) Nel caso di assegnazione superiore a 4 capi di capriolo (compresi i capi a contributo), o di 2 o più capi di daino, cervo, muflone, incentivi esclusi, i punti (d) (e) (f) sono così trasformati:

1-10 uscite = -6 punti;

11-14 uscite = -3 punti;

più di 14 uscite = 0 punti

gbis) Non esecuzione dell'abbattimento del capriolo nel periodo invernale: (1- 4 uscite): - 3 punti

FERIMENTI E COLPI A VUOTO

Ferimento del capo e mancato recupero: 0 punti

Si considerano non recuperati i capi rinvenuti dopo oltre 48 ore dallo sparo.

i) Tiro fuori bersaglio (compresi spari accidentali): -1 punto/colpo.

Il tiro fuori bersaglio effettuato in regime di controllo ordinario viene computato nella graduatoria del capriolo. Le penalità di cui al presente comma non saranno applicate, in via sperimentale, nel corso della stagione di caccia estiva 2004. Per le stagioni di caccia successive sarà disposto, per ogni singolo distretto, con provvedimento del Dirigente, sulla base dell'analisi dei risultati dei colpi a vuoto e dei feriti dichiarati.

l) Rinuncia preventiva agli abbattimenti annuali: 0 punti



ERRORI DI ABBATTIMENTO

Capriolo

- cm)** Abbattimento di maschio adulto non assegnato: - 5 punti
- co)** Abbattimento di maschio giovane puntuto o forcuto con trofeo inferiore a 18 cm, al posto di maschio adulto: - 2 punti
- cp)** Altri errori di abbattimento: -2 punti

Daino-Muflone

- dm)** Abbattimento di daino palancone o balestrone o di muflone ariete o giovane al posto di fusone, femmina o piccolo o agnello: - 10 punti
- dn)** Abbattimento di daino palancone al posto del balestrone o del muflone ariete al posto del muflone giovane: - 5 punti
- dp)** Altri errori di abbattimento: -2 punti

Cervo

- cvl)** Abbattimento di cervo adulto o giovane al posto di fusone, femmina o piccolo e viceversa: - 20 punti
- cvn)** Abbattimento di cervo adulto al posto di cervo giovane e viceversa: - 10 punti
- cvp)** Altri errori di abbattimento: -2 punti

- r)** Incompleta o errata compilazione dei moduli A e B (figlia) di uscita da - 1 a - 5 punti
- s)** Omessa od errata indicazione della classe di sesso e/o di età del capriolo abbattuto nel modulo B (figlia): da -2 a -6 punti
- t)** Omissione di avvertimento dei responsabili delle aree di gestione in caso di abbattimento o di errore di abbattimento: -5 punti
- u)** Omissione od errata indicazione del numero di colpi esplosi (compresi i colpi sparati accidentalmente) nel modulo B): -5 punti
- v)** Consegna ritardata del libretto delle uscite per la caccia di selezione: -3 punti



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

- z)** Mancata consegna, smarrimento o deterioramento del libretto delle uscite: da -1 a -10 punti
 - y)** Incongruenze tra i moduli madre e figlia, sia A che B: da -1 a -5 punti
 - x)** Errata raccolta o mancata consegna dei campioni biologici, del cranio, della mandibola: da -1 a -5 punti
 - w)** Mancata consegna della scheda di abbattimento e/o errori gravi nelle operazioni di pesatura (per esempio fare il peso vuoto sull'animale spellato) : -5 punti
 - j)** Contraffazione del capo abbattuto (per esempio portare al controllo cranio e/o mandibole diverse da quelle dei capi abbattuti per evitare penalizzazioni): da -2 a -10 punti
 - k)** Abbattimento di capriolo in punto di appostamento o sottozona non consentita (ad esempio dove si sono già abbattuti il maschio adulto o giovane): -5 punti
 - aa)** Non esecuzione delle giornate di osservazione per la struttura: -1 punto/giornata
 - bb)** Mancato rispetto degli ordini dei Responsabili di distretto: da -2 a -5 punti
- Ritardo superiore a 15 minuti al luogo di ritrovo per i censimenti: -1 punto per ciascuna infrazione.
- Errata, incompleta o mancata compilazione del modulo riepilogativo dell'attività di caccia di selezione: da -1 a -5
- Consegna ritardata delle cartine con gli appostamenti di caccia: da -1 a -5 punti
- Consegna dei crani e/o delle mandibole in cattivo stato: -1 punto per ciascun pezzo.
- Violazione delle norme relative alla rimozione degli appostamenti per la caccia di selezione: -2 punti per ciascun appostamento.



CAPITOLO 8



Provincia di Arezzo

REGOLAMENTO

**PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI
DI CONTENIMENTO AL CINGHIALE**
(art. 37, L.R. 3/1994)





REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI CONTENIMENTO AL CINGHIALE

(art. 37, L.R. 3/1994)

PARTE 1 - PROGRAMMAZIONE DEL CONTROLLO

- Articolo 1 *(Contenuti del regolamento)*
- Articolo 2 *(Ruolo della Provincia)*
- Articolo 3 *(Ruolo degli Ambiti Territoriali di Caccia)*
- Articolo 4 *(Strumenti per la gestione del contenimento del cinghiale)*
- Articolo 5 *(Aree di intervento)*
- Articolo 6 *(Tecniche di intervento)*
- Articolo 7 *(Impiego degli operatori)*
- Articolo 8 *(Conseguimento dell'abilitazione)*
- Articolo 9 *(Mezzi di intervento)*

PARTE 2 - REALIZZAZIONE DEL CONTROLLO

- Articolo 10 *(Tipologie di controllo)*
- Articolo 11 *(Attivazione del controllo)*
- Articolo 12 *(Procedura di attivazione degli interventi di controllo ordinario)*
- Articolo 13 *(Scelta degli operatori)*
- Articolo 14 *(Provvedimenti di autorizzazione)*
- Articolo 15 *(Ruolo e funzioni degli operatori nella gestione degli interventi di controllo)*
- Articolo 16 *(Funzioni della Polizia Provinciale)*
- Articolo 17 *(Funzioni delle Guardie Giurate di Istituti di vigilanza privata convenzionati)*
- Articolo 18 *(Funzioni degli altri addetti alla vigilanza)*
- Articolo 19 *(Funzioni dei cacciatori che intervengono in veste di coadiutori)*
- Articolo 20 *(Doveri dei coadiutori)*
- Articolo 21 *(Interventi di controllo straordinario)*

PARTE 3 - VIGILANZA E SANZIONI

- Articolo 22 *(Addetti alla vigilanza)*
- Articolo 23 *(Sanzioni amministrative e penali)*
- Articolo 24 *(Sanzioni accessorie)*
- Articolo 25 *(Provvedimenti a carico dei coadiutori)*
- Articolo 26 *(Provvedimenti a carico dei responsabili di distretto)*
- Articolo 27 *(Norme finali)*



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI CONTENIMENTO AL CINGHIALE

di Caccia (A.T.C.) la realizzazione del controllo nella restante parte del territorio provinciale.

PROGRAMMAZIONE DEL CONTROLLO

Ruolo degli Ambiti Territoriali di Caccia

Contenuti del regolamento

Il presente regolamento disciplina la gestione la gestione del controllo del cinghiale, in esecuzione delle disposizioni di cui all'art. 37 della L.R. 3/1994, all'art. 15 della L.R. 49/1995, ai contenuti del T.U. sui regolamenti regionali – Titolo VI “Gestione faunistico-venatoria degli ungulati”, e a quelli del regolamento provinciale sulla gestione faunistico-venatoria del cinghiale.

Ruolo della Provincia

La Provincia, provvede al controllo del cinghiale nelle aree di divieto di cui all'art. 5, ai fini del raggiungimento della densità agricolo forestale sostenibile e delega ai Comitati di gestione degli Ambiti Territoriali

I Comitati di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) gestiscono il controllo del cinghiale, mediante lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- a) attuano le misure di controllo indirette nel rispetto degli strumenti di gestione di cui all'art. 4. A tale scopo forniscono le recinzioni elettriche (elettropascoli) o altri mezzi di difesa preventiva a coloro che ne fanno richiesta;
- b) individuano le aree a priorità di intervento nel territorio di loro competenza;
- c) presentano le richieste di intervento per le Zone di Rispetto Venatorio (Z.R.V.);
- d) realizzano gli interventi di controllo a loro delegati dalla Provincia;
- e) comunicano alla Provincia i nominativi di agenti compresi tra quelli indicati all'art. 51 della L.R. 3/1994, disposti a collaborare in modo volontario alla gestione degli interventi di controllo.

Strumenti per la gestione del contenimento numerico del cinghiale



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

Oltre al presente regolamento, gli strumenti per il contenimento numerico del cinghiale sono il “Programma di contenimento della fauna selvatica” ed il Piano di gestione delle Riserve Naturali di “Ponte Buriano e Penna” e “Valle dell’Inferno e Bandella”, quest’ultimo valido soltanto per il territorio delle due riserve naturali.

Il Programma di contenimento della fauna selvatica definisce i criteri, le modalità ed i tempi di intervento e articola la realizzazione del controllo sulla base di Piani di intervento annuali. Il Programma è predisposto ed approvato dalla Giunta Provinciale, dopo aver conseguito il parere favorevole dell’Istituto Nazionale della Fauna Selvatica, ha durata quinquennale, coincidente con quella del Piano Faunistico Venatorio Provinciale (P.F.V.P.) ed il piano di interventi di ogni anno è predisposto in base ai seguenti criteri di riferimento:

livelli di presenza del cinghiale sul territorio;

impatto provocato sulle attività antropiche;

priorità ed obiettivi di gestione faunistico-venatoria, nelle tre forme di destinazione differenziata del territorio (A.T.C., zone a divieto di caccia, aree destinate all’attività venatoria in forma privata).

Il Piano di gestione delle Riserve Naturali di Ponte Buriano e Penna e Valle dell’Inferno e Bandella è approvato anch’esso dalla Giunta Provinciale e sottoposto al parere dell’I.N.F.S. Definisce i criteri di monitoraggio delle popolazioni e le linee guida per la gestione del cinghiale all’interno delle due riserve naturali.

Aree di intervento

Il controllo del cinghiale può essere effettuato in tutte e tre le forme di destinazione differenziata del territorio.

Negli A.T.C., nelle Aziende Faunistico-Venatorie (A.F.V.) ed in quelle Agriturismo-Venatorie (A.A.V.), l’applicazione degli interventi di contenimento terrà conto della suddivisione del territorio in aree vocate e aree non vocate. Le tecniche di contenimento utilizzabili potranno essere anche diverse, però finalizzate al raggiungimento degli obiettivi gestionali. Gli interventi di contenimento numerico saranno modulati, come intensità, in funzione delle densità

obiettivo di cui all’art. 80 del Testo Unico dei Regolamenti Regionali approvato con D.P.G. R. n° 13/R del 25.02.2004. Gli interventi potranno essere effettuati in tutto il periodo intercorrente tra la data di chiusura della caccia al cinghiale e quella di apertura.

Nelle aree di divieto saranno possibili interventi di controllo numerico sia negli istituti faunistici, di cui alla L.R. 3/1994, che nelle aree protette di cui alla L.R. 49/1995. La sola eccezione riguarderà le “Oasi di Protezione”, dove non sono previsti interventi di contenimento numerico.

Nelle Zone di Ripopolamento e Cattura (Z.R.C.) e Zone di Rispetto Venatorio (Z.R.V.) gli interventi di contenimento avranno l’obiettivo di eradicare la popolazione, o quantomeno contenerla entro i limiti di densità fissati dal Regolamento Regionale per le aree non vocate. I medesimi obiettivi saranno perseguiti anche nelle Zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell’avifauna (Z.P.) ed in quelle di protezione urbana (Z.P.U.), qualora queste rientrino all’interno dell’area non vocata, mentre per quelle situate all’interno dell’area vocata, il controllo del cinghiale si porrà i medesimi obiettivi delle aree circostanti.

Nelle Riserve Naturali invece il controllo è realizzato in funzione delle necessità di tutelare l’ecosistema dall’impatto provocato dall’eccessiva presenza del cinghiale e di contenere il livello dei danni alle attività antropiche entro i limiti stabiliti dalle Comunità delle Riserve Naturali.

La Provincia gestisce direttamente gli interventi nelle aree seguenti:

Zone di Ripopolamento e cattura (Z.R.C.);

Riserve Naturali di Ponte Buriano e Penna, Valle dell’Inferno e Bandella, Sasso di Simone e Simoncello;

altre aree in divieto di caccia: Zone di Protezione lungo le rotte di migrazione per l’avifauna (Z.P.), Zone di Protezione Urbana (Z.P.U.), ecc., indicate annualmente dalla Polizia Provinciale agli A.T.C. .

Nel territorio a caccia programmata, nelle Aziende Faunistico-Venatorie, in quelle Agriturismo-venatorie e nelle aree in divieto di caccia, non incluse nell’elenco predisposto dalla Polizia Provinciale per gli A.T.C., la realizzazione degli interventi previsti dal Programma di contenimento della fauna selvatica è delegata agli A.T.C., che li



organizzano e li realizzano su autorizzazione della Polizia Provinciale.

a esigenze di conservazione della fauna selvatica o di tutela della sicurezza pubblica.

Tecniche di intervento

Il controllo del cinghiale viene attuato facendo riferimento alle tecniche di intervento individuate dall'I.N.F.S., nelle linee guida per la gestione del cinghiale.

Tra i metodi ecologici (o indiretti), verrà privilegiato l'impiego delle recinzioni elettrificate, dei dissuasori acustici e l'allontanamento con i cani. Altre forme di prevenzione potranno essere utilizzate purché non contrastino con le suddette linee guida.

Il contenimento diretto prevede invece il prelievo dei capi per mezzo della cattura e dell'abbattimento, quest'ultimo eseguito in forma individuale, all'aspetto ed in forma collettiva, con le tecniche della girata e della braccata, privilegiando la prima per non arrecare un disturbo eccessivo alle altre componenti faunistiche.

Le modalità di impiego della girata sono state appositamente concordate con l'I.N.F.S., in funzione dei seguenti criteri:

obiettivi del Programma di contenimento della fauna selvatica;

esigenza di raggiungere un rapporto credibile tra sforzo profuso e risultati ottenuti.

L'impostazione originaria del metodo è stata perciò adattata alle caratteristiche ambientali del territorio provinciale ed ai sensi del presente regolamento è adottata la seguente distinzione:

la **girata** viene impiegata utilizzando al massimo 20 operatori complessivi ed un numero di cani non superiore a 7;

la **braccata** prevede invece il ricorso ad un numero illimitato di operatori e ad una muta di cani, superiore a 7.

La Provincia si riserva la possibilità di fare ricorso ad ulteriori tecniche di prelievo che non contrastino con quelle indicate dall'I.N.F.S., qualora ve ne sia specifica necessità, in relazione

Impiego degli operatori

Gli interventi di controllo diretto vengono attuati con l'impiego dei seguenti operatori:

personale della Polizia Provinciale e/o di Istituti di vigilanza privata convenzionati per gli interventi organizzati dalla Provincia stessa;
altri addetti alla vigilanza di cui all'art. 51, L.R. 3/1994;

cacciatori abilitati dalla provincia, ai sensi dell'art. 37, comma 4, secondo le modalità indicate al successivo articolo 7.

proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano gli interventi di controllo, purché questi siano in possesso della licenza di caccia;

L'impiego degli operatori di cui al punto 3 avviene utilizzando in via prioritaria, i cacciatori che hanno scelto l'opzione di cui all'art. 28, comma 3, lettera d) della L.R. n° 3/1994, così come modificata con L.R. n° 21/2005.

Gli operatori di cui ai punti 3 e 4 collaborano con gli addetti alla vigilanza, con funzione di coadiutori ed agiscono in stretta collaborazione e sotto il controllo di questi.

L'impiego dei suddetti operatori avverrà nel rispetto delle modalità indicate nel Programma di contenimento della fauna selvatica, ciascuno secondo le mansioni assegnategli dagli artt. 15, 16, 17 e 18.

Conseguimento dell'abilitazione

Il conseguimento dell'abilitazione da parte dei soggetti con funzione di coadiutori nella realizzazione degli interventi di contenimento, avviene secondo le modalità indicate dalla Provincia e approvate con Deliberazione della Giunta Provinciale n° 83 del 16.03.1999.



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

Il rilascio dell'abilitazione avviene a coloro che abbiano presentato alla Provincia specifica richiesta per ciascuna delle forme di prelievo indicate all'articolo 4.

L'abilitazione agli interventi in forma singola, da appostamento, può essere conseguita sia dai cacciatori iscritti al registro provinciale della caccia al cinghiale in battuta, che da quelli non autorizzati a questa forma di esercizio venatorio.

L'abilitazione agli interventi in forma collettiva, che prevedono l'impiego della braccata è rilasciata esclusivamente agli iscritti al registro provinciale per la caccia in battuta.

L'abilitazione agli interventi con il metodo della "girata" è rilasciata esclusivamente ai cacciatori iscritti al registro provinciale per la caccia in battuta che abbiano presentato specifica richiesta per cacciatore in girata o per conduttore di limiere.

Il rilascio delle abilitazioni di cui ai punti precedenti è subordinato alla partecipazione dei richiedenti ai corsi di formazione organizzati dalla provincia, secondo programmi concordati con l'I.N.F.S. e al superamento di una specifica prova di esami.

Per ciascuna tecnica di prelievo la Provincia predispone un apposito albo dei cacciatori abilitati, tenuto periodicamente aggiornato con le nuove entrate e le uscite.

L'abilitazione agli interventi di controllo non ha limitazioni temporali e può cessare per le seguenti motivazioni:

rinuncia ad effettuare gli interventi di controllo da parte del cacciatore, presentata mediante comunicazione scritta alla Provincia;

revoca dell'abilitazione da parte della Provincia, a seguito di violazioni penali di cui all'articolo 24 del presente regolamento.

(Mezzi di intervento)

Gli interventi di abbattimento nella forma del "controllo ordinario" di cui al successivo art. 9, comma 1, lettera a), vengono effettuati esclusivamente con armi a canna rigata a

caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a 5,6 mm e con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 mm.

Gli interventi di contenimento attuati secondo la forma del "controllo straordinario" di cui al successivo art. 9, comma 1, lettera b), potranno essere effettuati anche con armi a canna liscia di cui all'art. 13, comma 1, L. 157/1992.

Le catture sono realizzate con trappole costituite da recinti di cattura (chiusini), con meccanismo di autoscatto impostato dalla preda.

PARTE 2

REALIZZAZIONE DEL CONTROLLO

Tipologie di controllo

Il contenimento numerico del cinghiale è effettuato secondo due forme di controllo:

- un controllo definito "ordinario", attuato nel rispetto delle disposizioni del Programma di contenimento della fauna selvatica e con modalità stabilite nel presente regolamento;
- un controllo definito "straordinario", adottato in casi di necessità e di urgenza a seguito di Decreto del Presidente della Provincia e realizzato con modalità e tempi indicati nel suddetto provvedimento presidenziale.

Attivazione del controllo ordinario

Gli interventi di controllo ordinario vengono attivati secondo la procedura di cui al successivo articolo 12.

Procedura di attivazione degli interventi di controllo ordinario



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

Il controllo ordinario è disposto dalla Provincia e dagli A.T.C. su richiesta diretta da parte dei seguenti soggetti:

agricoltori, in forma singola o associata o tramite le Associazioni di categoria;

Comitati di gestione delle Z.R.C., per i terreni compresi all'interno di tali istituti;

Comitati di Gestione degli A.T.C. per quelli posti all'interno del territorio a caccia programmata e delle Z.R.V.;

concessionari di Aziende Faunistico – Venatorie e Agrituristico – Venatorie;

da qualunque cittadino privato che abbia subito un danno rilevante da parte del cinghiale.

Le richieste di intervento devono essere presentate in forma scritta agli A.T.C. o al comando della Polizia Provinciale, anche utilizzando l'apposito modello e a secondo della localizzazione della richiesta.

I primi attivano il responsabile del distretto di gestione, all'interno del quale si trovano i terreni su cui è stato richiesto l'intervento per effettuare il sopralluogo di verifica, che può essere effettuato direttamente dal responsabile di distretto o da un suo sostituto. Nelle aree di sua competenza, invece, la Provincia dispone l'intervento a seguito del sopralluogo del proprio personale di vigilanza. Nelle A.F.V. e A.A.V. al sopralluogo partecipa anche il concessionario o un suo rappresentante.

Nel corso del sopralluogo viene verificata la tipologia dei danni e stabilite le misure per contrastarli, facendo ricorso in primo luogo a tecniche di contenimento indiretto (impiego di elettropascoli), subordinando la realizzazione del controllo diretto alla verifica sull'efficacia delle misure preventive.

La messa in opera delle recinzioni elettriche è compito delle squadre di caccia al cinghiale, iscritte al registro provinciale e dei proprietari e/o conduttori dei terreni interessati; questi potranno essere coadiuvati dalle GG.GG. di I.V.P. convenzionati, per i terreni posti all'interno delle Z.R.C. ed per le Riserve Naturali

L'intervento di controllo viene disposto immediatamente nei seguenti casi:

l'entità dei danni è tale da rendere ormai inutile il ricorso alle misure di prevenzione;

la morfologia e l'estensione dell'area danneggiata non consentono la messa in opera delle recinzioni elettriche o altre misure preventive;

quando le stesse non sono disponibili.

Gli interventi di controllo diretto vengono attivati entro i tempi stabiliti dal Testo Unico sui Regolamenti Regionali approvato con D.P.G.R. n° 13/R del 25.02.2004: 20 giorni per le aree vocate e 5 per quelle non vocate. L'A.T.C. stabilisce la data, l'ora e la località di ritrovo degli operatori concordandole con il responsabile del distretto di gestione e con il concessionario, nel caso di A.F.V. e A.A.V. .

Scelta degli operatori

Il responsabile del distretto di gestione individua per conto degli A.T.C. anche gli operatori che realizzeranno l'intervento in veste di coadiutori degli addetti alla vigilanza. Nelle A.F.V. e A.A.V. la scelta del personale avviene anche in collaborazione con il concessionario.

Per gli **interventi all'aspetto** gli operatori saranno individuati all'interno dell'albo degli abilitati a questa forma di prelievo, privilegiando coloro che hanno effettuato l'opzione "agli ungulati", ai sensi dell'art. 28, comma 3, lettera d) della L.R. 3/1994.

Per gli **interventi in braccata** gli operatori sono forniti dalle squadre di caccia al cinghiale secondo i criteri seguenti:

nelle aree vocate – di massima - intervengono la squadra di caccia a cui è assegnata l'area di gestione che include i territori in cui è stato richiesto l'intervento;

nelle aree non vocate, gli operatori sono indicati dal responsabile di distretto con un criterio di rotazione tra le squadre delle aree di gestione confinanti con l'area non vocata, anche in funzione della loro disponibilità e della vicinanza alla zona di intervento;

nelle aree a divieto di caccia, di competenza dell'A.T.C. e per le Z.R.V. l'individuazione degli operatori è effettuata con i medesimi criteri delle aree non vocate, di comune accordo tra il responsabile del distretto



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

venatorio e il Comitato di Gestione dell'istituto faunistico;

Per gli **interventi in girata** gli operatori saranno scelti solo fra gli abilitati a questa forma di intervento.

Nelle aree di sua competenza la Provincia individua i coadiutori da affiancare al proprio personale di vigilanza, secondo i criteri di cui ai comma 3, 4 e 5 del presente articolo.

Provvedimenti di autorizzazione

Gli interventi di contenimento rientranti nella forma del controllo diretto, sono autorizzati dalla Polizia Provinciale.

Per le aree di loro competenza, gli A.T.C. trasmettono via fax al comando della Polizia Provinciale la richiesta, con indicazione della data e della località dell'intervento. La medesima li autorizza e ne trasmette copia sempre via fax, alla segreteria degli A.T.C.

In ciascuna richiesta di provvedimento sono indicati data, ubicazione dell'area di intervento, gli operatori addetti alla direzione e realizzazione del medesimo, e quelli che partecipano in veste di coadiutori, la destinazione dei capi abbattuti. La tecnica di controllo viene individuata dall'addetto alla vigilanza responsabile dell'intervento, tra quelle indicate all'art. 6.

Copia del Provvedimento di autorizzazione viene poi consegnata all'addetto alla vigilanza, responsabile della direzione e realizzazione dell'intervento di controllo, integrata dall'apposita modulistica indicata in allegato al presente regolamento. Questa è costituita da:

- scheda di adesione dei partecipanti;
- scheda di verifica e registrazione dei capi abbattuti;
- modulo per la consegna degli stessi agli aventi diritto;
- scheda individuale per ciascun operatore su cui indicare se ha o meno esplosivo dei

colpi ed, in caso affermativo, il numero di questi.

La redazione dei moduli di cui alle lettere a), b), c) è a cura dell'addetto alla vigilanza, responsabile della direzione e realizzazione dell'intervento, il quale le compilerà in funzione dell'esito dei risultati dell'intervento stesso.

La scheda di cui alla lettera d) dovrà essere sempre compilata dagli operatori negli interventi da appostamento, mentre per quelli in girata e in braccata, sarà compilata solo nel caso previsto al successivo art. 19, comma 6, del presente regolamento.

Tutte le schede compilate dovranno essere restituite insieme al Provvedimento di autorizzazione al Comando di Polizia Provinciale entro 15 giorni dalla realizzazione dell'intervento.

Ruolo e funzioni degli operatori nella gestione degli interventi di controllo

Gli operatori di cui all'art. 7 esercitano le funzioni assegnategli dal presente regolamento e dalla normativa vigente, ciascuno nel rispetto delle proprie mansioni.

Funzioni della Polizia Provinciale

La Polizia Provinciale esercita le attività di supervisione, coordinamento e vigilanza ~~in~~ negli interventi di controllo e – quando opportuno – potrà in casi eccezionali occuparsi anche della direzione e realizzazione dell'intervento stesso.

Le attività suddette prevedono l'esercizio delle seguenti funzioni:

predispone ogni anno l'elenco delle aree di divieto di cui all'art. 5, comma 6, nelle quali il contenimento numerico del cinghiale viene attuato dalla sola Provincia.



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

eventuale sopralluogo di accertamento, a seguito della richiesta di intervento, per valutare l'entità e la natura dei danni e stabilire le misure di intervento;

scelta della tecnica di controllo in accordo con il responsabile del distretto di gestione e predisposizione del provvedimento di autorizzazione di cui al precedente art. 12;

vigilanza durante le operazioni di controllo, con particolare riferimento al rispetto delle modalità di intervento, al comportamento tenuto dagli operatori ed alle misure di sicurezza adottate;

compiti di cui ai punti 1-9 del successivo art. 17, nei casi in cui la Polizia Provinciale effettui anche la direzione e realizzazione dell'intervento;

attivazione e controllo degli impianti di cattura e soppressione dei capi catturati;

raccolta, archiviazione ed analisi dei risultati degli interventi di controllo.

Funzioni delle Guardie Giurate di Istituti di vigilanza privata convenzionati

Le Guardie Giurate di istituti di vigilanza privata, nominate con decreto prefettizio e convenzionate con la provincia, supportano e collaborano con la Polizia Provinciale nelle varie fasi degli interventi di controllo ed in particolare svolgono le seguenti mansioni:

1. sopralluoghi di accertamento, su richiesta di intervento negli Istituti Faunistici a divieto di caccia e soprattutto nelle Z.R.C.;
2. direzione e realizzazione dell'intervento, consistente nell'esercizio dei compiti di cui ai punti 1-9 del successivo art. 17.

Funzioni degli altri addetti alla vigilanza

Agli agenti di cui all'art. 51 della L.R.3/1994 è affidata dall'A.T.C. la direzione e la responsabilità nella realizzazione di ciascun

intervento. Ad essi in particolare spettano i seguenti compiti:

1. redigere l'elenco dei partecipanti e verifica del possesso della relativa abilitazione di cui all'art. 37, L.R. 3/1994, per quella specifica tecnica di intervento;
2. controllo della validità della licenza di porto d'armi per uso di caccia, della polizza di assicurazione per la responsabilità civile contro terzi e dell'avvenuto pagamento delle tasse di concessione governativa e regionale;
3. concordare le modalità di collocazione delle poste e dei canai, nel caso degli interventi in girata e in braccata e dei singoli operatori per gli interventi da appostamento con le figure di cui al punto 4 del successivo art. 17, incaricate delle suddette operazioni;
4. individuare gli operatori incaricati di collocare le tabelle di segnalazione di cui all'art. 18, comma 1, punto 4;
5. verificare la disposizione degli operatori ed il rispetto delle condizioni di sicurezza;
6. controllare l'avvenuta collocazione delle tabelle di segnalazione dell'intervento, di cui all'art. 18, comma 1, punto 4, da parte dei coadiutori incaricati, ove necessario.
7. seguire lo svolgimento degli interventi e controllare il comportamento tenuto dai singoli cacciatori;
8. verifica dei capi abbattuti ed apposizione del contrassegno numerato in modo conforme a quanto stabilito dall'art. 19, comma 2 del Regolamento Provinciale per la gestione faunistico-venatoria del cinghiale;
9. assegnazione dei capi abbattuti secondo le modalità indicate nel provvedimento di autorizzazione dell'intervento.

Gli agenti cui viene affidata la responsabilità degli interventi saranno prioritariamente le guardie venatorie volontarie, tuttavia potranno essere autorizzati dalla Provincia, anche su indicazione degli A.T.C., altri agenti previsti dal suddetto art. 51, L.R. 3/1994, disponibili ad offrire la loro collaborazione in modo volontario, al di fuori del loro orario di lavoro e dei loro compiti istituzionali. In tale caso sarà sufficiente che questi soggetti siano in possesso di un nulla osta rilasciato dal loro Ente, Corpo o Arma di appartenenza, che consenta loro di utilizzare la propria qualifica per i compiti legati alla direzione e realizzazione degli interventi di contenimento.



Funzioni dei cacciatori che intervengono in veste di coadiutori

I proprietari e/o conduttori dei fondi in possesso di licenza di caccia e i cacciatori abilitati al controllo del cinghiale collaborano alla realizzazione dell'intervento di controllo con gli operatori di cui agli artt. 14, 15 e 16, mediante lo svolgimento delle seguenti funzioni:

1. forniscono le generalità e la documentazione richiesta alla guardia a cui è affidata la responsabilità e la direzione dell'intervento;
2. firmano la scheda di adesione dei partecipanti, dichiarando di conoscere ed accettare integralmente le disposizioni contenute nel presente regolamento;
3. concordano con la guardia le modalità di realizzazione dell'intervento, con particolare riferimento alla sua localizzazione territoriale ed alla conseguente collocazione degli operatori;
4. dispongono i cartelli per segnalare l'intervento lungo le vie di accesso alla zona in cui viene realizzato. La segnalazione dell'intervento è obbligatoria per tutte le tecniche di abbattimento e le tabelle di avviso dovranno contenere scritte e simbologia adeguate a far comprendere con immediatezza la natura dell'intervento.
5. dispongono i singoli operatori sul territorio nel rispetto delle modalità concordate, su incarico dell'agente che dirige l'intervento. Questa mansione deve essere svolta esclusivamente da parte di figure individuate appositamente dal suddetto agente, tra i cacciatori partecipanti all'intervento ed indicate nella scheda di adesione dei partecipanti. L'accettazione dell'incarico da parte di queste è comprovata mediante apposizione della loro firma sulla scheda medesima;
6. in caso di incidente avvenuto nel corso di interventi in girata o in braccata, che abbia come conseguenza il ferimento di partecipanti all'intervento o di persone estranee a questo, gli operatori compilano - al termine dell'intervento - la scheda individuale di cui

all'art. 14, comma 2, lettera "d" e la riconsegnano al responsabile dell'intervento.

Le figure incaricate della disposizione degli operatori avranno inoltre il compito di impartire ad ognuno di essi le disposizioni, preventivamente concordate con l'agente responsabile dell'intervento, in merito al comportamento da tenere ed in particolare le regole da seguire al momento dello sparo.

Fa carico agli operatori partecipanti all'intervento il rispetto tassativo delle più rigorose norme di sicurezza nell'uso delle armi e di prudenza assoluta, a garanzia del primario dovere di tutelare l'incolumità fisica di chiunque si dovesse trovare - per qualunque motivo - in un raggio o portata lesiva, relativa alle armi utilizzate, liberando pertanto gli A.T.C. e la Provincia da ogni responsabilità correlata a tale libera e volontaria partecipazione.

Doveri dei coadiutori

I cacciatori che partecipano alla realizzazione degli interventi di controllo dovranno essere perfettamente a conoscenza dei contenuti del presente regolamento.

Oltre al giubbotto di riconoscimento, tutti gli operatori dovranno indossare l'apposito cappello, anch'esso di colore arancione;

Durante l'esecuzione dell'intervento ciascun operatore dovrà attenersi in modo scrupoloso alle disposizioni impartitegli dall'organo di vigilanza, responsabile dell'intervento ed a quelle fornite dai responsabili addetti alla loro collocazione.

Sono assolutamente vietati i seguenti comportamenti:

esplodere colpi verso un bersaglio, senza la sicurezza che - in caso di colpo a vuoto - dietro di esso vi sia una superficie schermante che impedisca al proiettile di proseguire oltre la sua traiettoria;

esplodere colpi verso un bersaglio, senza la certezza che, nello spazio interessato dalla traiettoria del proiettile, non vi siano altri operatori, o persone in genere, che possano venire colpiti in caso di colpo a vuoto;



esplodere colpi in aria o in altre direzioni per richiamare i cani o per stimolarli alla caccia, che non siano sparati con munizioni a salve;

L'eventuale ferimento o decesso di operatori, o di chiunque si dovesse trovare – per qualunque motivo – in un raggio o portata lesiva relativa alle armi utilizzate, in seguito a violazioni di cui alle lettere a), b), c) del comma precedente, comporterà automaticamente la non idoneità dell'operatore che ha sparato ed il conseguente ritiro dell'abilitazione.

Interventi di controllo straordinario

La Giunta può autorizzare il Presidente della Provincia ad adottare misure eccezionali per il controllo del cinghiale su tutto il territorio, o su parte di esso, per fare fronte a situazioni di tangibile pericolosità per le attività antropiche e per la pubblica incolumità.

Tali misure vengono adottate mediante Decreto del Presidente della Provincia e con procedura indipendente dalle disposizioni del presente regolamento e consistono in interventi a carattere straordinario, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera "b" del presente regolamento, per i quali, le modalità di attuazione, gli operatori, i tempi e la localizzazione nel territorio, sono indicate, di volta in volta, nei singoli provvedimenti autorizzativi.

PARTE 3

VIGILANZA E SANZIONI

Addetti alla vigilanza

La vigilanza sull'applicazione delle norme del presente regolamento spetta al personale di cui all'art. 7, comma 1, punti 1 e 2.

Sanzioni amministrative e penali

Le violazioni compiute nel corso degli interventi di controllo alla normativa vigente in materia di armi e di attività venatoria, saranno punite con le sanzioni amministrative o penali stabilite dalle leggi che disciplinano tali materie.

Sanzioni accessorie

Oltre alle sanzioni di cui all'articolo precedente le violazioni alle normative in materia di caccia ed armi, comportano anche l'applicazione delle seguenti sanzioni accessorie:

sospensione individuale dell'abilitazione agli interventi di controllo al cinghiale per un periodo compreso tra 1 e 3 anni, nel caso in cui un operatore commetta violazioni alla legge sulla caccia che comportino le sanzioni amministrative di cui all'art. 58, comma 1, lettere a), d), e), f), g), o) della L.R. 3/1994, compiute successivamente al conseguimento dell'abilitazione stessa;

revoca individuale dell'abilitazione nel caso in cui un operatore riporti denuncia per le violazioni di cui all'art. 30 della L. 157/1992, ed agli articolo 3 e 4 della L. 110/1975, compiute successivamente al conseguimento dell'abilitazione stessa;

revoca collettiva dell'abilitazione alla intera squadra, nel caso in cui un operatore abbatta esemplari di cervo, daino, capriolo o muflone o specie particolarmente protette di cui all'art. 2, comma 1, della L. 157/1992, durante l'esercizio dell'attività venatoria, o nel corso degli interventi di controllo, con le tecniche della girata e della braccata.

La sospensione o la cancellazione dei cacciatori ed eventualmente della squadra dal registro provinciale viene disposta dalla Provincia, dandone comunicazione ai diretti interessati, tramite lettera raccomandata.

Provvedimenti a carico dei coadiutori



Oltre a quanto disposto dagli articoli precedenti, è automaticamente stabilita la cessazione temporanea della possibilità di partecipare agli interventi di controllo, nei casi in cui gli addetti alla vigilanza, alla direzione ed al coordinamento dell'intervento accertino i comportamenti commessi a titolo collettivo e/o individuale, di seguito elencati:

Non può partecipare agli interventi di controllo per un periodo da 3 a 6 mesi l'operatore che nel corso di un intervento di controllo abbia commesso le seguenti infrazioni:

mancata collocazione delle tabelle di segnalazione dell'intervento;

disposizione degli operatori sul territorio in modo difforme da quella concordata con l'addetto alla vigilanza che coordina e dirige l'intervento;

mancata compilazione della scheda individuale di cui all'art. 14, comma 2, lettera e) soprattutto per quanto riguarda il numero di colpi esplosi;

mancato uso del cappello o del giubbotto ad alta visibilità;

2) Non può partecipare agli interventi di controllo per un periodo da 6 a 12 mesi l'operatore che nel corso di un intervento di controllo abbia commesso le seguenti infrazioni:

mancata disponibilità, per tre volte consecutive, a partecipare agli interventi di controllo;

rinuncia intenzionale ad abbattere una parte dei capi giunti a tiro, nonostante vi fossero le condizioni idonee per consentirne l'abbattimento.

Nel caso in cui tali violazioni siano accertate a carico di uno o più cacciatori, appartenenti ad una squadra o all'elenco dei collaboratori degli abilitati in girata, il medesimo provvedimento sia applica all'intera squadra o a tutti i cacciatori inclusi nell'elenco dell'abilitato in girata, compreso quest'ultimo.

3) Non può partecipare agli interventi di controllo per un periodo da 1 a 2 anni l'operatore che nel corso di un intervento di controllo abbia commesso le seguenti infrazioni, mettendo così a rischio la pubblica incolumità e la sicurezza dei cittadini:

esplosione di colpi verso un bersaglio senza la sicurezza che - in caso di colpo a vuoto - vi sia dietro di esso una superficie schermante

che impedisca al proiettile di proseguire oltre la sua traiettoria;

esplosione di colpi verso un bersaglio, senza la certezza che, nello spazio interessato dalla traiettoria del proiettile, non vi siano altri operatori, o persone in genere, che possano venire colpiti in caso di colpo a vuoto;

esplosione di colpi in aria o in altre direzioni per richiamare i cani o per stimolarli alla caccia, che non siano sparati con munizioni a salve;

esplosione di colpi in maniera accidentale, avvenuta durante la fase preparatoria dell'intervento, nel corso della sua realizzazione e al termine di questo, durante il ritiro degli operatori.

4) Non può partecipare agli interventi di controllo per un periodo da 3 a 6 mesi la squadra che si sia rifiutata di collaborare con gli agricoltori per la messa in opera delle recinzioni elettriche.

Non può partecipare agli interventi di controllo per un periodo da 6 a 12 mesi la squadra che si rende responsabile delle seguenti infrazioni:

mancata disponibilità per tre volte consecutive a partecipare agli interventi di controllo;

rinuncia intenzionale da parte di uno o più operatori ad abbattere una parte dei capi giunti a tiro, nonostante vi fossero le condizioni idonee per consentirne l'abbattimento;

Provvedimenti a carico dei responsabili di distretto

L'A.T.C. può disporre anche la revoca dei responsabili di distretto nei seguenti casi:

qualora non eseguano o non facciano eseguire i sopralluoghi di verifica disposti dalla provincia, a seguito della richiesta di intervento presentata da una delle figure di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b), c), d), e).

qualora non contattino tutte le squadre o tutti gli operatori singoli del proprio distretto per partecipare agli interventi di controllo.



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

Norma finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni del Testo Unico sui Regolamenti Regionali approvato con D.P.G.R. 25.02.2004, n° 13/R) e di quello provinciale per la gestione faunistico-venatoria del cinghiale.



CAPITOLO 9

NORME PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA DETENZIONE DI FAUNA SELVATICA AUTOCTONA A SCOPO ORNAMENTALE E AMATORIALE E PER IL MANTENIMENTO DI TRADIZIONI LOCALI

Art.1

Il Dirigente del Servizio Caccia, ai sensi della L.R.T. n° 3/94 e dell'art. 35, comma 1, del T.U. dei regolamenti regionali approvato con DPGR del 25 febbraio 2004, n°13/r, autorizza la detenzione di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna autoctona secondo le disposizioni del presente regolamento.

Art.2

Per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 1, dovrà essere presentata domanda in carta legale rivolta alla Provincia di Arezzo, contenente le seguenti indicazioni:

- a) fonte di approvvigionamento dei mammiferi ed uccelli;
- b) luogo di custodia degli animali, caratteristiche e indicazioni delle strutture di detenzione degli stessi;
- c) scopo per il quale è richiesta l'autorizzazione .

Art.3

Il Dirigente del Servizio Caccia autorizza la detenzione a scopo ornamentale o amatoriale dei mammiferi e/o uccelli appartenenti alla fauna autoctona ad eccezione delle specie seguenti :

- a) specie particolarmente protette di cui all'art. 27 della L.R.T. n° 3/94;
- b) tutte le specie di ungulati comprese quelle sulle quali è consentita la caccia;
- c) tutti gli uccelli rapaci (notturni e diurni)ad eccezione di quelli cui la legge ne consente l'uso per l'esercizio della falconeria;
- d) tutti i mammiferi "predatori";

Per le specie di cui sopra sono fatte salve le strutture pubbliche o di uso pubblico quali zoo, strutture di recupero e la detenzione per affidamento in custodia di animali feriti o menomati non reintroducibili in natura, di cui all'apposito regolamento provinciale.

Art.4

Dopo la concessione dell'autorizzazione, il richiedente dovrà fornire attestazione (bolla di accompagnamento, fattura, ect..) della provenienza legittima della fauna di cui è stata richiesta la detenzione e la certificazione sanitaria attestante le condizioni di salute degli animali.



Art.5

La Provincia ha facoltà inoltre di respingere la richiesta in relazione alla inadeguatezza delle strutture di detenzione proposte. La detenzione di lepri in recinto a scopo ornamentale o amatoriale non è ammessa

Art.6

Le autorizzazioni hanno durata fino al 31 dicembre dell'anno di rilascio e sono rinnovabili. Salvo il primo rilascio, devono essere rinnovate entro il 31 gennaio successivo alla scadenza.

Art.7

Di ogni specie o varietà o ecotipo la cui detenzione è autorizzata a scopo ornamentale od amatoriale è consentita la detenzione di singoli individui od al massimo di una coppia.

Art.8

I capi eventualmente prodotti dai soggetti detenuti, dovranno essere subito annotati su apposito registro annualmente vidimato dalla Provincia. I capi prodotti possono essere ceduti esclusivamente a persone autorizzate dalla Provincia per lo stesso scopo. I suddetti capi di selvaggina non collocati o non collocabili, devono essere ceduti gratuitamente alla Provincia entro il 31 gennaio di ogni anno, mediante consegna nella sede provinciale stabilita.

Art.9

Annualmente saranno effettuati controlli da parte del personale addetto alla vigilanza e , in caso di mancato rispetto del presente regolamento, oltre alle sanzioni previste dalla legge, comporterà la revoca dell'autorizzazione.



CAPITOLO 10

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA IMMISSIONE DI SELVAGGINA NEL TERRITORIO PROVINCIALE

Art.1

Il Dirigente del Servizio Caccia autorizza, nel rispetto dei piani annuali di ripopolamento determinati dai comitati di gestione degli A.T.C. concordati con la Provincia, ai sensi dell'art. 32 lett. ff), della L.R.T. n° 3/94, l'immissione di selvaggina nel territorio provinciale secondo le norme contenute nel presente regolamento.

Art.2

Per ottenere l'autorizzazione alla immissione di selvaggina nel territorio provinciale dovrà essere inoltrata almeno 15 giorni prima della data di effettuazione di dette operazioni, domanda in carta legale alla Provincia contenente le seguenti indicazioni:

- specie e quantità della selvaggina da immettere;
- fonte di approvvigionamento;
- luogo di immissione;
- scopo per il quale è richiesta l'autorizzazione .

Art.3

Ai sensi dell'art. 13 della L.R. n° 20/2002, nei territori degli A.T.C. le immissioni di selvaggina sono consentite dalla data di chiusura della caccia alla specie da immettere fino al 15 agosto di ciascun anno, fatta eccezione per le strutture di ambientamento o zone di rispetto appositamente predisposte, dove la caccia è vietata.

Art.4

Le disposizioni di cui al precedente art. 3 non si applicano nei seguenti casi:

- quando l'immissione avviene all'interno di Aziende Faunistico Venatorie o Agrituristico Venatorie, per le quali sono vigenti apposite disposizioni (art. 46, comma 3 della D.C.R. n° 292/94 e successive modifiche);
- quando l'immissione è effettuata direttamente dalla Provincia in conseguenza di provvedimenti speciali (sequestro di selvaggina o altro);
- quando l'intervento è effettuato per motivi di studio o di ricerca, autorizzato dalla Provincia.



Art.5

Dopo la concessione della autorizzazione, il richiedente dovrà fornire attestazione (bolla di accompagnamento, fattura ect..) della provenienza legittima della selvaggina immessa nonché della certificazione sanitaria attestante le condizioni di salute degli animali.

Art.6

E' facoltà della Provincia stabilire la data di immissione della selvaggina, quando questa non sia già stata indicata nella domanda di autorizzazione dall'interessato, onde consentire alla Vigilanza Provinciale di assistere, se ritenuto necessario, alla liberazione della fauna.



CAPITOLO 11

**REGOLAMENTO DI GESTIONE DELLE AREE PER L'ADDESTRAMENTO,
L'ALLENAMENTO E LE GARE DEI CANI**



Art. 1
FINALITA'

Le aree di cui al presente disciplinare sono istituite al fine di consentire e favorire l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da ferma, da cerca e da seguita, iscritti e non iscritti ai libri genealogici, nonché la loro qualificazione in funzione della selezione produttiva ed in generale in funzione dello sviluppo e dell'educazione cinofila;

2) La gestione di dette aree è disciplinata dal presente atto, per tutto ciò che non è previsto dalla normativa regionale che disciplina la materia;

Art. 2
TIPOLOGIA DELLE AREE

1) Le aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani si distinguono in:

a) aree ove le attività cinofile sono consentite su selvaggina senza possibilità di abbattimento;

b) aree ove le attività cinofile sono consentite anche con possibilità di abbattimento di selvaggina proveniente da allevamento, purché appartenenti alle specie cacciabili fermo restando il divieto assoluto di sparare ad altra fauna.

Art. 3
DIMENSIONI

La dimensione delle aree di cui alla lett. a) del precedente articolo 2 può estendersi fino a 1500 ettari di terreno, mentre le aree di cui alla lett. b) del predetto art. 2, dove si effettua l'abbattimento, non possono occupare territori di superficie superiori a 100 ettari, privilegiando i terreni di scarso interesse faunistico e ambientale;

le aree di nuova istituzione dovranno avere una superficie minima non inferiore a 10 ettari.

Art. 4
IMMISSIONI DI SELVAGGINA

Nelle aree di cui all'art. 2, sono consentite immissioni di selvaggina delle seguenti specie: fagiano, starna, pernice rossa, quaglia, germano reale;

Le specie di selvaggina utilizzate per le immissioni nelle aree dove è consentito l'abbattimento devono provenire da allevamenti nazionali e appartenere alle specie proprie della fauna italiana;

Nelle aree ove si effettua l'addestramento e l'allenamento senza abbattimento, è consentita l'immissione, oltre che delle specie sopra indicate, anche di lepri comuni.

Art. 5
**ADDESTRAMENTO ED ALLENAMENTO SU CINGHIALE
E LEPRE IN AREE RECINTATE**

L'attività di addestramento e allenamento su cinghiale e lepre è effettuata senza possibilità di abbattimento e in aree adeguatamente recintate, tali da non permettere la fuoriuscita dei selvatici. All'interno di detti recinti è consentita esclusivamente la presenza di soggetti appartenenti allo stesso sesso;

I soggetti immessi devono provenire da allevamenti nazionali;



Art. 6
PERIODI E MODALITA' DI UTILIZZO

L'attività di addestramento ed allenamento dei cani nelle A.A.C. di cui all'art. 2, lett. a) sono consentite per tutto l'anno ad eccezione del periodo **15 Aprile – 1 Luglio**. Le prove cinofile nazionali o internazionali possono essere effettuate su specifica autorizzazione anche nel periodo **15 Aprile – 1 Luglio**;

L'attività di addestramento ed allenamento dei cani nelle aree di cui all'art. 2, lett. b) sono consentite per tutto l'anno o, nel periodo stabilito nelle relative autorizzazioni nei giorni di Mercoledì, Giovedì, Sabato, Domenica e festivi infrasettimanali, con possibilità di abbattimento e, nei giorni di Lunedì, Martedì e Venerdì sarà consentito solo l'allenamento e l'addestramento dei cani senza possibilità di abbattimento potendo, comunque, immettere selvaggina;

Le attività di addestramento nelle Aree di cui all'art. 5 sono consentite tutto l'anno con esclusione di tutti i martedì e venerdì per le sole Aree Addestramento Cani su cinghiale in recinto.

Nelle aree di cui all'art. 2, lett. b) autorizzate con abbattimento di fauna selvatica di allevamento, il fucile può essere sostituito dal falco regolarmente detenuto;

Art. 7
ORARI PER L'ADDESTRAMENTO

L'attività di addestramento ed allenamento dei cani nelle aree di cui all'art. 2, lett. a) ed art. 5, è consentita dal sorgere del sole fino alle ore 12 e dalle ore 14 fino al tramonto, escluse le aree addestramento cani su cinghiale in recinto, disciplinate in altra parte del presente regolamento. Nelle Aree di cui all'art. 2, lett. b), l'attività di addestramento e sparo sono consentite dal sorgere del sole alle ore 12 e dalle ore 14 fino al tramonto. In occasione di gare cinofile con sparo, è consentito l'utilizzo dell'area senza l'interruzione sopra prevista (dalle ore 12 alle ore 14).

Art. 8
GARE CINOFILIE

Le gare cinofile per i cani da ferma, da cerca e da seguita, sono effettuate nell'ambito delle aree di cui alla lettera a) del precedente art. 2 e art. 5 senza possibilità di abbattimento, mentre sono consentite con abbattimento o senza abbattimento, all'interno delle aree di cui alla lett. b) del predetto art. 2;

Le gare cinofile di carattere transitorio senza possibilità di abbattimento possono essere autorizzate dalla Provincia, in territori diversi da quelli di cui all'art. 2 del presente disciplinare, dietro presentazione di domanda corredata di consenso dei proprietari dei terreni. Dette gare dovranno avere carattere provinciale, regionale o nazionale e i territori interessati dovranno essere temporaneamente tabellati ai sensi dell'art. 14 del presente regolamento. La durata massima di tali manifestazioni non dovrà essere superiore a 2 giorni. Dette manifestazioni non sono consentite nel periodo **15 Aprile – 15 Luglio**.

Art. 9



USO DEI CANI DA FERMA E DA CERCA PER LE OPERAZIONI DI VALUTAZIONE QUANTITATIVA DELLA FAUNA

Ai fini di valutare la quantità della fauna nel territorio possono essere autorizzate dalla Provincia operazioni di verifica quantitativa della fauna selvatica, organizzate nei territori di propria competenza dagli organi di gestione dei vari istituti faunistici.

Art. 10 **AUTORIZZAZIONE PER LA GESTIONE DELLE AREE**

la gestione delle aree di addestramento, allenamento e le gare dei cani, individuate nel P.F.V.P, è autorizzata, su richiesta, con provvedimenti del Dirigente del Servizio Caccia; l'autorizzazione ha durata massima di cinque anni e può essere rinnovata. La data di scadenza è fissata al 31 dicembre del 5° anno;

Art. 11 **DESTINATARI DI AUTORIZZAZIONE**

L'autorizzazione è rilasciata prioritariamente alle associazioni venatorie e cinofile, nonché ad imprenditori agricoli singoli o associati o titolari di Azienda Agrituristico Venatoria; Le aree addestramento autorizzate a imprenditori agricoli titolari di A.A.V. devono ricadere all'interno dell'azienda stessa.

Art. 12 **PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE**

La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata alla Provincia in carta legale, corredata oltre che dal regolamento di gestione previsto al successivo art. 13, dalla documentazione prevista dalle disposizioni regionali che regolano la materia.

Art. 13 **REGOLAMENTO DI GESTIONE**

il richiedente l'autorizzazione dovrà predisporre un regolamento di gestione dal quale risultino:
a) le specie di selvaggina appartenenti alla fauna che s'intende immettere ed eventualmente abbattere;
b) tempi e modalità di utilizzo dell'area;
In caso di variazione dei tempi e delle modalità di esercizio il responsabile dovrà presentare alla Provincia, per l'approvazione, il nuovo regolamento di gestione.

Art. 14 **TABELLAZIONE PERIMETRALE**

I titolari di autorizzazione delle aree sono tenuti alla tabellazione perimetrale delle stesse. Le relative tabelle, devono recare la scritta "Area addestramento cani" ed essere conformi a quanto prescritto dall'art. 26 della L.R.T. n. 3/94.

Art. 15



ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

L'accesso all'area addestramento cani è consentito ai soli soggetti autorizzati, dal titolare/responsabile della gestione dell'area;

Nelle aree di addestramento con abbattimento, le autorizzazioni di cui al precedente comma dovranno essere cronologicamente annotate nel registro di cui al successivo art. 16, 2° comma;

- 3) Nelle aree addestramento con abbattimento è prevista una densità massima di fucili pari ad uno ogni 10 ettari e uno ogni cane. Le densità di cui sopra non si applicano quando l'attività sia svolta esclusivamente su quaglie;
- 4) All'interno delle aree addestramento cani con abbattimento si applicano le norme del calendario venatorio in ordine al numero dei capi da prelevare;
- 5) Nelle aree di cui sopra si dovrà accedere con il cane a guinzaglio e fucile scarico e in custodia;
- 6) Nelle aree autorizzate con abbattimento di fauna selvatica, previste all'art. 2, punto 1), lett. b, il fucile può essere sostituito dal falco regolarmente detenuto;
- 7) Nelle aree dove è consentito l'abbattimento, la zona dove avviene lo sparo deve essere delimitata da apposite bande rosse.

Art. 16

ESERCIZIO DEL CONTROLLO

La Provincia controlla che nelle aree di addestramento cani sia rispettato quanto previsto dal regolamento di gestione sottoscritto dal titolare dell'autorizzazione nonché dal presente regolamento;

- 2) Di tutte le operazioni di immissione e abbattimento deve essere eseguita, a cura del responsabile della gestione, specifica annotazione in apposito registro che dovrà essere tenuto a disposizione della Provincia e che sarà vidimato dal Dirigente del Servizio Caccia.

Art. 17

VIGILANZA NELLE AREE CON ABBATTIMENTO

Nelle aree addestramento cani con abbattimento, durante l'attività deve essere assicurata la presenza di almeno una guardia, di cui all'art. 51 della LR. n. 3/94, in servizio ed indossando la prescritta uniforme al fine di consentirne un'agevole riconoscimento.

ART. 18

NORME PARTICOLARI PER LE A.A.C. AREE ADDESTRAMENTO CANI SU CINGHIALE IN AREE RECINTATE

- 1) Ogni area di addestramento dovrà essere recintata da rete metallica od altra effettiva chiusura, in modo da impedire la fuoriuscita degli animali (art. 68, 4° c. - Delibera C.R.T. n. 292/94) e, dovrà essere delimitata da tabelle portanti la dicitura "aree addestramento cani - Accesso regolamentato" e disposte nei modi e nelle forme prescritte dall'art. 26 della L.R.T. 3/94 e successive modificazioni e integrazioni;



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

- 2) Il numero dei cinghiali presenti in ogni area di addestramento dovrà essere rapportato in base alle dimensioni ettariali del campo stesso e cioè:
fino a 5 ha. - n. 2 capi come limite massimo;
da 5 ha fino a 10 ha. - n. 3 capi come limite massimo;
da 10 ha. fino a 20 ha. - n. 5 capi come limite massimo;
oltre i 30 ha n. - 6 capi come limite massimo;
- 3) I cinghiali presenti nell'A.A.C. dovranno essere tutti dello stesso sesso (art. 68, 4° c. – Delibera C.R.T. n. 292/94) essendo, altresì obbligatorio, un registro di carico e scarico degli stessi vidimato dalla Provincia;
- 4) Fermo restando quanto disposto dalla normativa regionale (art. 86, 2 c. del D.P.G.R. n. 13/R/04), le dimensioni ettariali minime delle nuove A.A.C. non potranno essere inferiori a 10 ha;
Il numero complessivo di tali strutture sarà definito dal piano faunistico provinciale;
- 5) Il numero massimo dei cani introdotti nelle aree per ogni sciolta dovrà essere:
- recinti fino a 5 ha. - n. 3 cani;
- recinti da 5 ha. fino a 10 ha. - n. 4 cani;
- recinti da 10 ha. fino a 20 ha. - n. 5 cani;
- recinti oltre 20 ha. - n. 6 cani come limite massimo.
Nell'effettuazione di gare cinofile riconosciute a livello provinciale, regionale e nazionale potranno essere ammessi fino a n. 8 cani per muta, solo nei recinti di dimensione superiore a 20 ha.;
- 6) Nel corso della settimana l'addestramento potrà essere effettuato per 2 giorni interi e per 3 mezza giornate da concordare con il Dirigente del servizio Caccia della Provincia di Arezzo.
Tra un addestramento e l'altro dovrà essere prevista una pausa d'interruzione non inferiore a 30 minuti, nei giorni in cui l'addestramento è limitato a mezza giornata, e non inferiore ad 60 minuti, nei giorni in cui l'addestramento è consentito per l'intera giornata;
- 7) L'orario consentito per l'addestramento inizia dal sorgere del sole alle ore 12 e dalle ore 14 fino al tramonto;
- 8) L'immissione dei cinghiali nei recinti dovrà avvenire alla presenza di: Funzionari dell'Ufficio Caccia; Ufficiali/Agenti del Corpo della Polizia Provinciale; G.V. di cui all'art. 51 della L.R. n. 3/94. Dei soggetti immessi, dovrà essere comprovata la legittima provenienza e l'idoneità sanitaria, tramite regolare documentazione;
- 9) Tutti i cacciatori possono accedere nelle A.A.C. con parità di diritti e di doveri;
- 10) Durante l'addestramento dovrà essere presente un responsabile della struttura;
- 11) Qualora si renda necessario l'abbattimento dei cinghiali presenti nel campo d'addestramento, dovrà in merito essere richiesta preventiva autorizzazione alla Provincia;
- 12) Copia dell'autorizzazione e del regolamento di gestione dovranno essere posti in visione all'ingresso delle A.A.C.;



13) Con l'entrata in vigore del presente regolamento tutte le A.A.C. su cinghiale e lepre in aree recintate, devono adeguarsi a quanto in esso stabilito;

Art. 19
DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'irregolare gestione, le violazioni del provvedimento d'autorizzazione, del presente regolamento, oltre alle violazioni di legge, comportano la diffida da parte del Dirigente, o la revoca dell'autorizzazione nei casi di particolare gravità. In caso di nuova irregolarità, commessa entro due anni dalla precedente diffida, ciò comporta la decadenza automatica dell'autorizzazione stessa, pronunciata dal Dirigente. L'eventuale nuovo rilascio potrà avvenire dopo il decorso di un biennio dalla data del provvedimento di decadenza.

Art. 20
NORME FINALI

1) Le aree senza possibilità d'abbattimento attualmente esistenti ed inferiori a 10 ettari, non possono essere convertite in aree con possibilità d'abbattimento. Le aree con possibilità d'abbattimento attualmente esistenti ma inferiori 10 ettari, dovranno svolgere l'attività esclusivamente sulla quaglia.

Sono abrogate le seguenti Deliberazioni:

C.P. n. 239 del 29.11.1991;
G.P. n. 716 del 07.03.1996;
G.P. n. 212 del 12.03.1998;
G.P. n. 229 del 03.04.2003;
G.P. n. 185 del 15.03.2004;



CAPITOLO 12

DISCIPLINA PER LA DETERMINAZIONE DEL RISARCIMENTO DEI PROPRIETARI DEI FONDI RUSTICI PER I DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA

1. Procedure per il risarcimento dei danni causati da fauna selvatica: principi generali

La Legge Regionale n. 3/94, all'art. 8 comma 6 lett. C), prevede che i Piani F.V. contengano, altresì, i criteri per la determinazione ed il risarcimento in favore dei proprietari e conduttori dei fondi rustici per i danni causati arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi ricompresi nelle Oasi e nelle Zone di Protezione, nonché nelle Zona di Ripopolamento e Cattura.

L'art. 9 comma 1 lett. G del T.U. n. 13/R, prevede che i Comitati di Gestione degli ATC determinano ed erogano i contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica.

I criteri enunciati nel seguente paragrafo devono quindi intendersi come criteri generali validi per gli istituti faunistici e per il Territorio a Gestione Programmata degli ATC, qualora questi non abbiano adottato un proprio regolamento.

Nel caso che gli ATC adottino specifici regolamenti per la determinazione dei risarcimenti, le presenti direttive saranno valide per le parti non in contrasto con i suddetti regolamenti.

La Provincia conferma la delega ai Comitati di Gestione degli ATC relativa alla determinazione ed erogazione dei contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole all'interno delle zone destinate alla protezione della fauna per l'intera durata del presente Piano Faunistico Venatorio 2006/2010.

Ai sensi dell'art. 9, comma 1 lett. j) del T.U. sopra richiamato, i Comitati di Gestione degli ATC destinano almeno il 30% delle quote di iscrizione all'ATC per operazioni di ripopolamento e reintroduzione di galliformi e lagomorfi.

Pertanto l'ammontare complessivo dei contributi erogati per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica non potrà comunque superare il 70% delle quote di iscrizione agli ATC. Nel caso che l'ammontare dei contributi richiesti e periziati superi tale quota, le somme effettivamente liquidate saranno ridotte in misura proporzionale.

1.1. Segnalazione dei danni

Coloro che subiscono danni alle colture agricole sono tenuti a segnalarli all'Organo competente (**Ambito Territoriale di Caccia**) in forma scritta possibilmente entro 48 ore dall'accertamento del primo danno da parte del conduttore dei fondi, affinché possano essere utilmente adottati provvedimenti ed accorgimenti atti a limitare i danni stessi, almeno 15 gg. prima nel caso in cui si approssimi il periodo della raccolta, o, in caso di danni alla semina, prima che la coltura raggiunga uno stato vegetativo tale da impedire la valutazione del danno e l'agente che lo ha causato;

Le domande dovranno essere avanzate usando la modulistica predisposta dall'Ambito Territoriale di Caccia competente, consegnate a mano o trasmesse a mezzo posta o fax.



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

Le domande di indennizzo possono essere inoltrate all'Ambito Territoriale di Caccia anche tramite le Associazioni degli Agricoltori, utilizzando la modulistica conforme.

Nelle domande di indennizzo dovranno essere ben specificati:

- I dati anagrafici o ragione sociale del richiedente, accompagnati dal codice fiscale o dal numero di partita IVA;
- Dichiarazione di proprietà o di possesso e riferimenti catastali dei terreni interessati dal danneggiamento;
- Entità della superficie oggetto di sopralluogo;
- Coltura danneggiata;
- Stima del quantitativo di prodotto perduto;
- Indicazione sulla specie che ha causato il danno e zona di provenienza;
- Descrizione dell'attività di prevenzione dei danni adottata;
- Disponibilità a collaborare ai piani di prevenzione.

Nel caso in cui siano stati danneggiati vigneti soggetti a disciplinare di produzione dovrà essere prodotta copia della denuncia delle uve presentata agli organismi competenti nei termini di legge

Il Richiedente, con la sottoscrizione della domanda, si assume la responsabilità di quanto dichiarato ed esonera l'Ambito Territoriale di Caccia da qualsiasi responsabilità nei confronti di eventuali altri aventi diritto in merito all'indennizzo riconosciuto.

Le domande di sopralluogo devono essere presentate, in rapporto alla coltura danneggiata, nel periodo vegetativo, dalla semina al momento del raccolto previsto dagli usi e consuetudini locali; in tal senso ogni Ambito Territoriale di Caccia può determinare, all'atto della stesura del proprio Regolamento, le date di scadenza per tipologia di coltura.

Le richieste che perverranno agli Ambiti Territoriali di Caccia fuori termine od incomplete dovranno essere archiviate dandone comunicazione scritta all'interessato.

1.2. Accertamento dei danni

1. L'organismo preposto alla erogazione degli indennizzi verifica le richieste avanzate mediante sopralluoghi, da effettuare di norma entro i 15 giorni lavorativi successivi alla richiesta di indennizzo e comunque entro i limiti previsti dalla legge.
2. I sopralluoghi di accertamento sono effettuati, da tecnici incaricati dall'Ambito Territoriale di Caccia i cui compiti sono di verificare e stimare il danno causato dalla fauna, anche mediante campionamenti, rilevamenti GPS (Global Positioning System) e/o fotografici.
3. Sull'apposita modulistica di sopralluogo dovrà essere riportato quanto segue:
 - superficie e tipologia della coltura oggetto del sopralluogo;
 - stato vegetazionale, fitosanitario e produttività della coltura;
 - quantità e/o percentuale di prodotto perduto;



superficie danneggiata;
presunta data del danno;
presunta provenienza degli animali che hanno provocato il danno;
indicazioni circa opere per la prevenzione adottate;
indicazioni circa opere per la prevenzione di eventuali, ulteriori danni.

4. In caso di richiesta di sopralluoghi per l'accertamento di danni risultanti inesistenti, il costo della perizia tecnica sarà a carico del richiedente, che dovrà corrisponderlo, previa richiesta, entro 120 giorni, all'Ambito Territoriale di Caccia.

1.3. Operazioni di stima

La stima del danno deve avvenire in contraddittorio con il richiedente, o suo incaricato, ed il relativo verbale deve essere firmato per accettazione della stima.

In caso di mancata firma e accordo, il danneggiato può mettere a verbale i motivi della mancata accettazione

I Tecnici incaricati del sopralluogo provvedono ad informare l'agricoltore danneggiato circa i metodi e le procedure di prevenzione dei danni normalmente adottate nei casi simili, indicando i referenti cui rivolgersi per la loro attuazione e dandone menzione nel verbale di sopralluogo.

Al sopralluogo possono presenziare componenti del Comitato di Gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia o suoi delegati in veste di osservatori, i medesimi dovranno comunque qualificarsi di fronte al proprietario o conduttore del fondo agricolo e non prendere parte alla determinazione del verbale di accertamento.

Il Tecnico incaricato del sopralluogo dovrà procedere ai seguenti adempimenti:

Verifica dei documenti allegati, dei quali è obbligatoria la certificazione catastale e la cartografia particellare in scala adeguata tale da consentire l'individuazione territoriale, per i vigneti certificati IGT- DOC – DOCG è obbligatoria la certificazione del catasto vitivinicolo;

Verifica in caso di intestazione non corrispondente fra il certificato catastale ed il titolare della richiesta, della documentazione attestante il titolo di conduzione;

Accertamento relativo alla rispondenza della qualità di coltura riportata nel certificato catastale e quella oggetto della richiesta;

Valutazione del danno con metodo analitico procedendo, ove necessario, alle misurazioni degli appezzamenti danneggiati se facilmente individuabili o, in caso di danno diffuso, alla delimitazioni di aree di saggio distribuite uniformemente sull'appezzamento, conseguente determinazione della media ponderale e definizione dell'aliquota percentuale media complessiva.

Redazione del verbale riportando tutte le informazioni richieste e le annotazioni necessarie alla successiva definizione del danno da rimborsare, curando con particolare attenzione l'aspetto delle definizioni relative alle cause o concause che hanno procurato il danno e, se possibile, la provenienza, nonché indicate le misure di prevenzione eventualmente adottate o, in caso contrario, le motivazioni per cui non sono state o non possono essere realizzate;

La redazione del verbale deve essere compilato anche in caso di accertamento del danno risultante negativo, riportandone nelle annotazioni le motivazioni;



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

- Il verbale deve essere firmato dal Tecnico incaricato e dal richiedente o suo rappresentante. Nel caso in cui il richiedente si rifiuti di firmare la perizia, il Tecnico deve informare il medesimo che eventuali osservazioni dovranno essere fatte con scritto inoltrato all'Ambito Territoriale di Caccia entro 10 giorni dalla data del verbale, permettendo di procedere ad eventuali accertamenti suppletivi o l'attivazione della Commissione Arbitrale.
- Il Tecnico con la firma del verbale, si assume la responsabilità di quanto accertato in riferimento alla valutazione del danno.

1.4. Danni non ammessi a risarcimento

L'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture agricole e forestali è riservato a coloro che abbiano dato preventiva segnalazione del danneggiamento, come previsto dal comma 1 del titolo 4.7.1.1.

Non sono indennizzabili danni relativi a:

Colture che al momento del sopralluogo siano già state raccolte o comunque manomesse;

Colture dove non sia in alcun modo tecnicamente accertabile la causa del danno;

Colture ottenute in assenza di tutte o parte delle operazioni agronomiche normalmente adottate per il tipo di coltura interessata;

Colture evidentemente aggredite da infestanti in modo tale da pregiudicare la normale produzione;

Impianti di essenze arboree attuati con i contributi previsti dal Reg. CEE 2080/92 "Arboricoltura da legno" ove non sia stata prevista in progetto alcuna opera di prevenzione, qualora ammessa dalla normativa europea;

Danni provocati da colombe, piccioni, animali domestici e nutrie in quanto non riconosciuti come specie di fauna selvatica;

Danni causati da eventi metereologici e/o fallanze;

Danni a colture attuate su terreni posti ad una quota incompatibile con le caratteristiche agronomiche sue proprie a meno che non venga prodotta idonea documentazione attestante che la stessa coltura ha ottenuto risultati rilevanti o apprezzabili negli anni precedenti. Resta comunque facoltà dell'A.T.C. individuare limitazioni per il rimborso di danni a colture attuate in situazioni ambientali ritenute incompatibili con le loro specifiche caratteristiche agronomiche;

Danni entro la fascia di 200 metri circostanti i confini di aree sottoposte a divieto di caccia, ovvero di strutture pubbliche o private che non abbiano posto in essere i programmi di gestione e controllo delle specie selvatiche predisposti o indicati dall'Amministrazione Provinciale, per i quali i responsabili dei divieti stessi sono tenuti all'indennizzo dei danni (*così come approvato con L.R. n. 34 del 23 febbraio 2005*);

Ogni Ambito Territoriale di Caccia potrà definire un importo minimo sotto il quale i danni risultano non indennizzabili; tale importo potrà essere definito in misura proporzionale all'entità del risarcimento e, comunque, non potrà superare € 150,00.

1.5. Tipologia dei danni risarcibili e modalità di valutazione



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

Ai fini dell'ammissione al risarcimento si distingue due tipologie di danni, quelli direttamente legati ai prodotti agricoli e quelli indiretti legati ad alcuni tipi di infrastrutture.

TIPOLOGIA DEI DANNI

Colture erbacee

impianti di prati e pascoli;
colture foraggiere – cerealicole – industriali – oleaginose e proteoleaginose;
colture orticole;
pascoli permanenti.

Colture arboree in attualità di coltivazione

frutteti – oliveti – vigneti – castagneti da frutto;
rimboschimenti fino a tre anni dall'impianto.

TIPOLOGIA DELLE INFRASTRUTTURE AMMESSE A RISARCIMENTO

**Opere realizzate a sostegno dei filari nelle colture arboree;
Opere per la regolazione delle acque**

MODALITA' DI VALUTAZIONE

Danni alle colture cerealicole, foraggiere e pascoli permanenti

- a) Nel caso di danni procurati nella fase di semina o comunque in tempi tali da consentire le operazioni di risemina, se questi interessano parti consistenti dell'appezzamento, deve essere indicata la superficie da riseminare, facendo presente al richiedente che qualora non provveda non potrà essere riconosciuto alcun rimborso.
Diversamente, nel caso in cui i danni siano di lieve entità e diffusi sull'appezzamento, il danno dovrà essere espresso in percentuale e verificato prima del raccolto. E' compito del richiedente, inoltrare richiesta scritta all'Ambito Territoriale di Caccia, per un ulteriore sopralluogo prima del raccolto, pena il non riconoscimento del danno.
Qualora venga riconosciuta una percentuale di danno il richiedente non può procedere alla risemina. L'Ambito Territoriale di Caccia potrà svolgere controlli in merito, non risarcendo le risultanze dell'avvenuta risemina per i danni già definiti.
- b) In presenza di danni arrecati a prato o prato pascolo, la valutazione dovrà essere fatta in superficie danneggiata e non a fieno. Se lo stesso danno si presenta su superfici in erbatura ma non facenti parte di una coltivazione come sopra, non può essere riconosciuto, ai sensi della Delibera del C.R.T. n. 340 del 26/07/1995, come non sono riconosciuti danni a scarpate, greppi o muri a secco.
- c) Per i danni causati in fase di maturazione del prodotto, il risarcimento sarà pari alla perdita del prodotto definito in sede di valutazione.

Danni alle colture orticole

Il risarcimento viene determinato secondo i criteri già esposti:
superficie danneggiata;



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

prezzo del prodotto;
produzione media della zona.

Danni alle colture arboree in attualità di coltivazione

a) frutteti – oliveti – vigneti - castagneti da frutto;

nel caso di danni tali da rendere preferibile la sostituzione delle piante, il risarcimento è basato sul costo delle sostituzioni (messa a dimora completa), con una integrazione pari al valore del prodotto perduto stimata secondo i parametri precedentemente indicati.

rimboschimenti fino a tre anni dall'impianto;

- nel caso di danni tali da rendere necessaria la sostituzione delle piantine danneggiate (per danni verificatisi entro tre anni dall'impianto) il risarcimento è basato sul costo delle sostituzioni (messa a dimora completa).

Nel caso di danni rilevanti in rapporto alla superficie investita e tali da prevedere ingenti rimborsi, il Tecnico, effettuata la stima, si deve riservare del definitivo accertamento dopo averne data immediata comunicazione all'Ambito Territoriale di Caccia.

Nel caso in cui i danni interessino oltre che le produzioni agricole anche le strutture di frutteti, oliveti, vigneti ed altro, il Tecnico redigerà verbale descrittivo di quanto viene accertato senza la definizione percentuale o numerica del danno, informando immediatamente l'Ambito Territoriale di Caccia.

2. Modalità di liquidazione

2.1. Definizione delle quantità dei prodotti agricoli da risarcire

Il Tecnico incaricato del sopralluogo dovrà definire la quantità di prodotto da risarcire in base alle produzioni medie definite dall'Ambito Territoriale di Caccia, tenuto conto delle indicazioni qualitative della coltura danneggiata riportata nel verbale.

2.2. Calcolo degli importi di liquidazione

Il calcolo dovrà essere effettuato sulla base del prezzario predisposto dall'Ambito Territoriale di Caccia ed approvato dall'Amministrazione Provinciale per ogni annata agraria, nel rispetto delle modalità stabilite dal capitolato di cui alla Delibera del C.R.T. n. 340 del 26/07/1995 (criteri per la determinazione ed il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica)

2.3. Liquidazione degli importi

La liquidazione dei danni risultanti dai conteggi potrà essere effettuata con le seguenti modalità:



in un'unica soluzione nei primi mesi dell'anno successivo a quello dell'accertamento;
immediatamente qualora il danno sia definito in modo forfetario ed il beneficiario abbia sottoscritto l'impegno a non richiedere ulteriori integrazioni per l'annata agraria di riferimento.

2.4. Detrazione per costi tecnici

Per ogni verbale di accertamento l'Ambito Territoriale di Caccia potrà stabilire di effettuare una detrazione dall'importo da liquidare a titolo di contributo per costi tecnici non superiore ad € 60,00. In caso di accertamenti, effettuati su richiesta, che abbiano dato un esito negativo con mancato riscontro di qualsiasi tipo di danno, l'ATC potrà provvedere al recupero delle spese sostenute per costi tecnici richiedendo il relativo rimborso nei modi consentiti dalla legge.

2.5. Riduzione percentuale per mancata prevenzione

Qualora il richiedente non abbia provveduto ad effettuare interventi di prevenzione dei danni secondo le specifiche tecniche contenute nel paragrafo successivo, l'Ambito Territoriale di Caccia potrà, in sede di liquidazione, ridurre l'importo da corrispondere fino ad un massimo del 20%, diversificando tale riduzione in rapporto all'ubicazione del territorio danneggiato. Tale riduzione non potrà essere comunque applicata se, su richiesta preventiva dell'agricoltore, l'A.T.C. non avrà provveduto al coinvolgimento della/e squadra/e di caccia la cinghiale, o di altri cacciatori, che opera/no nel territorio interessato al fine di coadiuvare l'agricoltore nell'adozione di misure di prevenzione compreso la messa in opera di strumenti di dissuasione (elettropascoli ect.)

Nel caso in cui il conduttore si sia rifiutato, su esplicita richiesta avanzata dal Tecnico incaricato del sopralluogo o dalla stessa ATC, di adottare misure di prevenzione al fine di limitare il protrarsi dei danni, potrà essere applicata una detrazione maggiore all'importo da liquidare fino ad un massimo del 40%.

Il ripetersi negli anni di danni diffusi sullo stesso appezzamento di terreno e la mancata adozione di opportuni metodi di prevenzione può comportare, con provvedimento motivato approvato dal Comitato di Gestione dell'ATC, l'annullamento totale di qualsiasi rimborso.

3. Tecniche di prevenzione dei danni causabili dalla fauna selvatica, finanziabili ai sensi dell' art. 47 L.R. n° 3/94

Il problema dell'impatto sulle produzioni agricole da parte della fauna selvatica si sta rivelando, anche nell'ambito dell'intero territorio provinciale aretino, di sempre maggiore gravità in quanto talune specie selvatiche, quali ad esempio cinghiale ed altri ungulati in genere, piccoli passeriformi, corvidi, piciformi, nutria, come pure gli stessi colombi, caratterizzate cioè da una più o meno spiccata plasticità ecologica (e quindi da un ampio spettro alimentare) evidenziano livelli di consistenza in progressivo aumento.

A questo riguardo l'articolo 47 della L.R. n. 3/94 istituisce un fondo regionale finalizzato al risarcimento ed alla prevenzione dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria.



3.1. Specie selvatiche e danni alle produzioni agricolo-forestali

CINGHIALE

Costituisce la specie selvatica che arreca attualmente a livello regionale la maggiore entità di danni; in ambito provinciale presenta, di fatto, una distribuzione pressoché uniforme, con la sola eccezione delle più estese fasce di pianura ad agricoltura intensiva, prive di appezzamenti boscati.

Specie in grado di percorrere notevoli distanze durante la notte per la ricerca del cibo, è in grado di danneggiare ampie superfici soprattutto con l'azione di scavo del terreno sia per la ricerca del seme che di altre fonti alimentari quali Artropodi, Anellidi, micromammiferi, radici, tuberi e residui di precedenti colture.

Le colture maggiormente colpite sono quelle cerealicole e foraggere, per quanto possano venire interessate anche in maniera sensibile anche colture quali la barbabietola da zucchero e i vigneti.

ALTRI UNGULATI

Nell'ambito del territorio provinciale i danni arrecati da cervidi (Capriolo, Daino e Cervo) e bovidi (Muflone) si rendono evidenti perlopiù in maniera localizzata con tipologie di danni talvolta analoghi.

CAPRIOLO

In virtù delle sue caratteristiche di brucatore, i danni maggiori sono provocati a frutteti nelle zone di pianura e bassa collina e a rimboschimenti nelle zone collinari e montane. I danneggiamenti si manifestano prevalentemente per la brucatura delle gemme apicali e per lo scortecciamento dei fusti delle specie arboree.

CERVO, DAINO e MUFLONE

Trattandosi di specie con caratteristiche più o meno spiccate di pascolatori, dimostrano una adattabilità alimentare più spinta rispetto al capriolo. Il loro impatto si rivela per il momento relativamente concentrato in un numero limitato di zone.

I maggiori danni vengono registrati a carico di alberi da frutto e di oliveti (gemme, foglie e frutti), nonché nei rimboschimenti.

LEPRE

L'impatto maggiore si rileva a carico di frutteti e vigneti di recente impianto, attraverso la rosatura della corteccia, e di colture orticole quali cavolo (in inverno) e melone e cocomero (in estate); mentre il danno su cereali autunno-vernini può rivelarsi evidente nella fase di levata.

TASSO, ISTRICE, NUTRIA

I danneggiamenti diretti sulle produzioni agricole sono limitati occasionalmente ai cereali e al mais, rispetto alla possibilità del piegamento dei fusti in fase di maturazione.

Il danno però più evidente è comunque rappresentato, nelle zone caratterizzate da un'articolata rete di sistemazioni idraulico-agrarie, dall'indebolimento degli argini da parte della Nutria, attraverso l'attività di scavo per la creazione di tane.

FAGIANO

Specie prevalentemente granivora, il Fagiano denota comunque uno spettro alimentare piuttosto ampio, che può portare, in condizioni di elevata densità, alla manifestazione di danni soprattutto nei confronti delle produzioni cerealicole ed orticole, nonché di vigneti e colture a campo aperto.



PASSERIFORMI

STURNIDI

Lo Storno successivamente al periodo della nidificazione diviene frugivoro e granivoro, privilegiando i frutteti in genere, ma soprattutto i vigneti e gli oliveti. L'entità dei danni da Storno si rende particolarmente manifesta in virtù del comportamento sociale della specie. Potendosi costituire infatti gruppi anche di alcune migliaia di individui, è possibile subire la distruzione completa del raccolto dopo un solo attacco.

PLOCEIDI

I passerii, più precisamente il Passero Domestico e la Passera Mattugia, sono caratterizzati anch'essi da comportamento gregario; si rivolgono perlopiù a colture quali girasole, frumento, sorgo, in fase di maturazione.

FRINGILLIDI

Più frequentemente rappresentati da Fringuello, Verdone e Cardellino, presentano tipologie di impatto sulle produzioni agricole analoghe a quelle descritte per sturnidi e ploceidi, ai quali talvolta si uniscono aggravando ulteriormente l'entità dei danni.

CORVIDI

In prevalenza Cornacchia Grigia e Corvo Comune possono provocare danni alle colture cerealicole, più che in fase di semina, in fase di germinazione, nonché arrecando danni a talune colture orticole specializzate in fase di maturazione.

PICIFORMI

La consistenza delle varie specie di Picchio si è incrementata soprattutto nelle Zone di Protezione ubicate in pianura. In tali ambienti si registrano danni provocati agli infissi delle abitazioni (persiane-finestroni-porte) ed anche agli impianti di irrigazione e/o antibrina dislocati nei frutteti.

COLUMBIFORMI

Il Colombaccio e la Tortora possono, a seconda della consistenza, provocare danni di una certa entità a colture quali frumento, soia, girasole, in fase di semina. A questi si aggiunge il comune Colombo che, seppure legato agli ambienti urbani, gravita sistematicamente nelle aree agricole con consistenze ben superiori rispetto alle due specie precedenti.

3.2. Interventi di prevenzione

A. Recinzioni elettriche

Tipologia di intervento

Strutture di tipo mobile rappresentate da due fili zincati elettrificati disposti a 25 e 50 cm dal suolo, fissati a dei paletti tramite dei supporti di plastica.

Generalmente vengono alimentate a basso voltaggio da pile secche in parcelle di limitate dimensioni (inferiori a 5 ha) o da accumulatori a 12 volts per superfici superiori.

Tale struttura viene utilizzata, anche fornendo buon risultato, soprattutto per limitare i danni apportati dal cinghiale; può essere installata anche per non far avvicinare la lepre e la nutria. In tal caso i due fili devono essere collocati rispettivamente a 7 e 25 cm dal suolo e collegati ad un accumulatore a 12 volts oppure alla rete elettrica (220 volts).

Si rivela comunque di fondamentale importanza il costante controllo e la manutenzione della struttura.

B. Protezioni individuali



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

Tipologia di intervento

Strutture rigide di polipropilene (shelters) con altezza di 40/60 cm, per la lepre, o di rete (plastificata o zincata) ed altezza 120 cm, per il capriolo. Tali strutture, provviste di palo tutore e poste a protezione diretta del fusto, impediscono il morso e lo sfregamento, consentendo nel contempo il normale sviluppo della pianta.

C. Repellenti

Tipologia di intervento

Tale tipo di intervento produce un effetto sgradevole per l'olfatto e/o per il gusto.

E' fondamentale che tali prodotti vengano distribuiti sulle gemme per un numero di volte variabile rispetto alle qualità del prodotto ed in condizioni di tempo sereno su piante asciutte.

I tipi di prodotti possono variare rispetto alla specie verso la quale è finalizzato l'intervento medesimo (uccelli, lepre, Cervidi, cinghiale, ecc.) e sono di tipo chimico o naturale.

Nel primo caso, trattandosi generalmente di prodotti di terza e quarta classe di tossicità (ad es. Lentacol, Morkit), possono venire impiegati anche in ambiti protetti, mentre nel secondo caso sono generalmente concimi organici (Deer Away).

D. Palloni

Tipologia di intervento

Tale sistema funziona attraverso la messa in opera di palloncini gonfiati ad elio di circa 40-60 cm di diametro e sospesi attraverso un filo. Possono essere colorati o caratterizzati da disegni (modello "Predator") simulanti occhi di rapaci; si considerano comunque necessari circa 3-4 palloni/ha che devono essere periodicamente spostati anche alternandoli tra loro.

Sono attivi nei confronti dei passeri, degli storni e dei picchi, non facendoli avvicinare.

E. Razzo ottico

Tipologia di intervento

Sistema di allontanamento degli uccelli consistente in un'asta di 6-7 metri posta verticalmente, lungo la quale scorre una sorta di sagoma simulante un rapace.

Lo scorrimento della sagoma lungo l'asta è indotto da bombolette a gas e regolato da una centralina, ma senza provocare disturbo di tipo acustico.

Tale sistema dovrebbe garantire una copertura di circa 2 ha.

F. Nastro riflettente

Tipologia di intervento

Consiste in una striscia di larghezza variabile (5-20 cm), da stendere, torcendola a spirale 3-7 volte, a 60-80 cm sopra la coltura, in modo da farla brillare alla luce solare. Deve essere applicata a sostegni distanti 10-25 m, con una distanza tra un nastro ed il successivo di 5-10 m.

Il vento provoca una leggera ondulazione della striscia ed i raggi riflessi non fanno avvicinare gli uccelli.

G. Operazioni agronomiche

Tipologia di intervento

Rientrano in questa categoria di interventi diversi tipi di operazioni colturali che consentono, in funzione delle situazioni locali, di ridurre i danni arrecati dalla fauna selvatica. Tali operazioni possono essere riassunte nelle seguenti:

uso di varietà di frumenti resistenti all'allettamento;

scelta di specie foraggere più opportune;



scelta di varietà precoci o tardive;

3.3. Modalità di accesso ai fondi per le attività di prevenzione dei danni da fauna selvatica

Per quanto attiene le procedure per la presentazione delle domande di contributo, sia nel caso di fondi agricoli ricadenti in Z.R.C. che all'interno di A.T.C. si può fare riferimento a quanto riportato nel 4.8.4 ("Presentazione e istruttoria delle domande"). Unica ulteriore precisazione riguarda i soggetti beneficiari, rispetto ai quali verrà data priorità di contributo a quegli interventi ricadenti in terreni già danneggiati nei due anni precedenti.

4. Problemi e proposte

La nuova Legge Forestale Regionale recentemente approvata ha introdotto il principio di indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica, anche per le superfici forestali. Tale caso non era precedentemente contemplato dalla L.R. 3/94 e dalla Del. C.R. 292/94.

Tale aspetto costituisce un serio problema per i seguenti motivi:

difficoltà legate alla valutazione del danno, in particolare per il ritardo nell'accrescimento dei cedui;

estensione delle aree boscate ed impossibilità di protezione delle stesse;

certezza del danno anche a basse densità di ungulati.

Si propone di discutere tali problematiche in sede regionale.



CAPITOLO 13

DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI IN FAVORE DEI PROPRIETARI E CONDUTTORI DEI FONDI RUSTICI

1. Interventi di miglioramento ambientale (art. n° 46 L.R. n° 3/94)

L'articolo 10 della L.R. n° 3/94 relativo agli strumenti di programmazione richiama, al comma 1 lettera c), tra i contenuti del Programma annuale di gestione provinciale anche gli interventi finalizzati al miglioramento ambientale (M.A.) di cui all'articolo 46 della stessa legge.

Gli interventi sono finalizzati alla valorizzazione del territorio, all'incremento della fauna selvatica, al ripristino di equilibri naturali.

Gli interventi di M.A., sulla base di quanto indicato al comma 1 dell'art. 46 L.R. 3/94 e al comma 11 lettere a), b), c) dell'art. 14 L. 157/92, sono suddivisibili nelle seguenti categorie:

- 1) coltivazioni destinate all'alimentazione naturale della fauna selvatica (colture a perdere), ripristino e manutenzione di elementi fissi del paesaggio (siepi, alberature, nuclei boscati, zone umide, fossati etc.), differenziazione delle colture e ricorso a tecniche colturali a basso impatto sulla fauna e l'ambiente in genere.
- 2) realizzazione e manutenzione di strutture di ambientamento della fauna selvatica, di integrazione alimentare o idrica.
- 3) tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica.
- 4) favorire l'accesso alla natura e la conoscenza scientifica della fauna selvatica.

2. Interventi diretti alla valorizzazione, tutela e conservazione delle specie selvatiche e dell'ambiente (art. n° 48 L.R. n° 3/94)

L'articolo 15 comma 1° della L. 157/92 prevede che per l'utilizzazione dei fondi destinati alla gestione programmata della caccia (A.T.C.), è dovuto, ai relativi proprietari o conduttori, un contributo da determinarsi a cura delle regioni in relazione alle condizioni agronomiche, estensione e misure dirette alla tutela e valorizzazione dell'ambiente.

La L.R. n° 3/94 di recepimento della L. 157/92 all'art. n° 48 stabilisce, che hanno diritto all'erogazione del contributo i proprietari o conduttori che applicano metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale, ai sensi delle norme comunitarie vigenti, ovvero che presentino specifici progetti.

Le categorie degli interventi finanziabili sono:

- 1) coltivazioni destinate all'alimentazione naturale della fauna selvatica (colture a perdere), ripristino e manutenzione di elementi fissi del paesaggio (siepi, alberature, nuclei boscati, zone umide, fossati etc.), differenziazione delle colture e ricorso a tecniche colturali a basso impatto sulla fauna e l'ambiente in genere;
- 2) tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica;
- 3) favorire l'accesso alla natura e alla conoscenza scientifica della fauna selvatica.

Il finanziamento è gestito dalla Provincia attraverso i Comitati di gestione degli A.T.C. ai quali spetterà il compito della realizzazione e pubblicazione dei bandi, in accordo



con le direttive tecniche provinciali di seguito allegate, nonché il collaudo delle opere realizzate.

Non sono ammessi gli interventi:

da realizzare a meno di mt 100 da agglomerati abitativi e/o da strade asfaltate;

quando il richiedente abbia richiesto nel biennio precedente il rimborso per danni alle colture in appezzamenti distanti meno di mt 300 da quelli oggetto di contributo

3. Direttive tecniche per la realizzazione degli interventi finanziabili ai sensi degli articoli 46 e 48 L.R. N° 3/1994

3.1 Interventi finalizzati al miglioramento degli habitats

4.8.3.1.1 - COLTURE A PERDERE

In questa categoria di intervento sono comprese sia la semina di appezzamenti, appositamente realizzata per la fauna selvatica, sia il rilascio della fascia perimetrale più esterna di un appezzamento di coltura idonea, sempre ai fini dell'alimentazione e rifugio della fauna selvatica.

Mis. 1A) Semina di colture

L'intervento prevede la realizzazione di piccole superfici di colture agricole da destinare all'alimentazione naturale della fauna selvatica.

Nelle Zone di Ripopolamento e cattura è possibile attuare tali interventi sia nel periodo primaverile che in quello autunnale, mentre nel TCP risulta utile attuare le pratiche, successivamente indicate come 1A)-1B) e 1C), solo nel periodo autunno/invernale.

La superficie di ciascun appezzamento (di un determinato tipo di coltura), ai sensi della Del. G.R. n° 11510/94, deve essere compresa tra un minimo di 1.000 ed un massimo di 3.000 mq.

Gli appezzamenti di uguale coltura non dovranno essere contigui. La superficie complessiva di appezzamenti contigui di colture diverse (es: cereale autunno vernino, erba medica, mais o sorgo) non potrà comunque superare i 10000 mq.

Sono da considerare non contigui gli appezzamenti distanti tra loro almeno mt 200.

Per quanto riguarda le specie vegetali utilizzabili, l'epoca e le dosi di semina, il tipo di suolo richiesto e le consociazioni possibili, sarà fatto riferimento alla Tavola n° 8 del quaderno tecnico n°16 "I miglioramenti ambientali a fini faunistici" edito dall'INFS (Allegato n° 1). Altre specie potranno essere aggiunte previo assenso della Provincia.

Quando la semina è attuata con cereali (orzo, grano, avena) la dose deve essere integrata con sementi di leguminose (trifoglio-erba mazzolina-lupinella)

L'intervento comprende le seguenti operazioni:

- aratura superficiale alla profondità di 20-30 cm, erpicatura e amminutamento della superficie compreso eventuale apertura di fosse livellari.
- semina delle essenze prescelte, concimazione di fondo ed eventuale rullatura.



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

- per le colture foraggiere può essere richiesto uno sfalcio in periodo non pregiudizievole per la fauna.
E' escluso l'utilizzo di pesticidi e la concimazione in copertura.

Quando si tratterà di colture a semina autunno/invernale, dovranno permanere in campo fino alla fine di agosto o fino a tutto gennaio dell'anno successivo quando si tratti di colture a semina primaverile.

Costituiranno criterio di precedenza ai fini dell'istruzione delle domande di finanziamento per gli interventi di cui alla presente Misura 1 A), i seguenti requisiti:

Interventi realizzati all'interno di Zone di Protezione
(ZRC-ZRV-Oasi-Art. 14);

Interventi in aree vocate ai galliformi e lagomorfi
individuate con successive direttive provinciali;

Interventi che rispettino i minimi ed i massimi delle superfici degli appezzamenti
indicati precedentemente;

Interventi in appezzamenti situati all'interno o al margine di aree boscate.

Mis. 1B) Rilascio di fasce di prodotto agricolo

L'intervento consiste nel rilascio in piedi del prodotto presente nella fascia perimetrale esterna dell'appezzamento per una larghezza variabile tra 4 e 6 metri.

In tale fascia non dovranno essere impiegati pesticidi né effettuate concimazioni in copertura.

Il rimborso sarà ammesso soltanto per le colture idonee alla fauna selvatica di cui alla tabella citata per le colture a perdere e per gli stessi periodi di permanenza in campo.

Il contributo sarà riferito alla superficie effettiva della fascia rilasciata e di importo analogo/ha a quanto previsto per la Mis. 1A).

L'intervento viene finanziato anche se la semina nel suo complesso usufruisce delle agevolazioni PAC (Reg. CEE 1765/92).

Questa misura potrà anche essere adottata, qualora esista adeguata disponibilità finanziaria, quando, a seguito di richiesta di verifica dei danni, il Tecnico accerti che i medesimi superano il 60% dell'intera superficie.

Quest'ultima erogazione sarà riferita all'intera superficie dell'appezzamento, che dovrà avere le dimensioni indicate per la Mis. 1A) e sarà commisurata al valore commerciale del prodotto.

Anche questo intervento sarà eventualmente ammesso soltanto per le colture idonee alla fauna selvatica.

Mis. 1C)- Mantenimento di prati

L'intervento prevede il mantenimento di prati di essenze foraggiere (Erba medica, Lupinella, Ginestrino, Trifoglio, ecc.) per un periodo max. di anni 5 dalla semina iniziale.

In detti appezzamenti andrà effettuato obbligatoriamente lo sfalcio nel periodo compreso tra il 1 e 30 settembre di ogni anno e quanto risultante sarà a disposizione del proprietario o conduttore del fondo.

Ogni anno dovrà essere presentata relativa domanda e l'eventuale autorizzazione è subordinata alla disponibilità economica per tali interventi.

L'ATC potrà prevedere contributi differenziati per impianto e manutenzione dei prati.

L'ATC potrà prevedere, inoltre, incentivi per prati umidi.



Mis. 1D) – Posticipazione della aratura

Tale intervento prevede la posticipazione delle operazioni di aratura dei residui colturali dopo il:

15 aprile per le successive semine primaverili;

15 settembre per quelle autunnali.

La finalità dell'intervento è quella di incrementare i luoghi di alimentazione, in momenti di suo difficile reperimento, e quale rifugio per la prole.

3.1.2 - Mis. 2) - RECUPERO A FINI FAUNISTICI DI TERRENI INCOLTI

L'intervento è previsto per i terreni che presentino vegetazione erbacea o che siano moderatamente invasi da vegetazione arbustiva, ma che necessitino comunque di un'operazione di ripulitura del terreno con mezzo meccanico dotato di idonea attrezzatura (decespugliatore, trinciastocchi).

Saranno esclusi dall'intervento i terreni colonizzati in maniera andante da cespugli quali ginestra, pruno, eriche, rovo.

Qualora l'operazione di decespugliamento non sia necessaria a causa della sola presenza di vegetazione erbacea di modesta altezza, l'intervento sarà assimilato alla Mis. 1A).

Sulla superficie ripulita sarà poi effettuata la semina delle colture (foraggiere o da granella) di cui alla Mis. 1A), preceduta dalle operazioni necessarie (aratura, fresatura, concimazione di fondo) e per gli stessi periodi di permanenza in campo.

La superficie da sottoporre a contributo sarà quella del terreno ripulito e rimesso a coltura.

I criteri di precedenza ai fini dell'istruttoria delle domande saranno i medesimi di cui all'intervento Mis.1 A).

3.1.3 - Mis. 3) - IMPIANTO DI SIEPI

Formazione di siepi a composizione mista arborea ed arbustiva, o soltanto arbustiva, a fila semplice o doppia.

Le specie arboree ed arbustive saranno preferibilmente specie autoctone, scelte tra l'elenco compreso nella Tavola n° 7 del quaderno tecnico n° 16 dell'INFS (Allegato n° 2).

Il materiale di impianto sarà a radice nuda di due-tre anni di età o in fitocella.

Le distanze tra le piante saranno indicativamente di 1-2 mt per le specie arbustive e 5-10 mt tra le specie arboree. La distanza tra le file per le siepi doppie sarà indicativamente di 2-3 mt.

Ai sensi della Del. G.R. n° 11510/94 l'intervento dovrà avere uno sviluppo minimo di 40 metri lineari consecutivi/ha di terreno coltivato.

L'intervento non sarà comunque ammissibile a distanza inferiore a 200 mt da fabbricati adibiti ad abitazione ed a luogo di lavoro e all'interno dell'area vocata per la gestione faunistica del cinghiale.

Le siepi realizzate dovranno essere mantenute per un periodo non inferiore ad anni 10.

Sarà data precedenza alle domande di intervento in aree ad agricoltura intensiva ed i parametri di valutazione saranno la dimensione degli appezzamenti ed il grado di monocoltura; qualora venga ritenuto che la vegetazione naturale già esistente sia sufficientemente sviluppata, l'intervento non sarà ammesso.



3.1.4 - IMPIANTO O RECUPERO DI ESSENZE ARBOREE.

Mis. 4a) Impianto essenze arboree e arbustive

L'intervento consiste nella piantagione di essenze arboree autoctone che producono frutti appetibili per la fauna selvatica e la cui diffusione sia scarsa o insufficiente nelle aree di intervento. Le specie saranno quelle previste alla tavola n° 7 del quaderno tecnico INFS n° 16 (Allegato n° 2).

L'operazione è alternativa alla realizzazione di siepi ed è prioritariamente autorizzata all'interno del territorio vocato per la gestione faunistica del cinghiale.

Analogamente a quanto previsto per le siepi, le piantine da mettere a dimora sono a radice nuda di 2-3 anni o in fitocella.

La distanza tra le piantine non dovrà essere inferiore a 5 mt, e l'intervento dovrà essere effettuato a piccoli gruppi composti al massimo da 20 piante, di almeno tre specie diverse. I gruppi dovranno essere distanziati da almeno 500 mt.

Le piantine devono essere obbligatoriamente difese contro il morso e lo sfregamento degli ungulati e della lepre mediante shelters.

Per un periodo di almeno cinque anni dopo l'impianto si dovrà procedere a sfalcatura localizzata delle erbe intorno alla piantina ed eventuale lavorazione del terreno. Costituiscono elementi di priorità per questo tipo di intervento:

appezzamenti situati al di sopra dei 700 mt s.l.m.

appezzamenti situati all'interno di aree boscate

appezzamenti situati lungo crinali montani o ad essi limitrofi (entro 300 mt).

Le piante messe a dimora non potranno essere sottoposte a taglio e dovranno essere obbligatoriamente lasciate a dimora qualora si proceda all'utilizzazione del circostante soprassuolo forestale.

Il richiedente si impegna ad eseguire tutte le operazioni colturali che risultino necessarie al mantenimento in buone condizioni agronomiche dell'impianto per 5 anni successivi, ed in tale periodo potranno essere disposti dalla Provincia sopralluoghi di verifica/collaud.

Qualora da tale accertamento risulti che l'impianto non sia nelle condizioni agronomiche sopra previste o con fallanze superiori al 50%, il beneficiario del contributo sarà tenuto alla restituzione del 50% dell'ammontare indebitamente percepito.

Mis 4b) Recupero piante da frutto già esistenti

Saranno ammessi a contributo gli interventi rivolti al recupero delle piante da frutto già esistenti che risultano soffocate da vegetazione infestante (rovi, edera, vitalba, ecc..) e nei confronti delle quali non è stata più rivolta da anni alcuna cura agronomica.

Detto recupero andrà effettuato con estirpazione degli infestanti, successiva potatura che favorisca lo sviluppo aereo della pianta ed apposizione su di un ramo principale di un laccio con inserita etichetta riportante la data di esecuzione.

Per quanto riguarda il sesto d'impianto, il numero totale di piante da recuperare, la distanza fra i gruppi e le priorità autorizzative valgono le disposizioni indicate alla Mis. 4a.



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

3.1.5 - Mis. 5) MANTENIMENTO DI RADURE ALL'INTERNO DI SUPERFICI BOSCADE PER LA GESTIONE FAUNISTICA DEGLI UNGULATI

L'intervento è finalizzato al mantenimento o al recupero di appezzamenti di prato-pascolo o ex coltivi ubicati in aree caratterizzate da elevata ed estesa diffusione di aree boscate.

Si prevede, come indicato dall'INFS nel quaderno n° 11 "Indicazioni generali per la gestione degli ungulati", la riduzione degli arbusti nella porzione centrale dell'appezzamento su una superficie massima di 1-2 ha e la semina di apposite colture foraggere. Ai bordi di tale area sarà rilasciata la vegetazione arbustiva esistente.

La richiesta di finanziamento implica la disponibilità da parte del proprietario a far realizzare su un margine dell'appezzamento un capanno sopraelevato per l'osservazione degli ungulati (altana), anche a carattere permanente,

Gli interventi saranno ammessi esclusivamente all'interno dei distretti per la gestione selettiva dei cervidi e bovidi.

Costituisce criterio di priorità per l'intervento:

Coefficiente di boscosità nell'area di 200-300 ha circostanti il punto di intervento superiore al 70%

Appezzamenti situati dentro il bosco e di superficie compresa tra 1 e 3 ha.

L'intervento rientra tra le misure di miglioramento ambientale (aumento dell'offerta trofica per gli ungulati) ma anche tra quelle finalizzate a favorire l'accesso alla natura e la conoscenza scientifica della fauna selvatica.

Le radure e le altane saranno infatti utilizzate per:

censimenti;

realizzazione dei piani di prelievo;

osservazioni naturalistiche (caccia fotografica amatoriale, wild-watching).

3.1.6 - Mis. 6) INTERVENTI FINALIZZATI ALLA TUTELA DEI NIDI E DEI NUOVI NATI DI FAUNA SELVATICA

L'intervento consiste nell'adozione di misure di precauzione volte a diminuire la mortalità di fauna selvatica, in particolare galliformi e lepre ma anche piccoli cervidi (capriolo), causata dalle operazioni agricole di sfalcio delle colture foraggere e trebbiatura delle colture cerealicole.

L'intervento consiste in:

adozione della barra di involo che consiste in una struttura metallica dotata di spezzoni di catena metallica, da porre anteriormente alle strutture falcianti in modo da toccare e far allontanare gli animali prima che siano raggiunti dalla lama.

esecuzione delle operazioni di sfalcio/trebbiatura in modo centrifugo, cioè partendo dal centro dell'appezzamento, in modo da consentire alla fauna di allontanarsi.

alzare la barra falciante di almeno 15 cm dal suolo.

rilascio di piccole porzioni di coltura intorno a nidi eventualmente individuati.

L'ammissione al contributo potrà essere subordinata a preventiva verifica da parte di personale della Provincia, dell'effettiva presenza e riproduzione della fauna selvatica.

L'intervento sarà prioritariamente ammesso nei seguenti casi:

appezzamenti di dimensioni fino a 3 ha.

appezzamenti situati all'interno o limitrofi ad aree boscate, siepi, cespugliati.

appezzamenti situati all'interno delle aree vocate per i galliformi individuate con successive direttive dirigenziali.

appezzamenti in cui siano stati segnalati e verificati dagli organi competenti casi precedenti di mortalità o di distruzione di nidi e covi.



appezzamenti situati all'interno di ZRV.

Potranno essere ammessi a contributo interventi in aree diverse, previo accertamento di riproduzione di fauna selvatica da parte degli uffici che istruiscono le domande.

Il contributo consiste in un incentivo economico per l'adozione delle misure di precauzione.

La barra di involo sarà fornita dall'ente che eroga il contributo o in caso contrario, sarà previsto un ulteriore contributo all'acquisto.

3.1.7 - Mis. 7) IMPIANTO PICCOLI NUCLEI BOSCATI

In aree ad agricoltura intensiva, dove risultino quindi mancanti gli elementi fissi del paesaggio con valore faunistico, sono ammessi a contributo gli interventi che prevedano la costituzione di piccoli nuclei boscati.

Tale misura è alternativa a quella dell'impianto di siepi.

Potrà preferibilmente effettuarsi in zone marginali dell'appezzamento purché distanti almeno ml. 200 da abitazioni o annessi agricoli e da strade.

Tali nuclei boscati dovranno essere costituiti da un minimo di 10 piante, fino ad un massimo di 20 ed impiantate a distanza di 5 ml. l'una dall'altra.

Le specie di piante utilizzabili sono le stesse di cui alla Mis. 3 e 4.

Per le modalità di messa a dimora, di protezione, di verifica e di priorità valgono le disposizioni di cui alla Mis. 4a).

3.1.8 REALIZZAZIONE DI STRUTTURE DI AMBIENTAMENTO DELLA FAUNA SELVATICA

Le strutture di ambientamento consentono un adattamento graduale della fauna selvatica proveniente da allevamento alle nuove condizioni naturali delle località di immissione, riducendo l'effetto della mortalità dovuto sia alla difficoltà sia i soggetti incontrano nell'alimentarsi in condizioni naturali, sia alla predazione, facilitata dall'assenza di adattamento.

Tali strutture potranno essere previste sia per operazioni di reintroduzione (immissione di specie scomparse in epoca recente e per le quali esistano condizioni ancora idonee alla loro presenza; es: starna), sia per operazioni di ripopolamento, cioè di immissione di individui appartenenti a specie presenti ma con livelli di densità insufficienti, ai fini del loro incremento numerico.

Le presenti direttive tecniche hanno validità per le strutture di ambientamento finanziate con i fondi del PAGP. Per le strutture che i comitati di gestione degli ATC intenderanno realizzare con fondi propri, le presenti direttive avranno valore di norme di indirizzo, da valutare caso per caso dall'Amministrazione Provinciale con possibilità di deroga ai fini delle relative autorizzazioni.

Caratteristiche tecniche della struttura

La struttura di ambientamento, secondo le indicazioni tecniche fornite da specialisti del settore (cfr. A. Meriggi, Piano faunistico venatorio dell'ATC Parma 6) e dall'A.R.S.I.A., sarà indicativamente costituita da un recinto di ambientamento di superficie minima pari a 1-2 ha, costituito da rete metallica alta 2 mt e interrata per 50 cm, sorretta da pali posti a distanza di circa 5 mt.

Il recinto dovrà essere ubicato in aree adatte alla specie e dovrà racchiudere, al suo interno, un appezzamento di cespugliato e/o di bosco in modo da consentire un



utilizzo prolungato della struttura ed un maggior successo della fase di ambientamento.

All'interno del recinto saranno realizzate due voliere di 10x20 mt anch'esse con rete metallica di 2 mt di altezza e interrata per 20-30 cm. Le voliere saranno a cielo chiuso con rete di nylon elastica per evitare che gli animali si feriscano se disturbati.

Nel recinto e nelle due voliere saranno collocati alimentatori automatici con granaglie e abbeveratoi. Il 50% della superficie del recinto sarà coltivato ad erba medica e cereali.

Zona di rispetto venatorio

La struttura di ambientamento deve essere circondata da una zona di rispetto venatorio (ZRV) di ampiezza variabile a seconda della specie e dell'utilizzo (reintroduzione o ripopolamento).

Questo elemento è indispensabile sia ai fini di una dispersione graduale dei soggetti immessi che di un razionale utilizzo venatorio delle aree limitrofe il punto di immissione che sia compatibile con irrinunciabili criteri di sicurezza. Tali condizioni saranno tanto più soddisfatte quanto maggiori saranno le dimensioni e quindi il perimetro dell'area di rispetto.

La ZRV, oltre a diluire nel tempo la dispersione dei soggetti immessi, garantirà il mantenimento di una popolazione anche oltre la stagione venatoria con effetti positivi ai fini della progressiva colonizzazione dei territori circostanti.

La forma della ZRV sarà tale da minimizzare il rapporto perimetro/superficie, orientativamente sub-circolare o poligonale e la posizione della struttura di ambientamento dovrà essere centrale. La ZRV sarà istituita ai sensi dell'articolo 13 comma 5° della L.R. n° 3/94 dalla Provincia, su proposta del comitato di gestione dell'ATC competente.

L'area di ubicazione dovrà avere caratteristiche di spiccata vocazione per la specie.

Utilizzo della struttura

Nelle voliere saranno immessi fino a 100 soggetti per volta che saranno liberati all'interno del recinto dopo un periodo di ambientamento in voliera (indicativamente almeno 2-3 settimane). Le immissioni all'interno dell'intera struttura (recinto e voliere) non potranno essere effettuate, a norma di legge, oltre il 31 agosto. All'interno e nei dintorni della struttura non sarà ammesso il controllo di carnivori tramite trappole.

Eventuali interventi di controllo all'interno della ZRV saranno eseguiti per conto dell'Amministrazione provinciale tramite i sistemi indicati dall'INFS per le ZRC.

4. PRESENTAZIONE E ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

4.1. Presentazione delle domande

Le richieste di finanziamento per gli interventi di miglioramento ambientale di cui all'articolo 46 L.R. n° 3/94 devono essere inoltrate su apposito modulo e in carta semplice. I termini per la presentazione sono indicati nel relativo bando.

Le richieste di contributo, relative agli interventi di cui all'articolo 48 stessa legge, sono inoltrate al Presidente del Comitato di gestione dell'A.T.C. in cui ricade il fondo.

Nella domanda saranno indicati:

- Cognome, nome, luogo e data di nascita;
- Residenza ed eventuale recapito telefonico;



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

- Codice fiscale o partita I.V.A.;
- Titolo di possesso dei terreni;
- Comune, foglio catastale e n° di particella del N.C.T. in cui si intende realizzare l'intervento;
- Tipo di gestione faunistica cui è soggetto il terreno (gestione programmata, Oasi, Z.R.C., Zona di Protezione, etc.)
- Sintetica descrizione dell'azienda e delle colture prevalenti.

Il richiedente deve inoltre dichiarare, sotto la propria responsabilità, nella domanda, di non percepire per le stesse opere nessun altro tipo di finanziamento o contributo pubblico.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- cartografia di insieme in scala 1:25000 con indicata l'ubicazione degli interventi;
- mappa catastale in scala 1:10000 o 1:2000 (anche fotocopia);
- certificato catastale o atto notorio attestante la condizione di proprietario o conduttore del fondo;
- consenso, qualora necessario, dell'eventuale comproprietario ad eseguire le opere;
- descrizione sintetica dell'intervento.

Il richiedente dovrà rispettare per ciascun tipo di intervento le direttive provinciali contenute nei presente bandi emessi dagli ATC; in caso contrario, il contributo potrà essere ridotto o anche sospeso.

Il richiedente si impegna, altresì, a non richiedere il rimborso dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture o alle opere realizzate con contributi finalizzati al miglioramento ambientale negli appezzamenti limitrofi, distanti meno di 300 mt, a quelli oggetto degli interventi di miglioramento ambientale.

4.2. Procedura di istruttoria delle domande

Per gli interventi di cui all'articolo 48 le domande dovranno essere presentate al Presidente del Comitato di Gestione dell'ATC competente. Il comitato provvede alla pubblicazione del bando e istruisce le richieste pervenute compilando relative graduatorie sulla base dei criteri di priorità descritti per ciascun intervento.

Sono inoltre considerati criteri di priorità validi per ciascun tipo di intervento:

- il requisito di imprenditore agricolo del richiedente;
- la data di presentazione della domanda.

Il comitato, tramite tecnici incaricati, potrà effettuare un sopralluogo per verificare la rispondenza del progetto alle direttive del PAGP e alle indicazioni del bando. Tale sopralluogo sarà effettuato per richieste superiori a **€ 1.030,00**.

Il Comitato di Gestione dell'ATC specificherà nella comunicazione di ammissione al finanziamento il termine entro il quale gli interventi dovranno essere eseguiti.

Al termine dei lavori il richiedente dovrà presentare relativa domanda di collaudo, corredata di descrizione sintetica degli interventi effettuati.

Il collaudo delle opere verrà effettuato entro un termine di tempo utile a valutare la positiva riuscita dell'intervento, da tecnici incaricati dal Comitato. Il tecnico provvederà a redigere un verbale di collaudo contenente la descrizione degli interventi effettuati, il grado di riuscita e il computo metrico estimativo.

Il Presidente del Comitato di Gestione dell'ATC provvederà alla liquidazione entro 60 giorni dal termine previsto del mantenimento in campo delle colture.



CAPITOLO 14

Elenchi delle particelle dei piani di assestamento forestale destinabili interamente o parzialmente all'esercizio venatorio (elenchi coordinati della Legge Regionale Toscana 7 settembre 1992; Deliberazione C.R. 11 febbraio 1997 n. 397/96 e Deliberazione C.R. 27 gennaio 1999 n. 17).

COMPLESSO ALPE DI CATENAIA			
SEZIONE: CHIUSI - CHITIGNANO			
SEZIONE	N° PARTICELLA	PAFR A FINI VENATORI Ha	PAFR DENTRO OASI Ha
C	93	3,700	
C	94	3,000	
C	95	3,000	
C	61	0,900	2,831
C	36	0,444	
C	33	4,000	1,722
C	34	3,500	2,000
C	1	1,735	
C	2	5,289	
C	3	7,545	
C	4	13,757	
C	15	6,781	
C	92	2,400	6,243
	TOTALE	56,051	
	(Allegato n.° 9)		

COMPLESSO ALPE DI CATENAIA			
SEZIONE: MONTECALVANO - MONTESILVESTRE			
SEZIONE	N° PARTICELLA	PAFR A FINI VENATORI Ha	PAFR DENTRO OASI Ha
B	1	2,952	
B	2	4,068	
B	3	9,116	
B	4	3,42	
B	5	6,408	
B	6	0,961	
B	7	1,832	
B	8	1,577	
B	9	1,37	



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

B	10	5,481	
B	11	5,395	
B	12	13,156	
B	13	11,296	
B	14	3,571	
B	15	7,153	
B	16	2,223	
B	17	2,086	
B	18	4,004	
B	19	10,46	
B	20	5,45	
B	21	4,53	
B	22	7,74	
B	23	5,864	
B	24	11,485	
B	25	10,302	
B	26	8,91	
B	27	9,205	
B	28	6,464	
B	29	16,125	
B	30	3,414	
B	31	4,074	
B	32	0,886	
B	33	5,92	
B	34	0,592	
B	35	0,628	
B	36	0,132	
B	37	0,326	
B	38	6,732	
B	39	6,882	
B	40	3,987	
B	41	3,648	
B	42	1,795	
B	43	16,458	
B	44	0,751	
B	45	0,705	
B	46	1,286	
B	47	5,317	
B	48	0,394	
	TOTALE	246,531	
	(Allegato n.°10)		



COMPLESSO ALPE DI CATENAIA			
SEZIONE: SUBBIANO			
SEZIONE	N° PARTICELLA	PAFR A FINI VENATORI Ha	PAFR DENTRO OASI Ha
D	1	6	0,071
D	2	1,8	4,817
D	3	10,3	6,263
D	4	4	2,989
D	42	1,1	11,915
D	43	2,078	
D	44	12,963	
D	45	1,522	
D	46	0,04	
D	47	13,803	
D	48	7,154	
D	49	3,369	
D	50	8,168	
D	51	6,5	3,817
D	52	0,3	10,322
D	54	2,9	3,611
D	66	7,7	10,701
D	67	3,762	
D	68	2,065	
D	69	5,459	
D	70	22,536	
D	71	7,711	
D	72	5,642	
D	73	0,857	
D	74	1,481	
D	75	20,994	
D	76	3,679	
D	77	7,566	
D	78	3,034	
D	79	10,2	10,206
D	87	0,4	9,322
D	91	0,2	3,935
D	93	0,1	0,825
D	94	6,407	
D	95	3,028	
D	96	2,906	
D	97	4,858	
D	98	0,527	
D	99	5,594	
D	100	2,988	
D	101	0,1	4,096
D	102	6,5	8,74
D	104	2,447	0,5
D	105	14,645	0,8
D	106	11,653	4,4
D	108	1,965	



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

D	109	15,103	
D	110	33,469	
D	111	19,804	
D	112	8,684	
D	113	3,388	
D	114	3,754	
D	116	6,798	
D	117	1,502	
D	118	5,227	
D	119	1,478	
D	120	3,917	
D	121	1,336	
D	122	0,411	
D	123	0,203	
	TOTALE	354,075	
	(Allegato n.° 8)		



COMPLESSO ALPE DELLA LUNA			
SEZIONE: MONTEVICCHI - PIAN DELLA CAPANNA			
SEZIONE	N° PARTICELLA	PAFR A FINI VENATORI Ha	PAFR DENTRO OASI Ha
V	187	3,928	
V	191	10,264	
V	192	1,176	
V	193	21,408	
V	194	13,617	
V	195	17,238	
V	196	16,181	
V	197	12,942	
V	198	6,498	
V	219	10,19	
V	225	8,499	4
V	226	6,049	
V	227	15,575	
V	228	6,935	
V	229	14,286	
V	230	13,829	
V	231	8,05	
V	232	15,048	
V	233	9,139	
V	234	13,045	
V	235	15,96	
V	236	12,562	
V	237	11,768	
V	238	6,493	
V	257	0,193	
V	272	5,249	
V	278	3,5	13,849
V	283	0,8	1,294
V	288	3,5	3,704
V	289	5,625	
V	290	5,166	
V	291	3,679	
V	292	10,222	
V	293	3,85	1,007
V	294	12,733	
V	295	8,178	
V	296	3,982	
V	297	6,449	
V	298	8,324	
V	299	0,706	
V	300	4,724	
V	301	4,562	
V	302	7,741	
V	303	4,628	



Provincia di Arezzo
Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

V	304	6,579	
V	305	0,975	
V	306	0,138	
	TOTALE	382,183	
	(Allegato n.° 7)		

COMPLESSO ALPE DELLA LUNA			
SEZIONE: ALPE DELLA LUNA - MONTERANO			
SEZIONE	N° PARTICELLA	PAFR A FINI VENATORI Ha	PAFR DENTRO OASI Ha
T	41	4,888	
T	42	6,547	
T	43	13	
T	44	0,93	
T	45	12,583	
T	46	2,214	
T	47	1,26	
T	48	14,523	
T	49	1,084	
T	50	1,227	
T	51	3,036	
T	52	1,242	
T	53	3,316	
T	54	0,643	
T	55	7,938	
T	56	17,799	
T	57	0,874	
T	58	3,851	
T	59	8,351	
T	60	12,675	
T	61	15,38	
T	62	8,057	
T	63	10,852	
T	64	9,48	
T	65	10,115	
T	66	15,411	
T	67	9,125	
T	68	12,143	
T	69	3,675	
T	73	7,46	
T	74	8,462	
T	75	15,705	
T	76	17,149	0,8
T	77	19,092	
T	78	6,803	
T	79	17,798	
T	80	16,834	
T	81	11,279	
T	82	17,119	
T	83	13,064	



Provincia di Arezzo
Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

T	84	14,76	
T	85	9,343	
T	86	9,008	6,4
T	110	7,556	
T	111	6,493	
	TOTALE	410,144	

SEZIONE: SERRA BATTIROLI-MATERAIO			
SEZIONE	N° PARTICELLA	PAFR A FINI VENATORI Ha	PAFR DENTRO OASI Ha
R	1	2,413	
R	2	9,096	
R	3	10,966	
R	4	3,76	
R	5	2,132	
R	6	13,131	
R	7	3,962	
R	8	14,442	
R	9	9,322	
R	10	6,719	
R	11	7,522	
R	12	2,806	
R	31	3,9	8,101
	TOTALE	90,171	
	(Allegato n.° 6)		

COMPLESSO ALTO TEVERE-ALTA SOVARA			
SEZIONE: MONTI ROGNOSI			
SEZIONE	N° PARTICELLA	PAFR A FINI VENATORI Ha	PAFR DENTRO OASI Ha
E	1	13,467	
E	2	8,38	
E	3	8,522	
E	30	2,9	7,967
E	32	16,104	2,4
E	33	22,97	
E	34	7,39	
E	35	11,066	
E	36	21,893	
E	37	19,377	
E	38	18,92	
E	39	21,779	
E	40	11,224	
E	41	12,938	
E	42	7,5	17,326
E	45	9,119	
	TOTALE	213,549	



SEZIONE: PONTE ALLA PIERA			
SEZIONE	N° PARTICELLA	PAFR A FINI VENATORI Ha	PAFR DENTRO OASI Ha
F	2	10,043	
F	7	3,312	4
F	8	9,998	
F	9	13,185	
F	10	11,85	
F	11	4,4	
F	12	9,475	
F	13	8,609	
F	14	6,443	8,3
F	15	10,407	
F	16	7,978	
F	17	6,161	
F	18	14,992	
F	19	1,356	
F	20	1,809	
F	21	1,92	
F	22	9,684	
F	23	3,088	
F	24	4,581	
F	25	12,417	
F	26	20,043	
F	27	9,786	
F	28	4,228	
F	29	8,766	
F	30	5,519	
F	31	13,122	
F	32	2,985	
F	33	9,887	
F	34	4,164	
F	35	7,653	
F	36	9,933	
F	37	5,009	
F	38	9,973	
F	39	20,285	
F	40	12,173	
F	41	4,757	
F	42	2,93	
F	43	4,995	
F	44	13,14	
F	45	6,261	
F	46	17,48	
F	47	7,047	
F	48	7,825	
F	49	13,566	
F	50	3,649	



Provincia di Arezzo
Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

F	51	3,825	
F	52	6,245	
F	53	8,361	
F	54	5,166	
F	55	7,337	
F	56	5,721	
F	57	6,681	
F	58	15,81	
F	59	12,036	
F	60	15,076	
F	61	14,572	
	TOTALE	477,714	
	(Allegato n. °3)		

COMPLESSO ALTO TEVERE-ALTA SOVARA			
SEZIONE: FONTE DELLA GALLETTA			
SEZIONE	N° PARTICELLA	PAFR A FINI VENATORI Ha	PAFR DENTRO OASI Ha
G	2	0,5	24,561
G	12	1	6,873
G	13	1	8,079
G	19	1,5	8,936
G	20	0,5	6,413
	TOTALE	4,5	
	(Allegato n.° 2)		



COMPLESSO ALTO TEVERE-ALTA SOVARA			
SEZIONE: MONTICELLI - FOGNANO			
SEZIONE	N° PARTICELLA	PAFR A FINI VENATORI Ha	PAFR DENTRO OASI Ha
P	1	13,715	
P	2	9,145	
P	3	12,007	
P	4	7,111	
P	5	9,388	
P	6	24,645	
P	7	9,599	
P	8	25,635	
P	9	8,159	
P	10	20,289	
P	11	9,689	
P	12	13,056	
P	13	2,46	
P	14	12,378	
P	15	4,026	
P	16	16,563	
P	17	16,25	
P	18	5,94	
P	19	6,77	
P	20	16,96	
P	21	7,55	
P	22	6,62	
P	23	3,208	
P	24	11,525	
P	25	5,253	
P	26	21,869	
P	27	2,686	
P	28	10,734	
P	29	4,603	
	TOTALE	317,833	



SEZIONE: MONTE MODINA-CASTELLACCIA			
SEZIONE	N° PARTICELLA	PAFR A FINI VENATORI Ha	PAFR DENTRO OASI Ha
L	1	1,301	
L	2	0,89	1,8
L	4	3,79	
L	5	9,805	
L	6	15,274	
L	20	0,6	14,597
L	22	1,463	
L	23	2,589	
L	24	0,897	
L	25	4,624	
L	27	1,812	
L	32	0,8	15,915
L	34	5,665	3,7
L	35	0,819	7,7
L	36	10,963	
L	37	11,99	
L	38	1,9	15,085
L	41	0,475	
L	42	3,842	
L	43	0,935	
L	44	5,12	
L	45	0,613	
L	46	2,713	
L	47	1,923	
L	48	3,006	
L	49	6,739	
L	50	5,143	
L	51	0,559	
L	52	0,184	
L	53	0,665	
L	54	0,268	
L	55	8,093	
L	56	11,057	
L	57	16,652	
L	58	19,455	
L	59	6,259	
L	60	7,844	
L	61	10,03	
L	62	5,862	
L	63	0,598	
L	64	14,616	
L	65	7,715	
L	66	6,57	
L	67	13,258	
L	68	18,339	
L	69	22,359	
L	70	5,039	



Provincia di Arezzo
Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

L	71	4,499	6,895
L	79	3,389	
L	80	1,217	
L	81	0,061	
L	82	3	8,403
	TOTALE	293,279	
	(Allegato n.° 4)		

COMPLESSO ALTO TEVERE-ALTA SOVARA			
SEZIONE: GUALANCIOLE M. NERO-FRATELLE			
SEZIONE	N° PARTICELLA	PAFR A FINI VENATORI Ha	PAFR DENTRO OASI Ha
M	21	9,288	
M	22	1,615	
M	23	3,632	
M	24	5,169	
M	25	5,393	
M	26	1,53	
M	27	2,868	
M	28	4,646	
M	30	0,5	22,809
M	31	1,2	3,631
M	32	1,135	
M	65	1,841	0,5
N	32	6,752	
N	33	5,03	
N	34	4,864	
N	35	13,502	
N	36	9	19,25
N	37	0,2	6,647
N	38	7,226	
	TOTALE	85,391	
	(Allegato n.° 1)		



COMPLESSO ALPE DI POTI			
SEZIONE: POGGIO GALLORO			
SEZIONE	N° PARTICELLA	PAFR A FINI VENATORI Ha	PAFR DENTRO OASI Ha
	41	10,4	
	42	5,4	
	43	1,3	
	44	1,3	
	45	8	
	46	13	
	47	12,6	
	48	3,4	
	49	14,9	
	50	11,5	
	51	7,5	
	52	11,7	
	53	8,7	
	54	6,7	
	55	3,2	
	56	2,3	
	57	12,6	
	58	7,3	
	59	5,4	
	60	18,1	
	61	18,6	
	62	7,5	
	63	13,6	
	64	25,2	
	65	15,1	
	66	3,9	
	67	0,3	
	68	7,5	
	69	11,7	
	70	0,9	
	71	4,8	
	72	3,3	
	73	4,2	
	74	17,3	
	75	0,7	
	76	0,7	
	77	3,7	
	78	7,9	
	79	5,7	
	80	10,6	
	81	16,8	
	82	2,3	
	83	9,2	
	84	2,4	
	TOTALE	359,2	
	(Allegato n.° 14)		



COMPLESSO ALPE DI POTI			
SEZIONE: MONTE DOGANA			
SEZIONE	N° PARTICELLA	PAFR A FINI VENATORI Ha	PAFR DENTRO OASI Ha
	85	1,7	
	86	1,1	
	87	0,5	
	88	0,8	
	89	1,3	
	90	0,7	
	91	6,4	
	92	4	
	93	5	
	94	7,9	
	95	6,6	
	96	5,5	
	97	2,8	
	98	2,2	
	99	9,6	
	100	13,4	
	101	4	
	102	1,4	
	103	2	
	104	2,8	
	105	3,3	
	106	1,3	
	109	8,2	
	110	5,1	
	111	5,5	
	112	9,6	
	113	0,5	
	114	3,1	
	115	1,7	
	116	4,9	
	117	4,3	
	118	4,9	
	119	5,9	
	120	1,9	
	125	1	
	129	3,4	
	130	4,4	
	TOTALE	148,7	



SEZIONE: RANCHETTO			
SEZIONE	N° PARTICELLA	PAFR A FINI VENATORI Ha	PAFR DENTRO OASI Ha
	138	1	
	139	1	
	152	0,4	
	153	2	
	131	6,1	
	157	3,8	
	158	3,9	
	TOTALE	18,2	
	(Allegato n.° 15)		

COMPLESSO ALPE DI POTI			
SEZIONE: SCOPETONE			
SEZIONE	N° PARTICELLA	PAFR A FINI VENATORI Ha	PAFR DENTRO OASI Ha
	1	1,2	
	2	1,3	
	33	6,5	
	35	4	
	36	2,8	
	34	3	
	37	1,3	
	24	2	
	38	0,2	
	39	1,2	
	40	0,5	
	TOTALE	24	
	(Allegato n. 13)		



COMPLESSO PRATOMAGNO CASENTINO			
SEZIONE	N° PARTICELLA	PAFR A FINI VENATORI Ha	PAFR DENTRO OASI Ha
	1	17,763	
	2	6,785	
	3	14,183	
	4	9,579	
	5	12,606	
	6	22,482	
	7	18,025	
	8	16,888	
	9	12,042	
	10	16,845	
	11	12,454	
	12	7,832	
	13	14,864	
	14	15,453	
	15	26,649	
	16	26,95	
	17	9,704	
	18	10,734	
	19	9,969	
	20	15,14	
	21	5,1	10,42
	22	13,644	
	23	11,457	
	24	13,895	
	25	12,5	8,485
	27	14,83	
	28	12,221	
	29	10,79	
	30	12,533	
	31	11,333	
	32	11,182	
	33	6,062	
	34	9	0,307
	35	11,435	7
	40	1,2	5,627
	41	11,1	12,373
	47	16,516	1
	80	19,2	35,866
	81	5,9	3,725
	82	3,438	
	83	12,173	
	84	2	3,701
	85	5,7	5,822
	86	11,233	
	87	7,499	
	88	10,16	
	89	2	6,21



Provincia di Arezzo
Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

	90	1,8	10,097
	94	8,8	
	95	12,038	
	96	9,553	
	97	7,322	
	98	6,547	
	99	6,33	
	100	22,261	
	103	11,557	
	104	18,846	
	105	14,655	
	106	18,285	
	107	12,32	
	108	9,525	
	109	7,745	
	110	3,742	
	111	16,393	
	112	9,657	
	114	11,8	8,742
	115	3,1	3
	118	4,432	
	119	4,526	
	120	8,3	4,232
	125	0,8	12,377
	126	10,584	
	127	13,707	
	131	11,921	1,4
	132	11,275	
	133	13,269	
	134	3,098	
	135	0,89	
	136	5,495	
	137	7,52	
	138	10,234	
	139	8,809	
	140	7,394	
	141	11,127	
	142	9,938	
	143	5,602	
	144	9,071	
	145	5,033	
	146	8,744	
	147	6,62	
	148	9,176	
	150	10,57	
	151	5,2	5,55
	167	11,183	
	171	2,8	11,555
	176	13,9	1,548
	TOTALE	1004,542	
	(Allegato n.° 11)		



COMPLESSO PRATOMAGNO VALDARNO			
SEZIONE: POGGIO TANA - ROCCA RICCIARDA			
SEZIONE	N° PARTICELLA	PAFR A FINI VENATORI Ha	PAFR DENTRO OASI Ha
	113	5,8	15,301
	114	4,9	13,718
	129	16,648	3,3
	130	10,692	2,9
	131	1,491	
	132	0,513	
	133	0,253	
	134	13,227	2,25
	135	14,094	2,9
	136	12,0	0,482
	137	22,223	
	138	4,26	10,8
	139	11,127	
	140	16,048	
	141	14,653	
	142	21,243	
	151	4,5	21,65
	152	0,8	13,19
	153	13,276	
	154	10,142	
	155	0,717	
	156	1,313	
	157	1,795	
	158	1,526	
	159	6	6,684
	168	5,248	
	169	0,5	5,31
	170	7,532	
	171	2,054	
	172	3,55	
	173	0,168	
	174	0,891	
	175	1,182	
	176	0,229	0,7
	191	1,2	6,327
	193		14,042
	194	2,814	2,4
	195	1,46	
	196	3,01	
	197	0,187	
	198	0,088	
	199	0,362	4,0
	200	11,707	
	211	0,4	10,307
	212	0,3	9,665
	213		24,676



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

	214	0,557	10,0
	215		14,405
	248	19,729	
	249	17,847	
	250	0,421	
	251	0,633	
	252	0,347	
	253	5,788	
	254	13,382	
	255	18,313	
	256	21,199	
	257	18,427	
	258	7,201	
	259	4,383	
	260	11,235	
	261	11,752	
	262	12,731	
	263	19,147	
	264	13	0,874
	265	0,5	11,270
	280	1	8,913
	281	0,3	13,997
	282	9,919	
	283	6,1	2,449
	284	4,2	1,492
	285	9,8	5,738
	286	2,3	8,483
	292	3,2	14,57
	293	9,141	
	294	0,126	
	295	7,858	
	296	8,3	2,056
	297	9,2	3,647
	298	12,734	
	305	14,37	
	306	14,778	
	307	13,038	
	308	15,706	
	310	0,6	13,133
	312	14	1,731
	313	16,075	
	314	12,258	
	323	8,035	
	324	4,729	
	325	2,038	
	326	10,017	
	327	3,921	
	328	5,119	
	329	12,573	
	330	16,627	
	331	1,217	
	332	15,406	



Provincia di Arezzo
Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

	333	10,146	
	334	23,126	
	335	3,065	
	336	12,385	
	337	10,317	
	338	7,785	
	339	16,585	
	340	11,147	
	TOTALE	807,956	

SEZIONE: UOMO DI SASSO - ROCCA RICCIARDA			
SEZIONE	N° PARTICELLA	PAFR A FINI VENATORI Ha	PAFR DENTRO OASI Ha
	67	15,27	
	68	25,91	
	69	25,37	
	70	33,68	
	71	7,58	
	72	22,51	
	73	23,892	
	74	13,408	
	75	17,826	
	76	6,908	
	77	26,491	
	78	3,97	
	79	7,052	
	80	11,497	
	81	17,392	
	82	0,5	22,98
	83	6	20,559
	88		20,014
	91	1,17	
	92	6,269	
	101	1	4,767
	103	0,9	
	108	3,45	5,48
	TOTALE	278,045	
	(Allegato n.°12)		



COMPLESSO FORESTE CASENTINESI			
SEZIONE: PAPIANO-TERRICOLA			
SEZIONE	N° PARTICELLA	PAFR A FINI VENATORI Ha	PAFR DENTRO OASI Ha
A	89	15,7	4,15
A	97	15,6	
A	98	13,4	
A	99	15,1	
A	100	16,5	
A	112	20,1	
A	113	16,2	
A	114	19,1	
A	115	9	
A	116	16,7	
A	120	9,8	
A	121	12,6	
A	122	9,3	
A	123	14,3	
A	124	0,4	
A	125	7,3	
A	126	5,4	
A	127	0,1	
	TOTALE	216,600	
	Allegato n° 16		



COMPLESSO ALTO TEVERE-ALTA SOVARA			
SEZIONE: POGGIO ROSSO			
SEZIONE	N° PARTICELLA	PAFR A FINI VENATORI Ha	PAFR zDENTRO OASI Ha
H	1	0,06	
H	2	1,33	
H	3	0,41	
H	4	0,178	
H	5	2,411	
H	6	2,79	
H	10	12,312	
H	11	18,771	
H	12	15,561	
H	13	9,79	
H	21	2,938	
H	29	24,295	2,5
H	33	2,2	1,507
H	34	22,146	
H	41	14,915	8,0
H	42	16,255	1,134
H	45	1	1,467
H	61	3,573	
H	62	9,095	
H	63	8,912	
	TOTALE	168,942	
	(Allegato n.° 5)		



CAPITOLO 15

Convenzione tra la Provincia di Arezzo e l'URCA (Unione Regionale Cacciatori dell' Appennino) Provinciale per la gestione della caccia di selezione

CONVENZIONE

Contenente le norme per la delega di alcune funzioni di gestione della caccia di selezione a cervidi e bovidi all' Unione Regionale Cacciatori dell' Appennino (URCA) Provinciale di Arezzo

TRA

La Provincia di Arezzo, con sede in Arezzo, Piazza della Libertà n° 3 - partita I.V.A. 00850580515 – rappresentata dal Dott. Chianucci Gabriele, nella sua qualità di Segretario Generale dell' Ente;

E

L' Unione Regionale Cacciatori dell' Appennino Provinciale di Arezzo, con sede in _____, C.F. _____, rappresentata dal Sig. Meacci Marsilio, nella sua qualità di Presidente;

PREMESSO

Che l' Unione Regionale Cacciatori dell' Appennino Provinciale di Arezzo ha rappresentato fin dalla sua costituzione il principale elemento di collaborazione della Provincia al fine dell'organizzazione e gestione della caccia di selezione a cervidi e bovidi;

Che appare opportuno affidare all' Unione Regionale Cacciatori dell' Appennino Provinciale di Arezzo la realizzazione di alcuni compiti di gestione al fine di una migliore e più razionale organizzazione della caccia di selezione a cervidi e bovidi in Provincia di Arezzo;

Che l' Unione Regionale Cacciatori dell' Appennino è dotata delle capacità e delle competenze necessarie a svolgere tali compiti di gestione e si rende disponibile ad esercitarli;

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra la Provincia di Arezzo e l'URCA Provinciale di Arezzo, di seguito individuato con la sigla URCA, entrambi rappresentati come in epigrafe, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

La Provincia di Arezzo delega all' URCA provinciale la realizzazione dei seguenti compiti di gestione della caccia di selezione a cervidi e bovidi nella Provincia di Arezzo:

L'URCA gestisce e raccoglie dati per l'organizzazione della caccia di selezione a cervidi e bovidi

Gestisce il centro di controllo dei capi abbattuti presso Stia

Organizza ed elabora i censimenti di cervo

Propone i nominativi dei Coordinatori di ATC per la caccia di selezione, d'intesa con il comitato di gestione dell' ATC e la Provincia di Arezzo, ai sensi del comma 3) dell' Art. 23 del regolamento per la caccia di selezione a cervidi e bovidi;

Propone i nominativi dei Presidenti dei distretti per la caccia di selezione, d'intesa con il Comitato di gestione dell' ATC e la Provincia di Arezzo;

Nomina una delegazione dell' URCA Provinciale, costituita da due (2) membri, che partecipi alle riunioni del Comitato Tecnico Consultivo sulla caccia di selezione a cervidi e bovidi, composto da rappresentanti della Provincia di Arezzo e Coordinatori di ATC per la caccia di selezione.



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

Partecipa con una sua rappresentanza provinciale e regionale alle riunioni della Consulta provinciale della caccia.

ART. 2

L'URCA si impegna a realizzare i compiti di gestione indicati all'articolo 1 ed in particolare:

Raccogliere i dati dai presidenti dei singoli distretti relativi alla struttura invernale e predisporre le tabelle di sintesi;

Inserire i dati contenuti nei riepiloghi di caccia estivi ed invernali nell'apposito database e predisporre le tabelle di sintesi;

Inserire i dati contenuti nelle schede di abbattimento (capriolo, daino, muflone e cervo) negli appositi database forniti dalla Provincia;

Gestire il centro di controllo dei capi abbattuti presso l'ex – mattatoio di Stia;

Inserire i dati delle schede del censimento di cervo al bramito nell'apposito database

Realizzare le carte per ogni mezz'ora di rilievo

Elaborare i risultati

Inserire i dati delle schede di censimento a vista del cervo

Realizzare le carte di sintesi dei gruppi di cervo osservati ed elaborare i relativi risultati

Proporre i nominativi del Coordinatore di ATC per la caccia di selezione, nominato d'intesa tra il comitato di gestione dell' ATC e la Provincia di Arezzo, ai sensi del comma 3) dell' Art. 23 del regolamento per la caccia di selezione a cervidi e bovidi;

Proporre i nominativi dei Presidenti dei distretti per la caccia di selezione, nominati d'intesa tra il Comitato di gestione dell' ATC e la Provincia di Arezzo

Nominare una delegazione dell' URCA Provinciale, costituita da due (2) membri, che partecipi alle riunioni del Comitato Tecnico Consultivo sulla caccia di selezione a cervidi e bovidi, composto da rappresentanti della Provincia di Arezzo e Coordinatori di ATC per la caccia di selezione.

Partecipare con una sua rappresentanza provinciale e regionale alle riunioni della Consulta provinciale della caccia.

ART. 3

La presente convenzione ha validità dal 01/01/2006 fino alla scadenza del Piano Faunistico Venatorio Provinciale;

ART. 4

Con apposito atto separato, e sulla base di apposito accordo, sarà definito il concorso economico che la Provincia verserà a titolo di contributo all'URCA Provinciale per la realizzazione dei compiti di gestione oggetto della presente convenzione;

ART. 5

Ambo le parti si riservano il diritto di recedere in ogni tempo dalla presente convenzione per giustificati motivi, senza onere alcuno.

Letto, approvato e sottoscritto.

LA PROVINCIA DI AREZZO

**Il Presidente
URCA Provinciale**



INDICE:

CAPITOLO 1

CAPITOLO 2

CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI AREZZO E L'ATC AR 3 PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE Z.R.C. 5

CAPITOLO 3

AREE ADDESTRAMENTO CANI DELLA PROVINCIA DI AREZZO..... 8

CAPITOLO 4

NORME PER IL RILASCIO E L'UTILIZZO DEGLI APPOSTAMENTI FISSI DI CACCIA NELLA PROVINCIA DI AREZZO 15

CAPITOLO 5

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEL CINGHIALE NEL TERRITORIO PROVINCIALE DI AREZZO 20

CAPITOLO 6

REGOLAMENTO PER LA CACCIA DI SELEZIONE DI CAPRIOLO, CERVO, DAINO E MUFLONE IN PROVINCIA DI AREZZO 29

CAPITOLO 7

DISCIPLINARE PER LA CACCIA DI SELEZIONE A CERVIDI E BOVIDI IN PROVINCIA DI AREZZO..... 52

CAPITOLO 8

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI CONTENIMENTO AL CINGHIALE (ART. 37, L.R. 3/1994)..... 60

CAPITOLO 9

NORME PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA DETENZIONE DI FAUNA SELVATICA AUTOCTONA A SCOPO ORNAMENTALE E AMATORIALE E PER IL MANTENIMENTO DI TRADIZIONI LOCALI 73

CAPITOLO 10

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA IMMISSIONE DI SELVAGGINA NEL TERRITORIO PROVINCIALE 75

CAPITOLO 11

REGOLAMENTO DI GESTIONE DELLE AREE PER L'ADDESTRAMENTO, L'ALLENAMENTO E LE GARE DEI CANI..... 77

CAPITOLO 12

DISCIPLINA PER LA DETERMINAZIONE DEL RISARCIMENTO DEI PROPRIETARI DEI FONDI RUSTICI PER I DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA..... 84

CAPITOLO 13

DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI IN FAVORE DEI PROPRIETARI E CONDUTTORI DEI FONDI RUSTICI..... 95

CAPITOLO 14

ELENCHI DELLE PARTICELLE DEI PIANI DI ASSESTAMENTO FORESTALE DESTINABILI INTERAMENTE O PARZIALMENTE ALL'ESERCIZIO VENATORIO (ELENCHI COORDINATI DELLA LEGGE REGIONALE TOSCANA 7 SETTEMBRE 1992; DELIBERAZIONE C.R. 11 FEBBRAIO 1997 N. 397/96 E DELIBERAZIONE C.R. 27 GENNAIO 1999 N. 17). 104

CAPITOLO 15

CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI AREZZO E L'URCA (UNIONE REGIONALE CACCIATORI DELL' APPENNINO) PROVINCIALE PER LA GESTIONE DELLA CACCIA DI SELEZIONE..... 126